

UDK/UDC 94(05)

ISSN 1318-0185



Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper  
Società storica del Litorale - Capodistria

**ACTA HISTRIAE**  
**22, 2014, 1**

KOPER 2014

ISSN 1318-0185

UDK/UDC 94(05)

Letnik 22, leto 2014, številka 1

**Odgovorni urednik/  
Direttore responsabile/  
Editor in Chief:**

Darko Darovec

**Uredniški odbor/  
Comitato di redazione/  
Board of Editors:**

Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašič (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Aleksander Panjek, Egon Pelikan, Jože Pirjevec, Claudio Povoło (IT), Vida Rožac Darovec, Marta Verginella, Salvator Žitko

**Urednik/Redattore/  
Editor:**

Gorazd Bajc

**Lektorji/Supervisione/  
Language Editor:**

Quality Constructs Ltd (angl.), Irena Lampe (it.)

**Prevodi/Traduzioni/  
Translations:**

Quality Constructs Ltd (sl./angl., sl./it., angl./it., it./angl., it./sl.), Irena Lampe (sl./it.)

**Stavek/Composizione/  
Typesetting:**

Grafis trade d.o.o.

**Izdajatelj/Editore/  
Published by:**

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litorale<sup>®</sup>

**Sedež/Sede/Address:**

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000  
Koper-Capodistria, Kreljeva 3 / Via Krelj 3,  
tel.: +386 5 6273-296; fax: +386 5 6273-296;  
e-mail: actahistriae@gmail.com; www.zdjp.si

**Tisk/Stampa/Print:**

Grafis trade d.o.o.

**Naklada/Tiratura/Copies:**

300 izvodov/copie/copies

**Finančna podpora/  
Supporto finanziario/  
Financially supported by:**

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian  
Research Agency

**Slika na naslovnici/  
Foto di copertina/  
Picture on the cover:**

Tretja stranka / Terza parte / The Third Party

Redakcija te številke je bila zaključena 25. junija 2014.

Revija Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL)

VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS

- Claudio Povolo:** La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici ..... 1  
*The third party. Liturgies of violence and liturgies of peace: mediators, arbitrators, peacemakers, judges*  
*Tretja stranka. Med nasiljem in mirom: mediatorji, razsodniki, miritelji, sodniki*
- Luca Lombardo:** Oltre il silenzio di Dante: Giovanni Del Virgilio, le Epistole metriche di Mussato e i commentatori danteschi antichi ..... 17  
*Beyond Dante's silence: Giovanni Del Virgilio, Mussato's Epistles metrics and Dante's early commentators*  
*Onkraj Dantejeve tišine: Giovanni Del Virgilio, Mussatove epistolarne metrike in zgodnji komentatorji Danteja*
- Riccardo Drusi:** Pietro Bembo “super partes” ..... 41  
*Pietro Bembo “super partes”*  
*Pietro Bembo “super partes”*
- Piermario Vescovo:** La “terza parte” in commedia. Goldoni, la procedura penale, la triangolazione mimetica ..... 57  
*The “third party” in comedy. Goldoni, the penal procedure, the mimetic triangulation*  
*“Tretja stranka” v komediji. Goldoni, kazenski postopek, mimetična triangulacija*
- Diego Mantoan:** Saint Benedict staring at us. Clients as the third party in modern art. A theoretical model and a case study in Renaissance Venice ..... 77  
*San Benedetto ci guarda. Il committente quale terza parte nell'arte moderna. Un modello teorico e un caso di studio nel Rinascimento Veneziano*  
*Sv. Benedikt nas gleda. Naročnik kot tretja stranka v novoveški umetnosti. Teoretični model in študija primera v renesančnih Benetkah*
- Martina Frank:** Proti, periti, mediatori, giudici al servizio di fratelli litigiosi: saggezza strategica e competenza professionale nella Venezia tardobarocca ..... 95  
*Architects, experts, mediators and arbitrators at the service of bickering brothers: strategic wisdom and professional competences in Late-Baroque Venice*  
*Arhitekti, izvedenci, mediatorji, sodniki v službi prepirljivih bratov: strateška modrost in strokovna usposobljenost v poznobaročnih Benetkah*

<b>Wolfgang Christian Schneider:</b> Erasmus of Rotterdam: The “third party” in the Quarrels of the Papal Church and the Protestants .....	107
<i>Erasmus da Rotterdam: la “terza parte” nelle dispute tra papato e protestanti</i>	
<i>Erazem Rotterdamski: “tretja stranka” v sporih med Rimokatoliško cerkvijo in protestanti</i>	
<b>Inigo Bocken:</b> The third party is necessarily involved in the conflict. Reform between the Council of Basel and the fall of Constantinople .....	119
<i>La terza parte è necessariamente coinvolta nel conflitto. La riforma fra il Concilio di Basilea e la caduta di Costantinopoli</i>	
<i>Tretja stranka je nujno vključena v spor. Reforma med Baselskim koncilom in padcem Konstantinopla</i>	
<b>Cristina Setti:</b> La terza parte a Venezia: l’Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII) .....	127
<i>The third party in Venice: the Avogaria di Comun between politics and daily practice (XVI-XVIII centuries)</i>	
<i>Tretja stranka v Benetkah: Avogaria di Comun med politiko in vsakdanjo prakso (16.-18. stoletje)</i>	
<b>Laura Amato:</b> The obscure party: anonymous denunciations in the Republic of Venice .....	145
<i>La parte oscura: le denuncie anonime nella Repubblica di Venezia</i>	
<i>Temačna plat: anonimne ovadbe v Beneški republiki</i>	
<b>Michele Simonetto:</b> Note sulla giuria penale in Italia nel Triennio repubblicano (1796-1799) .....	157
<i>Notes on penal jury in Italy in the Republican triennium (1796-1799)</i>	
<i>Beležke o kazenski poroti v Italiji v Triletni republikanski dobi (1796-1799)</i>	
<b>Michael Broers:</b> Centre and periphery in Napoleonic Italy: the nature of imperial rule in the <i>départements réunis</i> , 1802-1814 .....	171
<i>Centro e periferia nell’Italia Napoleonica: la natura del ruolo imperiale nei départements réunis, 1802-1814</i>	
<i>Center in periferija v Napoleonovi Italiji: narava imperialne vloge départements réunis, 1802-1814</i>	
Navodila avtorjem .....	183
<i>Istruzioni per gli autori</i> .....	186
<i>Instructions to authors</i> .....	190

LA TERZA PARTE.  
TRA LITURGIE DI VIOLENZA E LITURGIE DI PACE:  
MEDIATORI, ARBITRI, PACIERI, GIUDICI

*Claudio POVOLO*

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia  
e-mail: clpovolo@gmail.com

*SINTESI*

*La presenza di una terza parte indica preliminarmente l'esistenza di un potenziale conflitto, oppure la sua effettiva realizzazione. Una parte che è dunque chiamata a contenere le tensioni, oppure a risolverle qualora esse si siano rivelate apertamente scatenando un vero e proprio conflitto.*

*Sul piano teorico l'enunciazione di una terza parte comporta la delineazione di alcuni problemi di fondo: la posizione della terza parte; le dinamiche dei conflitti e la posta in gioco; i criteri di decisione e di accertamento utilizzati; la tipologia dei protagonisti e il contesto in cui agiscono; e, infine, gli spettatori che assistono al conflitto influenzandone l'esito. Il saggio prospetta dunque alcuni importanti aspetti relativi al ruolo occupato dai soggetti in conflitto e alle modalità tramite cui quest'ultimo viene risolto nell'ambito degli specifici contesti istituzionali e sociali..*

*Parole chiave: terza parte, conflitto, violenze, pace, mediatori, arbitri, pacieri, giudici*

THE THIRD PARTY.  
LITURGIES OF VIOLENCE AND LITURGIES OF PEACE:  
MEDIATORS, ARBITRATORS, PEACEMAKERS, JUDGES

*ABSTRACT*

*The presence of a third party is a preliminary indication of the existence of a potential conflict or its actualization. A party called upon to contain tensions, or to solve them in the event that an open conflict flares up.*

*On the theoretical level the enunciation of a third party entails the emergence of certain underlining issues: the positioning of the third party; the dynamics of conflicts; the possible outcomes, the decision and the assessment criteria; the typology of the protagonists; the context within which they operate; and, finally the onlookers who observe the conflict influencing the outcomes. The essay presents certain relevant aspects related to the role that the subjects in conflict occupy and the modality in which the conflict is solved at the institutional and social level.*

*Key words: third party, conflict, violence, peace, mediators, arbitrators, peacemakers, judges*

L'individuazione di una *terza parte* (o di un terzo) nasce dalla considerazione iniziale che gran parte dei rapporti sociali, nella complessità delle loro dinamiche (economiche, antropologiche, giuridiche e, più estesamente, culturali) si svolgono nell'ambito di relazioni diadiche (individui, ceti, gruppi) di scambio, di reciprocità, in cui talvolta può essere necessaria una presenza esterna, in grado di mediare e di agevolare il rapporto di interscambio. Questo avviene, ad esempio, in molte relazioni economiche e sociali, nelle quali la realizzazione dello scambio può apparire complessa o che altrimenti comporta un notevole dispendio di tempo e di risorse. Una presenza esterna alle due parti che interagiscono, ma, dunque, essenziale e tale comunque da caratterizzare la stessa relazione diadica. Appare da subito evidente che risultano molto importanti il ruolo, la funzione e le caratteristiche stesse di questa terza parte. Così come se essa sia scelta autonomamente dalle due parti principali, oppure se, all'inverso, sia imposta dal contesto sociale, politico ed istituzionale. In ogni caso la dimensione culturale, sociale e politica della terza parte è rivelatrice della natura e della tipologia di gran parte dei rapporti sociali. La sua presenza indica innanzitutto, che lo scambio attuato tra le due parti principali si svolge secondo criteri di reciprocità non condivisi o che comunque richiedono precisazioni ed aggiustamenti che esse non sono in grado di raggiungere tramite un comune accordo. Anche se, come si vedrà, è possibile pure individuare la presenza di una terza parte non così esplicita rispetto alla relazione diadica<sup>1</sup>.

Più in generale la presenza di una terza parte indica la necessità che un rapporto si realizzi superando talune implicite difficoltà. Ad esempio l'ostetrica (*comare allevaressa*) che in antico regime conduceva il bambino appena nato all'ospizio degli infanti abbandonati svolgeva un ruolo intermediario essenziale. Così come è paradossalmente rilevabile una *terza parte* nella cosiddetta fecondazione assistita<sup>2</sup>. Per quanto estensivo possa apparire l'esempio, anche il notaio che registrava un atto di *remissione di dote* (cioè una rinuncia ad ulteriori rivendicazioni sul patrimonio paterno) indica la sua funzione di *terza parte* rispetto alle aspettative di fratelli e sorelle, in quanto con il suo atto garantiva i contenuti formali dell'accordo. Un esempio significativo se solo si riflette che sino ad una certa epoca molti eventi sociali si risolvevano nell'ambito della comunità, senza un'esplicita scelta di un terzo provvisto di una cultura giuridica tecnica. Peter Burke ha sottolineato il ruolo svolto, a partire dal Settecento, da quelli che si possono definire *agents* dello stato o della chiesa nell'attacco alla tradizionale cultura popolare (Burke, 1978, 212). Appare evidente che gli esempi, in questa direzione, si potrebbero agevolmente estendere<sup>3</sup>. Si tratta di una casistica che si vuole evidenziare, sia per porre in rilievo le analogie con una tematica affrontata nel convegno tenutosi a Koper alcuni anni orsono (*Interpreti di culture*), ma sia, pure, per sottolineare la peculiarità di un tema che si caratterizza per alcune sue evidenti specificità interpretative (relazione triadica, non necessariamente coinvolgente culture di-

- 
- 1 Importanti le riflessioni sul tema prospettate da Mark Cooney e da Donald Black, in particolare sul rapporto tra *crimine* e controllo sociale (Cooney, 1998; Black, 1983).
  - 2 Una forma particolare di terza parte in quella che è stata definita *involuntary childlessness* (Blyth, Landau, 1988).
  - 3 Una particolare tipologia di mediatori erano pure coloro che si muovevano sul doppio versante della politica e della cultura, ma agendo come veri e propri *brokers* (Kebusek, Noldus, 2011).

verse e che comunque vuole sottolineare l'essenza di una mediazione, più che di una mera interpretazione, che pure, evidentemente, esiste in taluni casi) (Povolo, 2008).

L'individuazione del tema oggetto del convegno tenutosi a Capodistria nel 2011 risulta più agevole se solo si riflette che la definizione di una terza parte sottende per lo più un conflitto (latente o già in atto) e che il ruolo da essa svolto chiarisce le ambiguità e i confini tra la nozione storiografica di controllo sociale (privo, in linea generale, di connotazioni *moralistiche*) e la definizione di crimine e di criminalità (provvisto all'inverso di elevate componenti classificatrici negative).

Possiamo dunque dire che la presenza di una terza parte indica preliminarmente l'esistenza di un potenziale conflitto, oppure la sua effettiva realizzazione<sup>4</sup>. E la terza parte è dunque chiamata a contenere le tensioni, oppure a risolverle qualora esse si siano rivelate apertamente scatenando un vero e proprio conflitto. Come è stato notato da S. Roberts, la forma bilaterale di negoziazione appare come la più semplice nella risoluzione dei conflitti: le due parti si affrontano senza l'apporto di un intermediario, in quanto "the achievement of communication and the subsequent process of settlement lie in the hands of the two parties" (Roberts, 1994, 970). Una situazione assai rara, in quanto il conflitto è difficilmente risolvibile per l'inconciliabilità delle due parti o, soprattutto, per la loro impossibilità a gestirne l'effettiva risoluzione. In tal senso la posizione istituzionale e sociale della terza parte è decisiva, così come le procedure di cui essa dispone (per delega o per imposizione ed effettiva superiorità) per risolvere i conflitti e, pure, il tipo di argomentazioni tramite cui avalla le sue pronunce (pronunce di fatto, caratterizzate dal pragmatismo, oppure di diritto). Un tema di grande rilievo storico che ha attirato l'attenzione degli stessi sociologi e antropologi. Un tema, come osservò Donald Black, che investe storicamente la stessa nozione di *crimine*:

*Much of the conduct described by anthropologists as conflict management, social control, or even law in tribal and other traditional societies is regarded as crime in modern societies. This is especially clear in the case of violent modes of redress such as assassination, feuding, fighting, maiming and beating, but it also applies to the confiscation and destruction of property and to other forms of deprivation and humiliation.* (Black, 1983, 34)

In questa direzione si possono individuare alcuni problemi di fondo solo addentrando si nelle dinamiche stesse dei conflitti, nel ruolo assunto dai loro protagonisti e da quello della terza parte, così come dal contesto entro cui essi sorgono e si sviluppano. Mark Cooney, che a questi temi ha dedicato una analisi approfondita, osserva come le attuali ricerche sulle origini e caratteristiche della violenza, spesso basate su dati ufficiali prodotti

4 Un tema di grande complessità. Sulla definizione di conflitto e sulle sue relazioni con la violenza si veda il testo di Schmidt e Schröder, in cui si osserva: "Violence results from competition neither automatically nor inevitably. As a large body of research from biological anthropology demonstrates, there are numerous non-violent avenues to conflict solution (relocation, exchange, territoriality). In fact, conflicts are much more often settled by preventive or compensatory strategies than by violent confrontation" (Schmidt, Schröder, 2001, 2–3).

dalle istituzioni giudiziarie e di polizia, siano spesso insufficienti a cogliere la complessità di un fenomeno in cui il ruolo della terza parte è oltremodo importante per caratterizzarne la tipologia e l'intensità. Lo sguardo dell'antropologo risulta spesso decisivo per individuare e ampliare la qualità delle informazioni:

*Only rarely have anthropologists been in position to observe homicides or feuds for themselves, but with the help of informants they have carefully reconstructed the unfolding of conflicts and the role played by the various dramatis personae. The results are in-depth case histories rarely found in studies of modern violence. When it comes to nuance and richness of detail, more, strangely, is known about preindustrial than modern violence. (Cooney, 1998, 138)*

Sul piano teorico l'enunciazione di una terza parte comporta la delineazione di alcuni problemi di fondo: la posizione della terza parte; le dinamiche dei conflitti e la posta in gioco; i criteri di decisione e di accertamento utilizzati; la tipologia dei protagonisti e il contesto in cui agiscono; e, infine, gli spettatori che assistono al conflitto influenzandone l'esito.

#### LA POSIZIONE DELLA TERZA PARTE

La situazione gerarchica tra la terza parte e i due contendenti assume evidentemente un'importanza decisiva. Una posizione gerarchica preminente della *terza parte* definita dalla ricchezza, ma soprattutto dallo status, influisce innanzitutto sulle modalità della decisione e dell'accettazione da parte dei contendenti. Presupponendo un'*eguaglianza* sociale delle parti confliggenti, la notevole distanza gerarchica della terza parte implica teoricamente la scelta di criteri di soluzione del conflitto che possono divergere dalle logiche politiche e sociali del contesto da cui proviene il conflitto e, in una certa misura, pure accentuarne l'asprezza dei toni e la continuità<sup>5</sup>. Questo avviene ad esempio in antico regime quando la pace viene imposta da organi giudiziari o autorità politiche e religiose dominanti nei confronti di conflitti che avvengono soprattutto nell'ambito delle aristocrazie. In questo caso la distanza gerarchica si profila eminentemente sul piano istituzionale e politico. L'imposizione della pace, proprio in virtù della preminenza della terza parte e delle motivazioni essenzialmente politiche di cui essa si fa portavoce, assai raramente è in grado di riflettere gli equilibri di potere e la logica stessa della faida aristocratica (Povolo, 1997)<sup>6</sup>. Ma questo avviene pure nel momento in cui in vere e proprie strutture statuali (soprattutto a partire dall'Ottocento) monopolizzano l'amministrazione della giustizia

5 Come è stato osservato, "third parties can bring peace to the most violent of disputes, persuading belligerent antagonists to lay down their arms and talk out their differences. Or they can urge irresolute disputants to take offence and to fight, thereby causing the most innocuous of disagreements to flare up into prolonged feuding"(Cooney, 1998, 133).

6 Sul ruolo esercitato dalla Chiesa e da alcuni ordini controriformistici si veda il lavoro di John Bossy, nel quale il tema della pace è collocato nell'ambito di una *moral tradition* la quale "have been rather deeply embedded in the consciousness of the populations of the West at the time of Reformation" (Bossy, 2004, 7).

civile e penale. E' stato infatti rilevato che se esiste una contiguità culturale e di status tra il personale giudiziario dello stato e le élites economiche e sociali (la *borghesia*), la distanza *culturale* e sociale che gerarchicamente si manifesta nei confronti dei ceti più poveri comporta una caratterizzazione *moralistica* di molti comportamenti (inglobati nella tipologia dei crimini e non nel settore effettivo del controllo sociale) e l'assenza di una vera e propria accettazione della struttura giudiziaria che, con i suoi interventi, amplifica paradossalmente le dinamiche della violenza:

*Vertically distant third parties have a strong tendency to be moralistic. They eschew consultation, compromise, and conciliation in favor of control, commands, and coercion. Disputants do not like to be treated in this unforgiving manner, and they will reject settlement agents who belong to a distant high-status world [...] They have a hostile relationship with the legal system and its officials that renders them virtually stateless. As a result, they sometimes turn to violence to settle their differences.* (Cooney, 1998, 141)

Le teorie di Weber o di Elias che associano una diminuzione della violenza all'emergere della forza dello stato vanno quantomeno contestualizzate e riformulate. Si potrebbe dire che l'imposizione di strutture giudiziarie che hanno eminentemente il fine di definire una diversa visione di *ordine* (definito da una certa epoca ordine *pubblico*) comporta una trasformazione delle dinamiche dei conflitti e delle tipologie della violenza<sup>7</sup>. In contesti comunitari preminentemente dominati per secoli dalle consuetudini la violenza emerge distintamente di fronte al crescere dell'ingerenza di organi giudiziari esterni. È infatti nell'ambito delle comunità che tradizionalmente la composizione dei conflitti era affidata ad una terza parte non così gerarchicamente distinta dalle parti contendenti. Anziani, mediatori o pacieri sono infatti essi stessi membri di quella società entro cui sono chiamati a dirimere i conflitti. Ed anche quando tale ruolo è svolto da membri dell'aristocrazia (come avviene in buona parte d'Europa ancora per tutto il Cinquecento) la caratterizzazione gerarchica è attenuata dal fatto che la stessa nobiltà condivide codici culturali della società locale o comunque è collegata strettamente (per le proprietà, le reti di clientela-amicizia) al conflitto in corso<sup>8</sup>. Appare dunque decisiva la tipologia *interno-esterno* nell'accentuare o attenuare il ruolo gerarchico della terza parte, così come la complessità delle reti di relazioni che mettono in comunicazione la relazione triadica<sup>9</sup>.

7 Si veda la splendida analisi condotta da Lawrence Friedman per gli Stati Uniti. Lo studioso americano osserva: "In this society, and in all modern societies, there is an ideal form of image of criminal justice. Only the state, the law, has the right to use force. The state is supposed to have a 'monopoly of legitimate violence'. And the only rightful use of force is against force; the only proper use of violence is against violence; the only proper use of law, is against the lawless. The reality, of course, is another story. American history is rich in forms of lawlessness, and not all of them stands outside the legal system as enemies of 'law and order'. Many, in fact, take place 'inside' the legal system itself, or are aspects of that system" (Friedman, 1993, 258).

8 Cfr. le osservazioni e la sintesi in Kamen, 2000, 72–88.

9 Come ha ben sintetizzato Mark Cooney "settlement declines and violence flourishes when third parties are too high or low in relative social status and too distant relationally" (Cooney, 1998, 149).

All'inverso, con il crescere e il rafforzarsi delle democrazie rappresentative nel corso del Novecento, la distanza gerarchica nelle risoluzioni dei conflitti si è attenuata sia per le trasformazioni intervenute nell'ambito delle magistrature, che per una diversa caratterizzazione degli stereotipi criminali (ad esempio una minore tolleranza nei confronti di reati del ceto politico). Ma anche figure che, come il poliziotto, avevano tradizionalmente svolto un ruolo impositivo proveniente dall'esterno, tendono ad essere più vicine al contesto locale (ad esempio tramite il poliziotto *di quartiere*). E nel ruolo svolto dalla polizia si è voluto cogliere pure una funzione non irrilevante come terza parte<sup>10</sup>. Non va inoltre dimenticata una terza parte che nel mondo di *common law* ha svolto e svolge ancor oggi un ruolo importantissimo: la giuria (nelle sue due accezioni di *grand jury* e *petit jury*). Come terza parte, la giuria tende a riflettere le dinamiche comunitarie e il teorico rifiuto di una distinzione gerarchica rispetto ai contendenti. E ricordiamo ancora terze parti che si confondono indistintamente con la comunità nel suo complesso, come i conflitti che si manifestano esplicitamente su questioni d'onore. Oppure la pratica del *lynching* che negli Stati Uniti si faceva espressione dei valori più conservatori della comunità (Friedman, 1993)<sup>11</sup>.

Sempre nell'ambito comunitario, relativamente all'età medievale e moderna, sono poi da ricordare gli interventi censori dei gruppi giovanili che entravano tramite complessi rituali di derisione nell'ambito di conflitti che riguardavano la morale comunitaria. E vale pure la pena di ricordare l'intervento pacificatorio svolto da organi e personale ecclesiastico (come i vescovi) o dalle confraternite laicali. La terza parte mette dunque in stretta relazione lo spazio individuale e di gruppo con lo spazio sociale, costituito di luoghi, status, stratificazione economica, reti di relazioni, confini geografici e culturali.

## LE DINAMICHE DEI CONFLITTI E LA POSTA IN GIOCO

Un argomento, questo, che investe la classica distinzione tra civile e penale, tra compromessi, arbitrati, paci, interventi di organi giudiziari e repressivi più o meno esterni al contesto del conflitto. Ed evidentemente la tipologia stessa della giustizia e le procedure adottate per risolvere i conflitti. La classica distinzione aristotelica tra giustizia *distributiva* e *commutativa*<sup>12</sup> si svolgeva in età medievale e moderna in un ambito che comunque non definiva in maniera netta i confini tra civile e penale, tra giustizia punitiva e risarcitoria. Come è riflesso nel pensiero di Jean Bodin, la peculiare struttura cetuale, il peso della

10 "Third party policing is defined as police efforts to persuade or coerce organizations or non-offending persons, such as public housing agencies, property owners, parents, health and building inspectors, and business owners to take some responsibility for preventing crime or reducing crime problems [...] Sometimes the police use cooperative consultation with community members, parents, inspectors and regulators to encourage and convince third parties to take on more crime control or prevention responsibility" (Mazerolle, Ransley, 2005, 2-3).

11 Friedman osserva per gli Stati Uniti: "In a sense, then, the death penalty was perhaps as public as ever. Lynching in the South, and vigilante executions in the West, were also often public events, where thousands watched people die" (Friedman, 1993, 256).

12 Sulla distinzione aristotelica cfr. Fleischacker, 2004, 19-20.

tradizione e l'emergere di poteri monarchici interagivano intensamente nel determinare la tipologia dei conflitti:

*The Republic ends with a discussion of 'justice distributive, commutative and harmonic, showing which of the three is proper to l'estat bien ordonné'. L'estat de Monarchie is simple, but royal monarchy is the best sort of state when its government is 'tempered by Aristocratic and Popular government, that is to say by harmonic justice, which is made up of distributive or Geometric justice, and commutative or Arithmetic, which belongs [respectively] to the Aristocratic and the Popular state'. (Harding, 2001, 320–321)*

La dimensione conflittuale è inscindibile da quella di faida, cui gli storici e gli antropologi hanno guardato con sempre maggiore interesse<sup>13</sup>. Un vero e proprio sistema giuridico consuetudinario che interagiva con gli assetti istituzionali e i riti processuali e che è possibile cogliere dall'alto medioevo sino alla prima età moderna, anche se esso avrebbe dovuto raffrontarsi con una diversa concezione di giustizia e di ordine sancita dai poteri sovrani.

La struttura stessa del processo penale e le pene inflitte riflettono la tipologia di conflitti comunitari e cittadini intensamente pervasi dalla faida esistente in molti livelli sociali. L'ampia diffusione della pena pecuniaria, anche per reati assai gravi come l'omicidio, esprimeva evidentemente una società fortemente pervasa dai conflitti tra gruppi sociali confliggenti. Non diversamente, la pena del bando (prima che questa fosse utilizzata dai poteri centrali) era uno strumento che sin dall'età medievale aveva il fine di agevolare la ricomposizione tra le parentele in conflitto. E nell'ambito dei riti processuali istituiti specifici come la *pieggeria* (cauzione) o la *difesa per patrem*, prevista nei casi di omicidio (in cui il capo del lignaggio si presentava alla giustizia in sostituzione del parente accusato del reato) riflettevano l'esistenza di una *terza parte* culturalmente e gerarchicamente non contraddistinta rispetto alle parti in conflitto. Ovviamente in contesti cittadini contrassegnati, sin dal Medioevo, dal predominio di un'élite aristocratica la terza parte svolgeva un ruolo preminente rispetto ai contendenti di ceti sociali inferiori; un ruolo volto ad assicurare innanzitutto la gestione della faida aristocratica, ma l'intensa permanenza di valori culturali di tipo *comunitario* impediva che la terza parte si distanziasse nettamente rispetto alle parti in conflitto. Uno spazio privilegiato era occupato dalla cultura dell'onore che, nella sua interrelazione con lo status era considerato un privilegio dell'aristocrazia. Questo è individuabile nei duelli e nei cosiddetti *cartelli di disfida* in cui l'aristocrazia sembra riservarsi uno spazio del tutto autonomo e oppositivo alla giustizia formale. Ma i conflitti per causa d'onore, contrassegnati da rituali complessi ed elaborati, non potevano prescindere dall'attenzione loro riservata dalla comunità nel suo complesso. Il processo istruito dai supremi organi veneziani contro il nobile vicentino Paolo Orgiano riflette una rielaborazione del conflitto d'onore in un periodo di intense trasformazioni istituzionali e sociali. Le numerose violenze sessuali compiute dal nobile vicentino colpivano

13 Una sintesi per l'Europa medievale e moderna in Netterström, Poulsen, 2007.

indirettamente l'onore sessuale dei parenti e congiunti maschili delle donne stuprate. Le violenze, pur caratterizzate dal timbro predatorio si protrassero per alcuni anni senza che le magistrature cittadine (gestite dalla stessa aristocrazia) intervenissero per porvi fine. Solo l'azione repressiva esterna di una suprema magistratura veneziana mise fuori gioco l'autore delle violenze. Le dinamiche conflittuali misero in rilievo l'assenza della terza parte istituzionalmente deputata alla risoluzione di un conflitto aspro (la magistratura cittadina) che, se esaminato attentamente, rivela come il terreno su cui si svolgeva (l'onore) rifletteva la volontà da parte dell'aristocrazia locale di assumere il ruolo di mediazione rispetto ad un ceto sociale emergente (ogni violenza dell'Orgiano era infatti seguita da una richiesta da parte delle vittime rivolta alla consorteria nobiliare perché intervenisse a mediare). Il complesso idioma dell'onore rivela dunque come la consorteria nobiliare locale intendesse assumere il ruolo che tradizionalmente le era appartenuto. L'intervento di una terza parte esterna, contrassegnato da istanze di tipo punitivo mise però in secondo piano gli aspetti risarcitori della giustizia nei confronti delle donne colpite dalle violenze, le quali in virtù della sanzione di una tradizionale terza parte avrebbero potuto all'incontrario ottenere un risarcimento economico in cambio dell'onore perduto.

Le stesse considerazioni potrebbero essere avanzate a proposito della pena del bando: utilizzata ed applicata da una terza parte esterna gerarchicamente superiore essa smarrisce la sua tradizionale funzione e trasforma la figura del bandito (definito dalla stessa pena) nello stereotipo del fuorilegge. Per non dire poi delle severe procedure inquisitorie che evidentemente impedivano alla faida locale di incontrare soluzioni pacificatrici<sup>14</sup>.

Lo spostamento gerarchico della terza parte, che si registra un po' in tutti i paesi europei, suggerisce in definitiva il cambiamento intervenuto tra Sei e Settecento nella caratterizzazione degli stereotipi criminali (un esempio: il crimen *laesae maiestatis*) e negli obiettivi del controllo sociale (Roodenbrug, Spierenburg, 2004). Anche quando, come si vedrà, le decisioni della terza parte statuale adotteranno criteri *utilitaristici* nella formulazione delle sentenze, le procedure prevalentemente inquisitorie tenderanno a monopolizzare la gestione del conflitto. E' comunque interessante soffermarsi pure sulla distinzione tra penale e civile e tra le diverse forme di procedura adottate per risolvere il conflitto. Negli ambiti comunitari di antico regime, come già si è osservato, l'ambigua distinzione tra civile e penale si riflette negli stessi riti processuali. L'intervento di terze parti appartenenti al mondo comunitario si caratterizza nella distinzione tra compromessi ed arbitrati e paci. Una distinzione che rinvia non solo e non tanto alla natura del conflitto, ma alla stessa specificità sociale dei contendenti. A definire i confini tra arbitrato e pace stava infatti molto spesso l'effettiva appartenenza dei contendenti ad un medesimo gruppo oppure, all'inverso, a gruppi distinti. E quando la terza parte sarà nettamente contraddistinta per il suo profilo gerarchico e statuale la distinzione tra civile e penale segna comunque le sue possibilità d'intervento nel conflitto e il tipo di procedure utilizzate. In gran parte dell'Europa continentale la terza parte deputata nel corso dell'Ottocento a risolvere un conflitto civile è investita di un potere assai limitato d'intervento rispetto al giudice incaricato di esprimere decisioni nel settore penale. Si tratta di problemi che entrano direttamente nel

---

14 Per tutti questi problemi e una più approfondita bibliografia cfr. Povoło, 2013.

tema più vasto della distribuzione del potere, della posta in gioco riflessa nei conflitti e dei significati impliciti nella distinzione gerarchica tra contendenti e terza parte. Non a caso nei processi civili assume un ruolo di rilievo la figura dell'avvocato, che, in tal caso si può pure caratterizzare per la sua *terzietà*. Non così nel settore penale laddove l'avvocato è richiesto di muoversi strettamente a fianco del suo assistito, pur nell'ambito di criteri deontologici e politici non privi di una certa dose di ambiguità.

Sulla figura del giudice terzo nei processi penali dell'Europa continentale a partire dall'Ottocento va poi considerata la sua diversificazione nei classici tre livelli d'appello. Una suddivisione che è volta ad assicurare un controllo gerarchico interno, ma che mira pure a calibrare l'intervento del *terzo* rispetto al contesto sociale<sup>15</sup>.

### LA TERZA PARTE E I CRITERI DI DECISIONE (E DI ACCERTAMENTO)

I criteri di decisione, appare ovvio, sono determinati dalla posizione gerarchica della terza parte e quanto più questa si distanzia da quella dei contendenti, tanto più essi traggono le loro motivazioni da normative e principi esterni. Ma vanno pure considerati i codici culturali che mettono in relazione la relazione triadica. In contesti comunitari e consuetudinari sia i compromessi che le paci sono giustificati da proposizioni pragmatiche che riflettono l'assenza di una distinzione tra fatti giuridici e fatti sociali in quanto questi ultimi hanno di per sé una valenza giuridica (Rouland, 1992, 186). I sistemi consuetudinari sono infatti definiti sistemi *aperti* in quanto, nonostante i loro principi ideali (che si rifanno alla tradizione) tendono ad essere estremamente sensibili alle modificazioni e ai cambiamenti, che vengono però mascherati tramite l'utilizzo di compromessi e di paci<sup>16</sup>. Il ruolo degli anziani è dunque decisivo nel veicolare le trasformazioni. Diversamente, già a partire dal Medioevo, un sistema colto ed affidato ai giuristi è incentrato sull'astrazione e sulla necessità di incorporare i fatti sociali in schemi interpretativi tendenzialmente dicotomici. Ad esempio, nel grande tema delle successioni ereditarie, si cercheranno dei principi generali per definire i diritti delle figlie rispetto al patrimonio paterno (come fece un giurista friulano nella prima metà del Cinquecento) (Povolo, 1994). E se nei sistemi consuetudinari le decisioni delle terze parti si svolgono all'insegna del compromesso e della valutazione degli eventi sociali che coinvolgono le due parti contendenti, nei sistemi colti, l'esigenza di astrazione e di generalizzazione inducono a formulare la decisione sul piano del torto e della ragione. Poiché il diritto comune inglobava al proprio interno quello consuetudinario, appare evidente che la forma mentis del giurista colto (il *doctor*) tendeva a ricercare nei loro contenuti quegli elementi che sul piano giurisprudenziale gli permettevano di creare un sistema omogeneo e *razionale*. L'anziano del villaggio risolveva la casistica che gli veniva sottoposta in base a codici culturali fortemente influenzati dalla parentela e dalle dinamiche relazionali che la animavano. Non era sua preoccupazione il ricercare se in una determinata area territoriale, per non fare che un esempio, i

15 Tutti problemi affrontati in chiave comparatistica in Damaška, 1986.

16 Sulla distinzione tra sistemi chiusi e sistemi aperti in riferimento al ragionamento giuridico tecnico-legalistico che caratterizza i primi nella formulazione delle decisioni giudiziarie cfr. Friedman, 1978, 400–405.

figli dotati, usciti precocemente dalla casa paterna, potessero rivendicare ulteriori diritti nei confronti dei fratelli. Le sue valutazioni si sarebbero avvalse della specifica situazione parentale e del suo contesto economico e demografico. E così, nell'ambito di una faida in corso tra parentele sfociata nella violenza, la soluzione ricercata dai pacieri doveva mettere in conto il *prezzo del sangue* con criteri che miravano a ristabilire l'*amicizia* e l'onore tra le due parentele confliggenti. Un'esigenza che non poteva essere ignorata nemmeno dai giuristi colti che, in qualità di giudici (che però scambiavano molto spesso il loro ruolo in quello di avvocati), dovevano sanare uno scontro violento in atto nella città. La loro decisione, oltre che essere filtrata da procedure che, come si è visto, tendevano a smorzare il conflitto, ricercava argomentazioni giurisprudenziali che dovevano agevolare la ricomposizione (legittima difesa, provocazione, ecc.). Argomentazioni che, evidentemente, erano lasciate più o meno sullo sfondo quando, in qualità di terze parti erano chiamati a porre fine ad uno scontro accesosi tra parentele di villaggi sottoposti alla giurisdizione cittadina. Con l'affermazione di una giustizia esterna e l'imposizione di una terza parte gerarchicamente superiore, i criteri decisionali erano destinati ad assumere inevitabilmente un timbro punitivo, indebolendo la logica che sottostava alla faida e all'idioma dell'onore (Povolo, 2013). E, come già si è prospettato, ponendo in secondo piano gli elementi risarcitori tipici dei conflitti comunitari. La permanenza nel mondo anglosassone di decisioni affidate ad organi collegiali (le giurie) investite di grandi poteri riflette un percorso storico differenziato e una distribuzione del potere estesa sul territorio. I criteri argomentativi delle decisioni della giuria si rifanno evidentemente ai valori culturali della comunità estensivamente intesa.

Correlate a questi aspetti sono pure le giustificazioni di prova connesse alla decisione del giudice. Un sistema caratterizzato da una terza parte non contraddistinta dalla sua spiccata distanza gerarchica rispetto al conflitto in corso tende a riflettere i valori culturali e politici della comunità e della città. Nell'Alto Medioevo il *giudice* in realtà non stabiliva che i criteri di accertamento della verità. Il risultato della prova ordalica, in una società cavalleresca ed elitaria si costituiva di per sé come decisione, ma ad essa si ricorreva quando soprattutto altri tipi di prova non erano esperibili o erano respinti da talune delle parti<sup>17</sup>. Nel corso del Basso Medioevo il sistema di prove legali incentrato sulla confessione e la testimonianza rifletteva essenzialmente la contiguità della terza parte con il contesto in cui operava, anche se l'affermazione di una procedura iniziale (*inquisitio*) affidata al giudice permetteva evidentemente di declinare tale sistema alla luce degli equilibri politici e attuali esistenti<sup>18</sup>. Nel corso dell'età moderna l'enuclearsi dapprima e l'affermarsi poi (a partire dall'Ottocento) di un sistema di prove incentrato sul libero convincimento del giudice rifletteva una posizione nettamente distintiva della terza parte. Queste trasformazioni sono in realtà collegate alla delineazione del cosiddetto processo *misto*: un

17 Cfr. per questi problemi Ziegler, 2004, 2-3 e Thornton, 2009, 100.

18 Come è stato osservato da Peter Stein: "In such societies, informal mediation, arbitration and self help through retaliation are less prominent than in the societies which lack such institutions. But these methods of dispute settlement do not disappear. They may survive as alternatives to the regular court process, or they may be incorporated into that process and allowed after a court decision to that effect"(Stein, 1984, 13).

processo caratterizzato da una fase iniziale dal timbro spiccatamente inquisitorio rivolto all'accertamento della *verità* e da una successiva fase contraddistinta dal contraddittorio delle parti e dalla decisione del giudice. La decisione della terza parte, fortemente pervasa di un giudizio moralistico (riflesso nella tipologia stessa dei crimini previsti dai codici) può avvalersi di criteri eminentemente *utilitaristici*, in quanto i conflitti sono decisamente avulsi dal loro contesto territoriale che non si esprime tanto per la presenza di un nemico esterno quanto piuttosto dall'evidenziazione di devianti e criminali. Diverso ovviamente si prospetta il discorso in presenza di aree geografiche che, pur in ambito statale, esprimono un controllo del territorio da parte di forze antagoniste (come ad esempio nel caso della mafia). Anche nell'ambito delle decisioni della terza parte si assiste negli ultimi decenni (come ad esempio negli Stati Uniti) ad un indebolimento dei criteri *utilitaristici* e al recupero di una concezione della giustizia dal timbro riparatore, più attento alle istanze della vittima. Tant'è che qualche studioso ha parlato di *ritorno della vendetta*<sup>19</sup>. Un indebolimento della terza parte? Un adeguamento dei criteri decisionali alla pluralità delle istanze sociali? Di certo una ridefinizione della relazione triadica.

## I PROTAGONISTI DEL CONFLITTO E IL LORO CONTESTO

Se la posizione gerarchica della terza parte è importante, lo è altrettanto quella dei protagonisti del conflitto. La dimensione orizzontale rinvia alla tipologia sociale ed antropologica in cui il conflitto s'innesca: parentele, famiglie, networks, gruppi professionali e cetuali, ecc. Ciascuno dotato di una sua specificità storica e culturale. Se i conflitti si possono condurre in svariati modi (dall'aggressione al gossip, dalla contesa al ricorso alla giustizia) appare evidente che la loro risoluzione (con la scelta della terza parte) dipende essenzialmente dal contesto sociale e dalla sua dimensione politica. La scarsa visibilità politica, come già si è notato, comporta generalmente l'imposizione di una terza parte esterna e gerarchicamente superiore. Nel corso dell'età medievale e moderna la spiccata caratterizzazione della società in gruppi e ceti delinea una forte dimensione orizzontale dei conflitti animati dalla cultura dell'onore (interpretato secondo una gerarchia di precedenza)<sup>20</sup>. L'organizzazione parentale allargata (costituita sia di agnati che di affini) incentiva i conflitti mettendo in secondo piano le scelte individuali. Parentela naturale e parentela spirituale collegano i diversi gruppi, mentre le reti di amicizia sottolineano il ruolo dei protettori. In contesti simili i conflitti sono intensi e possono sfociare agevolmente nella violenza, anche se la rete di protettori, amici e parenti si attiva immediatamente per contenerli in una dimensione accettabile. Le reti di rapporti disegnati da ciascuna parentela e caratterizzate dalla solidarietà dei membri spinge ad un arbitrato od a un compromesso. Un rito di pace, volto a contenere il conflitto, esprime l'esigenza di reciprocità della faida in corso tra parentele diverse. In una società dominata dalle parentele e dai gruppi il ruolo delle terze parti è dunque intenso e mira ad impedire che la

<sup>19</sup> Si veda il lavoro di Cantarella, 2007.

<sup>20</sup> I gruppi parentali potevano spesso spingere all'utilizzo della violenza per salvaguardare l'onore collettivo, come attesta Stuart Carroll per la Francia del XVI secolo (Carroll, 2006, 129).

faida sfoci nella violenza. Anche quando la violenza entra in gioco, il conflitto si esprime secondo *liturgie* volte a ristabilire gli equilibri precedenti. Lo stesso ricorso ai tribunali e le procedure utilizzate esprimono questa necessità. In questo ambito la cultura dell'onore svolge un ruolo importantissimo perché segna precedenze, valori culturali, confini, eventuali *contaminazioni*. E non a caso il duello è spesso più annunciato che praticato. Ed anche quando si svolge, segue un rituale complesso con la presenza di terze parti scelte oculatamente. Le reti di *protettori* assumono evidentemente una valenza diversa nell'ambito delle corti. Rituali onorifici e di precedenza tendono inevitabilmente ad assumere una caratterizzazione gerarchica. Henry Kamen ha ben sintetizzato le profonde trasformazioni che avvengono in molti paesi europei di seguito all'affermarsi di poteri centrali monarchici:

*The most visible reason for the decay in noble power was the increase in crown initiative, which affected the elite in three main ways: by a reduction in their military role, by exclusion from high office, and by integrating themselves into the new structure of authority. Their number fell dramatically, not least because a failure to produce heirs, but this too was no obstacle.* (Kamen, 2000, 89).

In ambiti repubblicani (come nella Repubblica di Venezia) i rapporti tra *protettori* e *amici*, pur svolgendosi secondo profili gerarchici, enfatizzano comunque la dimensione del contesto locale (la *piccola patria* a cui le parentele appartengono)<sup>21</sup>. Anche in ambiti sociali caratterizzati dall'onore e dalla parentela va comunque considerata la molteplicità delle relazioni sociali dei protagonisti del conflitto. Relazioni dettate dalla professione, dall'appartenenza religiosa, dalla dimensione politica, e nelle quali la dimensione dell'*amicizia* svolgeva una funzione importante (Kamen, 2000, 117-118). Tutti aspetti che rendono più debole la capacità di aggregazione del gruppo e il suo controllo nei confronti dell'individuo. Va poi considerato il ruolo svolto da confraternite, gruppi giovanili, e altre forme di networks che indubbiamente ebbero una parte rilevante nell'organizzazione e nello svolgimento dei conflitti. Con l'emergere di autorità statali, come si è osservato, i conflitti sono comunque meno controllati dal contesto locale e si svolgono secondo dinamiche diverse e la violenza, più che diminuire, come taluno ha ipotizzato, assume conformazioni e percorsi diversi. L'ambito istituzionale e processuale diviene fondamentale nell'organizzazione dei conflitti. Ma, ovviamente, non è irrilevante l'influenza esercitata da networks socialmente contigui al personale giudiziario.

Più in generale sono gli studi antropologici che hanno dedicato la loro attenzione alle interrelazioni tra *patroni* e *clienti*<sup>22</sup>. E le relazioni di *patronage* si sono colte soprattutto

21 Basti pensare che i tre modi indicati da Henry Kamen (cfr. citazione nel testo) che vennero utilizzati dalle monarchie europee per indebolire i ceti aristocratici non trovarono di certo esito nell'ambito della Repubblica di Venezia. I secondi due non potevano difatti essere realizzati in un ambito politico repubblicano; mentre il primo, se si verificò, lo fu comunque nell'ambito più complessivo del ridimensionamento militare veneziano nel contesto europeo del Sei-Settecento.

22 Un termine che storici e antropologi hanno meglio definito con quello di *patronage*. Su questo importante aspetto che aveva, evidentemente, forti ripercussioni sulla gestione della faida cfr. il saggio di Maurice

nell'ambito della formazione degli stati moderni a partire dall'Ottocento. Emblematico a questo proposito, lo studio di Anton Blok sulla mafia siciliana, la cui nascita e sviluppo sono individuati nella decisiva azione di mediazione svolta da un gruppo di persone in grado di esercitare la violenza e un sostanziale controllo sociale nei confronti del mondo contadino. Veri e propri *managers*, come ha osservato Charles Tilly nell'introduzione al volume di Blok, che si posero a difesa del potere locale sia nei confronti del mondo contadino che del nuovo stato unitario<sup>23</sup>. La mafia intesa, dunque come un *broker*, una terza parte, più che un vero e proprio *patron*. La centralizzazione dello stato (democratico) è stata per lo più considerata come un elemento decisivo nel processo di indebolimento delle forze tese a porsi nel ruolo di mediazione. Anche se, come è stato notato, l'azione di *patronage* è individuabile anche in strutture statuali fortemente centralizzate e nelle quali si pone come forma di potere non necessariamente antagonista (Mitchell, 2002, 628).

In realtà statuali organizzate l'attenzione deve essere rivolta pure al settore della *prevenzione* e al margine di discrezionalità (e di ambiguità) assunti da molti conflitti filtrati dall'intervento delle forze di polizia. Così come pure assume un rilievo particolare il ruolo di giudici di pace o di giudici conciliatori che sembrano porsi al confine tra due dimensioni della giustizia, apparentemente distinte dalla rilevanza del conflitto in corso. E, ancora, una microconflittualità, che si svolge nell'ambito della famiglia o di singole istituzioni, ciascuna virtualmente dotata di risolutori dei conflitti interni.

## GLI SPETTATORI

Sia che il conflitto si svolga più propriamente in un'*arena*, che in un vero e proprio *teatro del potere*, esiste comunque un protagonista invisibile che molto spesso, per la sua stessa capacità di incidere sugli esiti, finisce inevitabilmente per assumere il ruolo di *terza parte*<sup>24</sup>. Questo, come si è detto, è visibile chiaramente nelle culture informate dall'idioma dell'onore; ma si pensi pure all'attuale pubblica opinione. Nel caso di *terzi* istituzionalmente chiamati a risolvere un conflitto, la pubblica opinione tende ad interferire nella decisione (si pensi oggi al ruolo dei mass media nei processi famosi). Nei sistemi giudiziari

---

Aymard, 1987. Un tema che è stato affrontato più ampiamente per la Francia da Dewald, in particolare pp. 104 e sgg. Come ha osservato Dewald "Through the seventeenth century, writers commonly used the term 'friend' to refer to protectors and patrons, this was friendship not as intimacy but as a means of organizing political and social life" (Dewald, 1977, 106). Si tratta di un aspetto decisivo della società di antico regime, che negli ultimi anni è stato affrontato in numerose ricerche. Ad esempio Tadmor, 2004 e 2005, che esamina il rapporto tra relazioni di vicinato e di amicizia nell'Inghilterra della prima età moderna; una sintesi di carattere generale in Österberg, 2010.

23 Come rilevava Tilly: "The system rests on patronage without complete control. If the national State collapsed, the ability of the persons higher up in the chain of patronage both to protect and to restrain those below them would dwindle [...] If the national State supplanted the great protectors, on the other hand, the autonomy of their *mafioso* clients would decline" (Blok, 1974, XIX).

24 Si potrebbe agevolmente estendere alle dinamiche conflittuali quanto è stato osservato sulle manifestazioni di violenza: "No violent act can be fully understood without viewing it as one link in the chain of a long process of events each of which refers to a system of cultural and material structure that can be compared to similar structural conditions anywhere else" (Schmidt, Schröder, 2001, 7).

di *common law* la giuria tende a svolgere molto di più la funzione di cerniera tra decisione e valori culturali della comunità. Un ceto professionale di giudici colti e provvisti di un linguaggio elaborato si muove in un ambito interpretativo in cui l'imposizione di codici moralistici (collegati alla definizione del crimine) tende a stemperarsi in una visione più complessiva degli obbiettivi della giustizia (penale)<sup>25</sup>. Nell'età medievale e moderna un ruolo importante era svolto dal vicinato, che con la sua acquiescenza o intolleranza poteva intervenire sensibilmente nelle tensioni in atto. Utilizzando, ad esempio, il *gossip*, che in tal caso aveva la funzione di rivendicarne l'ambizione a costituirsi come terza parte. Dinamiche comunque che, sotto altre forme, sono ad esempio presenti nelle *gangs* delle città attuali. L'ambito degli *spettatori* sottolinea il valore *culturale* del loro intervento, esercitato tramite pressioni indirette e comunque mai localizzabili sul piano individuale. Il ruolo dello spettatore presuppone la condivisione di questi valori culturali e molto spesso una stessa *intimità sociale*, anche se i mass media attuali hanno amplificato e diluito ad un tempo l'incidenza della pubblica opinione. E, va pure aggiunto, la pubblica opinione tende ad sottolineare il valore *moralistico* dei comportamenti criminali: molto di più di quanto il personale giudiziario è disposto a veicolare. E questo spiega le tensioni che oggi si registrano tra le diverse finalità della giustizia (utilitaristica, punitiva, risarcitoria).

TRETJA STRANKA.  
MED NASILJEM IN MIROM:  
MEDIATORJI, RAZSODNIKI, MIRITELJI, SODNIKI

*Claudio POVOLO*

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija  
e-mail: clpovolo@gmail.com

**POVZETEK**

*Razprava predstavlja nekatere pomembne aspekte glede vloge, ki jo imajo subjekti v sporih in načinov, da bi slednje v okviru posameznih institucionalnih kontekstov odpravili oziroma rešili. Prisotnost tretje stranke predhodno kaže na obstoj potencialnega konflikta oziroma na njegovo dejansko uresničitev. Tretji stranki poverijo, naj obvladuje trenja ali jih odpravi, če bi le-ta priplula na površje in posledično povzročila pravi spor.*

*V teoretskem smislu postavlja prisotnost tretje stranke naslednja ključna vprašanja: institucionalni in družbeni položaj tretje stranke; dinamike konfliktov in tveganja; kri-*

---

25 Le tensioni sono meno avvertibili nelle corti europee, nelle quali la presenza della giuria è fortemente "anestetizzata" dalla struttura gerarchica e burocratica del processo e dalla stessa formazione professionale del personale giudiziario. La giuria, come è stato osservato, tende spesso a sottolineare nelle sue scelte valori e pregiudizi presuntivamente individuabili nella persona dell'imputato. Cfr. ad esempio per la Francia dei due ultimi secoli quanto osservato nelle conclusioni della sua ricerca da Donovan, 2010, 177–183.

*teriji odločitve in preveritve; tipologije protagonistov konfliktov in kontekst, v katerem delujejo; kdo so gledalci, ki sledijo konfliktom in naposled vplivajo na izid.*

*Imenovanje tretje stranke največkrat predpostavlja prikrit ali že obstoječ konflikt. Njena vloga je razbliniti dvoumnosti in meje med zgodovinopisnim pojmom družbenega nadzora. Kot pomembni se izkažejo tudi hierarhični položaj tretje stranke v odnosu do obeh sprtih strani ter kriteriji odločitev (na primer zaradi potrebe po nadzoru v družbi). Zanimiv je primer izvajanja odločitev v anglosaškem svetu, kjer se v okviru delovanja kolegijskih organov (porote), ki so razpolagali s precejšnjo močjo, kaže drugačen zgodovinski potek in razdelitev moči na teritoriju. Obstaja ne nazadnje neviden protagonist, ki večkrat zaradi svoje sposobnosti vplivanja na izid neizogibno prevzame vlogo tretje stranke. To se kaže na primer v kulturah, ki uporabljajo govorico časti.*

*Ključne besede: tretja stranka, konflikt, nasilje, mir, mediatorji, arbitri, miritelji, sodniki*

## BIBLIOGRAFIA

- Aymard, M. (1987):** Amicizia e convivialità. In: Ariès, P., Duby, G. (eds.): La vita privata dal Rinascimento all' Illuminismo. Roma-Bari, Laterza, 357–392.
- Black, D. (1983):** Crime and social control. American sociological review, 48, 1, 34–45.
- Blythe, E., Landau, R. (1988):** Third party and assisted conception across cultures. Social, legal and ethical perspectives. London-New York, Jessica Kingsley.
- Blok, A. (1974):** The mafia of a Sicilian village. A study of violent peasant entrepreneurs. New York, Basil Blackwell.
- Bossy, J. (2004):** Peace in the Post-Reformation. Cambridge, Cambridge University Press.
- Burke, P. (1978):** Popular culture in early modern Europe. London, Ashgate.
- Cantarella, E. (2007):** Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio? Milano, BUR.
- Carroll, S. (2006):** Blood and violence in early modern France. Oxford, Oxford University Press.
- Cooney, M. (1998):** Warriors and peacemakers. How third parties shape violence. New York, University Press.
- Damaška, M. (1986):** The faces of justice and state authority. New Haven, Yale University Press.
- Dewald, J. (1977):** Aristocratic experience and the origins of modern culture. France, 1570-1715. Berkeley, University of California Press.
- Donovan, J. M. (2010):** Juries and the transformations of criminal justice in France in the nineteenth and twentieth centuries. Chapel Hill, Univ of North Carolina Press.
- Fleischacker, S. (2004):** A short history of distributive justice. Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press.
- Friedman, M. L. (1978):** Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, Il Mulino.

- Friedman, M. L. (1993):** *Crime and punishment in American history*. New York, HarperCollins.
- Harding, A. (2001):** *Medieval law and the foundations of the state*. Oxford-New York, Oxford University Press.
- Kamen, H. (2000):** *Early modern European society*. London-New York, Routledge.
- Keblusek, M., Noldus, B. V. (2011):** *Double agents. Cultural and political brokerage in early modern Europe*. Leiden, Brill.
- Mazerolle, L., Ransley, J. (2005):** *Third party policing*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Mitchell, J. P. (2002):** *Patrons and clients in Encyclopedia of social and cultural anthropology*. London-New York, A. Barnard and J. Spencer, 627–629.
- Netterström, J. B., Poulsen, B. (eds.) (2007):** *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Denmark: Aarhus University Press.
- Österberg, E. (2010):** *Friendship and love, ethics and politics. Studies in Medieval and Early Modern history*. Budapest, New York, Central European University Press.
- Povolo, C. (1994):** *Eredità anticipata o esclusione per causa di dote? Un caso di pluralismo giuridico nel Friuli del primo '500*. In: Accati L., Cattaruzza M., Verzar Bass M. (eds.): *Padre e figlia*. Torino, Rosenberg e Sellier, 41–73.
- Povolo, C. (1997):** *L'intrigo dell'onore. Potere e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona, Cierre edizioni.
- Povolo, C. (2008):** *Interpreters of cultures. Dominant and subordinate cultures in contact*. *Acta Histriae*, 16, 4, 425–476.
- Povolo, C. (2013):** *Liturgies of violence. Social control and power relationships in the Republic of Venice between the sixteenth and eighteenth centuries*. In: Dursteler, E. (ed.): *A companion to Venetian history, 1404-1797*. Leiden, Brill, 513–542.
- Roberts, S. (1994):** *Law and dispute processes, in Companion encyclopedia of anthropology. Humanity, culture and social life*. London, New York, T. Ingold, 962–982.
- Rouland, N. (1992):** *Antropologia giuridica*. Milano, Giuffrè.
- Roodenburg, H., Spierenburg, P. (eds.) (2004):** *Social control in Europe, vol. I, 1500-1800*. Columbus, Ohio State University Press.
- Schmid, B. E., Schröder, I. W. (2001):** *Anthropology of violence and conflict*. London, New York, Routledge.
- Stein, P. (1984):** *Legal institutions: the development of dispute settlement*. London, Butterworth & Co.
- Tadmor, N. (2004):** *Family and friends in eighteenth-century England. Household, kinship and patronage*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Tadmor, N. (2005):** *Friends and neighbours in early modern England: biblical translations and social norms*. In: Gowing, L., Hunter, M., Rubin, M. (eds.): *Love, friendship and faith in Europe, 1300-1800*. New York, Palgrave, 150–176.
- Thornton, D. E. (2009):** *Communities and kinship*. In: Stafford, P. (ed.): *Early middle ages. Britain and Ireland c. 500-1100*. Oxford, Oxford University Press, 91–105.
- Ziegler, V. L. (2004):** *Trial by fire and battle in Medieval German literature*. New York, Camden House.

OLTRE IL SILENZIO DI DANTE: GIOVANNI DEL VIRGILIO,  
LE EPISTOLE METRICHE DI MUSSATO E I COMMENTATORI  
DANTESCHI ANTICHI

Luca LOMBARDO

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia  
e-mail: lombardo@unive.it

SINTESI

«*Me contempne: sitim frigio Musone levabo*» (Eg III 88-89). Con queste parole Giovanni del Virgilio promette che non esiterà a dissetarsi alle acque del fiume Musone se il destinatario della sua seconda egloga, Dante Alighieri, non vorrà raggiungerlo a Bologna ed esercitarsi nella composizione di versi latini: l'immagine del torrente che scorre nelle vicinanze di Padova s'intende come allegorica allusione al poeta Albertino Mussato (Padova, 1261 – Chioggia, 1329), esponente principale del cosiddetto "preumanesimo padovano", che Giovanni, fautore di un ritorno alla tradizione classica, qui indirettamente sembra lodare per i suoi componimenti in lingua latina, in manifesta contrapposizione con l'autore della *Commedia*, tenace sostenitore dell'uso del volgare. Al di là dell'oggetto della corrispondenza tra Giovanni e Dante, il quale nella successiva risposta trascura la presunta allusione allo scrittore padovano, quest'ultima denota di per sé la centralità della figura di Mussato nella vita culturale italiana del primo Trecento, e, soprattutto, impone una riflessione circa la relazione tra lo stesso Mussato e Dante, sulla quale gli studiosi si sono a lungo interrogati, ritenendo improbabile che i due poeti contemporanei fossero l'uno sconosciuto o indifferente all'altro, ma altresì dovendo registrare il silenzio che entrambi si destinarono reciprocamente nelle rispettive opere. Anche per questa assenza di espliciti rapporti tra i due poeti, assenza tanto sorprendente quanto sospetta, l'interesse del lettore è stuzzicato dall'implicito rimando alla poesia di Mussato entro la corrispondenza bucolica tra lo stesso Dante e Giovanni Del Virgilio. L'analisi di alcuni confronti testuali inediti tra le opere del poeta fiorentino e di quello padovano, nonché la testimonianza dei primi commentatori della *Commedia* costituiscono l'apporto originale del presente articolo alla questione dei rapporti tra Dante e Mussato, mettendo meglio in luce la mediazione svolta tra i due dal bolognese Giovanni.

Parole chiave: Egloghe, tragedia, *Commedia*, latino, volgare, Epistole metriche, commentatori antichi

BEYOND DANTE'S SILENCE: GIOVANNI DEL VIRGILIO, MUSSATO'S  
EPISTLES METRICS AND DANTE'S EARLY COMMENTATORS

ABSTRACT

«*Me contempne: sitim frigio Musone levabo*» (Eg III 88-89). With these words, Giovanni del Virgilio promises that he will not hesitate to drink the waters of the river Musone if the recipient of his second eclogue, Dante, won't join him in Bologna and practice the composition of Latin verse: the image of the stream flowing nearby Padua is intended as an allegorical allusion to the poet Albertino Mussato (Padua, 1261 - Chioggia, 1329), leading exponent of the so-called "preumanesimo padovano". Giovanni, advocating a return to the classical tradition, here seems to indirectly praise Mussato for his compositions in Latin, in flagrant contrast with the author of the *Commedia*, tenacious supporter of the use of the vernacular. The correspondence between Giovanni and Dante, who in his reply ignores the alleged allusion to the writer from Padua, denotes the centrality of the figure of Mussato in the early fourteenth-century Italian cultural life, and requires a re-assessment of the way in which scholars have questioned or considered the relationship between Mussato and Dante. The silence that both kept about each other in their respective works has led scholars to allege that the two poets did not know or ignored each other. Yet, despite the absence of explicit references to each other, the reader's interest is aroused by the implicit reference to the poetry of Mussato within the bucolic correspondence between Dante and Giovanni del Virgilio. This essay analyses some unpublished texts and the comparison between the works of the Florentine poet and Mussato's, (with a particular emphasis on his metrical epistles), as well as the testimony of the early commentators of the *Commedia* to question and re-assess the relationship between Dante and Mussato, shedding further light on the mediatory function of Giovanni del Virgilio.

*Key words:* Eclogues, tragedy, Comedy, Latin, vernacular, Epistles metrics, early Dante's commentators

«Me contempne: sitim frigio Musone levabo» (*Eg* III 88)<sup>1</sup>. Con queste parole, tratte dalla nota corrispondenza poetica, Giovanni del Virgilio promette che non esiterà a dissetarsi alle acque del fiume Musone se il destinatario della sua seconda egloga, Dante Alighieri, non vorrà raggiungerlo a Bologna ed esercitarsi nella composizione di versi latini: l'immagine del torrente che scorre nelle vicinanze di Padova<sup>2</sup> s'intende come allegorica allusione al poeta Albertino Mussato (Padova, 1261 – Chioggia, 1329), esponente principale del cosiddetto “preumanesimo padovano”<sup>3</sup>, che Giovanni, fautore di un ritorno

- 1 Il passo è tratto dal secondo dei due componimenti (un carme in 51 esametri e un'egloga in 97 esametri, rispettivamente *Eg* I. *Pyeridum vox alma* e *Eg* III. *Forte sub inriguos*) che Giovanni del Virgilio invia a Dante nell'ambito della corrispondenza bucolica con il poeta fiorentino, il quale a sua volta indirizza al maestro bolognese di grammatica e retorica altri due componimenti responsivi (un'egloga in 68 esametri e un'egloga in 97 esametri, rispettivamente *Eg* II. *Vidimus in nigris* e *Eg* IV. *Velleribus Colchis*); per il testo delle *Egloghe* mi avvalgo dell'edizione critica Pistelli, 1921, procurata per l'Edizione Nazionale delle opere di Dante, che a sua volta, se non per aspetti ortografici e di interpunzione, si fonda quasi integralmente sull'edizione Albini, 1903 (ristampato con lo stesso titolo a cura di Pighi, 1965). La corrispondenza bucolica, con un'ampia revisione del testo sulla base delle più accreditate edizioni critiche precedenti, è ora leggibile anche in Pastore Stocchi, 2012, del quale non si è potuto tenere conto nel presente articolo, consegnato per le stampe nel principio del 2012, ma che è parso doveroso quantomeno menzionare. Il punto sulla tradizione di questi testi, anche alla luce di testimonianze manoscritte recentemente riscoperte, è rigorosamente offerto da Albanese, 2010.
- 2 Il Musone è un torrente che nasce nei colli a nord-est di Asolo, nel gruppo del Monte Grappa e, dopo aver attraversato il territorio di Castelfranco Veneto, si biforca in due corsi che sfociano nel Brenta: nel Medioevo delimitava i confini della Marca Trevigiana e vantava una lunghezza tale da raggiungere la laguna di Venezia; nel XIV secolo fu un corso d'acqua strategico nella contesa tra Padova e Venezia per il controllo dei territori di Stigliano, Mirano e Camposampiero. La citazione di *Eg* III 88 ha una spiegazione palese: essa è legata, infatti, alla somiglianza tra il nome del famoso poeta e quello del torrente e, nello stesso tempo, alla posizione geografica di quest'ultimo, che rinvigorisce la similitudine col poeta veneto. Del resto, l'allusione ad Albertino Mussato non è autorizzata in modo aperto dall'autore dell'egloga o dal suo corrispondente, che anzi sembrerà ignorarla (cfr. Cecilia, 1971), ma, considerando il contesto dell'affermazione di Giovanni del Virgilio, come si vedrà, riesce difficile ipotizzare per essa una spiegazione che non chiami in causa il più famoso poeta di Padova del primo trentennio del XIV secolo (cfr. Cecchini, 1979, ad loc.; Brugnoli, Scarcia, 1980, ad loc.; Savino, 2005, ad loc.). Oltre ai commenti canonici appena menzionati, due pregevoli studi recenti concorrono a fissare i punti cardinali dell'interpretazione della corrispondenza tra Dante e Giovanni, oltre a fornire aggiornati ragguagli bibliografici sul tema: Bologna, 2010; Gargan, 2010, utile anche per inquadrare la figura di Giovanni del Virgilio nel contesto intellettuale bolognese e, più in generale, la ricezione della corrispondenza bucolica tra Dante e lo stesso Giovanni presso le più tarde generazioni di umanisti, da Francesco Petrarca e Coluccio Salutati fino a Leonardo Bruni e Cristoforo Landino.
- 3 Con la definizione di “preumanesimo padovano” si allude alla fiorente attività letteraria di un gruppo di giuristi e notai che, radunatisi alla scuola filologica di Lovato Lovati (1241-1309), a partire dalla seconda metà del XIII secolo, accanto all'impegno civile che essi profondevano entro le istituzioni del comune di Padova, avevano maturato una considerevole cura nella riscoperta della tradizione letteraria classica e si erano cimentati essi stessi nella produzione di testi lirici e prosastici improntati all'imitazione dei modelli latini, promuovendo in questa chiave retorica una ideale restaurazione di valori antichi che, senza disgiungere l'impegno letterario degli autori dalla loro originaria matrice politica, si apparecchiavano agli scopi della propaganda comunale. Allievo di Lovato ed esponente principale di questa tendenza letteraria fu Albertino Mussato, popolare per nascita (fu forse figlio illegittimo del ricco padovano Viviano del Musso, da cui tolse il cognome), che aveva intrapreso la professione notarile e, esercitando quella, anche grazie all'appoggio di famiglie influenti come i Lemici, aveva ricoperto incarichi di prestigio tra le file della diplomazia comunale, conducendo una brillante carriera politica e accumulando ricchezze fino all'esilio di Chioggia, dove morì il 31 maggio 1329 (sulla vita di Mussato sono ancora validi Minoia, 1884, e Zardo, 1884, anche se un

alla tradizione classica, qui indirettamente sembra lodare per i suoi componimenti in lingua latina, in manifesta contrapposizione con l'autore della *Commedia*, tenace sostenitore dell'uso del volgare.

La presunta allusione al vate padovano scaturisce, come è noto, nel contesto più ampio della questione metaletteraria che informa la tenzone bucolica tra Giovanni e Dante, i quali dibattono sotto spoglie pastorali intorno al tema retorico della *convenientia* tra la lingua e l'*argomentum*, provando a stabilire se a contenuti alti, come quelli trattati nella *Commedia* dantesca, si conformi più opportunamente il latino (secondo la tesi proposta da Giovanni) o il volgare (come replica Dante) e se per una materia così solenne si convenga l'impiego dello stile tragico, nel rispetto rigoroso del principio medievale dello *stylus materiae*, invocato dal maestro bolognese, o sia lecito anche sconfinare nel più umile stile comico, secondo quel che il poeta fiorentino sperimenta sin dal titolo nel suo capolavoro in volgare sull'aldilà.

La corrispondenza poetica nasce da un'urgenza teorica che il retorico bolognese avverte al cospetto dell'invenzione della *Commedia*, rappresentando in effetti la «prima documentata reazione alla grande novità dantesca costituita dal poema» (Bellomo, 2008, 129), addirittura quando non era ancora stato licenziato tutto il *Paradiso* (i primi tre componimenti scambiati tra Giovanni e Dante si datano tra il 1319 e il 1320, mentre la terza cantica fu ultimata nel 1321 dal poeta esule a Ravenna): la precocità della tenzone, oltre a dimostrare la stretta attualità dei temi che in essa si trattano rispetto al loro contesto culturale, suggerisce di passare in rassegna i punti cardinali dei singoli componimenti e di proporre la loro interpretazione affinché si rischiarì meglio il significato dell'allusione a Mussato, che entro questo scambio il del Virgilio offre con sibillina malizia alla risposta di Dante.

Il componimento che dà inizio alla tenzone (*Eg I*) è un carme o, meglio, una epistola metrica in 51 esametri di tipo oraziano, in cui Giovanni, come è noto, pur lodando l'alto ingegno di Dante e l'opera egregia di lui, rinfaccia al poeta fiorentino di aver trattato temi così elevati nella lingua del volgo ignorante («Carmine... laico», v. 15), che gli intellettuali disdegnano («clerus vulgaria tempnit», ivi) e, a risarcimento delle attese di questi ultimi, affinché le Muse umiliate dall'idioma volgare indossino una veste degna della vera poesia (cfr. vv. 21–24), lo invita a comporre più convenienti versi latini («carmine vatisono», v. 24) su temi consoni allo stile tragico. Nella seconda parte del carme sono elencati, dunque, gli argomenti che secondo Giovanni attendono la narrazione dantesca (vv. 25–29), grazie ai quali il poeta fiorentino potrà toccare con la sua fama i confini del

---

utile supporto recente è offerto da Zabbia, 2012). La fama letteraria di Albertino è, come sappiamo, legata essenzialmente alla consacrazione pubblica del 3 dicembre 1315, quando presso il Collegio degli Artisti a Padova, secondo un rituale che dall'antichità classica non era più stato celebrato, egli venne insignito della corona poetica per aver riportato in auge sia il teatro latino con la tragedia in versi *Ecerinis*, incentrata sulla figura di Ezzelino III da Romano, sia il genere storiografico di ispirazione liviana, con il *De gestis Henrici VII Cesaris*, resoconto in prosa degli eventi legati alla discesa in Italia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo. Il Collegio insignì Mussato del titolo esclusivo di «vates, ystoriographus et trageda», che assicurò alla fama del poeta padovano una risonanza tangibile anche in probabili allusioni ricorrenti nello scambio poetico tra Dante e Giovanni del Virgilio.

mondo e varcare la soglia umile dei giudizi del volgo: il volo celeste dell'aquila imperiale («Iovis armiger», v. 26), che allude all'impresa militare di Enrico VII; la recisione dei gigli per mano dell'aratore («que lilia fregit arator», v. 27), che rimanda alla vittoria di Ugucione della Faggiuola sui guelfi a Montecatini; i discendenti di Antenore straziati dal cane («dente molosso», v. 28), dietro cui è riconoscibile la sconfitta dei Padovani da parte di Cangrande della Scala; i monti della Liguria e le flotte napoletane («Ligurum montes et classes Parthenopeas», v. 29) ovvero l'assedio che Roberto d'Angiò pose a Genova contro i ghibellini di Marco Visconti. Se Dante accetterà di narrare i temi proposti dal maestro di retorica servo di Virgilio anche nel nome, assicurerà a sé il premio della corona d'alloro, che per antico costume spetta ai vati più illustri, e la sua opera sarà presentata allo Studio bolognese con tutti gli onori che solo un pubblico dotto saprebbe tributarle (cfr., in particolare, i vv. 35–40). Giovanni conclude che se Dante si rifiuterà di comporre versi latini sui temi prescritti, questi ultimi resteranno inespresi («indicta manebunt», v. 46), forse, non senza qualche forzatura, con un malizioso rinvio alla inutilità della poesia volgare che, essendo destinata ad un fruitore incolto, è come se vanificasse l'oggetto di cui parla nella inadeguatezza culturale del proprio lettore (cfr. Cecchini, 1979, ad loc.). Alla clausola del carne il del Virgilio, che si paragona ad un'oca temeraria («temerarius anser», v. 50), allega la speranza di vedersi recapitare dal canoro cigno («arguto... olori») Dante una risposta compiacente. L'epistola metrica si conclude senza che in essa campeggi anche il minimo accenno ad elementi stilistici o lessicali propri del genere lirico pastorale, con i quali sarà invece il poeta fiorentino a marcare la propria replica in versi, indirizzando così la tenzone poetica nella rotta classicheggiante dello scambio bucolico.

Già a quest'altezza, prima della più scoperta allusione di *Eg* III 88, il maestro bolognese parrebbe insinuare nel suo dialogo con Dante il paragone tra quest'ultimo e Albertino Mussato. Tra i temi di storia contemporanea offerti alla penna del poeta fiorentino come occasioni di versificazione in latino, infatti, almeno due erano già stati oggetto della scrittura tragica del vate padovano: le imprese italiane di Enrico VII erano state trattate nei sedici libri *De gestis Henrici VII Cesaris* (di cui i quattordici libri *De gestis italicorum post Henricum Cesarem* rappresentano la continuazione) e, con profluvio di elogi, nell'epistola metrica *In laudem domini Henrici imperatoris* (II)<sup>4</sup>; mentre la contesa tra i Padovani e Cangrande della Scala era adombrata nella narrazione della tragedia di imitazione senecana *Ecerinis*, dedicata al tiranno Ezzelino III da Romano, ma polemicamente rivolta allo Scaligero (non si può cogliere invece nelle parole di Giovanni un'allusione al poema mussatiano in esametri *De obsidione domini Canis Grandis*, in effetti incentrato sulla guerra tra Padova e Verona, dal momento che quest'opera non era ancora stata composta al tempo dell'epistola metrica a Dante)<sup>5</sup>. In altre parole, come già notava Martellotti, due delle quattro opzioni tematiche tra cui l'Alighieri avrebbe dovuto individuare

4 Per il testo dell'opera storica, cfr. Osio, 1636; anche le Epistole metriche, secondo la numerazione qui riportata tra parentesi, sono leggibili nella sezione dell'edizione secentesca contenente anche *Ecerinis*, *Achilles* etc. Gli stessi testi della *editio princeps*, salvo lievi rettifiche, si leggono inoltre in Graevius, 1722.

5 Semmai potrebbe essere stato Mussato a cogliere col *De obsidione* l'indicazione, che Giovanni aveva indirizzato a Dante, di scrivere un'opera in versi latini sulla guerra tra i Padovani e Cangrande della Scala.

l'*argomentum* del suo prossimo poema in latino avevano già dettato l'ispirazione dei due capolavori letterari di Mussato, il *De gestis Henrici* e l'*Ecerinis*, grazie ai quali nel dicembre 1315 lo scrittore padovano, con solenne cerimonia di sapore antico, aveva potuto ricevere l'incoronazione a *vates, ystoriographus et trageda*<sup>6</sup>. Anche alla luce delle più chiare allusioni disseminate nel seguito della corrispondenza bucolica, resta difficile immaginare che nella proposta di certi temi Giovanni tra le righe non stia sollecitando Dante a misurare la propria arte con la poesia di Mussato, che in effetti presenta quei requisiti stilistico-formali (dall'uso del latino all'adozione dello stile tragico) invece lamentati come assenti nella poesia della *Commedia* e che costituisce, con il suggello dell'incoronazione del 1315, un'espressione poetica tanto alta da poter essere additata alla *vox alma* delle Pieridi quale ideale esempio o termine di paragone. Una seconda, velata allusione ad Albertino sembra potersi cogliere proprio nel cenno di Giovanni alle tempie cinte di alloro («inclita Peneis... tempora sertis», v. 38), che il bolognese promette a Dante quale ricompensa per il mutato indirizzo della sua poesia. Questo richiamo alla laurea poetica appena pochi anni dopo che, per la prima volta dall'antichità, il rito dell'incoronazione era stato restaurato a Padova per Mussato non poteva che volere rievocare la memoria di quell'evento solenne, tanto più in un destinatario come Dante, probabilmente informato per ragioni "professionali" di quel che accadeva nella comunità degli intellettuali dell'Italia settentrionale, a maggior ragione per la sua vicinanza geografica ai luoghi nei quali quegli avvenimenti si erano svolti (nello stesso periodo in cui Albertino veniva cinto di alloro a Padova, Dante si trovava esule a Verona presso Cangrande). Del resto, nell'egloga responsiva sarà lo stesso Alighieri a cogliere nell'offerta di Giovanni la promessa di una incoronazione poetica, chiarendo il significato culturale dei «Peneis... sertis» di *Eg* I 38 con la più esplicita definizione di «frondes versa Peneide cretas» (*Eg* II 33), che a sua volta richiama la «fronda / penea» di *Pd* I 32-33 e fuga ogni dubbio circa l'accezione poetica di un riconoscimento che Dante, come si vedrà, non disdegna affatto, ma ambisce a ricevere per altra via da quella di Mussato, indicatagli dal bolognese, cioè grazie al poema sacro in volgare e nel luogo, Firenze, dove egli ha fiducia che i riconosciuti meriti poetici gli varranno la revoca dell'esilio<sup>7</sup>.

Notoriamente, la risposta dantesca (*Eg* II) è affidata a un carme bucolico in 68 esametri che assume a modello la prima egloga virgiliana, della quale è replicata la struttura dialogica<sup>8</sup>: è fiutato da Martellotti un intento polemico nella scelta di contrapporre lo stile umile del genere pastorale alla richiesta avanzata da Giovanni, secondo cui Dante

6 «Dante avrebbe dovuto dunque inserirsi in una tradizione epico-storica, che fu rigogliosa nel Medioevo e alla quale si riallaccia in qualche modo il Mussato» (Martellotti, 1970, 644); l'osservazione è rintracciabile anche in Brugnoli, Scarcia, 1980, *Eg* III 88: «Le opere storiche di Mussato [...] sono certo fra i modelli a cui pensa nel *Carmen* Giovanni del Virgilio e che Dante rifiuta».

7 Il tema dell'incoronazione poetica, centrale nella corrispondenza, è riconducibile alla più generale contrapposizione ideologica tra la scelta dantesca del volgare e quella preumanistica del latino, qui rivendicata da Giovanni, come mette bene in evidenza Bologna, 2010, 149–152.

8 Per un'idea della novità che la scelta stilistica di Dante rappresenta nel panorama letterario tardomedievale e della sua ricaduta sulla riscoperta del genere bucolico in età preumanistica, cfr. Martellotti, 1964, e Martellotti, 1966.

si sarebbe dovuto cimentare invece nello stile alto della tragedia; al contempo, per assicurare le proprie abilità di versificatore in latino e ribadire così che la predilezione per il volgare discendeva da un intento programmatico e non da imperizia tecnica, l'Alighieri non si esime dall'accogliere la sfida poetica di Giovanni, misurandosi con lui ed eccellendo nell'emulazione di Virgilio, di cui il retore bolognese si era proclamato servo sin nel nome («vocalis verna Maronis», *Eg* I 36). La finzione bucolica pone Dante stesso sotto le spoglie del pastore Titiro che riceve l'epistola di Mopso (Giovanni del Virgilio) mentre, con Melibeo (il fiorentino ser Dino Perini, amico dell'Alighieri ed esule con lui a Ravenna, secondo una chiosa, forse di Boccaccio, del ms. Laurenziano XXIX 8) sotto una quercia sta contando le pecore: per accondiscendere alle domande del compagno circa il contenuto della missiva, Titiro rivela che Mopso, da molti anni consacrato alle Muse («Montibus Aoniis Mopsus [...] quot annis, / [...] / se dedit at sacri nemoris perpalluit umbra», vv. 28-30), lo sta invitando a cingere la fronda peneia («me vocat ad frondes versa Peneyde cretas», v. 33). A questa offerta Titiro oppone rifiuto dal momento che una sua incoronazione poetica in terra straniera (a Bologna), per di più trattando di temi politici, susciterebbe polemiche reazioni («Quantos belatus colles et prata sonabunt, / si viridante coma fidibus peana ciebo!», vv. 39-40); ma egli, soprattutto, coltiva la più alta ambizione di ricevere i medesimi onori sulle sponde paterne del fiume Sarno (cioè presso l'Arno a Firenze), dopo che il suo canto avrà toccato le vette celesti e meritato così il lauro e l'edera, sempre che Mopso acconsenta («...Cum mundi circumflua corpora cantu / astrico-loeque meo, velut infera regna, patebunt, / devincire caput hедера lauroque iuvabit», vv. 48-50). Opportunamente, è stata sottolineata l'analogia di questo passaggio con *Pd* XXV 1-9, dove pure Dante affida all'impresa della *Commedia*, alla quale ha atteso tra gli stenti per molti anni, la speranza di un riscatto civile che gli permetta di rientrare in Firenze con tutti gli onori della sua fama poetica<sup>9</sup>. Non si può dubitare, dunque, che nella risposta di Titiro all'invito di Mopso predomini l'urgenza dantesca di controbattere al del Virgilio intorno al tema dell'incoronazione poetica, cui il recente caso di Mussato aveva restituito una consistenza attuale, forse anche esercitando un tacito ascendente sulla controversia tra Giovanni e Dante. Quest'ultimo non rifiuta in sé l'aspettativa di cingere la corona d'alloro, ma la concepisce esclusivamente in relazione all'opera che egli ha designato come il proprio capolavoro, la *Commedia*, sfidando la visione preumanistica di Giovanni, secondo cui solo il latino e lo stile tragico garantirebbero grandezza alla poesia, e rivendicando l'onore di consumare il proprio trionfo civile e poetico entro le mura della patria perduta, in questo sì volendo rassomigliare a Mussato, che si era fasciato il capo di alloro nella città cui aveva consacrato, anche a costo dell'esilio, la propria carriera intellettuale e politica. Nell'ultima parte dell'egloga, infatti, Titiro riprende il tema dello stile comico

9 «Se mai continga che 'l poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra, / sì che m'ha fatto per molti anni macro, / vinca la crudeltà che fuor mi serra / del bello ovile ov'io dormi' agnello, / nimico ai lupi che li danno guerra; / con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio battesimo prenderò 'l cappello» (*Pd* XXV 1-9); per il testo della *Commedia* mi avvalgo dell'edizione critica Petrocchi, 1966-1967, procurata per l'Edizione Nazionale delle opere di Dante; il raffronto tra i due luoghi danteschi è avanzato da Bellomo, 2008, 129-130, e da Bologna, 2010, 150; ma cfr. anche Fumagalli, 2002 (ristampato con un titolo diverso nel 2012).

(«Comica... verba», v. 52), che Mopso gli ha rimproverato di usare al modo delle femmette («femineo... labello», v. 53) e in dispregio alle Muse («Castalias... sorores», v. 54), e per indurre quest'ultimo a ricredersi si propone di inviargli in dono come viatico dieci scodelle di latte («decem... vascula», v. 64) che egli si accinge a mungere da una pecora prediletta («ovis gratissima», v. 58), separata dalle altre greggi e libera da recinti («nulli iuncta gregi nullis assuetaque caulis», v. 58), che spontaneamente si offre alla mungitura. Nel dono che Titiro-Dante promette a Mopso-Giovanni si è riconosciuta un'allusione a dieci egloghe che il primo assumerebbe l'impegno di scambiare in agone poetico col secondo, ma, benché frettolosamente scartata da Brugnoli e Scarcia, sembra più convincente l'ipotesi, sostenuta da Cecchini, che qui Dante in forma di allegoria promettesse di recapitare al corrispondente dieci canti del *Paradiso*, ai quali si addicono le caratteristiche di atipicità e autonomia stilistica e di accessibilità linguistica che sono riconoscibili negli attributi pastorali dell'*ovis gratissima* (solitaria, sciolta dal gregge e facile da mungere)<sup>10</sup>. Inoltre l'invio a Giovanni di dieci canti della terza cantica, nei quali, come è chiaro a *Pd XXV* 1-9, Dante ripone la speranza dell'alloro poetico, è coerente con l'intento di convincere Mopso a mutare consiglio sull'impiego del volgare e la scelta dello stile comico, che sono il fulcro della controversia poetica, cosicché la stessa spiegazione che a Brugnoli e Scarcia pare dirimente per il rifiuto dell'ipotesi che identifica le dieci scodelle di latte con altrettanti canti del *Paradiso* («In secondo luogo tocca a loro [*scil.* coloro che identificano le scodelle con i dieci canti] chiarire l'imbarazzante situazione che la loro tesi verrebbe a determinare, se accettata: a Giovanni del Virgilio che l'invita perentoriamente a non scrivere in volgare e per il volgo, Dante risponde correttamente e cortesemente in latino, ma gli promette in questa risposta di inviargli dieci canti in volgare, e proprio della *Commedia!*») (cfr. Brugnoli, Scarcia, 1980, ad loc.), al contrario, suggerisce di accogliere questa interpretazione del passo dantesco. Del resto, questa contrapposizione "ideologica" tra lo stile comico difeso da Dante e quello tragico propugnato da Giovanni, su cui fa perno l'intera corrispondenza poetica, è forse ravvisabile già in un passaggio, nel quale con acutezza Manlio Pastore Stocchi sospetta una polemica allusione dantesca alla poesia tragica di Mussato. Dopo che Titiro gli ha confidato di aspirare all'incoronazione in Firenze, Melibeo osserva che sono già invecchiate le capre alle quali essi avevano offerto i mariti («...nam iam senuere capelle / quas concepturis dedimus nos matribus hircos», vv. 46–47): il lemma *hircos* varrebbe qui come *senhal* dello stile tragico, nel qual caso dietro l'allegoria pastorale Melibeo darebbe voce alla visione poetica di Dante che, se da un lato difendendo a spada tratta la scelta del volgare e lo stile comico «rivendica per la *Commedia* il legittimo alloro», dall'altro definisce «invecchiate [...] le posizioni medievali tradotte a Padova in un esperimento tragico» (Pastore Stocchi, 1966, 262), scartando come anacronistica la via poetica già intrapresa da Mussato con l'*Ecerinis*, che anche Giovanni gli ha suggerito di seguire nel primo carne della tenzone<sup>11</sup>.

10 Cfr. Cecchini, 1979, e Brugnoli, Scarcia, 1980, che ricapitola la questione.

11 Come è stato osservato, l'intuizione di Pastore Stocchi è ricca di suggestione perché «spiegherebbe bene l'inserzione del Mussato in questa *Corrispondenza* e anche l'*Egloga a Mussato* di Giovanni del Virgilio» (Brugnoli, Scarcia, 1980, ad loc.); inoltre renderebbe ragione della "minaccia" con la quale il del Virgilio

Per replicare a Dante, Giovanni accoglie l'abito pastorale e, mantenendo le spoglie di Mopso, compone un carne bucolico (*Eg* III) in 97 esametri, modellato sulla seconda egloga virgiliana. L'adozione dello stile umile è spiegata dal maestro bolognese, forse non senza polemica visto che nel carne precedente questi aveva invitato Dante ad innalzarsi alla poesia tragica, con la necessità di adeguare i propri versi al livello del carne dantesco, deponendo le penne più nobili della retorica cittadina per intrecciare, come il suo corrispondente, esametri bucolici («Nec mora, depositis calamis maioribus, inter / arripio tenues et labris flantibus hysco», vv. 31–32). Mopso loda i versi di Titiro, che celebra come un secondo Virgilio, e si duole dell'esilio che l'ingrata patria gli ha cominatio, sottraendogli così l'onore di una corona poetica che egli giustamente ambisce a cingere alle rive del fiume Sarno, come lo stesso Mopso ora gli augura («O si quando sacros iterum flavescere canos / fonte tuo videas et ab ipsa Phillide pexos, / quam visando tuas tegetes miraberis uva!», vv. 44–46). Nell'attesa che l'auspicio si avveri, Titiro non rifiuti l'invito a Bologna, dove molti altri pastori, dietro i quali è facile riconoscere altrettanti letterati del luogo, lo attendono con onori e dove lo stesso Mopso si augura di poter intonare con lui un canto all'unisono (forse un invito a stendere insieme versi latini: «Simul cantabimus ambo», v. 49); lì Titiro potrà ottenere la corona poetica di musatiana memoria che gli compete e che già si apparecchia per lui («Iamque superserpunt hedere radicibus antrum, / sarta parata tibi...», vv. 65–66) e frotte di ammiratori potranno contemplare i carmi novelli di lui («carmina... / ...nova», vv. 68–69), evidente allusione alla poesia nuova della *Commedia*, ma soprattutto ammaestrarsi con i carmi ispirati alla poesia antica («[carmina] antiqua, v. 69»), che Mopso gli suggerisce di comporre. Ricalcando la seconda egloga virgiliana, Giovanni corteggia Dante con gli stessi argomenti che nella fonte Coridone usa per allettare il giovane Alessi e, come il personaggio classico, teme che i suoi doni rustici («rustica dona», v. 81), da intendersi come omaggi letterari, non siano all'altezza dei cortesii privilegi di cui Titiro gode presso un altro personaggio mutuato dal carne bucolico di Virgilio, Iolla («...Iollas / comis et urbanus», vv. 80–81), che il glossatore laurenziano identifica con Guido Novello da Polenta, signore di Ravenna e protettore del poeta fiorentino. E come il Coridone virgiliano avverte l'amato Alessi che, se non sarà corrisposto, cercherà soddisfazione in un altro («Invenies alium, si te hic fastidit, Alexim», Verg., *Ecl.* II 73), così Mopso si congeda da Titiro brandendo la minaccia di estinguere altrove la propria sete, attingendo alle acque del frigio Musone ovvero alle correnti avite («Me contempne: sitim frigio Musone levabo, / scilicet, hoc nescis? fluvio potabor avito»). Il senso allegorico di questo passaggio è svelato ancora dal glossatore trecentesco, che riconosce nel fiume padovano (l'aggettivo *frigio*, connettendosi alla leggenda preumanistica sulle origini troiane di Padova, certifica in chiave mitologica la collocazione geografica del corso d'acqua) un'allusione al poeta Albertino Mussato

---

si congeda da Dante in *Eg* III, annunciando la propria intenzione di rinfrancarsi con le acque del fiume Musone, ovvero di rivolgersi alla poesia di Mussato, se il fiorentino non recederà dalle sue posizioni: se il bolognese avesse riconosciuto nel lemma *hircos* il *senhal* dello stile tragico, la sua promessa di optare per Mussato assumerebbe il valore di una replica puntuale al netto giudizio dantesco, ribadendo lo scarto tra le visioni poetiche dei due contendenti.

(«*Musone* idest Musato poeta paduano») «che viene così ad essere implicato in questo carteggio»<sup>12</sup>, nella posizione di “terzo” antagonista, benché tacito, nella disputa tra Dante e Giovanni del Virgilio. La menzione di Mussato serve la tesi del maestro bolognese, visto che nell’opera di Albertino si concretavano in modo esemplare tutti quei requisiti retorici ai quali Giovanni, non avendone ravvisato traccia nella *Commedia*, esorta Dante ad improntare la sua prossima impresa poetica. Del resto, il contenuto della tenzone, incentrata sulla contrapposizione degli stili poetici e sulla fama che si conviene alla poesia tragica o comica, sembrerebbe quasi esigere la citazione dell’autore dell’*Ecerinis*, grazie a cui il Medioevo appena pochi anni innanzi aveva assistito alla prima incoronazione poetica dalla fine del mondo antico. Anche la promessa di bere le acque degli avi («fluvio potabor avito») indugia allegoricamente sulla poesia di Mussato, che tanto nella forma, con l’adozione dello stile tragico e l’impiego della lingua latina, quanto nella materia, con la trattazione di vicende storiche connesse a personaggi aristocratici, conformava la propria natura alla tradizione avita degli *auctores* classici. Convince così meno l’ipotesi, suggerita dal glossatore trecentesco, che nell’allusione al *fluvio avito*, assimilando le proprie origini a quelle di Mussato, Giovanni voglia rivelare la propria discendenza padovana («quia avus Mopsi fuit Paduanus») e pare più opportuno leggere in questo ennesimo proclama poetico la dichiarazione di una discendenza culturale che il del Virgilio sente sì comune con Albertino e che risale a quella poesia latina classica, che egli ora esorta anche Dante a recepire con riverenza maggiore come modello. L’egloga si conclude, quindi, con la cifra dell’antagonismo poetico tra Dante e Mussato, che è Giovanni a porre con fermezza allorché individua nel padovano una fonte di appagamento per la propria sete letteraria alternativa a quella rappresentata dal fiorentino, se quest’ultimo non adeguerà i suoi scritti ai dettami retorici classicisti che invece nell’opera di Mussato sono già diligentemente osservati.

La seconda replica di Dante (*Eg IV*), affidata a un carne bucolico in 97 esametri, che si modella sulla settima Egloga virgiliana, non presenta alcun cenno di risposta alla velata minaccia di Giovanni, ma anche questo silenzio intorno alla figura di Mussato evocata dall’amico, assumendo che il fiorentino non potesse non cogliere l’allusione nascosta sotto il velame allegorico<sup>13</sup>, ha un valore indiziario non trascurabile poiché denota quantomeno una certa ritrosia ad accogliere, oltreché al livello teorico le direttive retorico-stilistiche del maestro bolognese (come argomentato in *Eg II*), anche i modelli di poesia che quest’ultimo sottopone come esempi concreti della poetica preumanistica, i quali avendo già goduto della fama e dell’alloro che pure Dante agogna di conseguire sarebbero dovuti servire da pungolo alla conversione di lui dal volgare al latino e dalla commedia alla tragedia. L’egloga si sviluppa, almeno nella prima parte, con andamento festoso e leggero:

12 L’osservazione è in Brugnoli, Scarcia, 1980, ad loc.

13 «Non sappiamo se questo [*scil. Dante*] intese l’allusione nel senso in cui noi l’intendiamo e come l’accolse: nell’egloga di risposta l’ignora» (Martellotti, 1971, 1067), ma la prudenza con cui Martellotti tratta la questione sembra superabile alla luce della intelligibilità dell’allusione delvirgiliana, garantita dal trecentesco commentatore laurenziano, latore di una capacità interpretativa culturalmente consentanea a quella di Dante più della nostra, e tanto più palese ad un lettore acuto come Dante, dotato, come qualsiasi letterato medievale, di spiccata sensibilità nell’estrarre il senso allegorico della scrittura.

nella placida quiete di Peloro, Titiro, ormai vecchio («annosus», v. 12), riposa stancamente con l'amico Alfesibeo (il medico Fiduccio dei Milotti, consorte dell'Alighieri a Ravenna), quando presso i due giunge Melibeo, accaldato ed esitante nel parlare, che dal suo flauto fa uscire i 97 versi del carme, con cui Mopso invita Titiro a cingere la corona d'alloro nell'antro del Ciclope («antrum Cyclopis», v. 47, cioè Bologna). Preoccupato che Titiro accetti l'offerta, Alfesibeo richiede al venerando pastore se mai oserebbe recarsi in quella terra inospitale e, di fronte agli interrogativi di lui, lo scoraggia paventando i pericoli dell'eventuale trasferta. Titiro risponde che solo per amore delle Muse, che muove anche Mopso («Mopsus amore pari mecum connexus ob illas / que male gliscentem timide fugere Pyreum», vv. 65-66), accetterebbe l'invito, ma il timore di Polifemo (dietro il quale si cela probabilmente Fulcieri da Calboli, capitano del popolo a Bologna nel 1321) lo induce a non abbandonare i monti siculi. Dopo aver enumerato le atrocità di Polifemo, Alfesibeo implora ancora Titiro di non lasciarsi allettare dalla promessa della corona poetica, giacché un patate è già intento a trascinare le foglie che cingeranno il capo di Titiro con la corona più consona a lui («... iam frondator in alta / virgine perpetuas festinat cernere frondes», vv. 86-87). L'inserito di questa "profezia" sollecita ancora una volta il tema dell'incoronazione, che Dante reputa fermamente di meritare senza l'intercessione di Giovanni del Virgilio, come traspare una volta di più dall'oscura allusione di Alfesibeo ad un *frondator*, che secondo Lidònnici sarebbe da identificare con Apollo, in un ideale parallelismo con il proemio del *Paradiso*, dove il poeta aveva rivelato l'ambizione del riconoscimento d'alloro per la sua più alta fatica, la terza cantica della *Commedia*, appunto (cfr. Cecchini, 1979, ad loc.). Questa, essendo giunta a compimento all'altezza della corrispondenza bucolica col del Virgilio (il *Paradiso*, contemporaneamente all'ultima egloga dantesca, è terminato poco prima della morte del poeta, entro il settembre 1321), nella promessa di Alfesibeo reclamerebbe apertamente quel coronamento simbolico di una fama imperitura, già sollecitato in *Pd* XXV 1-9, che nel disegno dantesco non discenderà, come vorrebbe il maestro bolognese, dall'adozione della maniera poetica di Mussato, a cui in chiave metaletteraria è riservato un silenzio eloquente. E il sorriso silenzioso di Titiro suggella in segno d'assenso le parole dell'amico pastore; finalmente con l'avanzare della sera tutti lasciano le selve e la valle, mentre lo scaltro Iolla ha ascoltato ogni cosa così come ora il poeta la riferisce a Mopso.

Ripercorse le fasi della corrispondenza poetica tra Dante e Giovanni del Virgilio, la presenza di Albertino Mussato nella controversia sullo stile e sulla lingua della *Commedia* appare latente, tanto nella posizione preumanistica del maestro bolognese, che col rimando al fiume Musone di *Eg* III 88 manifesta l'antitesi ideale tra l'autore dell'*Eccerinis* e quello della *Commedia*, quanto nella posizione di quest'ultimo che, pur eludendo le provocazioni del corrispondente bolognese, ne respinge il paradigma retorico, rimanendo saldamente assiso sulla propria idea di poesia, originale e accessibile, alternativa a quella di Mussato e dello stesso Giovanni. La figura del vate padovano, assurto alla fama dell'incoronazione nel 1315, ineluttabilmente serpeggia nel dibattito tra i due intellettuali-pastori sul motivo dell'alloro che Dante si aspetta di ricevere a ricompensa del sacro poema e che Giovanni ritiene convenire meglio a una nuova fatica poetica del fiorentino, modellata appunto sull'esempio stilistico-retorico di Mussato. Del resto, la

vicinanza ideologica tra quest'ultimo e il maestro bolognese è strettissima, visto che il del Virgilio vantava relazioni col circolo dei preumanisti padovani, aderendo *in toto* a quelle istanze di recupero della classicità su cui quel singolare *milieu* di intellettuali-giuristi alla scuola di Lovato Lovati aveva basato la propria attività letteraria dalla seconda metà del XIII secolo. Entro questa cerchia avanguardista, che sorprendentemente poté vantare la conoscenza di *auctores* latini dei quali il Medioevo aveva pressoché perduto traccia e che solo l'Umanesimo vero e proprio avrebbe riconsegnato al pubblico dominio<sup>14</sup>, Albertino Mussato primeggiò a tal punto da ottenere la consacrazione riservata ai grandi poeti latini dell'antichità, che egli si era sforzato di emulare e che Giovanni nella corrispondenza bucolica identifica con lo stesso Mussato (cfr. *Eg* III 89) esibendoli a Dante quali modelli da seguire. L'ipotesi che l'opera di Albertino sia tacitamente considerata, seppure da posizioni opposte, nella corrispondenza tra l'Alighieri e il del Virgilio parrebbe trovare conferma nell'egloga che qualche anno più tardi (il 1325 è la data di composizione, ma l'invio è posteriore) quest'ultimo avrebbe indirizzato allo stesso Albertino<sup>15</sup>, accennando in modo esplicito allo scambio bucolico già avuto col poeta fiorentino (vv. 227–229), e così idealmente stabilendo una connessione tra i due episodi pastorali e tra i due rispettivi destinatari, che è coerente con l'aspirazione intellettuale di Giovanni a condurre la poesia di Dante sulla stessa sponda culturale in cui aveva proliferato la poesia di Mussato e in cui, del resto, avrebbe continuato a proliferare la letteratura italiana dell'Umanesimo<sup>16</sup>.

Resta il silenzio con cui Dante replica alla battuta delvirgiliana su Mussato e che non autorizza a interpretare a fondo il punto di vista del fiorentino sul suo ideale *alter ego* nel campo della poesia latina, fermo restando il sospetto che quel silenzio pesasse alla stregua di un giudizio sfavorevole o, quantomeno, rivelasse l'indisponibilità a riconoscere nella poesia tragica di Albertino un modello retorico-stilistico più efficace della grande invenzione della *Commedia* ai fini dell'incoronazione poetica. D'altra parte, come è stato più volte osservato, è il silenzio la cifra sorprendente dei rapporti letterari tra Dante e Mussato, quali si evincono da un attento esame delle rispettive opere, tanto che la critica, ansiosa di ritrovare le tracce concrete di una reciproca conoscenza tra i due massimi poeti italiani del primo Trecento, non è mai riuscita a documentare con prove testuali inconfutabili un assunto che il buon senso e una serie di indizi indiretti (la rispettiva notorietà dei due autori, la loro vicinanza geografica, le comuni esperienze politiche e dell'esilio e, non ultime, le allusioni bucoliche di Giovanni del Virgilio) inducono comunque a ritenere

14 Per la “precoce” biblioteca classica dei preumanisti padovani, cfr. Billanovich, 1958; Billanovich, 1976; Polizzi, 1985; Bologna, 1987, 588–600; Billanovich, 1989; Billanovich, 1996 (ristampato con lo stesso titolo nel 2001); Billanovich, 2002.

15 Il carme di Giovanni a Mussato, già leggibile nella citata edizione Pighi delle Egloghe dantesche, può vantare ora una più moderna edizione: Lorenzini, 2011. La suggestiva e neppure troppo implicita relazione tra la tenzone bucolica di Dante e Giovanni del Virgilio e l'egloga di quest'ultimo al Mussato non è sfuggita, tra gli altri, a Lidonnici, 1913, per essere poi ripresa in Lidonnici, 1925; di recente vi sono ritornati a vario titolo Bellomo, Bologna e Gargan nei rispettivi già menzionati studi.

16 «Non ci si inganni nella valutazione della sua prospettiva culturale, perché essa non è affatto su posizioni tradizionaliste, ma guarda al futuro: la letteratura italiana imboccherà infatti la strada di Giovanni e non quella dantesca, sceglierà il latino, e il volgare, ancora per molto tempo, non sarà in grado di sorgere come “sole nuovo”» (Bellomo, 2008, 129).

plausibile, spingendo qualcuno a invocare addirittura «spiegazioni psicologiche di varia natura» (Martellotti, 1971, 1068) all'ostinato, reciproco ignorarsi dei due.

Come è noto, i dantisti hanno tentato numerosi raffronti intertestuali, per i quali si rimanda ad una bibliografia essenziale sul problema dei rapporti tra Dante e Mussato<sup>17</sup>. Del resto, considerando la corrispondenza poetica tra l'Alighieri e il del Virgilio come il più nitido, anche se indiretto, punto di contatto tra il fiorentino e il padovano, dovuto alla contrapposizione indotta da Giovanni, vorrei qui contribuire all'indagine allegando ulteriori elementi di riflessione e di raffronto tra i due poeti, che concorrono a posizionare la questione entro una debita prospettiva culturale, nel travagliato dipanarsi in cui maturò ai primi anni del Trecento l'alternativa tra due futuri possibili per la lingua della letteratura italiana.

Innanzitutto, ad un già discreto gruppo di luoghi paralleli rintracciati dalla critica si possono anettere ulteriori passi, tratti in particolare dalle Epistole metriche di Mussato (venti componimenti d'occasione stesi fra il 1310 e il 1326), che denunciano elementi di affinità culturale, se non strettamente testuale, con l'opera di Dante, dei quali la scarsissima notorietà dei testi mussatiani di provenienza aveva impedito finora il rinvenimento<sup>18</sup>.

Una notevole affinità tra i due poeti attiene, più che ad aspetti stilistico-retorici, al comune atteggiamento che essi maturarono nella sfera politica e del quale resero conto nelle rispettive opere, nei confronti dell'impresa di restaurazione imperiale tentata da Enrico VII di Lussemburgo, ugualmente accolto dai due alla stregua di un redentore della corrotta società comunale italiana, come si può evincere tanto dall'analisi dell'Epistola II di Mussato (un lungo carme in distici elegiaci intitolato *In laudem domini Henrici imperatoris* e databile tra il 24 agosto 1313 e il 3 dicembre 1315) quanto dalle più note Epistole dantesche V, VI e VII (quest'ultima direttamente indirizzata all'imperatore). Curiosamente entrambi, Albertino e Dante, pur muovendo da posizioni di guelfismo moderato, aderiscono alla causa di Enrico VII, che dopo aver nutrito l'ambizione di porsi nel ruolo imparziale di *rex iustus et pacificus*, messo alle strette dalle ostilità acerrime della parte guelfa capeggiata da Roberto d'Angiò su ispirazione papale, aveva marcato la sua politica in chiave sempre più apertamente ghibellina: più che in Dante, per ragioni biografiche vicino all'ambiente veronese, sorprende in Mussato la permanente fedeltà alla causa di Enrico VII anche dopo che questi nel 1312 aveva investito Cangrande della Scala della duplice nomina di vicario imperiale a Verona e a Vicenza, in aperto contrasto con gli interessi di Padova, che infatti decise solo allora di schierarsi con Firenze contro l'imperatore. I due poeti esuli (Dante era fuoriuscito da Firenze nel 1301 e non vi avrebbe più fatto ritorno; Mussato sarebbe fuggito da Padova una prima volta nell'aprile 1314, una seconda nella primavera del 1318, mentre la terza e definitiva espulsione gli fu inflitta nel 1325) mantennero nei confronti della figura di Enrico VII una deferenza immutata,

- 
- 17 Martellotti, 1971, con bibliografia sui rapporti D. M. fino agli anni Sessanta del Novecento; Belloni, 1916; Belloni, 1921; Pastore Stocchi, 1966; Raimondi, 1970a; Raimondi, 1970b; Ronconi, 1976; Ronconi, 2000; Perocco, 1983; Raimondi, 1966; Gianola, 1987; Pastore Stocchi, 1987; Gianola, 1988; Baldan, 1991 (ristampato con lo stesso titolo nel 1992); Padoan, 1996 (ristampato con lo stesso titolo nel 2002); Villa, 2010.
- 18 L'intero *corpus* delle Epistole metriche, edito per la prima volta nel 1636 sulla base di un ms. perduto, è tradito dal ms. 7-5-5 della Biblioteca Capitular Colombina di Siviglia (inizio del XV o, forse, fine del XIV secolo) e dal più tardo ms. 425 di Holkham Hall (fine del XV secolo).

anche a fronte della posizione ostile assunta verso l'imperatore dalle loro rispettive città, Padova e Firenze, nelle quali infatti le visioni politiche filoimperiali incarnate dai due poeti e teorizzate nei loro scritti erano irreparabilmente cadute in disgrazia.

Ancora sulla figura di Enrico VII si appunta la trattazione dell'Epistola V di Mussato (il carne, in 85 esametri e databile tra la fine del 1310 e l'inizio del 1311, è indirizzato *ad Iambonum notarium de Andrea*, il preumanista padovano Zambono d'Andrea), che tratta della imminente discesa in Italia del principe germanico, ormai prossimo a varcare le Alpi per recarsi a Roma e ricevere dal papa Clemente V l'incoronazione imperiale: qui, oltre a palesarsi l'adesione di Mussato alla causa di Enrico, che pure Dante manifesterà con analoga speranza all'imperatore designato nella sua coeva Epistola VII (datata 17 aprile 1311), il raffronto investe un'immagine allegorica che trova riscontro in un più noto passo dantesco. All'altezza dei vv. 37–42, Mussato evoca la cupidigia dei Padovani, rei di eccidi civili al tempo della tirannide di Ezzelino III da Romano, dietro la sembianza simbolica del lupo, bestia dalla fame implacabile che provoca stragi inarrestabili prestandosi così all'analogia con gli avidi concittadini del poeta<sup>19</sup>: la prolungata similitudine mussatiana poggia sul motivo dell'insaziabilità, che accomuna il lupo affamato di preda agli uomini avidi di ricchezza e potere («...ut dira luporum / ingluvies, primis que non saturata rapinis»), richiamando alla memoria la rappresentazione dantesca della lupa infernale, allegoria della cupidigia, tormentata dopo ogni pasto da una fame inesausta che allude alla concupiscenza dei beni mondani da cui, secondo il poeta, sono afflitti in particolare i Fiorentini («...mai non empie la bramosa voglia, / e dopo il pasto ha più fame che pria», *If* I 98-99)<sup>20</sup>. Se l'associazione del lupo al vizio dell'avarico risponde a un *topos* dell'immaginario medievale e, dunque, non si può escludere una spiegazione poligenetica per l'affinità tra i due passi presi in esame, è pur vero che l'impiego poetico di tale immagine con affinità semantiche così stringenti in autori prossimi per il contesto socio-culturale e per l'ambito geo-politico costituisce quantomeno un indice di afferenza dei due scrittori al medesimo orizzonte simbolico e di un consentaneo orientamento civile, che posizionano il confronto tra Dante e Mussato sul piano di una indubbia interdiscorsività ancor prima che su quello di una intertestualità scarsamente sostenibile.

Dalla medesima specola si possono leggere certe analogie narrative tra l'Epistola X di Albertino, indirizzata ai concittadini padovani (71 esametri indirizzati *ad socios suos* dall'ultimo esilio del poeta, tra il 1325 e il 1329), che coi toni patetici dell'elegia civile di tipo ovidiano dà voce alle amarezze e alle rivendicazioni morali dell'autore bandito dalla

19 «Talibus ammoniti faciunt ut dira luporum / ingluvies, primis que non saturata rapinis / precipites ad damna trahit, si forte reclusum / sors avidos ad ovile ferat, nec pasta quiescit, / sed lustrans vorat omne pecus dum singula queque / corpora dirripiens uno demictat acervo» [Ammoniti da tali fatti [*scil.* i Padovani], fanno come la crudele gola dei lupi, che non saziata dalle prime rapine trascina a perdite rovinose, se per caso la sorte conduca quegli avidi ad un ovile recintato, né dopo aver mangiato si placa, ma passandole in rassegna divora ogni pecora, finché lacerando i singoli corpi li lascia cadere in un cumulo] (Albertino Mussato, Epistola V, vv. 37–42: i versi sono qui trascritti secondo la collazione dei tre testimoni delle Epistole da me effettuata; mia è anche a traduzione).

20 Lo stesso motivo della fame insaziabile della lupa/cupidigia ricorre poi in *Pg* XX 10-12: «Maladetta sie tu, antica lupa, / che più che tutte l'altre bestie hai preda / per la tua fame senza fine cupa!».

patria, e l'Epistola VI di Dante (databile al 1311), nella quale il poeta, estromesso dalla vita pubblica del proprio comune, dall'esilio si rivolge con toni vibranti ai concittadini, che considera rei di avere respinto l'autorità imperiale di Enrico VII. Senza volere inferire ipotesi intertestuali improbabili, è interessante al livello della interdiscorsività cogliere una consonanza culturale di fondo tra i due testi: entrambi, infatti, scaturiscono dall'esilio; entrambi gli autori sono stati estromessi dalle rispettive città a causa del loro impegno politico nell'ambito della parte guelfa moderata; entrambi, pur disperando di fare ritorno in patria, si rivolgono ai propri concittadini per addurre una visione politica difforme da quella prevalente presso i loro destinatari e usano perciò i toni vibranti e polemici della letteratura civile; entrambi gli autori lamentano le conseguenze nefaste che ha generato nelle rispettive città un atteggiamento ostile nei confronti dell'opportunità politica offerta loro da Enrico VII (per questo medesimo rifiuto dell'opzione imperiale Dante manifesta il proprio sdegno «scelestissimis Florentinis» e Mussato, già in Epistola II, 57 apostrofa gli «Ingrati Patavi», accusandoli di «insania»). Alla luce di simili consonanze, non meno notevoli delle divergenze riscontrabili tra i due testi per genere, stile e riuscita letteraria, si impone di osservare come nell'Italia comunale del primo Trecento, sullo sfondo delle lotte civili che produrranno il tramonto degli statuti repubblicani in favore delle signorie, le voci di Albertino e di Dante si levano quasi contemporanee a rappresentare esemplarmente l'epilogo della figura comunale dell'intellettuale-politico, sancito, per mano degli stessi concittadini che prima si erano avvalsi dei servizi di quella figura, dalla esperienza dell'esilio, comune ai due scrittori e segnato dalla resistenza letteraria che entrambi i poeti civili opposero al loro identico destino politico e biografico.

Dall'Epistola VI *Ad dominum Duces Veneciarum* di Mussato (un carne in 86 esametri, indirizzato tra il 1315 e il 1318 al doge di Venezia Giovanni Soranzo) si ricava un ulteriore elemento testuale di confronto con Dante o, meglio, con un documento di interesse dantesco: la clausola del v. 34 («...miretur et omnis / undique diffusi regio *contermina mundi*»), che allude all'estensione dei confini del mondo entro i quali risuona la fama del doge, ricorre in identica sede metrica nel primo dei due esametri e mezzo con i quali, secondo la fittizia testimonianza della epistola di frate Ilaro a Ugucione della Faggiuola, avrebbe avuto inizio la prima redazione in latino della *Commedia* («Ultima regna canam, fluvido *contermina mundo*, / spiritibus que lata patent, que premia solvunt / pro meritis cuicumque suis, etc.»). Senza voler riconsiderare in questa sede la dibattuta questione attributiva della lettera di Ilaro, recentemente decifrata con accertamenti intertestuali probanti<sup>21</sup>, ci si limita qui ad avvalorare la probabile origine preumanistica del curioso documento che, insinuando il progetto iniziale di una *Commedia* nella lingua di Virgilio, pretendeva di guadagnare Dante alla causa del latino come lingua poetica in luogo del volgare effettivamente prescelto dall'Alighieri come codice nuovo del sacro poema: il fatto indubbio che il presunto testo latino dantesco risenta di un passo mussatiano (l'originalità della clausola in questione non consentirebbe di invocare la poligenesi), congiunto ad ulteriori svelamenti intertestuali, induce ad accogliere l'ipotesi che i versi pseudo danteschi e l'intero documento che li contiene siano stati confezionati entro la

21 Cfr. Bellomo, 2004: il testo dell'epistola è ivi leggibile, 206-209.

cerchia del preumanesimo settentrionale, sulla base delle stesse istanze stilistico-retoriche difese da Giovanni del Virgilio nella tenzone bucolica con Dante (del resto, il sintagma con cui si apre il terzo dei presunti esametri danteschi, «pro meritis», ricorre già nell'esordio del primo carme del maestro bolognese all'Alighieri, al v. 4, sempre in riferimento ai meriti delle anime dell'aldilà narrate nella *Commedia*: di più, l'intero *incipit* del carme delvirgiliano presenta una nutrita serie di consonanze semantiche e etimologiche con il supposto *incipit* latino del poema)<sup>22</sup>. Il collegamento tra l'epistola di frate Ilaro, manifesto di un interesse per l'opera dantesca improntato a posizioni umanistiche, e l'Epistola VI del preumanista Mussato può essere letto come l'ennesimo indice dell'implicito antagonismo ideologico tra il vate padovano e Dante, che, se avesse redatto in latino il poema sacro avrebbe adottato, nell'immaginazione del falsario celato dietro lo pseudonimo di Ilaro, non solo lo stesso registro, ma perfino le stesse parole del più illustre poeta italiano coevo in lingua latina, rendendo così concreta la proposta di emulazione di Mussato che nella tenzone bucolica Giovanni del Virgilio sottilmente aveva avanzato a Dante nel detargli un ritorno alla tradizione poetica avita.

La relazione interdiscorsiva tra l'orizzonte culturale dantesco e quello mussatiano trova un riscontro indiretto anche nella testimonianza dei primi commentatori della *Commedia*, preziosa perché documenta un punto di vista cronologicamente e culturalmente limitrofo a quello presumibile dei due poeti trecenteschi. Il nome di Mussato ricorre nella terza redazione del commento alla *Commedia* di Pietro Alighieri (fine XIII sec. – 1364), figlio di Dante, prossimo al padre per sensibilità e per letture, dotato di una cultura letteraria notevole, che la ricchezza intertestuale del *Commentarium* (1358-1364) rispecchia. All'altezza di *If* VII 67-96, dove Virgilio illustra «quid sit fortuna et quid sit eius officium», Pietro rintraccia una grande messe di fonti bibliche, classiche e medievali che trattano la dottrina della fortuna con basi teoriche riconducibili al dettato dantesco e tra esse menziona anche Albertino, autore nell'estrema fase della vita (tra il 1325 e il 1329, cioè dopo la morte di Dante) di due dialoghi filosofico-morali ispirati al tema della fortuna, il *De lite inter Naturam et Fortunam*, dedicato al vescovo Pagano della Torre e modellato sul *De consolatione philosophiae* di Boezio e il *Contra casus fortuitos*, dedicato all'amico Rolando da Piazzola. Dalla prima opera Pietro toglie un'ampia citazione, in cui il poeta padovano, definito *novus* in confronto agli antichi sopra menzionati, assumendo il ruolo di Dio si rivolge direttamente alla Fortuna personificata intorno alla imperscrutabilità con cui essa elargisce doni agli uomini<sup>23</sup>. Una seconda menzione di Albertino si ravvisa nelle *Esposizioni* (1373-1375) di Giovanni Boccaccio (1313-1375), trascrittore tanto dell'epistola di frate Ilaro (Zibaldone Laurenziano XXIX 7) quanto della corrispondenza poetica tra Dante e Giovanni del Virgilio (Zibaldone Laurenziano XXIX 8), e protagonista autorevole della temperie umanistica tardo trecentesca, della quale mezzo

22 Cfr. Bellomo, 2004, 221, 224.

23 «... ad quod etiam Muxatus, poeta quidam novus Paduanus, curiosus circa premissa, in persona Dei loquentis Fortune, ait: "Tu, Fortuna, cui non sine magno misterio toti mondo miranda commisimus, et stupenda, putasne parum tibi sic, si ex archanis nostris circa humanos actus secreta commisimus, que nulli scire fas fuerit, nisi cum evenerint? Qui sensus adversus te, quis intellectus, que ratio me volente prevalet, seu non prohibente, que feceris? Tuas causas habes quas homines latere nolimus"» (Chiamenti, 2002, *If* VII 67-96).

secolo prima Mussato era stato il principale anticipatore. La citazione ha valore marginale, poiché ricorre nella *Esposizione litterale* di *If* XII 109-110, dove Dante, tra coloro che «piangono li spietati danni» colloca il tiranno Ezzelino III da Romano, il cui nome, come precisa Boccaccio, è reso nella forma Ecerino da «Musatto padovano» nella tragedia omonima<sup>24</sup>. Di segno analogo, ma ricche di più interessanti implicazioni, sono le occorrenze mussatiane che Benvenuto da Imola (inizio XIV sec. – 1387 ca.) dissemina lungo il suo commento in latino al poema dantesco (1379-1383). La prima di queste citazioni è inerente ancora all'episodio ezzeliniano di *If* XII 109-110, per il quale Benvenuto, come già Boccaccio, rileva la doppia nomina del tiranno, che Dante chiama «Azzolino», ma che nella tragedia dedicata da Mussato allo stesso tiranno trevigiano è chiamato «Eccirinus»: l'osservazione però non è formulata con la stessa neutralità boccacciana, dal momento che l'imolese riconduce l'ambiguità onomastica di Ezzelino alla diversa lingua in cui i due poeti si esprimono, sottolineando che mentre Dante «utitur vulgari tusco», Mussato adotta un registro «de rei veritate»<sup>25</sup>. Oltre alla contrapposizione linguistica tra il volgare dantesco e il latino mussatiano che nell'imolese Benvenuto, di formazione umanistica, fa riecheggiare il motivo portante della corrispondenza bucolica tra lo stesso Dante e il bolognese Giovanni del Virgilio, con una chiara propensione a sostenere la posizione di quest'ultimo in favore del latino, qui incensato come lingua di verità, è interessante sottolineare la definizione di Mussato come «musarum amicus», certo pertinente in generale alla professione poetica, ma nella fattispecie indicativa anche della sopravvivenza nell'immaginario intellettuale tardo trecentesco della fama di Albertino come vate incoronato per l'alta tragedia su Ezzelino, non scalfita dalla risonanza della *Commedia* ma in ideale antitesi con essa. Le altre due menzioni di Albertino presenti nel commento di Benvenuto sono più marginali, ma denotano da parte dell'imolese in un caso la meticolosa conoscenza della trama dell'*Ecerinis*, che già la precedente chiosa aveva lasciato intendere<sup>26</sup>, nell'altro la notorietà delle traversie politiche di Mussato, connesse alle lotte tra Cangrande e i Padovani che il poeta aveva trattato tanto nella tragedia quanto, apertamente, nel *De obsidione* e da cui aveva riscosso la drammatica conseguenza dell'esilio<sup>27</sup>.

24 «E quella fronte, c'ha il pel così nero, È Azolino. Costui chiama Musatto padovano in una sua tragedia Ecerino, ed è quello Azolino il quale noi chiamiamo Azolino di Romano, e così similmente il cognomina il predetto Musatto; e, secondo scrive Giovanni Villani, egli fu gentile uomo di legnaggio» (Padoan, 1965, *If* XII, *Esposizione litterale* 109–114).

25 «e quella fronte c'ha 'l pel così nero; idest nigram. Scribunt aliqui, quod Eccirinus fuit corpore mediocris, niger, totus pilosus; sed audio, quod habebat unum pilum longum super naso, qui statim erigebatur, quando excandescebat in iram, et tunc omnes fugiebant a facie eius; è Azzolino; et hic nota, quod autor utitur vulgari tusco, quia de rei veritate vocatus fuit Eccirinus, sicut scribit Mussatus Paduanus, musarum amicus, in tragoedia, quam fecit de Eccerino, in qua fingit, quod fuerit genitus ex patre Diabolo» (Lacaita, 1887, *If* XII 100–117).

26 «D'una radice. Hic Cunitia describit se a parentibus nomine et sorte, dicens: *Et io et ella, scilicet, facula, nacqui d'una radice*, idest, ex eodem patre et matre, nomine Adaleta, ut scribit Mussatus poeta paduanus; *Cunizza fui chiamata*, nomen proprium est, quasi conunciens, idest, vocans; *e qui rifulgo*, idest, resplendo in isto planeta Veneris fulgentissimae, *perché mi vinse il lume d'esta stella*, scilicet, Veneris, quia habuit praedominium supra me» (Lacaita, 1887, *Pd* IX 31–33).

27 «Ma. Hic Cunitia praenuntiat nova flagella in brevi eventura provinciae; et primo Paduae, quae prius fuerat tamdiu desolata per Eccelinum; postea fuit flagellata per alium tyrannum Veronae, qui vocatus est Canis

In accordo con Benvenuto, da cui dipende oltreché da Boccaccio, ancora il commento tardo quattrocentesco (1480-1481) di Cristoforo Landino (1424-1498) riferisce a *If* XII 109-110 la notizia della tragedia di Mussato, nella quale «Azolino» è chiamato «Ecerino» e viene fatto discendere dal diavolo, secondo la leggenda medievale che identificava il tiranno della Marca con l'Anticristo, accolta da Albertino e invece rifiutata da Dante, ma il chiosatore non mostra interesse per le osservazioni linguistiche già formulate da Benvenuto in un contesto culturale più prossimo a quello dei due poeti<sup>28</sup>.

Preziose per una ricostruzione indiretta dell'orizzonte culturale dantesco, le chiose trecentesche alla *Commedia* indicano in questo caso il persistere della fama di Mussato come fondatore del genere tragico nel Medioevo, indirettamente suggerendo che di tale fama, specie dopo la consacrazione della corona poetica del 1315, doveva essere conscio lo stesso Dante, che forse nella definizione teorica del genere tragico formulata nell'epistola a Cangrande aveva in mente proprio l'*Ecerinis*, in cui il canone stilistico classico era rivissuto insieme al sovvertimento di alcune regole, cui l'Alighieri sembrerebbe dare polemicamente rilievo (cfr. Martellotti, 1971, 1067). Le chiose antiche inoltre certificano, sia pure con osservazioni superficiali, quanto le opere dei due autori venissero avvertite da lettori competenti in termini contrappostivi: esemplare in tal senso appare la chiosa di Benvenuto intorno alla contrapposizione onomastica Azolino/Eccirinus, che schiude una più approfondita riflessione sulla contrapposizione linguistica e culturale tra il volgare dantesco e il latino mussatiano, facendo registrare, non senza sorpresa per un commentatore dantesco, la predilezione dell'umanista Benvenuto per quest'ultimo, del resto in linea con l'indirizzo che aveva preso la letteratura italiana dopo Dante, con Petrarca, Boccaccio e gli umanisti tardo trecenteschi, dei quali Mussato era stato l'antesignano più rinomato. Di questa stessa contrapposizione culturale profonda tra Dante e Mussato, tra il volgare e il latino, tra la *Commedia* e l'*Ecerinis*, si era soprattutto accorto per tempo Giovanni del Virgilio, che in fondo è stato il primo a porla apertamente nell'allusione di *Eg* III 88 alla poesia di Albertino come fonte alla quale dissetarsi in alternativa alla sorgente dantesca, qualora questa non avesse volto al modo degli antichi, che il poeta padovano aveva riportato in auge coi propri versi coronati. Allo stesso tempo, nel tracciare la linea di demarcazione tra gli opposti orizzonti retorico-stilistici rappresentati da Dante e da Mussato,

---

Grandis de la Scala. Ad quod est sciendum, quod paduani anno Domini MCCCXIV, magno apparatu belli, puta cum duobus millibus equitum, et viginti millibus peditum invaserunt Vicentiam, quae alias fuerat eorum. Canis, iuvenis strenuus et intrepidus, visu signum facium ardentium in turribus, Vicentiam incredibili celeritate venit. Et considerato ex alta turri ordine hostium inordinatorum, per agros vagantium, cum minus centum equitibus et populi turba irruit super duces paduanorum, qui dato tergo caeteros secum convertit in fugam. Canis velut lupus inter oves, omnes dispersit cum parva caede; multi capti sunt, inter quos Iacobus de Carraria magnus princeps paduanus, et Mussatus poeta. Paduanis pacem petentibus pax data est. Post biennium iterum paduani per dolum tentant habere Vicentiam. Canis cum Ugucione de Fazolla viro strenuissimo, explorata prodicione, de nocte clam intravit Vicentiam; et de mane dato signo cum suis invadit hostes; de quo quidam veronensis metricè scripsit: *Ecce Canis: fugiere lupi etc.*» (Lacaita, 1887, *Pd* IX 46-48).

28 «...è *Azolino*: fu chiamato chostui Azolino da Romano castello di Trivigi. Benché Musatto Padovano in una sua tragedia, nella qual finge lui essere figliuolo del diaulo lo chiami Ecerino» (Procaccioli, 2001, *If* XII 109-110).

il maestro bolognese è stato anche il primo a tentare una sintesi tra i due, sia pure da una posizione sbilanciata a favore del modello mussatiano, su un piano che noi chiameremmo interdiscorsivo. È il del Virgilio, infatti, a sollecitare sia il fiorentino sia il padovano su questioni di poetica attraverso le corrispondenze bucoliche, che tiene tanto col primo quanto col secondo, in entrambi i casi additando al proprio corrispondente anche il terzo interlocutore “silenzioso” (a Dante menziona il Musone; a Mussato ricorda la tenzone già avuta con l’Alighieri). In questo schema dialogico “triangolare”, dove si è supposto finora che ad Albertino spetti il ruolo di terza parte marginale rispetto alla questione condotta da Dante e da Giovanni è forse quest’ultimo a ricoprire la parte del “terzo”, fungendo da mediatore nel virtuale confronto tra i due grandi poeti, che tuttavia continuarono a ignorarsi nel reciproco, eloquente, silenzio delle rispettive opere.



*Fig. 1: Dante Alighieri e i regni dell'oltretomba, Domenico di Michelino, Santa Maria del Fiore, Firenze.*

*Fig. 1: Dante Alighieri and the afterlife kingdom, Domenico di Michelino, Santa Maria del Fiore, Florence.*

*Sl. 1: Dante Alighieri in kraljestvo onostranstva, Domenico di Michelino, Santa Maria del Fiore, Firenze.*

ONKRAJ DANTEJEVE TIŠINE: GIOVANNI DEL VIRGILIO, MUSSATOVE  
EPISTOLARNE METRIKE IN ZGODNJI KOMENTATORJI DANTEJA*Luca LOMBARDO*Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija  
e-mail: lombardo@unive.it

## POVZETEK

»*Me contempne: sitim frigio Musone levabo*« (Eg III 88–89). S temi besedami Giovanni Del Virgilio obljublja, da se bo brez obotavljanja odžejal z vodo reke Muson, če naslovljenec njegove druge ekloge, Dante Alighieri, ne bo prišel v Bologno na urjenje sestavljanja latinskih verzov: podoba potoka, ki teče v bližini Padove, razumemo kot alegorično aluzijo na pesnika Albertina Mussata (Padova, 1261 – Chioggia, 1329), glavnega predstavnika t. i. "Padovanske predhumanistične šole". Giovanni, zagovornik vračanja h klasični tradiciji, ga tu, kot se zdi, posredno hvali za njegova dela v latinskem jeziku, s čimer jasno nasprotuje avtorju Komedije, vztrajnemu zagovorniku vulgarnega jezika. Ne glede na predmet korespondence med Giovannijem in Dantejem, ki v naslednjem odgovoru zanemari domnevno aluzijo na padovanskega pisca, slednja že sama po sebi kaže na središčno vlogo, ki jo je Mussatova osebnost imela v italijanskem kulturnem življenju na začetku 14. stoletja, predvsem pa ponuja v razmislek odnos med Mussatom in Dantejem, o katerem so strokovnjaki veliko razmišljali. Možnost, da se pesnika sodobnika nista poznala oziroma da sta bila ravnodušna eden do drugega, so zavračali, saj je povrh vsega potrebno upoštevati še molk, ki sta si ga avtorja v svojih delih recipročno namenjala. Zaradi presenetljive, a hkrati sumljive odsotnosti eksplicitnih odnosov med pesnikoma, bralčevo zanimanje vzbuja implicitno vračanje k Mussatovi poeziji znotraj idilične korespondence med samim Dantejem in Giovannijem Del Virgiliom.

*Ključne besede:* ekloge, tragedija, Komedija, latinščina, ljudski jezik – volgare, Epistole metriche, zgodnji komentatorji Danteja

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Albanese, G. (2010):** Tradizione e ricezione del Dante bucolico nell'Umanesimo: nuove acquisizioni sui manoscritti della Corrispondenza poetica con Giovanni del Virgilio. *Nuova rivista di letteratura italiana*, 1-2, 237–326.
- Albini, G. (ed.) (1903):** *Dantis eclogae, Ioannis de Virgilio carmen et ecloga responsiva*, testo, commento, versione a cura di G. Albini. Firenze, Sansoni.
- Baldan, P. (1991):** Dante, Mussato e il Colle di Romano. In: Baldan, P.: *Ritorni su Dante*. Bergamo, Moretti & Vitali, 121–135.
- Baldan, P. (1992):** Dante, Mussato e il Colle di Romano. In: Cracco, G. (ed.): *Nuovi studi ezzeliniani*, vol. II. Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, *Nuovi Studi storici*, 575–588.
- Bellomo, S. (2004):** Il sorriso di Ilaro e la prima redazione in latino della *Commedia*. *Studi sul Boccaccio*, XXXII, 201–235.
- Bellomo, S. (2008):** *Filologia e critica dantesca*. Brescia, La Scuola.
- Belloni, A. (1916):** Dante e Albertino Mussato. *Giornale storico della letteratura italiana*, LXVII, 209–264.
- Belloni, A. (1921):** Una visione d'oltretomba contemporanea alla dantesca. *Rassegna Nazionale*, XLIII.
- Billanovich, G. (1996):** I primi umanisti e le tradizioni dei classici latini. In: Billanovich, G.: *Petrarca e il primo umanesimo*, Padova, Antenore, 117–141.
- Billanovich, G. (2001):** I primi umanisti e le tradizioni dei classici latini. In: Pellegrini, P. (ed.): *Dal Medioevo all'Umanesimo. La riscoperta dei classici*. Milano, C.U.S.L., 1–24.
- Billanovich, Gu. (1958):** «*Veterum vestigia vatum*» nei carmi dei preumanisti padovani: Lovato Lovati, Zambono di Andrea, Albertino Mussato e Lucrezio, Catullo, Orazio (Carmina), Tibullo, Propertio, Ovidio (Ibis), Marziale, Stazio (Silvae). *Italia medioevale e umanistica*, I, 155–243.
- Billanovich, Gu. (1976):** Il preumanesimo padovano. In: *Storia della cultura veneta*, vol. 2, Il Trecento. Vicenza, Neri Pozza, 19–110.
- Billanovich, Gu. (1989):** Lovato Lovati: l'epistola a Bellino, gli echi da Catullo (tav. IV–VII). *Italia medioevale e umanistica*, XXXII, 101–154.
- Billanovich, Gu. (2002):** I primi umanisti padovani e gli epitafi di Seneca e di Livio. *Italia medioevale e umanistica*, XLIII, 115–146.
- Bologna, C. (1987):** L'Italia settentrionale nel Trecento. In: Asor Rosa, A. (ed.): *Letteratura italiana. Storia e geografia*, vol. I. L'età medievale. Torino, Einaudi, 511–600.
- Bologna, C. (2010):** Dante e il latte delle Muse. In: De Vincentiis, A. (ed.): *Atlante della letteratura italiana*, vol. I. Dalle origini al Rinascimento. Torino, Einaudi, 145–155.
- Brugnoli, G., Scarcia, R. (eds.) (1980):** *Dante Alighieri. Le Egloghe*. Milano, Napoli, Ricciardi.
- Cecchini, E. (1979):** Dante Alighieri. *Egloge*. In: Cecchini, E. (ed.): *Opere minori*, tomo II. Milano, Napoli, Ricciardi, 417–428.
- Cecilia, A. (1971):** Musone. In: Bosco, U. (ed.): *Enciclopedia dantesca*, vol. III. Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 1066.

- Chiamenti, M. (ed.) (2002):** Pietro Alighieri, Comentum super poema Comedie Dantis (A critical edition of the Third and Final Draft of Pietro Alighieri's Commentary on Dante's 'The Divine Comedy'). Tempe (Arizona), University Press.
- Fumagalli, E. (2002):** Canto XXV. In: Güntert, G., Picone, M. (eds.): *Lectura Dantis Turicensis. Paradiso*. Firenze, Cesati, 391–404.
- Fumagalli, E. (2012):** Il canto XXV del "Paradiso" e l'incoronazione. In: Fumagalli, E. (ed.): *Il giusto Enea e il pio Rifeo. Pagine dantesche*. Firenze, Olschki, 159–178.
- Gargan, L. (2010):** Dante e Giovanni del Virgilio: le «Egloghe». *Giornale storico della letteratura italiana*, 619, 342–369.
- Gianola, G. M. (1987):** Le "Divinae personae" nell'epica del primo Trecento. Albertino Mussato, Pace da Ferrara (e Dante). In: Pecoraro, M. (ed.): *Studi in onore di Vittorio Zaccaria*. Milano, Unicopli, 65–88.
- Gianola, G. M. (1988):** Tra Padova e Verona: il Cangrande di Mussato (e quello di Dante). In: Varanini, G. M. (ed.): *Gli Scaligeri. 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Castelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988)*. Milano, Verona, Mondadori, Comune di Verona, 51–60.
- Graevius, J. G. (ed.) (1722):** *Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae, quo continentur optimi quique scriptores, qui Patavii, Fori-Julii, Istriae... memoriae prodiderunt*, VI/2, Lugduni Batavorum.
- Lacaita, G. F. (ed.) (1887):** *Benvenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, nunc primum integre in lucem editum, sumptibus Guilielmi Warren Vernon, curante J. Ph. Lacaita*, 5 voll. Firenze, Barbèra.
- Lidonnici, G. (1913):** La corrispondenza poetica di Giovanni del Virgilio con Dante ed il Mussato e le postille di Giovanni Boccaccio. *Giornale dantesco*, XXI, 204–243.
- Lidonnici, G. (1925):** L'epistola dantesca di Giovanni del Virgilio e l'egloga al Mussato. *Giornale dantesco*, XXVIII, 324–335.
- Lorenzini, S. (ed.) (2011):** La corrispondenza bucolica tra Giovanni Boccaccio e Checco di Meletto Rossi. L'egloga di Giovanni del Virgilio ad Albertino Mussato. Firenze, Olschki.
- Martellotti, G. (1964):** Dalla tenzone al carne bucolico. *Italia medioevale e umanistica*, VII, 325–336.
- Martellotti, G. (1966):** La riscoperta dello stile bucolico. In: Branca, V., Padoan, G. (eds.): *Dante e la cultura veneta. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con l'Istituto universitario di Venezia, l'Università di Padova, il Centro scaligero di studi danteschi e i Comuni di Venezia, Padova, Verona (30 marzo-5 aprile 1966)*. Firenze, Olschki, 335–346.
- Martellotti, G. (1970):** Egloghe. In: Bosco, U. (ed.): *Enciclopedia dantesca*, vol. II. Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 644–646.
- Martellotti, G. (1971):** Mussato, Albertino. In: Bosco, U. (ed.): *Enciclopedia dantesca*, vol. III. Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 1066–1068.
- Minoia, M. (1884):** *Della vita e delle opere di Albertino Mussato*. Roma, Forzani.

- Osio et al. (1636):** Albertini Mussati Historia Augusta Henrici VII Caesaris et alia quae extant omnia, a cura di Pignori, L., Osio, F., Villani, N. Venezia, Typ. Ducale Pinelliana.
- Padoan, G. (ed.) (1965):** Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. VI. Esposizioni sopra la «Comedia» di Dante. Milano, Mondadori.
- Padoan, G. (1996):** Tra Dante e Mussato. I. Tonalità dantesche nell'«Historia augusta» di Albertino Mussato. II. A Pisa: la cancelleria imperiale e Dante. Quaderni Veneti, XXIV, 27–45.
- Padoan, G. (2002):** Tra Dante e Mussato. I. Tonalità dantesche nell'«Historia augusta» di Albertino Mussato. II. A Pisa: la cancelleria imperiale e Dante. In: Costantini, A. M. (ed.): Ultimi studi di filologia dantesca e boccacciana. Ravenna, Longo, 13–27.
- Pastore Stocchi, M. (1966):** Dante, Mussato e la tragedia. In: Branca, V., Padoan, G. (eds.): Dante e la cultura veneta. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con l'Istituto universitario di Venezia, l'Università di Padova, il Centro scaligero di studi danteschi e i Comuni di Venezia, Padova, Verona (30 marzo-5 aprile 1966). Firenze, Olschki, 251–262.
- Pastore Stocchi, M. (1987):** Il «Somnium» di Albertino Mussato. In: Pecoraro, M. (ed.): Studi in onore di Vittorio Zaccaria. Milano, Unicopli, 41–63.
- Pastore Stocchi, M. (ed.) (2012):** Dante Alighieri, Epistole-Eclogae-Questio de situ et forma aque et terre. Roma, Padova, Antenore.
- Perocco, D. (1983):** Albertino Mussato e l'«Ecerinis». In: Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, vol. I. Firenze, Olschki, 337–349.
- Petrocchi, G. (ed.) (1966-1967):** Dante Alighieri, La «Commedia» secondo l'antica vulgata, IV voll. Verona, Arnoldo Mondadori Editore.
- Pighi, G. B. (ed.) (1965):** Dantis eclogae, Ioannis de Virgilio carmen et ecloga responsiva, testo, commento, versione a cura di G. Albini. Bologna, Zanichelli.
- Pistelli, E. (ed.) (1921):** Dante Alighieri, Egloge. In: Barbi, M. (ed.): Le Opere di Dante, testo critico della Società Dantesca Italiana. Firenze, Barbera, 417–428.
- Polizzi, C.F. (1985):** Nuovi documenti e ricerche sul cenacolo preumanistico padovano. Italia medioevale e umanistica, XXVIII, 137–187.
- Procaccioli, P. (ed.) (2001):** Cristoforo Landino, Comento sopra la Commedia, 4 voll. Roma, Salerno Editrice.
- Raimondi, E. (1966):** Dante e il mondo ezzeliniano. In: Branca, V., Padoan, G. (eds.): Dante e la cultura veneta. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con l'Istituto universitario di Venezia, l'Università di Padova, il Centro scaligero di studi danteschi e i Comuni di Venezia, Padova, Verona (30 marzo-5 aprile 1966). Firenze, Olschki, 51–69.
- Raimondi, E. (1970a):** L'aquila e il fuoco di Ezzelino. In: Raimondi, E.: Metafora e storia. Studi su Dante e Petrarca. Torino, Einaudi, 123–146.
- Raimondi, E. (1970b):** Una tragedia del Trecento. In: Raimondi, E.: Metafora e storia. Studi su Dante e Petrarca. Torino, Einaudi, 147–162.
- Ronconi, G. (1976):** Le origini delle dispute umanistiche sulla poesia (Mussato e Petrarca). Roma, Bulzoni.

- Ronconi, G. (2000):** La letteratura a Padova nell'età di Dante e Petrarca. In: Giotto e il suo tempo. Milano, Federico Motta, 36–57.
- Savino, G. (ed.) (2005):** Dante Alighieri, Egloghe: In: Coglievina, L., Lokaj, R. J., Savino, G. (eds.): Le opere latine. Roma, Salerno Editrice, 737–785.
- Villa, C. (2010):** Il problema dello stile umile (e il riso di Dante). In: Baranski, Z.G., McLaughlin, M. (eds.): Dante the lyric and ethical poet. Dante lirico e etico. Oxford, Legenda, 138–152.
- Zabbia, M. (2012):** Mussato, Albertino. In: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 77. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 520–524.
- Zardo, A. (1884):** Albertino Mussato. Studio storico e letterario. Padova, Draghi.

## PIETRO BEMBO "SUPER PARTES"

Riccardo DRUSI

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia  
e-mail: rdrdrd@unive.it

## SINTESI

*L'indirizzo linguistico legato a Pietro Bembo, che ispirandosi al classicismo umanistico propagandava un volgare letterario modellato su pochi ed eccellenti autori del Trecento fiorentino, è stato a lungo additato dalla critica quale scontato vincitore sugli altri due fronti della lingua cortigiana e del fiorentino dell'uso contemporaneo. Muovendo dai progressi della recente bibliografia e ritornando su alcuni dei testi che caratterizzarono la polemica linguistica, il presente contributo rileva come, proprio in ragione del cospicuo ascendente culturale esercitato dalla posizione cortigiana e del fiorentino dell'uso sul principio del Cinquecento, il classicismo volgare culminato nel Bembo non si sia affermato immediatamente come modello egemone e incontrastato, ma abbia dovuto inizialmente riconoscere la preminenza storica di quelle posizioni, adeguandosi alla necessità di confrontarsi con esse. Lette secondo questa stessa ottica, anche le Prose della volgar lingua rivelano la messa a punto di precise strategie finalizzate a ridurre al minimo gli attriti con quegli schieramenti, e a crearsi uno spazio di manovra da essi indipendente.*

*Parole chiave: Questione della lingua, idioma volgare, letteratura italiana del Cinquecento, filologia dei testi volgari, Pietro Bembo, Giovan Francesco Fortunio, Giovan Giorgio Trissino, Niccolò Machiavelli*

## PIETRO BEMBO "SUPER PARTES"

## ABSTRACT

*Linguistic Ideas linked to Pietro Bembo, inspired by humanistic Classicism, promoted a literary language modeled after a few vulgar and excellent authors of 14th-century Florentine: it is this ideological Party that has long been held up by critics as an obvious winner on the other two fronts involved in the debate, that were the so called "fronte cortigiano" (open to living language of contemporary aristocratic Courts), and that which looked to the Florentine language of contemporary use as a model. Moving from the progress of recent Studies and returning on some of the Texts that characterized the Linguistic Controversy, this contribution points out that, because of the substantial cultural influence exerted by the courtesan and by the Florentine Front at the beginning of the*

*16th Century, the vernacular Classicism culminated in Bembo had to initially recognise the pre-eminence of those positions, adapting to the need to confront them. Even the Prose della volgar lingua, the grammatical and rhetorical Dialogue written by Bembo between the end of 15th Century and 1525, reveal accurate strategies designed to minimize frictions with those Fronts, and to create a space to maneuver independently from them.*

*Key words: Debates on the literary Vernacular in 16th-century Italy, literary Vernacular, 16th Century's Italian Literature, Philology of the vernacular Texts, Pietro Bembo, Giovan Francesco Fortunio, Giovan Giorgio Trissino, Niccolò Machiavelli*

Il mio intervento non può che cominciare con una richiesta di tolleranza, per la poco evidente convergenza fra la controversia sulla lingua letteraria nell'Italia di primo Cinquecento e la "terzietà" di cui ci si occupa in questa sede. Se infatti la presenza di un terzo, moderatore o mediatore di un conflitto, condiziona l'esito del conflitto stesso nei termini di una sua composizione artificiosa, per non dire coatta, l'affermazione del toscano letterario trecentesco propugnata da Pietro Bembo a scapito delle altre proposte, riducibili per convenzione storiografica ai due fronti della lingua cortigiana e del fiorentino dell'uso attuale, fu talmente rapida e imponente da poter apparire conseguenza affatto spontanea del dibattito: come se la teoria del Bembo non avesse fatto altro, al suo apparire, che catalizzare principi presenti anche negli altri schieramenti, ma rimasti sin lì sotto la soglia minima – per così dire – di attivazione. La sovrapponibilità di questa conclusione a quanto del Bembo osservava Benedetto Croce, attribuendogli «le parti di un personaggio storico, del quale è proprio aiutare le età a mettere a luce il parto di cui sono gravide» (Croce, 1933: in Cudini, 1991, 306) induce però a chiedersi se la naturalezza del trasbordo della cultura volgare verso il classicismo di impronta bembiana sia riflesso d'una condizione obiettiva, o piuttosto non vada ascritta alla sinteticità cui tende, invariabilmente, ogni sistema critico, non solo quello crociano; ed è interrogativo ripropostosi con frequenza crescente fra gli storici della lingua degli ultimi decenni, dopo che la rinnovata fiducia verso materiali normalmente rifiutati dal metodo estetico e dalle sue più o meno scoperte propaggini hanno convinto a riesaminare secondo ottica storica i vari fronti coinvolti nel dibattito linguistico, e a valutare per conseguenza le situazioni culturali di volta in volta accertate. Ancora nel 1953 un linguista attrezzato e d'autonomo giudizio quale Gianfranco Folena si trovava a discorrere della lingua cortigiana come di un «fantasma [...] così difficilmente afferrabile nella realtà come tutte le cose non arrivate a maturazione e come tutte le istanze che la storia sembra porre e poi respinge» (Migliorini, Folena, 1953, 10–11), perpetuando una lettura svalutativa inaugurata quantomeno da Ciro Trabalza nella *Storia della grammatica italiana* del 1908: e il Trabalza, che a Croce era vicino, argomentava deterministicamente che, avendo il Bembo e le sue *Prose* ottenuto di dare una lingua all'Italia letteraria, ogni altra proposta era da considerarsi destituita di fondamento o persino utopica (Trabalza, 1908, 92). Buona sorte ha voluto che l'osservazione del Folena stesse a premessa di quei *Testi non toscani del Quattrocento* editi, appunto, dal Folena e

da Bruno Migliorini: antologia che per sua logica interna tentava di far breccia nel toscancentrismo imperante negli studi del tempo e di acquisire, al di là di ogni possibile convenzione critica, dati storici anteriori e alternativi alla diffusione cinquecentesca del modello univoco impostato sulla toscanità: non perché quei dati dovessero smentire questo modello, ma perché questo da quelli venisse spiegato più articolatamente che con l'assiomatica certezza di una lingua fiorentina immanente *ab aeterno* alle lettere e alla cultura italiane. Le ricerche fra i documenti volgari delle cancellerie quattrocentesche, successive all'antologia del Folena e del Migliorini e in qualche misura anche da essa incoraggiate, hanno mostrato come il volgare dell'uso alto, per eterogenea e autonoma spinta dei vari centri italiani fosse davvero cosa abbastanza omogenea da poter apparire condivisibile dall'intera penisola; e come quel volgare, dall'impiego nelle nobili pratiche diplomatiche fra gli stati regionali e dalle affinità con la letteratura di corte coeva, ricevesse credenziali più che dignitose per suggerirne l'elezione a idioma della cultura.<sup>1</sup> Le acquisizioni degli studi sono ovviamente di complessità maggiore del quadretto appena abbozzato; ma bastava qui mostrare, anche a costo d'un poco di violenza, come dalle nuove conclusioni emerga la serietà delle premesse che il cosiddetto fronte cortigiano implicava alle proprie ipotesi. Il progresso della conoscenza dipende, anche in questo caso, da un'analisi che si è finalmente applica ai propri oggetti per quello che essi sono, non per quello che essi appaiono dopo varie verniciature di dogmatismo critico. Il quale dogmatismo è stato fortunatamente infranto anche per un altro aspetto non secondario per la comprensione della cinquecentesca questione della lingua, vale a dire la sua cronologia. Alla simultanea discesa in campo dei tre schieramenti, cortigiano, fiorentino dell'uso e bembiano, quale si intendeva anche fra le righe della pur rigorosissima *Storia della lingua italiana* del Migliorini (Migliorini, 1961), più recenti titoli (penso soprattutto alla *Storia della lingua* coordinata da Francesco Bruni per la casa editrice Il Mulino) hanno consapevolmente sostituito una visuale spaziata su tempi distinti. Nel volume della collana dedicato al primo Cinquecento e allestito da Paolo Trovato (Trovato, 1994), la ricostruzione vede dunque una fase endemica della questione, interessata da sporadiche prese di posizione e che si dilata grosso modo dal principio del secolo al 1524, quando la proposta ortografica di Giovan Giorgio Trissino mette a stampa, e dunque sancisce in qualche modo ufficialmente, la corrispondenza del nome di «lingua italiana» con un oggetto riconducibile agli ideali cortigiani di lingua<sup>2</sup>. Poiché solo da questo momento si sarebbe autorizzati a parlare di "questione della lingua", sull'episodio è opportuno soffermarsi per chiarire quali fossero i fronti che

- 
- 1 Un richiamo, sia pure sommario, alle indagini disponibili a dar credito alle posizioni cortigiane e alla concretezza dei presupposti linguistici di esse sarebbe, in questa sede, inopportuno. Fondamentale, per la ricchezza di dati non meno che per la capacità di offrire un panorama esauriente della discussione linguistica e dei suoi correlati culturali, è l'introduzione di Pozzi, 1988. Per le implicazioni storiche e culturali della disputa, si tenga conto anche di Pozzi, 1989. Per un primo orientamento fra i contributi, sia lecito rinviare alla bibliografia conclusiva di Belloni, Drusi, 2007, 327–333.
  - 2 Con la proposta di riforma ortografica della *Epistola de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana*, Roma, Ludovico degli Arrighi Vicentino, 1524. Le opere trissiniane pertinenti alla lingua (*Epistola de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana*, *Castellano*, *Dubbi* grammaticali, *Grammatichetta*) sono congiuntamente edite in Castelvechhi, 1986.

si contrapponevano. Come noto, Trissino reclutava sotto le proprie bandiere Dante, Petrarca e Boccaccio: il primo anche perché autore del *De vulgari eloquentia*, poco innanzi rimesso in circolo e che portava parecchia acqua al mulino della tesi trissiniana di un idioma ottenuto attraverso la comparazione di più modelli; i secondi, Petrarca e Boccaccio, in quanto troppo raffinati nella lingua – questa l'argomentazione poi ripresa e meglio sviluppata nel dialogo del *Castellano*, 1529 – per non presumere che avessero fatto ricorso alla contaminazione del fiorentino natio con il fiore delle altre lingue d'Italia. Il procedimento di selezione dei tratti linguistici su un orizzonte di largo raggio, che rappresentava l'essenza dell'ideale cortigiano di lingua, secondo il Trissino non era fenomeno di fresca data e conseguente alle aumentate esigenze diplomatiche delle corti di tardo Quattrocento; era invece cosa che, come suggeriva il *De vulgari eloquentia* dantesco e come provava l'aumentata capacità della cultura di primo Cinquecento di scrutare più a ritroso nei testi del passato, da sempre aveva interessato l'Italia e che si era fissata già nelle opere letterarie dei principali autori. La sottrazione di Dante, Petrarca e Boccaccio al ruolo apparentemente scontato di emblemi linguistici della fiorentinità provocò la reazione immediata del Machiavelli e dell'altro fiorentino Niccolò Martelli, impegnati nell'arduo compito di far tornare in patria autori e testi di cui il resto d'Italia s'era da tempo impadronito come di autorevoli modelli di stile, badando meno alla loro origine che all'accertata eleganza retorica.<sup>3</sup> Era l'estrema e poco efficace offensiva di una sede, Firenze, convinta di detenere ancora un primato in Italia nonostante la chiusura municipalistica conseguente alla scomparsa di Lorenzo de' Medici e della sua florida stagione culturale. Scendendo in campo attorno al 1524, Firenze e più in generale la Toscana rispondevano, oltre che al Trissino, a provocazioni già da tempo provenienti dai fautori delle lingue cortigiane. Spiaceva, ai cortigiani, la naturalezza che i toscani vantavano come un pregio della propria lingua e che, ad onta delle innegabili differenze fra l'idioma di Dante e quello del Pulci o dello stesso Lorenzo, essi additavano a prova della ininterrotta continuità della propria tradizione letteraria. Per chi associava alla lingua un concetto di preminenza anche sociale, questa spontaneità non poteva che apparire sintomo di primitivismo e di colpevole cedimento agli usi popolari. Si capisce pertanto che a un cortigiano come Mario Equicola, esperto della curia papale e assertore della convertibilità artistica del volgare in uso nella corte romana, già attorno al 1509 (data di completamento del suo *Libro de natura de Amore* nella redazione manoscritta) tacciasse la lingua toscana di rozzezza e di asperità, affermando di essersene discostato nella personale pratica letteraria:

3 Sul ruolo del Machiavelli e del suo dialogo nella questione linguistica (*Dialogo intorno alla nostra lingua*), dopo la valutazione generale offerta da Chiappelli, 1974 e le precisazioni di Castellani Pollidori, 1978, si veda l'introduzione di Trovato, 1982 (utile anche per una messa a punto della controversa cronologia del *Discorso*); sulla naturalezza come elemento di pregio del fiorentino (nerbo dell'argomentazione machiavelliana, e successivamente posizione costante nella trattazione linguistica della Firenze cinquecentesca) ha condotto osservazioni al solito importanti Bruni, 2004. Le tesi linguistiche del Martelli, la cui *Risposta alla Epistola del Trissino delle lettere nuovamente aggiunte alla lingua volgar fiorentina* venne edita, a differenza dello scritto machiavelliano (s.d., ma probabilmente Eredi di Filippo Giunti, Firenze, dicembre 1524), sono esaminate in Castellani Pollidori, 1978, 99–141, 256–268. La moderna edizione del testo del Martelli, con introduzione rilevante anche per l'aspetto linguistico, si legge in Richardson, 1984, 39–75.

dove serò mio non troverai *guari*, *altresi*, *eglino*, non mala scriptione, *oppenione*, *iddii*, *luoghi* et simili, per ciò che como nel politico vivere, così nel parlare devemo in qualche parte dal ignorante vulgo essere diversi. Ché, quantunque così forsi il villan toscano pronuntie, noi non da pastori ma da la città devemo il bel parlare eligere (Ricci, 1999, 213).

Artificio e consapevolezza della lingua della società di corte contro naturalezza e presunta corrività del volgo in genere, e del volgo toscano in particolare: la demarcazione, che si riproporrà non per caso nel dibattito sulla lingua entro il *Cortegiano* del Castiglione, è quella che individua le posizioni in più netto contrasto nella fase anteriore al 1524.

Uso cortigiano e lingua di Firenze, dunque. Il confronto fra le parti riguardava anche ciò che allora si sapeva, o si presumeva di sapere, sull'origine del volgare. La teoria umanistica di Biondo Flavio sulla formazione del volgare per degradazione del latino in conseguenza delle invasioni barbariche era tenuta presente da chi, nel Cinquecento, aveva cominciato a occuparsi della lingua.<sup>4</sup> I cortigiani soprattutto se ne servivano come di una conferma *a priori* della bontà del loro metodo: perché se il volgare era il risultato finale di un millenario processo di corruzione, non poteva non avere ragione chi, come loro, proponeva di correggerlo rifacendosi alla matrice originaria del latino, soprattutto per ciò che riguardava la struttura grammaticale da dare alla lingua, e di ampliarlo selezionando dai vari idiomi d'Italia gli elementi che presentassero il minor grado di disfacimento. Sono, ancora una volta, i punti di vista dell'Equicola e del Castiglione. Ovvio che in questa logica la spontaneità fiorentina suonasse come la resa totale alla storica involuzione della lingua, con il conseguente irrigidimento dei cortigiani anche verso chi, pur non essendo di Firenze o della Toscana, si fosse dimostrato interessato alla lingua di quelle parti. E qui si parla, è evidente, di quella cultura veneta precocemente disponibile verso i maggiori letterati del Trecento fiorentino, la piena maturazione della quale coincide con l'imitazione classicistica del Bembo. Era spiaciuto a molti che l'edizione aldina del Petrarca curata da Bembo nel 1501 offrisse un tasso di lessico volgare superiore alle stampe quattrocentesche del *Canzoniere*, fortemente latineggianti nelle grafie; né la replica bembiana, di aver desunto quelle forme volgari dall'autografo petrarchesco e di averle perciò dovute rispettare, poteva facilmente essere letta per quello che era, cioè la dichiarazione di un metodo che stava trasferendo la filologia dei testi greci e latini al dominio dei testi volgari antichi, senza diminuzione alcuna dello scrupolo e della serietà originari.<sup>5</sup> Ai più le lettere volgari continuavano ad apparire ancillari rispetto alle latine, e pertanto l'apertura di credito del Bembo alle potenzialità della lingua di Petrarca e di Boccaccio perdeva la sua peculiare connotazione umanistica e poteva scambiarsi per una curiosità poco opportuna verso la lingua fiorentina in sé. Si spiega come, della serie di toscanismi invisibili all'Equi-

4 Sulla controversia intorno alle origini del volgare, sorta negli anni Trenta del Quattrocento ma variamente ripresa fino alla conclusione del secolo e oltre, e sulle sue propaggini nell'orizzonte della disputa sulla lingua letteraria, oltre al classico volumetto di Dionisotti, 1968 (recentemente riedito: cf. Fera, 2003; il saggio di Vincenzo Fera premesso alla riedizione dà conto della bibliografia recente), va tenuto presente l'altrettanto canonico lavoro di Tavoni, 1984, 182–193.

5 Per quanto riguarda le discussioni sull'aldina del Petrarca curata da Bembo, si veda Belloni, 1992.

cola e qui sopra riferiti, non pochi collimino con la lingua che il Bembo aveva impiegato negli *Asolani* del 1505; come si spiega che anche un'altra opera manifesto della corrente, il *Cortegiano* del Castiglione, di questi stessi toscanismi si avvalga per esempio della affettazione linguistica incompatibile con l'uso di corte. Se non al Castiglione, certo all'Equicola sfuggiva che, nella necessità di dare un testo in prosa volgare di contenuto impegnativo, Bembo avesse coerentemente scelto il solo modello disponibile di una prosa retoricamente atteggiata, cioè il Boccaccio; di quella prosa lo colpiva invece la toscanità, che con quel contenuto importante gli sembrava affatto incompatibile. Era il pregiudizio, dell'Equicola e di molti, circa la possibilità di separare nettamente e definitivamente la lingua letteraria dalla lingua d'impiego concreto e quotidiano; perché per l'Equicola, come per molti altri cortigiani, il conseguimento di un volgare letterario doveva essere la prima tappa di un cammino che portasse a un volgare nitido e univoco da impiegare nella civile conversazione. Questo pregiudizio ancora gravava nel secondo decennio del Cinquecento, e costringeva il classicismo volgare a restare sulla difensiva. Giovan Francesco Fortunio, primo grammatico a stampa di una «regolata volgar lingua» dedotta dalle tre corone fiorentine, appunto nelle *Regole grammaticali della volgar lingua* del 1516 si sentiva in obbligo di giustificare la ristrettezza del canone autoriale prescelto dinanzi a chi gli poteva obiettare che una grammatica degna di questo nome doveva spaziare su tutte le plaghe linguistiche della penisola:

alcuni diranno – anzi dicono – tale mia impresa esser stata et vana et quale onde nascer non possa alcun profitevole frutto. Perché, volendo dar regole alla volgar lingua, sarebbe di mestieri overo tutti gli idiomi delle diverse italice regioni – il che dicono impossibile essere – ad uniformi et medesime regole del parlar et scriver sottoporre, overamente per ciascuno di loro ordinar diverse regole, conciosiacosa che (come si vede) non solo le regioni, ma tutte le lor cittadi et castella hanno tra sé molto diverso modo di pronunciare et seguentemente di scrivere. Oltre che il volgare, secondo l'uso che è mutabile, si varia, il che non così del latino, sopra l'arte fondato, suole avvenire.<sup>6</sup>

L'impronta cortigiana della riserva è evidente per la menzione del duplice registro del parlato e dello scritto; non sorprende pertanto che la replica del Fortunio si adegui a quell'argomento della corruzione linguistica tanto gradito, appunto, ai cortigiani, ancorché ne ribalti le conclusioni a favore del toscano, a suo dire meno coinvolto nell'imbarbarimento del latino. La dimostrazione è chiaramente pretestuosa, fondandosi su una competenza specifica della situazione linguistica generale che nessuno poteva allora vantare e che il Fortunio, per sua stessa ammissione, non aveva. Tanto basta tuttavia a mostrare come, a quell'altezza, l'eclettismo cortigiano dovesse apparire l'orientamento linguistico di maggiore presa fra chi si occupava a qualche titolo di lingua volgare, e come con esso fosse quasi scontato l'obbligo del confronto al momento di uscirsene con proposte dis-

6 *Le Regole grammaticali della volgar lingua*, stampate ad Ancona per i tipi di Bernadino Guerralda nel 1516, si leggono ora in Richardson, 2001 (lo stralcio qui riprodotto si riferisce alla dedicatoria «Agli studiosi della regolata volgar lingua», p. 4 dell'edizione Richardson).

sidenti: anche quando, come in questo caso e come sarà a maggior ragione per le *Prose della volgar lingua* del Bembo, si trattava dell'unica proposta grammaticale realmente praticabile, perché fondata esclusivamente su testi letterari e su una lingua tramontata e perciò immutabile. Ma era proposta che, con il Fortunio, temeva di dichiararsi giusto perché terza fra le due che più sembravano titolate a tenere il campo. La posizione che ora chiamiamo cortigiana, pur senza arrivare mai a stringersi in fronte compatto, presentava il generale vantaggio di non imporre troppo drastici cambiamenti nel passaggio dall'educazione umanistica tradizionale al commercio con le lettere volgari, e si capisce perciò che attirasse una maggioranza di individui che si erano formati prima di tutto alla scuola degli umanisti. Da ciò, una spartizione dei ruoli dibattimentali sostanzialmente decisa da questa prevalenza, e che tendeva perciò a una dialettica piuttosto netta fra un ideale di lingua artificiosa, cioè cortigiana, e una lingua che – sempre a giudizio della parte cortigiana – permaneva nello stato di natura ed era perciò da respingere.

Il caso del Fortunio, concedendo a posizioni già sussistenti e da lui stimate prevalenti, non può considerarsi il primo vero ingresso del classicismo volgare nel dibattito. Per le ragioni che si sono dette si capisce, anzi, che la posizione classicista faceva qualche fatica a stagliarsi con nettezza sul dualismo che la tradizione cortigiana aveva imposto al dibattito: da un lato la politezza del parlare e scrivere di corte, dall'altro l'ingenuità incarnata nei fiorentini e nei toscani. Su questi presupposti, l'intervento del Bembo con le *Prose della volgar lingua* del 1525 è da leggersi non solo come la definitiva discesa in campo di un fronte che, occupandosi di lingua scritta e solo di lingua scritta, restava estraneo al dibattito da altri e precedentemente avviato, ma anche come la rivendicazione di una piena autonomia da quel dibattito e dalle posizioni in esso coinvolte. Bembo, portandosi allo scoperto, non voleva essere terzo *dopo* gli altri, quanto invece terzo *rispetto* agli altri.

Opportuno è ricordare che le *Prose della volgar lingua*, nella forma del dialogo fra Carlo Bembo, fratello e portavoce dell'autore, Federigo Fregoso, Giuliano de' Medici e il latinista Ercole Strozzi, costituiscono una grammatica dissimulata e una retorica altrettanto stemperata del fiorentino letterario trecentesco acquisito sui migliori suoi rappresentanti: espressione compiuta, dunque, di quel classicismo volgare cui il Bembo aveva attivamente atteso fin dai suoi anni giovanili e che consisteva, come detto, nella applicazione al Petrarca e al Boccaccio del principio umanistico dell'imitazione dei migliori autori latini. Sotto forma di manoscritto esse erano state offerte nel 1524 a papa Clemente VII, cui però si rivolgevano con il titolo che precedentemente gli compete-va di cardinale Giulio de' Medici.<sup>7</sup> Era una immediata presa di distanza dal cortigiano Trissino, che in quello stesso 1524 aveva invece dedicato l'*Epistola* a Clemente proprio in quanto papa, ovvero ricercando che l'universalità della carica riverberasse sulla am-

7 Nel codice Vat. lat. 3210 delle *Prose*, che è redazione d'autore presumibilmente stratificata, fra prima stesura e aggiunte successive, nell'arco cronologico 1515-1523, l'indirizzo tace della carica pontificia, forse perché effettivamente steso prima dell'elezione di Giulio al sacro soglio: «Prose Di Messer Pietro Bembo a Monsignore Messer Giulio Cardinale de' Medici della Volgar Lingua» (Tavosanis, 2002, 173); il mantenimento del titolo cardinalizio oltre tale data, nella *princeps* del 1525, pare tuttavia difficile da spiegare in termini di inerziale continuità con il manoscritto, data oltre a tutto la palese concentrazione di molte correzioni attorno al 1523, quando Giulio divenne papa. Sul manoscritto vaticano si veda anche Vela, 2001.

bizione sovraregionale delle tesi cortigiane. La scelta del rango ecclesiastico minore consentiva poi al Bembo di declinare generalità che importava fossero ben evidenziate. Chiamando in causa, prima che il capo della Chiesa, chi, come figlio di Giuliano de' Medici fratello del Magnifico, dal 1519 teneva saldamente le redini dello stato fiorentino, Bembo mostrava che i suoi interlocutori a Firenze non sedevano fra i repubblicani e non condividevano con questi il tradizionalismo culturale ostentato, per dire, dal Machiavelli. Ribadiva l'assunto, dall'interno del testo, la figura di Giuliano, cugino di Giulio in quanto figlio di Lorenzo il Magnifico. A queste condizioni, solo i cortigiani più ostinati avrebbero potuto scambiare le *Prose* per un'azione di fiancheggiamento della fiorentinità dell'uso; e solo i più ostinati non avrebbero allora visto che, proprio con le *Prose* e con le regole che esse emanavano, Bembo prendeva definitivamente le distanze da quei tratti del fiorentino argenteo del Quattrocento (del tipo *amorono* per *amarono*) ancora da lui condivisi negli *Asolani* del 1505<sup>8</sup>. D'altra parte, dopo che gli *Asolani* avevano appunto contribuito a tale equivoco, i soggiorni del Bembo a Urbino e a Roma avevano provveduto certo a dissiparlo, visto anche qualche cedimento del veneziano all'effimera pratica letteraria di corte: penso alla famosa mascherata delle *Stanze*, «recitate per giuoco» a Madonna Lisabetta Gonzaga duchessa d'Urbino<sup>9</sup>, o ai licenziosi *Motti*<sup>10</sup>, non per caso mai autorizzati dall'autore a entrare fra le proprie poesie a stampa. Che la sola permanenza a corte avesse incoraggiato a credere in una conversione del Bembo alla cortigianità è improbabile; se mai il rischio si fosse dato, specie per quanto riguarda le convinzioni linguistiche, le *Prose* lo sventavano con la ben nota negazione della dignità letteraria della lingua cortigiana per assenza di scrittori. Anzi: con la negazione dei presupposti stessi della lingua cortigiana, adombrati nel ricordo di Vincenzo Calmeta e della sua impraticabile ipotesi di fare centro sul cosmopolitismo della corte romana per creare un'idioma eccellente (Bembo, *Prose della volgar lingua*, I, [xiii], in: Pozzi, 1978, 90–93). Poco importa che Bembo approfittasse della scomparsa dell'interessato, essendo il Calmeta morto nel 1508, per forzarne le tesi e strumentalizzarle contro il campione allora vivente della cortigianità, il Trissino. Importa che, anche per questo, le *Prose* avevano di che sembrare un oggetto piuttosto insolito, divaricate com'erano fra l'interesse per la «volgar lingua» e l'indisponibilità all'alleanza con uno o l'altro dei fronti già contrapposti nel dibattito. Era una contraddittorietà che non sfuggiva ai contemporanei. L'umanista bellunese Pierio Valeriano, che il Bembo aveva conosciuto nella Roma di Leone X e che in quella Roma ambienta negli anni Venti il suo *Dialogo della volgar lingua*, citava Bembo riconoscendogli ormai un magistero nelle lettere volgari, ma di-

8 Su questi progressi linguistici del Bembo si sofferma Trovato, 1994, 115–116.

9 Le *Stanze* del Bembo sono edite in Gnocchi, 2003, cui si rinvia anche per puntualizzazioni sul *coté* cortigiano in cui l'opera maturò.

10 Se ne veda la moderna edizione in Cian, 1888, recentemente riproposta in Cian, Gnocchi, Raboni, 2007. Non va peraltro trascurato che, scrivendo versi chiaramente ispirati alle più tipiche convenzioni letterarie del costume cortigiano – dalla improvvisazione tipica del genere “frottola”, quale appunto i *Motti* imitano, alla finzione pastorale dei modesti precursori e degli incerti epigoni sannazariani – di quel costume e di quelle convenzioni Bembo sta facendo la parodia, con tanto di frecciate esplicite (si veda ad es. il v. 68 e il relativo commento in Cian, 1888, 61).

pingendone insieme il sobrio distacco che gli consentiva di non parteggiare apertamente per nessuno e di conversare amabilmente con tutti.

L'altro giorno, sentendo questi fumi che bisognava imparar a parlare e che Monsignor Bembo era fatto barigello per conoscere le male lingue, io, per chiarirmi, andai a far riverenza a Sua Signoria, e volsi ascoltare come parlava; e per questo restai a pranzo ragionando con esso lui di varie cose: infine io trovai che Sua Signoria usava quella semplicità di parlare che portò da casa nostra, e non trovai che l'avesse cambiata la sua lingua con alcun'altra (si cita da Pozzi, 1988, 53, n. 41).

La scarsa omologabilità al dibattito in corso caratterizza le *Prose* anche sotto il profilo dei contenuti e delle forme. Intanto, diversamente dal Trissino o dal Machiavelli, il dialogo bembiano non assolve, a rigore, a un compito diretto di propaganda linguistica. Questa sussiste in quanto coordinata a quello che la finzione narrativa implica come principale obiettivo: riuscire a persuadere Ercole Strozzi, sostenitore del latino come sola lingua letteraria possibile, che anche al volgare può essere riconosciuta dignità espressiva. Un obiettivo, come si vede, studiatamente marginale e che vuole senz'altro ribadire l'estraneità del Bembo alle questioni dibattute. Quanto all'aspetto formale, poiché è capitato di citare il *Dialogo* del Valeriano, si può osservare come esso prediliga la struttura mimetica, o del dialogo nel dialogo, che attraverso la costituzione di due piani prospettici distinti mira a passare in rassegna le varie tesi senza che l'autore si responsabilizzi troppo nella predilezione per l'una o per l'altra; e il Valeriano del *Dialogo* è infatti sembrato alla critica un esempio di come la questione della lingua fosse stata a lungo segnata dalla disponibilità al confronto, prima del rapido precipitare verso la contrapposizione drastica imposta dal Trissino. Nelle *Prose* la dedica a Giulio de' Medici rappresenta anche il piano da cui il Bembo del 1524-25 rievoca il dialogo intervenuto in un ormai lontano 1502. Si tratta dello schema proprio del dialogo «istorico e narrativo», per dirla con il Tasso del *Discorso dell'arte del dialogo*: ovvero del dialogo che non vuole rappresentare un confronto dialettico quanto invece mostrare il progressivo dipanarsi del ragionamento e l'ineluttabile conseguimento delle conclusioni imposte dalle cose e dallo loro logica interna. I contemporanei non avrebbero mancato di rilevare l'analogia con l'impianto del *De oratore* ciceroniano<sup>11</sup>; e, come di quello sapevano che il contenuto riguardava non un contrasto di opinioni ma una riflessione atta a individuare, fra le reali prerogative del retore, quelle idonee a una sua definizione ideale, così dinanzi alle *Prose* erano avvertiti che vi si sarebbe parlato non della congettura di Tizio o di Caio intorno a un volgare possibile, bensì delle caratteristiche concrete di un volgare dato per esistente e, in quanto tale, adatto all'uso. L'apoditticità è tale che, appunto, Bembo non aveva bisogno di dimostrare la sussistenza della lingua di cui si occupava: a ciò sarebbe bastata la distillabilità da essa della grammatica completa che sta nel terzo libro delle *Prose* stesse. Ma nemmeno mostrava, Bembo, di volersi assumere l'onere della prova circa la superiorità sulle tesi linguistiche d'altra natura: non per alterigia, ma per la eterogeneità di quelle rispetto all'e-

11 Sul rapporto delle *Prose* del Bembo con i modelli dialogici latini, Floriani, 1981, 42.

scclusiva vocazione retorica e letteraria della lingua da lui praticata. La consapevolezza di battere sentieri diversi dagli altri era per il Fortunio ipotesi forte sulla praticabilità della propria ipotesi; nel Bembo, si converte invece in orgogliosa affermazione di autonomia teorica. Il Valeriano più sopra citato, come poi ancora il Trissino che nel 1529 manda sotto i torchi il dialogo linguistico intitolato *Il Castellano* (cf. Castelvechi, 1986, 19–82), si preoccupano di arrivare a definire l'identità del tanto sospirato volgare da usarsi in letteratura. Per parte loro, i fiorentini offesi dalla lingua cortigiana del Trissino hanno l'obbligo di rigettare le false attribuzioni di non toscane attribuite dai non toscani ai letterati toscani antichi. Gli uni e gli altri avvertono, cioè, l'urgenza di connotare con la maggiore nettezza possibile la lingua di cui intendono occuparsi. Nelle *Prose* il Bembo ostenta tale e tanta sicurezza da esimersi da ogni definizione preventiva. Ciò di cui si parlerà nel dialogo, anticipa nella dedicatoria, è la «volgar lingua» menzionata a titolo, ovvero la «nostra lingua», con etichetta che sembra implicare un uso scontatamente consolidato e largo: ma che è in realtà l'uso peculiare di una cerchia ristretta, composta da quanti – Giovanni Aurelio Augurello, Trifon Gabriele, Bembo e, in fondo, anche il Fortunio – s'erano dati all'analisi dei migliori fra i letterati del Trecento – che voleva poi dire fra i letterati fiorentini – e che dei referti si erano impadroniti per farli rivivere nella personale opera letteraria. Non che nel prosieguo delle *Prose* bembiane manchino, ovviamente, i richiami alla «lingua fiorentina», ma si tratta di esempi storici – come tali inconfutabili – del primato che quell'idioma aveva finito per avere nel teatro letterario italiano: e si ha allora il ricordo della insormontabilità cronologica della rimeria tosco-fiorentina, prima tappa italiana della lirica di ascendenza cortese e provenzale (*Prose*, I, [viii]: in Pozzi, 1978, 73–76); quello dell'inclinazione toscaneggiante dei rimatori veneziani del Quattrocento, Leonardo Giustinian e Nicolò Lelio Cosmico (*Prose*, I, [xv]: in Pozzi, 1978, 96–98); quello, infine, del presunto volgarizzamento d'autore del trattato latino d'agricoltura del bolognese Pietro Crescenzi (*Prose*, II, [ii]: in Pozzi 1978, 112–115).

Carattere storico ha anche l'argomentazione, suddivisa nel dialogo fra Giuliano de' Medici e Carlo Bembo, che il fiorentino ha conosciuto come tutti gli idiomi un'evoluzione, ma che a differenza di altri, ancora attualmente in maturazione, ha conseguito la perfezione in passato e in coincidenza con Petrarca e Boccaccio. Giuliano, che nella finzione dialogica svolge un poco il ruolo del fautore della lingua attuale della sua patria, si incarica di fornire il diagramma dello sviluppo retorico del fiorentino prima di Dante, quando ancora esso «oliva di contado» – era cioè lingua rozza e adatta ai contadini – e nella fase immediatamente seguente, allorché le stesse opere di Dante avrebbero seguito, dalla *Vita nuova* alla *Comedia*, il naturale decorso della lingua verso i suoi vertici formali. Con questo, secondo quanto affermato successivamente da Carlo Bembo, si voleva additare l'apogeo del volgare rispetto all'orbita dell'uso quotidiano: la quale parabola, sempre assunta a termine di paragone dai cortigiani o dai fiorentini di primi Cinquecento, secondo l'autore delle *Prose* era da evitarsi invece oculatamente in quanto antiretorica per eccellenza; e da evitarsi era dunque l'intera stagione seguente al Petrarca e al Boccaccio, perché segnata a Firenze dallo stretto ricalco popolare del Burchiello e del Pulci, e dalle loro influenze sulla stessa esperienza laurenziana. L'argomento si poteva avvalere di una prova esterna. Nello stesso 1525, per il sicuro interessamento del Bembo, Carlo Gual-

teruzzi curava per i tipi bolognesi del Benedetti la prima edizione a stampa del *Novellino*, la nota raccolta di novelle fiorentine trasmessa da manoscritti del primissimo Trecento<sup>12</sup>. Anche il più ingenuo dei lettori si sarebbe chiesto, in quei frangenti cronologici, perché venisse riesumata una serie di testi tanto poco esemplari quanto a stile; ma anche il più ingenuo dei lettori, solo che avesse scorso la dedicatoria del Gualteruzzi, si sarebbe reso conto dei paragoni che si volevano istituire con il *Decameron*, a tutto vantaggio della maturità artistica di questo: quasi che il *Novellino* dovesse rappresentare la fase primeva, oscura e ancora caotica, di una lingua in corso di sviluppo e peraltro già protesa ai successi letterari di pieno Trecento:

Conciossiacosaché veggendo essi quanto maestrevolmente il vostro leggiadrissimo Mess. Giovanni Boccaccio abbia vecchi fiori di questo prato, e nuovi d'ogni altro raccolti, tessendo insieme maravigliosa, e senza modo dilettevole renduta la tela delle sue sempre care Novelle, ad un'ora l'une e l'altre sieno loro più profittevoli, e più care. E chi diran che il vedere la scrittura di que' tempi, la quale io, quanto per me s'è potuto il più, mi sono d'osservare ingegnato (né altrimenti avrei potuto fare, se io quella dalla sua propria forma trarre non avessi voluto) non renda altrui nello scrivere per innanzi e più giudicioso, e più accorto? Certo che io creda niuno.<sup>13</sup>

Era, appunto, quanto il Gualteruzzi suggeriva fra le righe della dedicatoria a Goro Gherio: il quale Gherio, nel 1525 vescovo di Fano da sette anni, nel 1515 aveva incrociato i sentieri degli interlocutori delle *Prose*, essendo luogotenente di Giuliano de' Medici a Piacenza per conto del comune patrono Leone X. Anche per questi legami con i protagonisti del maggiore dialogo linguistico, l'episodio del *Novellino* stampato a Bologna costituisce a suo modo un capitolo separato delle *Prose* bembiane, essenziale tuttavia a dimostrarne gli assunti primari: perché se, parallelamente a un dialogo che sui documenti linguistici fondava la sua forza e la sua novità, altri documenti affini venivano riesumati e indipendentemente prodotti, la via aperta dal Bembo si confermava non solo obiettiva nell'impostazione, ma anche la sola di cui si potessero intuire i futuri sviluppi. La vitalità del fiorentino contemporaneo sarebbe stata presto denunciata dagli stessi fiorentini come un limite alla messa in regola, in senso grammaticale, della lingua; la fluidità istituzionale delle corti era d'intralcio a un ideale, quello di lingua cortigiana, che comunque ancorava la sua realizzabilità agli ondivaghi equilibri della compagine sociale. I testi scritti che alimentavano il modello del Bembo davano invece stabilità al sistema e insieme, lasciando già prevedere un ampliamento circoscritto e modesto del canone delle fonti (che vuol dire pertinente di fatto al solo ambito prosastico: nelle *Prose della volgar lingua*, gli incrementi lessicali concessi dalla *Cronica* di Giovanni Villani e dal volgarizzamento di

12 Sulla tradizione manoscritta del *Novellino*, e in particolare sul Vat. Lat. 3214, che come è noto venne esemplato su commissione del Bembo, si veda la *Nota al testo* dell'edizione della raccolta di novelle per cura di Alberto Conte (Conte, 2001, 267).

13 *Le cento novelle antike*, «Impresso in Bologna nelle Case di Girolamo Benedetti nell'anno MDXXV del mese d'agosto»: dedicatoria.

Pietro Crescenzi; altrove, il caso negativo del *Novellino*), ne rafforzavano le parvenze di completezza e di autonomia.

La robustezza dei principi bembiani fu immediatamente chiara alle parti in contrasto, che senza alcun esplicito incoraggiamento da parte di questa terza posizione riconobbero la convenienza di rivolgersi a essa, proprio in quanto esterna al dibattito, come ad un interlocutore finalmente degno di considerazione. Per quanto conflittuali, l'opzione cortigiana e quella dei fiorentini moderni erano inclini entrambe ad accettare l'influenza contingente dei tempi presenti sulla formazione della lingua: per i cortigiani si trattava di rimettersi all'uso attuale, mediando fra le numerose corti; i fiorentini attribuivano prova della propria eccellenza nel fatto che della loro lingua si potessero presagire ulteriori e significativi progressi. Ma dopo il Sacco di Roma e alla vigilia del Congresso di Bologna, quando era ormai evidente la dissoluzione delle realtà statuali italiane, la situazione di crisi determinava l'improvvisa labilità dei fondamenti di tali modelli culturali. Meglio dunque approfittare della dimensione metastorica della lingua predicata dal Bembo, e riparare in prossimità di essa. Se il riparo apparisse soltanto temporaneo, in attesa di tempi migliori, o già si profilasse come privo di alternativa è, dalla nostra prospettiva, difficile da stabilire. Probabilmente per i teorici cortigiani proprio il Congresso bolognese costituiva la speranza di un'assetto politico più solido e universale, in grado di suscitare spontaneamente quella aggregazione linguistica che i grandi stati nazionali europei già stavano realizzando in virtù di apparati centrali e istituzioni omogenee. Si capisce perché, ormai a un decennio dalle *Prose* del Bembo, nel 1536 Giovanni Filoteo Achillini tenti un'estrema difesa degli ideali cortigiani inscenando il suo dialogo linguistico nella Bologna di Clemente VII e Carlo V.<sup>14</sup> L'occasione, ovvero una conciliazione fra il papa e l'imperatore dalle apparenze più che promettenti, non corrispose alle aspettative, e Bologna bastò solo a confermare l'egemonia straniera in Italia, senza razionalizzare significativamente il contesto generale. Anche si comprende, pertanto, che l'Achillini conceda tanto generoso spazio al Bembo, dando rilievo più alle affinità che alle differenze con il proprio punto di vista. A Napoli, dove il mito del Sannazaro e di un volgare intimamente compreso nei modi del più schietto umanesimo latino aveva continuato a sospingere verso un'ideale di lingua letteraria comune, quegli stessi anni Trenta culminavano con la dura requisitoria di Benedetto di Falco contro il Bembo grammatico, che a suo avviso faceva torto alla grandezza del Bembo letterato («la grammatica è una certa qualità velenosa la quale infetta qualunque spirito per gentil che sia, conciosia cosa che Messer Pietro Bembo huom virtuosissimo, reverendissimo e per sangue chiaro e nobilissimo, la sua grammatica - nella quale parla di Dante in mal senso e pravo - fu tale che lo indusse a dir male, cosa molto contraria e disforme ad honorati cavalieri»)<sup>15</sup>; ma si chiudevano con una grammatica il

14 *Annotazioni della volgar lingua di Gio. Philoteo Achillino*, Bologna Vincenzo Bonardo da Parma e Marcantonio da Carpi, 1536. Non mi è stato possibile consultare l'edizione critica recentemente approntata da Claudio Giovanardi con la collaborazione di Claudio De Felice (Giovanardi, De Felice, 2005).

15 *La dichiarazione de molti luoghi dubbiosi d'Ariosto e d'alquanti del Petrarca. Escusation fatta in favor di Dante per Benedetto di Falco Napolitano al Virtuoso Giovane Fabritio da Gagliano Fiorentino*, [s.n.t., ma: 1539], c. HrV: cf. Tisano, 1990, 618–619. Altre riserve sul Bembo grammatico il Di Falco aveva affidato al suo *Rimario* del 1535 (Napoli, Cancer): cf. Sabbatino, 1995, 49–58.

cui autore, Tizzone Gaetano da Pofi, posponeva le proprie simpatie per la cortigianeria linguistica all'accettazione di modelli esclusivamente toscani ed esclusivamente antichi, in una assunzione dei criteri bembiani che il frontespizio, *La grammatica volgare trovata ne le opere di Dante, di Francesco Petrarca, di Giovan Boccaccio, di Cin da Pistoia, di Guittone da rezzo*, fa apparire persino iperlegalistica. Ormai consapevoli dell'eclissi, con il sistema delle corti italiane, della propositività culturale che a quel sistema era correlata, i cortigiani rinunciano alla ricerca di paradigmi in grado di armonizzare letteratura e società, produzione intellettuale e capacità di intervento negli spazi istituzionali degli stati regionali. Sparita, per così dire, la componente attiva della cultura, non resta loro che promuovere la propria realizzazione nel residuo ed esclusivo margine del classicismo. Di qui alla proliferazione delle accademie, peculiare all'Italia del medio e tardo Cinquecento, il passo si dimostrerà breve.

Quanto a Firenze, se ancora negli anni Venti Machiavelli poteva essere storiografo ufficiale per Clemente VII senza rinunciare alla lingua sua e dei suoi padri, e facendo di quella lingua il segnale più evidente di una *florentina libertas* che sopravviveva al dominio dei Medici, l'edizione fiorentina del *Cortegiano*, comprensiva delle riserve linguistiche antiflorentine espresse dal Castiglione, mostrava come nel 1528 la chiusura municipalistica si stesse sgretolando sotto l'incalzare degli eventi: poco importava che proprio quegli eventi avessero portato l'anno prima a scuotere dalla città il giogo mediceo. Il decennio successivo era quello che avrebbe condotto alla *Storia d'Italia* del Guicciardini: opera di un fiorentino, ma scritta sguardando le *Prose* del veneziano Bembo.<sup>16</sup>

---

16 Come mostrano gli appunti linguistici editi da Costantino Panigada nell'edizione laterziana della *Storia d'Italia* (Panigada, 1929, V, 335–337). L'edizione Panigada è ripresa e corredata di ampio commento storico e linguistico in Trovato, 1994, 274–282.

## PIETRO BEMBO "SUPER PARTES"

Riccardo DRUSI

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija  
e-mail: rdrdrd@unive.it

## POVZETEK

Določitev nekega jezikovnega in posledično literarnega kanona v Italiji 16. stoletja (normativna italijanščina) kaže na dokaj obetavno razsežnost »tretje osebe« s specifično vlogo pri razreševanju obstoječih nasprotij med stranmi. V duhu teme je že število vključenih zagovornikov posameznih stališč, razporejenih na treh frontah: jezik dvora, sodobna florentinščina in vulgarni klasicizem Pietra Bamba. Rešitev spora v korist zadnje izmed opcij je znana in navidezno samoumevna. Na osnovi dolge kritiške tradicije je bilo videti Bembovo načelo posnemanja najvidnejših florentinskih avtorjev trecenta edini trezen predlog v zvezi z ustvarjanjem »reguliranega« knjižnega jezika, medtem ko sta bili ostali dve v razpravo vključeni strani obsojeni na neuspeh zaradi nekonsistentnosti argumentov. Sodobna florentinščina, ki so jo sicer podpirali na krajevni ravni, a žal v fazi političnega zatona Firenc, bi predstavljala dejansko zastarelo stališče, medtem ko so podporniki dvornega jezika sanjarili o nečem utopičnem in povsem neutemeljenem.

Na takih osnovah se je izrisal profil Pietra Bemba v vlogi od različnih teženj odmaknjenega arbitra, sposobnega razbiti začaran krog povsem sterilne dlakocepske nesmiselne razprave in preusmeriti pozornost na vsebinsko pomembne predloge. Kot nakazuje naslov prispevka, naj bi Bembo dejansko ostal »super partes« in bi zaradi svoje nepristranskosti uspešno uveljavil svoja stališča. Dejansko so nam nedavne raziskave razkrile, da so bili navkljub okoliščinam, ki jim niso bile naklonjene, tako zagovorniki jezika sodobnih Firenc kot dvorna stran dovolj močni, da bi se na prizorišču jezikovnega soočanja lahko kosali povsem dostojno in enakovredno. Temu primerno so tudi predložili nekaj kritično zastavljenih prispevkov. Boljša osvetlitev vseh pozitivnih predlogov, ki so jih pripravile ostale strani, nam narekuje, da pozorneje premislimo o Bembovi drži in ocenimo, ali ni bilo vmešavanje beneškega književnika večje, kot je sam opisal v *Prose della volgar lingua* in kar so potrjevali njegovi različni sodobniki. Skratka, ali se je Bembo dejansko izločil iz soočenja mnenj ali pa je bil vanj vpleten in je uveljavil nekakšno recipročnost. Vlogo »tretje strani« v razpravi in rabsodniška drža *Prose della volgar lingua* bi si v tem primeru lahko razlagali kot element preračunljive strategije z namenom ohranjanja prednosti: strategije, ki jo bomo poskušali analizirati s posebnim poudarkom na pojavljajočih se retoričnih elementih.

*Ključne besede:* vprašanje jezika, domači jezik (volgare), italijanska književnost 16. stoletja, filologija besedil v domačem jeziku (volgare), Pietro Bembo, Giovan Francesco Fortunio, Giovan Giorgio Trissino, Niccolò Machiavelli

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Belloni, G. (1992):** Antonio da Canal e polemiche aldine. In: Belloni, G. (ed.): *Laura tra Petrarca e Bembo. Studi sul commento umanistico-rinascimentale al «Canzoniere»*. Padova, Antenore, 96–119.
- Belloni, G., Drusi, R. (2007):** Editoria e filologia del volgare. Questione della lingua. In: Balduino, A. (ed.): *Storia letteraria d'Italia. Il Cinquecento*. Padova, Piccin Nuova Libreria, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 251–333.
- Bruni, F. (2004):** «Fiorentinità» e «florentinitas». Una scheda per il lessico intellettuale cinquecentesco. *Lingua e Stile*, 39, 45–64.
- Castellani Pollidori, O. (1978):** Niccolò Machiavelli e il «Dialogo intorno alla nostra lingua». Firenze, Olschki.
- Castelvecchi, A. (ed.) (1986):** G. G. Trissino, *Scritti linguistici*. Roma, Salerno Editrice.
- Chiappelli, F. (1974):** Machiavelli e la «lingua fiorentina». Bologna, Massimilano Boni Editore.
- Cian, V. (ed.) (1888):** *Motti inediti e sconosciuti di Pietro Bembo pubblicati e illustrati con introduzione da V. Cian*. Venezia, I. Merlo Editore.
- Cian, V., Gnocchi, A., Raboni, G. (eds.) (2007):** *P. Bembo, Motti*, a cura di V. Cian. Premessa di A. Gnocchi. Nota al testo e indici a cura di G. Raboni. Milano, Sylvestre Bonnard.
- Conte, A. (ed.) (2001):** *Il Novellino*. Roma, Salerno Editrice.
- Croce, B. (1933):** *Poesia Popolare e poesia d'arte. Studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento*. Bari, Laterza.
- Cudini, P. (ed.) (1991):** B. Croce, *Poesia Popolare e poesia d'arte. Studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento*. Milano, Bibliopolis.
- Dionisotti, C. (1968):** *Gli umanisti e il vogare fra Quattro e Cinquecento*. Firenze, Le Monnier.
- Fera, V. (ed.) (2003):** C. Dionisotti, *Gli umanisti e il vogare fra Quattro e Cinquecento*. Milano, 5 Continents Editions.
- Floriani, P. (1981):** Il dialogo e la corte. In: Floriani, P. (ed.): *I gentiluomini letterati. Il dialogo culturale nel primo Cinquecento*. Napoli, Liguori, 33–49.
- Giovanardi, C., De Felice, C. (eds.) (2005):** Giovanni Filoteo Achillini, *Annotationi della volgar lingua*. Pescara, Libreria dell'Università Editrice.
- Gnocchi, A. (ed.) (2003):** *P. Bembo, Stanze. Edizione Critica a cura di A. Gnocchi*. Firenze, Società Editrice Fiorentina.
- Migliorini, B. (1961):** *Storia della lingua italiana*. Firenze, Sansoni.
- Migliorini, B., Folena, G. (eds.) (1953):** *Testi non toscani del Quattrocento*. Modena, Società Tipografica Modenese.
- Panigada, C. (ed.) (1929):** F. Guicciardini, *Storia d'Italia. Voll. 5*. Bari, Laterza.
- Pozzi, M. (ed.) (1978):** *Trattatisti del Cinquecento*. Milano, Napoli, Ricciardi.
- Pozzi, M. (ed.) (1988):** *Discussioni linguistiche del Cinquecento*. Torino, Utet.
- Pozzi, M. (1989):** *Lingua, cultura, società. Saggi sulla letteratura italiana del Cinquecento*. Alessandria, Edizioni dell'Orso.

- Ricci, L. (1999):** La redazione manoscritta del 'Libro de natura de amore' di Mario Equicola. Roma, Bulzoni.
- Richardson, B. (ed.) (1984):** Trattati sull'ortografia del volgare 1524-26. Exeter, University Press.
- Richardson, B. (ed.) (2001):** G. F. Fortunio, Regole grammaticali della volgar lingua. Roma, Padova, Antenore.
- Sabbatino, P. (1995):** L'idioma volgare. Il dibattito sulla lingua letteraria nel Rinascimento. Roma, Bulzoni.
- Tavoni, M. (1984):** M. Tavoni, Latino, grammatica, volgare. Storia di una questione umanistica. Padova, Antenore.
- Tavosanis, M. (2002):** La prima stesura delle Prose della volgar lingua: fonti e correzioni. Con edizione del testo. -Pisa, ETS.
- Tisano, V. (1990):** Dante, Bembo e la grammatica volgare del Cinquecento in uno sconosciuto opuscolo del Napoletano Benedetto di Falco. *Rivista di Letteratura Italiana*, 7, 594–637.
- Trabalza, C. (1908):** Storia della grammatica italiana. Milano, Hoepli.
- Trovato, P. (ed.) (1982):** N. Machiavelli, Discorso intorno alla nostra lingua. Padova, Antenore.
- Trovato, P. (1994):** Il primo Cinquecento. Bologna, Il Mulino.
- Vela, C. (ed.) (2001):** Prose delle volgar lingua: l'editio princeps riscontrata con l'autografo Vaticano lat. 3210. Bologna, CLUEB.
- Zambrini, F., Morpurgo, S. (1929):** Le opere volgari a stampa dei secoli 13. e 14. indicate e descritte da F. Zambrini. Supplemento con gli indici generali dei capoversi, dei manoscritti, dei nomi e soggetti a cura di S. Morpurgo. Bologna, Commissione per i testi di lingua.

LA “TERZA PARTE” IN COMMEDIA. GOLDONI, LA PROCEDURA  
PENALE, LA TRIANGOLAZIONE MIMETICA

Piermario VESCOVO

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di filosofia e beni culturali, Dorsoduro 3484/D,  
30123 Venezia, Italia  
e-mail: vescovo@unive.it

## SINTESI

*Una doppia “terza parte” è oggetto del presente contributo, dedicato al teatro di Carlo Goldoni. La prima caratterizza la sua cultura di avvocato trasferita alla commedia e le forme processuali utilizzate – ben oltre ai semplici temi – come struttura drammatica profonda, riprendendo le illuminanti osservazioni di Gaetano Cozzi. La seconda riguarda, soprattutto nel romanzo che nasce in quel giro d’anni, la “triangolazione mimetica”, ovvero la costruzione di una finzione in cui il desiderio e l’imitazione – secondo l’insegnamento di René Girard – sono sempre mediati da un “terzo”, persona o oggetto.*

*Parole chiave: Carlo Goldoni, teatro, commedia, procedura penale, desiderio mimetico, Gaetano Cozzi, René Girard*

THE “THIRD PARTY” IN COMEDY. GOLDONI, THE PENAL PROCEDURE,  
THE MIMETIC TRIANGULATION

## ABSTRACT

*This paper is dedicated to a double “third part” in the theater of Carlo Goldoni. The first characterizes his lawyer’s culture moved to comedy and the procedural forms used as strong dramatic structure beyond the simple issues, as the illuminating observations of Gaetano Cozzi have already showed. The second concerns the “mimetic triangulation” in the novel, which is born in those years. According to the teachings of René Girard the “mimetic triangulation” is the construction of a fiction in which desire and imitation are always mediated by a “third” which could mean a person or an object.*

*Key words: Carlo Goldoni, theater, comedy, criminal procedure, mimetic desire, Gaetano Cozzi, René Girard*

Questo intervento proverà ad affiancare argomenti – vale a dire ambiti storico-culturali – e piani di ricerca – strumenti e, di conseguenza, discipline – che possono apparire lontani, confidando viceversa che le commedie di Carlo Goldoni, e la stessa storia dell’autore che sta dietro ad alcune di esse, indichino le linee di corrispondenza tra una “terza parte” intesa nel senso della tradizione del diritto e una “terza parte” di carattere mimetico e romanzesco.

Vorrei anzitutto riprendere la traccia, a cui ho avuto modo di fare allusione in alcuni miei precedenti studi sull’autore, a proposito del rapporto o della ricaduta teatrale della cultura e della sensibilità dell’“avvocato” Carlo Goldoni. Cultura e sensibilità – specie il secondo termine – sono quasi una ripresa letterale da un breve e inversamente importante intervento di Gaetano Cozzi, della fine degli anni settanta, che ho avuto ripetutamente occasione di citare come uno degli approcci più illuminanti al cuore del sistema goldoniano, al senso civile (che si può tradurre esattamente con “politico”) della sua riforma della commedia (Cozzi, 2000, 3–17). Attraverso un accesso apparentemente laterale, non solo Cozzi prendeva una netta distanza dalla semplice e prevalente considerazione secondo una tradizione di studi sostanzialmente “dilettantesca”, e tanto più quando esercitata da giuristi o da storici del diritto, tendente a ridurre il rapporto di Goldoni col “foro” all’aneddotta o alla nota di colore. Lo studioso dissolveva infatti, attraverso questo approccio apparentemente laterale o “specialistico”, lo schema interpretativo invalso del Goldoni drammaturgo borghese, anche se in quegli anni divenuto per la critica un borghese più triste e disincantato, passato dall’ottimismo dell’ascesa alle contraddizioni dell’arresto.

Del rilievo assoluto di questa visione e del rapporto con la “sensibilità” di un grande storico moderno, anche in relazione alla sua personale formazione di studioso, ho discusso in particolare in un breve saggio, in sede di uno dei vari bilanci dell’ultimo centenario goldoniano, additandolo tra quelli che, in assoluto, costituiscono i miei punti di riferimento (Vescovo, 2010). Non è un caso che Cozzi ponesse queste pagine in apertura della sua ultima raccolta di saggi – chiusa poco prima della sua morte –, *La società veneta e il suo diritto*: nel rapporto tra il tribunale e il teatro, si mostra una vera e propria pietra angolare, e non solo per il breve tracciato che qui proponremo. Si consideri, anzi, il sottotitolo del volume: *Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto*, e si osservi, subito dopo il saggio su Goldoni – la cui materia è cronologicamente successiva, e pure la sua data di stampa – quelli, assai più ampi, dedicati a Padri, figli e matrimoni clandestini e alla magistratura degli “Esecutori contro la bestemmia”, che spaziano, mettendo al centro la società veneta, nell’arco intero dell’età moderna e offrono un campionario di molti temi che caratterizzano la novità stessa della commedia goldoniana.

Il breve contributo dedicato da Cozzi specificamente a Goldoni mi sembra, nella distanza degli anni, sempre più importante, appunto, come solo agli sguardi orientati da fuori è dato essere. Di ciò si resero conto anche alcuni tra i maggiori goldonisti alla sua apparizione, e basti il richiamo al giudizio di Mario Baratto – dandogli atto della sua onestà intellettuale –, perfettamente conscio dell’evidente spiazzamento che esso costituiva rispetto ai riferimenti all’ideologia borghese, laddove esso indicava un chiaro punto di riferimento (Baratto dice marxianamente: ideologico) di Goldoni al dibattito che attra-

versava l'aristocrazia veneziana, giusto alla fine degli anni quaranta del Settecento. E possiamo citare direttamente le parole, del resto chiarissime, con cui egli ne riferiva:

Ebbene, il Cozzi individua precise consonanze tra i problemi posti in queste commedie [quelle degli anni iniziali della carriera goldoniana] e le preoccupazioni e gli scritti degli uomini più attenti e pensosi della classe dirigente, nonché con l'ideologia che è alla base delle sentenze di alcune magistrature veneziane, sempre in quegli anni (Baratto, 1985, 245).

Quanto a dire – senza naturalmente riconoscerlo e sottoscriverlo – che, seguendo questa prospettiva, il riferimento alla borghesia se ne usciva di scena. Cozzi non avrebbe mai parlato, naturalmente, di una "ideologia che è alla base delle sentenze", ma, al contrario, di una "mentalità" che si esprime, proprio non avendo luoghi "istituzionali" preposti, nella distanza che si dà tra la fissità della legge e la più libera possibilità della sua applicazione: nello spazio, appunto, del diritto. Spazio mobile, complesso, contraddittorio. Era questo anche – in righe chiarissime ed esemplari – lo spazio di maturazione, in un'altra epoca, dello studioso stesso, che dichiara ad apertura del volume suddetto la sua personale posizione biografica e intellettuale:

"Cozzi non è un giurista", è stato scritto autorevolmente di me a proposito del primo saggio di questa raccolta, quello su Goldoni. Verissimo, Cozzi non è un giurista, non ha mai ambito, né tanto meno preteso di esserlo, sarebbe stato ridicolo. A me importa semplicemente di essere uno storico, convinto che per conoscere una società non si possa trascurare il suo diritto: diritto che ne è strumento di vita, espressione dei suoi problemi, delle sue esigenze, della sua cultura. (Cozzi, 200, VII)

Cozzi rinviava, ancora, il lettore alle dichiarazioni contenute in una vecchia dispensa universitaria, della fine degli anni sessanta, in cui si vedono meglio le ragioni di uno storico, divenuto tale maturando proprio la distanza tra una "passione civile" e l'assenza di risposte – o la presenza di troppe risposte – nella sua carriera di "laureato in giurisprudenza":

Constatavo da un lato, ed era cosa troppo evidente, il peso che il potere, con i suoi orientamenti ideologici, con il premere dei vari interessi che lo sostenevano, poteva e voleva avere sulla giustizia, sul modo e sui criteri con cui la giustizia doveva essere resa: e osservavo come il potere riuscisse, e a volte fallisse, in questo suo intento, e quali forze gli si opponessero, nell'ambito politico come in quello giudiziario; dall'altro lato mi domandavo quale incidenza poteva avere sugli uomini che esercitavano il potere, sui giudici, sul loro modo di concepire la giustizia, la stessa società, in tutto il suo insieme di classi e di ceti, di culture e di tradizioni, di varietà regionali, la società nel suo crescere e nel suo evolversi, negli atteggiamenti che essa assumeva di fronte alle leggi, osservandole o disattendendole, secondo fini a volte consapevoli, a volte inconsci, sollecitati dalla realtà circostante, da quello che in essa mutava come da ciò che in essa persisteva... (Cozzi, 2000, 65–66).

Tra le magistrature che Cozzi avvicina alla sensibilità sociale, o senz'altro politica, di Goldoni, particolare rilievo assume, come si è già ricordato, quella degli Esecutori contro la bestemmia, destinata ai cittadini e dedita all'osservazione del teatro, del gioco d'azzardo, della sfera in genere della vita pubblica e ai reati sessuali: non solo, dunque, al teatro da cui Goldoni traeva sostentamento come autore di testi, ma agli aspetti caratterizzanti della vita sociale che i suoi testi mettevano in scena. Questa magistratura si caratterizza proprio per la scarsità di sentenze pronunciate in rapporto all'ampiezza dell'azione civile esercitata, offrendo un punto di osservazione dunque tanto più pertinente e opportuno allo storico. Ciò che si è sempre chiamato “ideologia borghese” risiede, in realtà, nella “politica culturale della parte più responsabile dell'aristocrazia al potere”, come annotava – immagino non consenziente – Baratto, registrando il giusto, e comprimendo un po' solo in una ideologia di classe, o di parte di classe, il controverso e plurimo discorso che animava i profondi tentativi di rinnovamento dello stato veneziano nei decenni che precedono una sua non prevista, e forse non prevedibile, caduta.

\* \* \*

Se la pretesa di un'illuminazione che tragga partito dalla cultura e dalla sensibilità del Goldoni uomo di legge ha, nel primo caso, evidentemente a che fare con l'esistenza concreta dell'autore, la seconda prospettiva, sulle cui ragioni ho pure avuto ripetutamente occasione di insistere, trova giustificazione nell'idea di scorgere nella commedia goldoniana un terreno di confronto pertinente a quanto risulta chiaramente dal romanzo moderno europeo, che ne riflette e insieme ne anticipa gli esiti. Si tratta di una direzione a cui mi sono già dedicato, soprattutto con alcune “letture” di singole commedie goldoniane (in particolare con la *Trilogia della villeggiatura*: cfr. Vescovo, 2009), nel riferimento al sistema della triangolazione o mediazione mimetica di René Girard, al “desiderio secondo l'altro” che conduce al disvelamento della “verità romanzesca” sotto la veste della “menzogna romantica” (cfr. Girard, 1961).

Mi sembra dunque opportuno, anche in rapporto alla sede di questo intervento e alla sua misura necessariamente breve, mettere subito, direttamente, in campo un campione d'analisi, che permetta un aggancio tra l'orizzonte di una “terza parte” che riguarda la cultura dell'uomo di legge e il riflesso autobiografico in commedia e l'orizzonte di una “terza parte” romanzesca, nel senso della triangolazione o della mediazione secondo le altre “leggi” del desiderio mimetico. Il campione è offerto da una commedia appartenente al fatidico anno delle sedici commedie nuove, all'intensa stagione teatrale 1750-51 in cui Goldoni si impone sulla scena veneziana e più generalmente nella dimensione della cultura italiana, attraverso anche il principio dell'altra grande impresa: quella dell'edizione a stampa dei suoi testi per il teatro. *L'avventuriere onorato* è, appunto, una commedia in cui l'autore mette in scena con allusività trasparente – quella che definirà rivedendo il testo per le stampe nel 1753 una “allegoria” – la sua esistenza precedente alla scelta del mestiere di poeta teatrale, di scrittore stipendiato da una compagnia comica, caricando il suo vissuto tuttavia di colori romanzeschi, con netta predilezione per l'inverosimile e il meccanico. Mosso da polemiche spicciole innestate dalla concorrenza nelle sale veneziane di spettacolo – l'aggressione al riformatore e all'assertore della moralità in nome dei

suoi trascorsi esistenziali, mossa soprattutto dal concorrente Pietro Chiari –, la commedia rivela, in realtà, una necessità di definire il particolare statuto, esistenziale e culturale, di un intellettuale, fornito di studi regolari, che sceglie – o accetta – come principale fonte di reddito, e quindi di sua rappresentazione sociale, il mestiere di “scrittore per il teatro”.

Gli svariati mestieri effettivamente praticati dal giovane Goldoni nei suoi anni di apprendistato, la sua erranza e la sua vita relativamente avventurosa, sono messe a carico di un personaggio di fantasia, il giovane veneziano Guglielmo Aretusi, come materia debitamente ispessita per offrire una trama interessante ai fini di un trattamento di commedia. I dati reali dell’esistenza, potremmo dire, risultano “romanzati” per servire alla finzione teatrale, nelle loro incredibili combinazione e intreccio; ciò che, ovviamente, la stessa commedia sottolinea, marcando la sostanziale falsa meccanicità attraverso cui si mette in scena il “vero”: “El xe un de quei arrivi a uso de commedia, dove se fa vegnir le persone co le bisogna” (III.18.3<sup>1</sup>), suona, per esempio, chiarissima una battuta dell’ultimo atto, nella prima redazione, dove l’avventuriere parla in veneziano ed è presente ancora in scena l’Arlecchino.

Il richiamo della componente “romanzesca” non vuole essere di carattere semplicemente metaforico, laddove l’oggetto di attrazione principale – prospettiva che ci sembra resti largamente da indagare per il suo portato nell’ispirazione in generale della cosiddetta riforma goldoniana – è rappresentato dal grande e tempestivo successo veneziano del *Tom Jones* di Henry Fielding, che conosce sulla soglia del 1750 un’immediata fortuna non solo editoriale, nella pronta traduzione dall’inglese al francese e poi in italiano, ma anche nella ricaduta teatrale: l’abate Chiari, non ancora fortunato scrittore di romanzi, non solo “aggreisce” il rivale Carlo Goldoni, bollandolo come inadatto per i suoi trascorsi biografici a parlare sulla scena di moralità, e costringendolo involontariamente a specchiarsi in Tom Jones, ma risponde mettendo mano a una riduzione in tre puntate del romanzo di Fielding nella cosiddetta *Trilogia dell’orfano* (perseguitato, ramingo, riconosciuto). Si tratta di un episodio fondamentale nella gara di emulazione e ripresa tra i due commediografi per accaparrarsi il favore del pubblico, e di un’idea particolarmente astuta in rapporto a quanto prima mostrato da Goldoni con un adattamento teatrale, sempre nell’anno fatidico delle sedici commedie nuove, di un altro, recente e fortunatissimo, romanzo inglese, vale a dire la Pamela di Samuel Richardson, strutturato sulla forma della lettera scritta in scena e sulla confessione che essa permette.

Questi richiami – anche nella rapida rendicontazione che qui si mette in campo – mostrano con evidenza il punto essenziale di raccordo, nel senso in cui la messa in scena allusiva del vissuto biografico d’autore è calamitata, più propriamente portata a un rapido ed efficace trattamento scenico, attraverso le suggestioni letterarie à la page, che offrono alla biografia d’autore uno specchio nel vissuto di fantasia dell’eroe romanzesco. Si potrebbe affermare – ma non è ovviamente questa la sede per sostenere un argomento così impegnativo – che la teatralizzazione, a Venezia, del romanzo inglese contemporaneo costituisca uno degli snodi capitali per un completo rinnovamento rispetto alla tradizione

1 D’ora in avanti si cita il testo della commedia secondo l’edizione Goldoni, *Avvent.*, col numero d’atto, scena e pragrafo direttamente nel testo.

repertoriale benché ovviamente dentro e in rapporto alla tradizione repertoriale: l'importanza della lettura di Richardson e Fielding mi appare incomparabilmente maggiore rispetto alla presunta – del tutto retrospettiva – idea di una "ascesa della borghesia" come bussola della riforma e dei suoi addentellati "sociali" e "civili". Ma qui conviene – per mettere finalmente in campo i due orizzonti di una "terza parte" – venire senz'altro alla trama in cui la libertà e la mobilità sociale e professionale del giovane Goldoni si strutturano nell'atto in cui egli si finge un eroe perseguitato alla Tom Jones, ovviamente con ironia e divertimento, ma non senza – come proveremo a vedere – rapporto con un'inquietudine reale.

Incognito, fuggitivo, vile, plebeo, impostore, ciarlatano, infedele: ecco una breve scelta di aggettivi con cui gli altri personaggi descrivono il carattere di Guglielmo, il giovane veneziano che agisce nell'immaginaria Palermo in cui si ambienta la commedia, luogo ovviamente di pura fantasia, tra la lontananza utile alla polarizzazione e l'esigenza del semplice distanziamento cautelativo a fini censori. Intanto egli si autodefinisce ripetutamente civile e onorato, fino a dimostrarlo nell'epilogo. Rovinato a Napoli da un'intrapresa mercantile e dalla fuga repentina del socio in affari con la cassa, egli è costretto a celare la sua identità, facendo nascere – ad un tempo – sospetti ed attese sul suo conto. Sospetti degli osservatori che lo circondano, che sono tutti o quasi per motivi economici o sentimentali suoi rivali, e attese della donna che nel corso della giornata in cui si svolge l'azione sempre più lo desidera attraverso gli altri. L'alterità di Guglielmo risulta appunto, ad un tempo, sociale e sentimentale, mentre l'incredibile densità di avvenimenti della trama fa sì che egli sia riconosciuto e fatto quindi oggetto di aggressione da vari personaggi che lo hanno precedentemente conosciuto in differenti città d'Italia, sotto vesti e mestieri diversi. Emerge così, via via, la varia trafila – tutta realmente documentabile nella biografia reale di Goldoni – delle pratiche esercitate da Guglielmo. Lasciata Venezia a causa dei "desordini della zoventù", come, del resto, tra false promesse matrimoniali e debiti era accaduto davvero all'autore, l'avventuriere è stato cancelliere criminale (in una non precisata città dello stato veneto, come davvero Goldoni), segretario di uomo di rango (a Roma), avvocato (in Toscana, come pure l'autore), mercante (a Napoli), maestro di scuola (a Messina), medico (a Gaeta, come altrove, accompagnando il padre, in giovane età, il nostro: e anche qui Guglielmo dichiara suo padre, non lui, esercitatore della medicina) e, ovviamente, poeta teatrale. La finzione teatrale si ispira dunque a dati della verità biografica, esagerandoli in senso romanzesco ed estendendoli nello spazio geografico rispetto all'esistenza reale.

Il lieto fine vedrà Guglielmo, riconosciuto come omo civil, ottenere rispettabilità e onoratezza sociale nell'atto stesso di porre termine alla sua irrequietezza sentimentale e alla sua mobile inquietudine professionale. Egli riuscirà ad impalmare la bella e ricchissima Livia, vedova di un mercante, che lo sceglie tra gli altri pretendenti, tutti nobili, che mirano a scambiare il loro titolo con i di lei averi: il marchese d'Osimo e i conti di Brano e di Portici. Il primo e più visibile livello della trama è, dunque, quello della guerra dei pretendenti, in cui il non nobile Guglielmo supera con la sua versatilità la nobiltà del titolo dei suoi rivali, innalzando il suo stato e smettendo il suo ambulatato di mestiere in mestiere: egli si difende col conte di Brano, che lo ha calunniato come falso medico

impostore, guarendolo col ricorso alla sua pratica della medicina e dal marchese d'Osimo consigliandolo con la sua esperienza legale, in rapporto a una lunga e annosa causa, che si risolve così su due piedi. Quanto alla più insidiosa calunnia del più temibile degli avversari – il conte di Portici (il cui nome il servo Arlecchino, che poi sparirà nella redazione italiana, storpia come “el sior conte de’ Porchi”: II.3.1) – essa riguarda un impegno forse laterale per Guglielmo, ma invece caratterizzante per il suo inventore: quello di poeta teatrale, e che conduce il rivale addirittura a una delazione al Viceré. L'impostura è, in questa prospettiva, un carattere consustanziale dalla finzione del teatro: chi inventa trame per la scena non può essere esente dal recitare un ruolo che non gli compete anche nella vita:

Non è maraviglia che un poeta, specialmente teatrale, avvezzo a machinar sulle scene e a maneggiar gli affetti a suo modo, abbia l'abilità di guadagnare anche l'animo vostro. Io son nell'impegno, e vi va del mio decoro, se non vi faccio constatare quanto vi ho detto intorno alle di lui imposture. (III.15.1)

Si tratta dell'elemento di gran lunga più interessante dell'implicazione del mestiere reale e caratterizzante per la storia dell'autore, che non rappresenta affatto un punto d'arrivo per le aspirazioni del personaggio, né tantomeno di un punto di risoluzione di carattere apologetico: “De quanti esercizi ho fatto, questo xe stà el più laborioso, el più difficile, el più tormentoso.” (I.15.9) Se la considerazione da parte di Guglielmo del mestiere della scrittura teatrale è certo escogitata per far battere le mani al pubblico, che riconosceva qui l'allusione più esplicita all'autore di quella stessa commedia a cui stava assistendo a teatro, significativamente relativa resta la dichiarazione di questa pratica come del tutto conclusa e confinata nel passato della storia del personaggio: “xe stà”. Si comprende perfettamente, inoltre, che Guglielmo, accasatosi con la bella Livia, vivrà di rendita, smettendo di lavorare, come accade del resto ad altri personaggi nei cui panni Goldoni si cala per fingere non gli affanni del vissuto ma un'immagine ideale delle proprie attese e desideri: in particolare uno di questi è proprio un nobile, quel Cavaliere di buon gusto, messo in scena alla fine della stessa stagione, che affronta il problema della compatibilità di “nobiltà” e “negozio”, cementata, nell'edizione a stampa, dalla dedica a un ricco e attivissimo patrizio veneto, Giovanni Mocenigo. Se la “mercatura” che il conte Ottavio esercita in commedia con Pantalone, da una parte, “non toglie fregio alla nobiltà”, dall'altra la commedia squaderna un catalogo delle doti dei bennati che sono oggetto del desiderio dell'omo civil che rappresenta idealmente l'autore, secondo l'orizzonte appunto del buon gusto, riassunte nella prefazione in una stringente lista:

... tavola, sevitù, trattamento, conversazioni, protezioni, corrispondenze, buona filosofia, sano discernimento, prontezza di spirito, ragionamenti fondati, barzellette graziose, inclinazione per le lettere, amor delle belle arti, pulizia esterna ed interna sincerità. (Goldoni, TO, III, 418<sup>2</sup>)

2 D'ora in avanti si citano le Goldoni, TO col numero di volume seguito dal numero di pagina; per le commedie si cita col numero d'atto, scena e battuta.

E c'è anche il commercio con le donne, senza passione eccessiva, a completare il quadro. Una pagina evidentemente rilevante per capire davvero, attraverso una chiara idealizzazione, le attese dell'uomo Goldoni.

Ma tornando all'avventuriere Guglielmo – la cui inquietudine e mobilità sono l'esatto contrapposto alla quieta, fittizia, stabilità di Ottavio – resta da dire dell'incontro conclusivo del protagonista, dopo la delazione del conte di Portici, col Viceré in persona, in cui egli trasforma, con la consueta prontezza, la posizione di difficoltà in vittoria. Comparso alla sua presenza come clandestino, lo attende l'espulsione dallo stato per la mancata notifica della sua presenza: nel corso della scena non solo Guglielmo narra i trascorsi romanzeschi che lo hanno costretto alla dissimulazione, non solo afferma ennesimamente "la civiltà della nascita, l'onestà dei costumi, la illibatezza del cuor" che lo caratterizza (III.1.5), ma si rilancia denunciando le carenze del sistema poliziesco a cui egli è sfuggito. Così il Viceré non viene intenerito dai casi della vita tribolata dell'onesto avventuriere, quanto incuriosito dalla proposta di un progetto o sia un arrecordo di riforma del sistema di controllo poliziesco della città, il cui piano non verrà però esposto in scena, ma raccontato al Viceré dietro le quinte:

Eccellenza, ghe domando perdon, l'averia savesto che ghe sono [nel regno], se qua se usasse una certa regola che gh'ho mi in testa rispetto ai alloggi dei forastieri e alle abitazioni dei paesani. [...]

Ghe dirò, Eccellenza, xe un pezzo che gh'ho int'el stomego un progetto, o sia un arrecordo rispetto ai alloggi, tanto fissi che accidentali. Sto mio progetto tende a tre cose: all'utile pubblico, al comodo privato e al bon ordine della città. (III.5.25-27)

Qui, in qualche misura, Goldoni include – dilatata alla sproporzione di una trovata da commedia – un altro versante della sua pratica dei mestieri del mondo, anzi l'unico a cui non fa, per ovvia rimozione, allusione diretta in questo testo. Si tratta del ruolo di "consigliere diplomatico", o di "spia" secondo le narrazioni della vita goldoniana più piegate all'aneddotica, che riguarda il suo servizio negli anni 1741-43 come "console" a Venezia della Repubblica di Genova. Lo spostamento dell'ambientazione palermitana consente, sulla scena "repubblicana" in cui Goldoni rappresenta originariamente le proprie commedie, l'introduzione a teatro, dove non si potevano rappresentare i nobili veneti, di un potere ridotto a personaggio o a *deus ex machina*, nella figurina del Viceré. Costui può approvare, seduta stante e con un semplice gesto, ciò che invece nella società patrizia che circonda Goldoni si mostra oggetto protratto e sempre differenziato di rapporto: si noti, per esempio, come le "tre cose" a cui "tende" il "progetto" di Guglielmo coincidano sostanzialmente con gli obiettivi che Goldoni indica ai fratelli Andrea e Bernardo Memmo di un teatro che ponga le morate commedie come cosa utile e da desiderarsi da un ben regolato Governo (Goldoni, TO, I, 777). Si tratta di parole che vengono dalla dedica, in data relativamente tarda (1757), della commedia che idealmente apre la riforma goldoniana: il Momolo cortesan, in realtà debitamente riscritta ne *L'uomo di mondo*. Si tratta di un luogo esemplare, da sovrapporre senz'altro alla disinvoltura con cui l'avventuriere si toglie d'impaccio davanti al Viceré: il commediografo, senza alcuna reticenza, spiega

a due illustri "patrizi veneti" il rapporto tra pubblico bene e ufficio teatrale, non solo, ma pone un nesso individualizzante tra i "bei disegni" degli uomini di stato e la sua personale maturazione al momento del suo "ritorno in patria, dopo l'assenza di quattro anni", ovvero la fine del periodo delle peregrinazioni dell'avventuriere.

Qui si aprirebbero questioni che non è possibile, in ragione della loro ampiezza, affrontare in questo rapido assaggio, e converrà piuttosto, tornando alla scena del trionfo di Guglielmo davanti al Viceré, osservarne un dettaglio apparentemente secondario, che rappresenta invece la conclusione di uno dei due tragitti mimetici principali della trama dell'Avventuriere onorato: quello del desiderio mondano, che, non a caso, si conclude con un rapporto di triangolazione. Il Viceré non solo non procede all'espulsione di Guglielmo dal regno ma, "talmente persuaso" dal suo "progetto", subito spedito a Napoli e "posto in uso", gli promette adeguata ricompensa: "avrete un premio che vi darà uno stato mediocre per tutto il tempo di vostra vita" (III.14.1). Una carica e una pensione, insomma: quanto succederà per davvero, alcuni anni dopo, al Goldoni espatriato a Parigi. Qui – poiché siamo in commedia – Guglielmo propone generosamente un altro al posto suo, il Don Filiberto di cui è stato per quattro mesi ospite e da cui, e rispetto al quale, è stato sospettato di essere un approfittatore nonché seduttore della moglie. Se si torna a rileggere la lista dei personaggi si vedrà che Don Filiberto è in essa dichiarato "povero cittadino", con una descrizione che rileva insieme il suo mezzano grado sociale e l'inadeguata posizione economica: due tratti che si recuperano nella scena in cui assistiamo alla delazione del conte di Portici al Viceré, in cui quest'ultimo lo descrive così: "Un povero cittadino, che qualche volta si dà aria da cavaliere" (III.3.6). La ricompensa che gli giunge attraverso Guglielmo – che non si dà, dunque, "aria da cavaliere" – è un'esattissima chiusura del percorso del desiderio mimetico di specie mondana.

\* \* \*

Per quello che riguarda la proiezione in commedia che si offre nel personaggio romanzesco di Guglielmo, si tratta, in partenza, della condizione di cui egli difetta, agli occhi di Livia, per essere davvero desiderato; poi, di tappa in tappa, la sua condizione (aggravata dall'alone di incognito che lo circonda) diviene il terreno concreto di scontro a cui lo costringono i nobili protervi, fino alla delazione e al tentativo di farlo espellere dalla città. Attraverso la "terza parte" dei rivali titolati – mentre il lettore e lo spettatore ricostruiscono la storia del protagonista – si offre così la scomposizione dell'idea stessa di nobiltà. Livia non sa nulla dello stato reale dell'incognito, e spera ovviamente che egli dissimuli insieme alle sue referenze anche la sua nobiltà di nascita, come nei romanzi, per poterlo legittimamente desiderare. Alcune professioni, via via rivelate, la inducono a credere che egli possa essere nobile: "Se è un medico, puol essere nobile" (I.11.13); ma il disegno della rivelazione evolve, più sottilmente, nel tertium datur tra nobiltà e meccanicità plebea: ecco, per esempio, quanto Guglielmo rivendica al mestiere di maestro di scuola: "profession che no xe trattada dalle persone nobili, perché la xe mercenaria, ma che non pregiudica in nissun conto né al decoro, né alla nascita d'un omo onorato e civil" (I.9.41).

La giornata che la commedia mette in scena principia – allo scadere del quarto mese – dal mattino in cui Livia interviene per assumere presso di sé come segretario Guglielmo,

sottraendolo alla casa di don Filiberto e soprattutto a donna Aurora. Il mestiere di segretario permette a Goldoni un'altra, evidentissima, assunzione di forma romanzesca, nelle prospettive aperte al racconto dell'intimità da un genere come quello del romanzo epistolare, ampiamente saggiato da Goldoni in una prova come la *Pamela*. Una confessione di Livia riguarda – ad un punto saliente dell'intreccio – proprio questa dimensione e il modo di porsi di Guglielmo, attraverso le "false confidenze" della ricca vedova (ricalco volutamente il titolo di una celebre commedia di Marivaux del 1737 – *Les fausses confidences* –, che è sicuramente una fonte diretta, precisa e tutta da studiare, dell'*Avventuriere*). Nella scena saliente del versante del romanzo sentimentale (II.1) Livia fa recapitare a Guglielmo – quasi come una prova di assunzione al ruolo che gli propone – una lettera di un suo cugino, che è in realtà da lei fabbricata a bella posta per mettere non tanto alla prova la competenza del segretario, ma i sentimenti dell'uomo. La lettera del finto cugino verte, infatti, sulle dicerie che riguardano l'interesse della vedova per un forestiero sospettato di essere ignobile. Guglielmo legge ad alta voce e commenta via via, rivendicando a sé quelle civiltà e onoratezza che gli altri gli negano, e poi scrive la risposta. Poco più in là sarà Livia a meditare ad alta voce leggendo le parole che Guglielmo ha scritto per lei, in cui ella dichiara il suo disinteresse per il forestiero, in quanto non all'altezza dei suoi altri pretendenti. Qui la triangolazione sentimentale tocca il suo culmine e scopre il gioco sottile che la regge:

Tratta l'amor mio con tale artificio, che nell'atto medesimo in cui mi fa dire non amo Guglielmo, il resto della lettera prova tutto il contrario. (II.13.26)

La retorica dell'artificio o se si preferisce della preterizione, consiste appunto nel far dire il contrario di quello che si sente, facendo emergere attraverso la negazione la verità, che diventerà così esplicita anche a colei che non osa rivelarla apertamente: Livia si confessa come un'attrice che si rivela nelle pieghe di un personaggio, attraverso le pieghe di un soliloquio che qualcuno ha scritto per lei<sup>3</sup>.

Si potrebbe eleggere questo luogo come micro-figura di un'articolazione del discorso, nelle sue pieghe più riposte, tipicamente goldoniana, quanto esempio – per un orizzonte generale – di un'articolazione tripartita che riguarda la struttura, davvero geometrica, di questa specifica commedia. La triangolazione sentimentale risulta quella, ad un tempo, più semplice, ma più profonda, rispetto ai contenuti, delle varie altre triangolazioni, di stato e di ruolo, che si offrono fittamente nella trama, e di cui abbiamo detto. Livia costruisce il desiderio verso Guglielmo vincendo gli ostacoli frapposti dalla condizione di non nobile di costui, in rapporto alla demistificazione che Guglielmo opera nei confronti dei pretendenti titolati; parimenti Guglielmo costruisce la propria "nobiltà", che è evi-

3 Per il caso simmetrico e parallelo di Giacinta – che arriva nella *Trilogia della villeggiatura* a "rifiutare" il copione che per lei ha scritto l'autore (un autore ipotetico uso all'effetto teatrale facile, non quello reale che ha scritto con sottigliezza la sua parte) – rinvio all'analisi in Vescovo, 2010: "Signori miei gentilissimi, qui il poeta con tutto lo sforzo della fantasia avea preparato una lunga disperazione, un combattimento d'affetti, un misto d'eroismo e di tenerezza. Ho creduto bene di ometterla" (*Avventure della villeggiatura*, III.ul.40).

dentemente solo ideale o simbolica, in rapporto ai nobili “terzi”, di cui rivela la pochezza e l’inadeguatezza. Guglielmo e Livia non possono amarsi direttamente, come fanno in commedia i putti e le putte, ma necessitano del riflesso mimetico: dunque, col nostro lessico, di una “terza parte” in commedia.

Quando Livia assume presso di sé Guglielmo come segretario lo sottrae – come abbiamo già ricordato – alle attenzioni di Aurora, moglie di don Filiberto. Ma ancora Guglielmo ha intrattenuto prima, a Napoli, un rapporto amoroso con Eleonora, giovane donna in età da marito, descritto nei seguenti termini: “l’ho amada più per gratitudine che per genio” (I.5.39). Eleonora arriva nel punto culminante della trama a porre una barriera tra l’intenerimento di Livia e il disegno di Guglielmo, così più in là la sua uscita di scena – con ampio dispiego di un cinismo tanto più netto quanto ammantato da ragioni di convenienza – la svela quale pedina di un altro, evidente, gioco di triangolazione. Il risarcimento economico ripaga Eleonora del danno e Guglielmo diventa, a questo punto, l’oggetto legittimato dell’“amore” di Livia.

Il referente più evidente e “basso” – il denaro – funziona perfettamente da commutatore anche nell’altro rapporto di triangolazione, dove Livia cerca di “pagare” Guglielmo attraverso Aurora e la donna, con furbizia, divide in due la somma che da lei riceve, dando metà del denaro al marito Filiberto, ma fingendo che arrivi “da parte di” Guglielmo, e l’altra metà a Guglielmo, come se però venisse “da parte di” Filiberto: gelosia e scrocheria sono così eliminate specularmente, mentre Livia, “derubata” in qualche modo del suo disegno, matura, come in una sorta di risarcimento, il possesso di Guglielmo.

\* \* \*

Si è detto dell’interesse secondario, a una considerazione non superficiale, dell’allusione in commedia al principale dei mestieri esercitati da Goldoni, quello di poeta teatrale: nessuna vistosa implicazione apologetica, nessun punto d’arrivo, mentre viene soprattutto sottolineato il sospetto calunnioso che mette in rapporto finzione di trama e finzione di vita. Illuminante, a questo punto, è che l’elezione tocchi a un’altro “mestiere”, anzi a una “professione”: quella di cancelliere criminale, ovvero di una delle due esperienze principali e davvero “professionali” – l’altra è ovviamente quella dell’avvocato – che Guglielmo condivide con l’apprendistato legale, presto dimesso, di Carlo.

Quello che più importa osservare è che le riflessioni del personaggio a questo proposito vengano sostanzialmente recuperate dall’autore nella sua successiva scrittura autobiografica, nel senso pieno e proprio del termine, dove un passo delle cosiddette *Memorie italiane*, prima, e poi la definitiva versione francese dei *Mémoires* ricalcano esattamente le parole dell’avventuriere. Ma partiamo dal testo della commedia nelle sue due redazioni (I.14.10):

Ho fatto anca el cancellier criminal, e per dirghe la verità, questo de tanti misteri che ho fatto l’è stà el più bello, el più dilettevole, el più omogeneo alla mia inclinazion. Un mistier nobile e onorato, che se esercita con nobiltà, con autorità. Che dà motivo de trattar frequentemente con persone nobili, che dà modo de poder far del ben, delle carità, dei piaseri onesti. Che xe utile quanto basta, che tien la persona impiegada

discretamente; e tanto el me piase sto onorato mestier, che se el cielo segonda i mi' disegni, spero de tornarlo a esercitar con animo risoluto de non lassarlo mai più.

Ho fatto anche da cancellier criminale; e per dirle la verità, questo fra tanti mestieri che ho fatto è stato, secondo me, il più bello, il più dilettevole, il più omogeneo alla mia inclinazione. Un mestier civilissimo, che si esercita con nobiltà, con autorità; che porge l'occasione di trattar frequentemente con persone nobili; che dà campo di poter far del bene, delle carità, dei piaceri onesti; che è utile quanto basta, e tiene la persona discretamente e virtuosamente impiegata.

Quasi trascurabili le revisioni dovute alla traduzione, se si eccettua la significativa trasformazione di mestier nobile in mestier civilissimo, che meglio realizza la trasmissione di nobiltà all'uomo civile per frequentazione dei nobili, che è esattamente il centro dell'elezione e del privilegio accordato a questa pratica. I nobili esercitano una carica o un servizio di Stato, mentre l'uomo civile lavora alle loro dipendenze e in loro contatto: ecco un elemento fondamentale per l'idea goldoniana del "rapporto di classe", aldilà dei luoghi comuni più invalsi da vulgata o da manuale. Ciò che spicca è invece il poderoso taglio della seconda parte del discorso, laddove nulla resta nella versione italiana rivista del desiderio manifestato dal personaggio di tornare a fare di nuovo quel mestiere, a non lasciarlo mai più. Ed è proprio su questo punto che si apre un rilevante confronto con le riflessioni memorialistiche, nella sostanziale coincidenza dell'elezione da parte dell'autore che racconta la sua vita e che – mentre scorcia ai minimi termini, nasconde del tutto o riduce ad aneddotica colorita altre sue "pratiche" – dà un particolare rilievo proprio alla "professione" di cancelliere criminale.

La nona delle Prefazioni ai tomi Pasquali – una delle puntate, appunto, della narrazione degli anni di apprendistato che costituisce le *Memorie italiane* – narra dell'esperienza del giovane avviato alla carriera legale come "associato" alla Cancelleria criminale di Chioggia (gli anni e l'esperienza che nutrono, col trasferimento a un livello ovviamente più comico e dimesso, senza inquietudine di sorta, l'invenzione delle Baruffe chiozzotte). Goldoni dichiara facile tale "professione che par difficile" e – ciò chedi gran lunga più colpisce – di averla addirittura esercitata con piacere. Al proposito offre un'indubitabile testimonianza il rame illustrato scelto al proposito nel tomo Pasquali, indubitabilmente disegnato su istruzione dell'autore, che sceglie come immagine proprio il dato più crudo. La vignetta mostra, infatti, un giovane, che rappresenta l'autore, al tavolino mentre trascrive l'interrogatorio di un imputato decisamente sottoposto a tortura, che infatti sta subendo, appeso, il cosiddetto supplizio della corda. Si raccordino, dunque, al rame le considerazioni che lo illustrano, e che accordano la preferenza dell'autore a tale professione:

...un esercizio che insegna più di ogni altro a conoscere il cuore umano, ed a scoprire la malizia e l'accortezza degli uomini. L'esame de' testimoni, per lo più maliziosi e interessati, e ancor più l'esame de' rei, mette la necessità di assottigliare lo spirito per isviluppare la verità.

Faceami specie ne' primi tempi vedere un uomo attaccato alla corda, e doverlo esaminare tranquillamente [...], ma si fa l'abito a tutto, e malgrado l'umanità, non si ascolta

che la giustizia e il dover dell'impiego. Quello che mi recava ancor più diletto, e metteva in impegno il mio spirito, era l'epilogo de' processi, con cui dovevasi informare il Giudice, che dovea pronunziar la sentenza. L'operazion non è facile, perché conviene esattamente pesare i termini per non aggravare le colpe in pregiudizio del reo, e non isminuirle in detrimento della Giustizia. Quest'era la parte in cui io riusciva il meglio, e tanto il mio Cancelliere fu di me contento, che terminato il Reggimento di Chiozza, passò egli a quello di Feltre, e mi volle seco per primo suo Coadiutore, col titolo di Vice Cancelliere. (Goldoni, TO, I, 661–662)

Poco oltre, da Chioggia a Feltre, Goldoni riferisce con parole analoghe della sua esperienza di vicecancelliere o coadiutore:

Pareva ch'io fossi nato per questa sola [professione]. Proposi di non più abbandonarla, ma si vedrà in appresso per qual ragione l'abbandonai.

Dove è evidente che l'augurio di Guglielmo in commedia coincide sostanzialmente con il rimpianto confessato dall'uomo Goldoni nell'autobiografia.

La bibliografia goldoniana trabocca, notoriamente, di stereotipi richiami – ad ogni proposito – alla progressività del pensiero dell'autore, qui chiaramente contraddetto per un aspetto che potremmo sbrigativamente definire "preilluminista". Come proveremo a mostrare, questa traccia va collocata in un quadro più ampio – che è, in posizione finale, rappresentato anche dal rapporto con altri luoghi nel piano di costruzione dei *Mémoires* –, ma non v'è dubbio che da questa triplice e continuata descrizione emerge una sostanziale attenuazione di quel carattere di barbarica crudeltà che il pensiero del secolo di Goldoni – che è quello stesso dei Verri e dei Beccaria – mette sempre più in rilievo, fino alle altre riforme delle procedure penali in Europa dei tempi che verranno. Il sospettato è quasi sempre un reo: si potrebbe riassumere fedelmente quanto afferma Goldoni a proposito del carattere per lo più malizioso e interessato dei sottoposti alla tortura durante l'interrogatorio e possiamo fare agevolmente riferimento alle splendide pagine dedicate da Michel Foucault, in un celebre libro, ai fondamenti impliciti nella tortura giudiziaria di ancien régime, e in particolare alla zona che possiamo genericamente riferire al secolo di Goldoni: "Il sospettato, in quanto tale, meritava sempre un certo castigo; non si poteva essere innocentemente oggetto di un sospetto. Il sospetto implicava, nello stesso tempo, da parte del giudice un elemento di dimostrazione, da parte del prevenuto il segno di una certa colpevolezza e da parte della punizione una forma limitata di pena. [...] La tortura giudiziaria, nel secolo XVIII, funziona in questa strana economia in cui il rituale che produce la verità va di pari passo col rituale che impone la punizione. Il corpo interrogato nel supplizio è il punto di applicazione del castigo e il luogo di estorsione della verità." (Foucault, 1976, 46).

Goldoni non è, ovviamente, uno storico o un analista della procedura penale, ma semplicemente elegge e reinventa liberamente un'esperienza centrale della sua giovinezza e della sua formazione in funzione del racconto della sua vocazione teatrale. Ed è in questa direzione che si rende particolarmente rilevante, non a fini, ripeto, storici ma ideali, l'in-

sistenza esplicita in cui egli rivendica a sé e al proprio ruolo una “terza parte”, rappresentata con evidenza dalla funzione che il coadiutore ha rispetto al giudice, nel rapporto dell’epilogo dell’interrogatorio con la sentenza (e il termine parte risulta, infatti, in questo passo precisamente richiamato). Tale aspetto viene soprattutto sviluppato dalla ripresa di queste pagine nella prima parte dei *Mémoires* (Goldoni, TO, I, 88–89), laddove l’esperienza si valorizza soprattutto come tappa della maturazione della vocazione teatrale, la più distesamente e programmaticamente narrata, dove la “conoscenza del cuore umano” si caratterizza come il centro stesso della scrittura drammatica:

...la procédure criminelle est une leçon très-intéressante pour la connaissance de l’homme. Le coupable cherche à détruire son crime, ou à en diminuer l’horreur: il est naturellement adroit, ou il le devient par crainte: il sait qu’il a affaire à des gens instruits, à des gens de métier, et il ne désespère pas cependant de pouvoir les tromper.

Non poche, anche in questo passaggio, le sfumature di differenza, nella prospettiva che allontana nel tempo l’esperienza concreta ma ne matura il significato, a un tempo conoscitivo e simbolico. Il Goldoni cinquantacinquenne delle *Memorie italiane* e il Goldoni ottantenne dei *Mémoires* mettono in risalto due percorsi non pienamente coincidenti, ma che piuttosto si completano. Il primo racconto attenua, per così dire, la crudeltà della pratica (percepita tuttavia, insisto, nel recinto di una sensibilità ancien régime): la crudeltà del procedimento viene descritta come relativa in quanto quasi sempre coloro che sono sottoposti a tortura appaiono colpevoli o, quantomeno, testimoni “maliziosi”. Il secondo mette in scena una dialettica più complessa, dove appunto interagiscono i ruoli dell’interrogato e dell’interrogante: il reo a cui si estorce la confessione che potenzia il desiderio di ingannare l’esaminatore, nonostante l’istruzione e il “mestiere” di questi; ma al tempo stesso l’attrazione per la capacità di fingere nel depistarlo che prova l’interrogatore. Sembra trattarsi di un “segreto del cuore umano” che interessa più il drammaturgo che non il cancelliere criminale: al secondo importa non farsi irretire nel depistamento, ai fini della verità, mentre il primo è affascinato, volontariamente catturato, dal movente della distruzione (a sé stesso) del crimine, dell’attenuazione della colpa e, insieme, dall’emergere della verità – ciò che scusa, appunto, il diritto di estorcerla – non dalla spontanea confessione, ma attraverso lo schermo della dissimulazione che la rivela.

Se l’etichetta di ruolo con cui Goldoni fa precedere il suo nome, sulle pagine del libro, è quella di “avvocato” – e, possiamo aggiungere, di avvocato civile, anche in un senso che si proietta, in modo molto lato, sulla pratica del mondo –, il nesso d’elezione più forte dell’esperienza di uomo di legge trasferita al teatro, confidata nel tempo, ha tuttavia il suo centro elettivo nel sistema penale. Non per disdegnare le “arringhe” di Felice nei *Rusteghi* o di Anzoletto nel *Sior Todero brontolon*, che detengono esplicitamente sulla scena – in una vera e propria assunzione di modi e procedimenti da tribunale civile – la veste di avvocati in difesa del nuovo rispetto al vecchio, dei legittimi diritti di libertà di mogli, madri e figli rispetto alla grettezza di mariti, padri, suoceri. Questo è infatti – benché qui messo a frutto dall’esperienza dell’uomo di legge che sta dietro al commediografo – un compito statutario della commedia, che da sempre, dai greci e dai latini in avanti, mette

in scena in forma dibattimentale il contrasto tra la società vecchia e la società nuova, e rincarando debitamente nella misura del carattere comico la prima delle due la fa superare dalla seconda.

Potremmo aggiungere ancora: se la terziarietà dell’avvocato è qui rappresentata da una parte in causa in commedia (la moglie di un rustego, il giovane che aspira alla mano della nipote del capofamiglia incartapecorito), la terziarietà dell’osservatore rispetto al reo in scena appartiene piuttosto all’autore, che osserva dall’esterno. Ovvero, se l’autore si immedesima nel discorso “positivo” di Felice o Anzoletto contro la caricatura dei rusteghi e di Todero (ai quali va, semmai, la sua, e nostra, adesione comica), egli si pone totalmente fuori del quadro rispetto all’azione in scena dei personaggi completamente negativi, siano essi rei in senso stretto e pieno o solo relativo, in una sfera che va dall’omicidio alla maldicenza. E qui si scava decisamente più a fondo, passando dal mero gioco di società – dove il teatro imita le procedure del dibattimento civile – alla penetrazione di più riposte pieghe del cuore umano. Non è un caso, ovviamente, che sia proprio questo versante – dal tentativo di avvelenamento del vecchio Pantalone da parte di moglie e figlio ne *L’uomo prudente*, alla maldicenza di Don Marzio, al carattere deviante e vizioso dei tanti Leli, fino al gioco ambiguo di seduzione di Mirandolina e avanti nel tempo – a porre ripetutamente all’autore la questione della liceità della rappresentazione della colpa e dell’ambiguità in scena e del suo quoziente di “resa verosimile”: in una parola, dell’adesione che essa richiede per essere realizzato credibilmente a teatro, contro le istanze morali che il progetto d’autore richiama ed enuncia.

\* \* \*

Un ultimo, breve, paragrafo vorrebbe richiamare un’altra pagina, diversamente o per contrasto esemplare, dei *Mémoires*, che mette in campo un giudizio senza “terza parte”, che rappresenta dunque, per la reazione a carico del personaggio-autore, un indubitabile caso di confronto. Che si tratti di un evento debitamente manipolato nella ricostruzione del romanzo biografico non fa che aumentarne, nella costruzione, la rappresentatività.

L’episodio si svolge a Modena, nel 1727, dove un Goldoni ventenne assiste a “un spectacle affreux”, “une cérémonie horrible, une pompe de jurisdiction religieuse” (Goldoni, TO, I, 84–85). Si sottolinei, da subito, l’indicazione posta quasi come un cartello all’inizio dell’episodio: “pompa di giurisdizione religiosa”: alla stessa specie appartiene infatti il commento, di cui subito dirò, che chiude come riflessione l’episodio. I dati che Goldoni offre a proposito dell’abate sottoposto alla pubblica espiazione, su un alto patibolo issato in mezzo alla piazza, sono tali da rivelare chi si celi dietro le iniziali J B V: così scrive, ed obietta, Giuseppe Ortolani, non senza qualche ingenuità, risolvendo la discordanza in un errore di memoria del vecchio Goldoni che raccontava la propria vita:

Dobbiamo riconoscere in queste iniziali l’abate Giambattista Vicini di Finale modenese (1709-82) [...] Ma del Vicini sappiamo che fu incarcerato per laide imprese dal Sant’Uffizio in Modena nel 1747. Forse il G., scrivendo a Parigi in tarda età, confuse il 1747 col 1727. Certo di questo episodio tacque nelle memorie italiane, vivente ancora l’abate. (Goldoni, TO, I, 1093)

Un interessante contributo ha dipanato, recentemente, invenzioni e spostamenti a proposito di alcuni episodi da questo non lontani – a proposito di religiosi inquisiti e di reliquie (quelle chioggiotte) – proponendo uno “scavo stratigrafico” di un versante dei *Mémoires* (anche qui tra aggiunte al piano delle memorie italiane, spostamenti, raddoppiamenti), dove l’impressione della cattiva memoria nel ricordare fatti e circostanze rivela, in realtà, una sapiente, allusiva, costruzione narrativa (Perini, 2007). Senza qui indugiare sul versante in cui la letteratura lavora liberamente ai suoi fini i dati storici, o cronachistici, basti rilevare la pertinenza di una considerazione anche di questo apparente abbaglio di memoria sul piano della coerenza del racconto. L’*“affreux spectacle”* cade infatti particolarmente opportuno nel 1727 e opportuna è la reazione che la sua visione suscita al Goldoni ventenne, subito prima dei capitoli che raccontano la piacevole – come abbiamo visto – pratica del cancelliere criminale, che l’autore esercita dal 1728, l’anno appunto che segue.

Dunque, sulla piazza, si scopre all’improvviso – mentre il giovane pensa alle curiosità di Modena e alla secchia che ispirò il poema del Tassoni – in mezzo alla piazza (Goldoni, TO, I, 84–85):

Je vis au milieu d’une foule de monde un échaffaud élevé a la hauteur de cinq pieds, sur lequel un homme paroissoit tête nue et mains liées: c’étoit un Abbé de ma connoissance, homme de Lettres très-éclairé, Poète célèbre, très-connu, très-estimé en Italie: C’étoit l’Abbé J... B... V... Un Religieux tenoit un livre à la main; un autre interrogeoit le patient; celui-ci répondoit avec fierté: les spectateurs claquoient des mains et l’encourageoient: les reproches augmentoient: l’homme flétri frémissoit: je ne pus plus y tenir.

Goldoni è assalito allora dai “vapori” e deve riparare lontano, fino a rinchiudersi nella propria stanza, sprofondato in una crisi. Solo dopo, all’ora di cena, egli viene a conoscenza – e noi con lui – della conclusione dello “spettacolo”, quando un commensale – “qui étoit de la société séculière de cette juridiction”, e che peraltro trova “la cérémonie superbe et exemplaire” – gliela racconta a tavola:

Je lui demandai comment le spectacle s’étoit terminé: il me dit que l’orgueilleux avoit été humilié, que l’obstiné avoit enfin cédé; qu’il fut obligé d’avouer, à haute voix, tous ses crimes, de réciter une formule de rétractation qu’on lui avoit présentée, et qu’il étoit condamné à six années de prison.

Perché “la vue terrible de l’homme flétri” avrebbe ossessionato a lungo – nel racconto almeno – il Goldoni ventenne, mentre quella dell’uomo appeso, sottoposto agli strappi di corda, può essere raccontata – a carico dell’uomo che ha solo un anno in più di questo – come del tutto trascurabile, nella pagina che abbiamo prima considerato? La tortura giudiziaria viene, non senza una risoluzione manichea, opposta alla tortura del supplizio, la prima “laica” e “segreta” e la seconda “religiosa” e “pubblica”, anzi di pompa spettacolare. Potremmo – semplificando moltissimo – dire che questa opposizione costruita

e manichea, così strutturata per le ragioni del romanzo autobiografico, mette in campo a distanza di poche pagine l'orrore dell'"illuminista" Carlo Goldoni per lo spettacolo del supplizio e i limiti di comprensione, se non la censura, di un meno "progressivo" Goldoni che giustifica la necessità della tortura giudiziaria. Si tratta di una descrizione – nella sintesi estrema a cui ci costringe lo spazio di questo intervento – non infedele, da completare eventualmente con una serie di osservazioni più dettagliate. Mentre il rifiuto della pompa del supplizio avviene attraverso una reazione – sia vero o falso l'episodio in sé –, il supplizio a cui il giovane Goldoni assiste risulta in realtà poco cruento: non è un'esecuzione capitale e nemmeno prevede, nella quaestio pubblica, una vera e propria tortura: ed è significativo che dalla spettacolarizzazione – forse proprio per questo maggiormente pompa di giurisdizione in quanto vuota – manchi proprio la tortura, ben presente invece nell'istruttoria "segreta" della quaestio giudiziaria.

Da una parte c'è la folla che preme e incita al sacrificio – benché, abbiamo detto, molto relativo – di una vittima manifesta, con modalità che ricordano quelle di uno spettacolo (termine che, del resto, ricorre più volte ed esplicitamente nel brano); dall'altra una "confessione" che avviene invece in uno spazio sottratto alla vista. A un passo successivo possiamo ancora contrapporre i due ruoli che nel romanzo autobiografico, con un ricercato rapporto di opposizione, l'autore affida a se stesso: quello agente del giovane personaggio che conduce l'interrogatorio a quello passivo del giovane spettatore che, non partecipa all'unità della folla, subisce il rito e forse proprio per questo viene meno. Il primo si muove tra il giudice e il reo, che può contribuire a perdere o a salvare guidando e poi ricostruendo nell'epilogo la sua confessione; il secondo non può identificarsi emotivamente che con quella che diviene, a questo punto, la vittima del supplizio: la crisi di vapori e la fuga dalla piazza rappresentano ovviamente l'impossibilità di sostenere più oltre quella visione, a cui il vero Goldoni non ha forse davvero mai assistito o, in ogni caso, non certo all'età che l'autobiografia racconta.

Evidentemente studiata vuol essere la contrapposizione all'articolata dialettica descritta a proposito dell'esperienza del personaggio-autore come cancelliere criminale, ben diversamente partecipa come "persona prima". L'abiura coatta, attraverso un formulario fisso e l'ostensione del libro, si oppone chiaramente al gioco delle parti tra il reo che si nasconde e l'interrogatore che lo dirige. Nel primo caso manca, evidentemente, una scansione triplice, nei ruoli e nel numero delle "parti" nel rito di una confessione estorta a forza, non necessariamente vera; di là un procedimento complesso in cui si misurano due parti rispetto alla terza della sentenza, in un procedimento articolato che scopre ben altre profondità a cui attingere "pour la connaissance de l'homme": quella, almeno, che si rivela attraverso il teatro.

“TRETJA STRANKA” V KOMEDIJI. GOLDONI, KAZENSKI POSTOPEK,  
MIMETIČNA TRIANGULACIJA

Piermario VESCOVO

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za filozofijo in kulturno dediščino, Dorsoduro 3484/D,  
30123 Venezia, Italija  
e-mail: vescovo@unive.it

POVZETEK

*V luči odnosov in posledic kulture ter senzibilnosti »odvetnika« Carla Goldonija ta prispevek predlaga, da se »tretjo stran«, ki zadeva kazenske postopke – avtor ji je posvečal pozornost v nekaterih svojih delih in v memoarski literaturi – postavi ob bok tisti, povezani s tako imenovano triangulacijo mimetične želje. Bistvene referenčne točke so na eni strani sestavljene iz kratkega in bistvenega prispevka Geatana Cozzija in na drugi strani iz osrednje kategorije v študijah Renéja Girarda, začeni z razpravo Romantična laž in romanekna resnica.*

*Če ima v prvem primeru težnja po razsvetljenju, ki koristi črpa iz kulture in senzibilnosti Goldonija kot pravnika, očitno nekaj opraviti z dejanskim obstojem avtorja, drugi vidik najde utemeljitev v ideji, da v goldonski komediji vidi ustrezno podlago za primerjavo, kar se jasno izraža v modernem evropskem romanu, ki o tem razmišlja in glede tega pričakuje odgovore.*

*Vzorec za raziskavo nam ponuja komedija, ki pripada usodnemu letu šestnajstih novih komedij oziroma intenzivni gledališki sezoni 1750-51: spoštovani pustolovec, preko katerega avtor s transparentno simboličnostjo uprizori svoj obstoj pred izbiro poklica gledališkega pesnika. Raznovrstni poklici, ki jih je mladi Goldoni dejansko opravljal v svojih letih vajeništva, njegova potepanja in njegovo dokaj pustolovsko življenje se odražajo v izmišljenem junaku, mladem Benečanu Guglielmu Aretusiju, in sicer kot materija, ki jo je avtor primerno zgoštil, da lahko ponudi zanimivo zgodbo, s katero bi lahko obravnaval romanekno komedijo, podobno kot se to dogaja v takrat nedavno napisanem romanu Tom Jones avtorja Henryja Fieldinga.*

*Do projekcije v komediji, ki se ponuja v romaneknem junaku Guglielmu, pride preko številnih triangulacij, sentimentalnih in kostumskih: v namišljenem Palermu mladi neznanec, večkrat osumljen prevare, želi zasnubiti lepo in bogato vdovo Livio, ki ji dvorijo trije plemiči. Predmet triangulacije je torej predvsem ta odnos, zaznamovan s spopadom, v katerega ga prisilijo plemiški predrzneži, ovadbo in poskusom, da bi ga izgnali iz mesta. Preko »tretje strani« tekmecev s plemiškim nazivom – medtem ko bralec in gledalec rekonstruirata zgodbo glavnega junaka – se ponuja razčlenitev same ideje plemstva, vzporedno se opredeli tudi Livijina želja, odvijajo pa se še druge zgodbe – v dvojni triangulaciji, svetovljanski in sentimentalni, ki kot predmet poželenja s strani drugih žensk še vedno zadeva pustolovca.*

*Na tem mestu se prepleta – v obračunu praks in poklicev, ki jih je opravljal pustolovec in ki sovpadajo s tistimi iz resničnega življenja avtorja – in izkaže kot zelo zanimiva vloga kazenskega uradnika, na katero je bil izvoljen in ji je posvečal posebno pozornost. Poklic*

kazenskega uradnika je veljal za »spoštovan poklic«, saj je omogočal stik s plemstvom in je bil tudi »prijeten« zaradi vsega, kar nauči junaka. Kratka raziskava kaže, kako se Guglielmova sodba vrne v dve osrednji poglavji tako imenovanih Italijanskih spominov in torej goldonskih Memoarov, v katerih avtor pripoveduje, kako »tretja stran«, ki jo je v mladosti izkusil kot kazenski uradnik – tretja med vlogo krivca in vlogo sodnika – tvori osnovo »pour la connaissance de l'homme.« Gre za sodbo, ki se preoblikovana in preformulirana vrača tekom celotne izkušnje goldonskega pisanja in ki predstavlja – s potlačevanjem in idealizacijo – enega od temeljnih načinov za razumevanje ključne zapuščine izkušnje mladega pravniškega pripravnika v oblikovanju gledališke osebe.

Zadnji, kratek odstavek kot neko vrsto protidokaza navaja eno stran iz Memoarov in ponovno romaneskno postavitev resnične biografije, preko katere Goldoni opiše dogodek, ki mu je morda bil priča kot štiridesetletni gledalec pri izkušnjah dvajsetletnika in ki ga je doživel pred pripovedjo izkušnje v kazenskem uradu v Chioggi in Feltrah. V bistvu gre za pripoved o »razkošju verske jurisdikcije«, ki govori o opatu, izpostavljenemu javni pokori na visoko dvignjenem odru sredi trga v Modeni, na katero dvajsetletni Goldoni odreağira s »krizo vrednot«, ki mu prepreči, da bi videli zaključek obreda.

Na koncu lahko primerjamo dve vlogi, ki ju v avtobiografskem romanu – z iskanim odnosom nasprotnosti – avtor zaupa sam sebi. To sta aktivna vloga mladeniča, ki vodi zasliševanje, in pasivna vloga mladega gledalca, ki doživi obred, ne da bi se pridružil enotnosti množice. Prva vloga se premika med sodnikom in krivcem, ki lahko pomaga pri izgubi ali rešitvi, tako da v epilogu vodi in rekonstruira svojo izpoved; druga vloga pa se lahko emotivno identificira le preko osebe, ki na tej točki postane žrtev kazni. Prisilni preklic preko ustaljenega formularja in prikaz knjige jasno nasprotujeta dialektiki igre vlog med krivcem, ki se skriva, in izpraševalcem, ki ga usmerja: ponosno zanikati do sesutja ali prikrivati in razkrivati med vrsticami. V prvem primeru očitno manjka trojni poudarek, v vlogah in v številu »strani« v obredu na silo izsiljene spovedi: od tam zapleten postopek, v katerem se merita dve strani sodbe v odnosu do tretje, v artikuliranem postopku, ki razkriva še druge globine.

*Ključne besede:* Carlo Goldoni, gledališče, komedija, kazenski postopek, mimetična želja, Gaetano Cozzi, René Girard

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Avvent.** – **Goldoni, C.:** *L'avventuriere onorato*. A cura di Danna, B. introduzione di Squarzina, L. Venezia, Marsilio, 2001 [il testo della commedia si cita col numero d'atto, scena e battuta].
- Baratto, M. (1985):** *La letteratura teatrale del Settecento in Italia (Studi e letture su Carlo Goldoni)*. Vicenza, Neri Pozza.
- Cozzi, G. (2000):** *La società veneta e il suo diritto*. Venezia, Marsilio.
- Girard, R. (1961):** *Menzogna romantica e verità romanzesca*. Milano, Bompiani.
- Foucault, M. (1976):** *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino, Einaudi.
- Goldoni, TO – C. Goldoni:** *Tutte le opere*, a cura di G. Ortolani. Milano, Mondadori, 1935-1956 [col numero di volume seguito dal numero di pagina; per le commedie si cita col numero d'atto, scena e battuta].
- Perini, C. (2007):** *Le reliquie chiozzotte. Per uno scavo stratigrafico nei Mémoires goldoniani*. Chioggia, Accademietta.
- Vescovo, P. (2009):** *Passione e vanità (in Villeggiatura con René Girard)*. In: Bazoli, G., Ghelfi, M.: *Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo Goldonio e Carlo Gozzi, Atti del Convegno (Venezia, 12-15 dicembre 2007)*. Venezia, Marsilio, 207–225.
- Vescovo, P. (2010):** *Glosas en el umbral de un centenario. Un testimonio abierto entre la historia de la crítica y el recuerdo personal*. In: Arquès, R., Fernández Valbuena, A. I., Hernández, M. (eds.): *Estudios en torno a Goldoni*. Madrid, RESAD, 39–52.

SAINT BENEDICT STARING AT US. CLIENTS AS THE THIRD PARTY  
IN MODERN ART. A THEORETICAL MODEL AND A CASE STUDY IN  
RENAISSANCE VENICE*Diego MANTOAN*Freie Universität Berlin, Koserstr. 20, 14195 Berlin, Deutschland  
Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venice, Italy  
e-mail: diego.mantoan@googlemail.co

## ABSTRACT

*This paper aims at studying the role of clients as third party of the art system in Modern Times. To detect a possible third-party-relationship in art, the epistemological approach draws from art sociology and focusses on the economics of art production, though relying on the case-study-tradition of iconology in order to verify the suitability of the proposed theoretical model. The specific case study refers to the Venetian Renaissance studying the Frari triptych by Giovanni Bellini, painted at the end of the 15<sup>th</sup> Century and dealing with the religious dispute on the Immaculate Conception of the Madonna.*

*Key words: client, patron, art commission, Venice, Renaissance, Giovanni Bellini, Frari triptych*

SAN BENEDETTO CI GUARDA. IL COMMITTENTE QUALE TERZA PARTE  
NELL'ARTE MODERNA. UN MODELLO TEORICO E UN CASO DI STUDIO  
NEL RINASCIMENTO VENEZIANO

## SINTESI

*Il presente saggio intende approfondire il ruolo della committenza quale terza parte nel sistema dell'arte in Età Moderna. Al fine di identificare un possibile rapporto di terziarietà nell'arte, l'approccio di ricerca si fonda sulla sociologia dell'arte e si concentra sul funzionamento economico della produzione artistica, pur sfruttando infine la tradizione dei casi di studio di matrice iconologica per verificare la correttezza del modello proposto. L'esempio sotto osservazione fa riferimento al Rinascimento Veneziano trattandosi del Trittico dei Frari di Giovanni Bellini, realizzato alla fine del XV secolo e concernente la disputa sull'Immacolata Concezione della Madonna.*

*Parole chiave: committente, mecenate, committenza artistica, Venezia, Rinascimento, Giovanni Bellini, Trittico dei Frari*


## MADONNA WITH SAINTS, ONE IN PARTICULAR

In the small sacristy of the Frari Basilica, the mother church of Franciscan friars since the foundation of their main monastery in Venice, a beautiful 15<sup>th</sup> Century triptych is still placed on its original spot above the high altar. The painting is a unique piece by Renaissance painter Giovanni Bellini and depicts an enthroned Madonna with child on the central panel, plus one pair of Saints on each of the side panels. At the time he painted this altarpiece, Bellini was Venice's most admired artist and together with his brother Gentile run a very successful workshop in town (Pächt, 2003). Giovanni can be said to have specialized in paintings of the Mother Mary with infant Jesus, with regard to large altarpieces for chapels and to minor panels for private use in aristocratic homes. His ability in portraiture, the skilled use of seemingly artificial light and his tendency towards a complete *chiaro-scuro* effect were great artistic innovations that fathered later developments in Venetian painting, such as those fostered by Giorgione and Titian. Bellini's style can be deemed to be mature already in the Frari Triptych, thus making it one of his absolute masterpieces (Gentili, 1998). The Madonna is sitting on a throne inside a precious chapel with satin walls and golden vault, the light gently penetrating from each side and illuminating her blue mantelpiece, while she is sadly looking downwards. The four Saints who accompany the Mother of Christ depicted on the side panels are standing and appear to be looking in the same unspecified direction. Except for one of them: towering in his black mantelpiece on the right panel, Saint Benedict is actually staring at the viewer with a bold and self-conscious gaze. Besides, his appearance is extremely polished when compared to the three other saints, his face being painted with particular attention to details, as well as his hair and beard. Traditionally clients who commissioned an altarpiece in Medieval times wanted their saint-patrons to be represented together with the Madonna. The four saints in the Frari triptych are most likely linked to the client's family, but Saint Benedict looks much too characterized in his appearance to be only the abstract depiction of an imaginary Patron Saint (Goffen, 1986). It must rather be the actual client's portrait or at least of one of them, in case more were responsible for the commission. So why is he staring at us? Furthermore, Saint Benedict is holding an open book in his left arm that looks like a liturgical volume, for it is hand written and illuminated. Is he showing it to us? And if he is the client dressed as Saint Benedict, what is the message he means to convey? Is he mediating between the holy vision of the Madonna and the believers? Or is he interposing between the artist who crafted the painting and the viewers looking at it?

## APPROACHING THE THIRD-PARTY-RELATIONSHIP IN ART

Most social relations take place within binary relationships, meaning that at least two actors are needed to constitute a social relation and that these two parties are usually steered by their own interests, expectations or values. Each of the two actors may be an individual, but even a broader group, such as social classes, families, kinship etc. Despite the two actors being individuals or groups, the essential feature of a binary relationship is characterized by diverging interests, which give birth to complex dynamics on several levels: political, social, economic, anthropological, legal and – more broadly – cultural.

Sometimes a mediator is necessary, in order to constrain possible conflicts and find an agreement between the two competing parties. The judicial system is a typical example of how an external actor is expected to settle a debate between two differing subjects. Understanding the cultural, social and political background of the third party in a given



*Fig. 1: Frari Triptych (1488) by Giovanni Bellini, Sacristy of the Basilica of Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venice.*

*Fig. 1: Trittico dei Frari (1488) di Giovanni Bellini, sacrestia della basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia.*

*Sl. 1: Frari triptih (1488), Giovanni Bellini, zakristija bazilike Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benetkah.*

situation is essential to determine the fundamental features of social relations. Hence, whenever an external actor is necessary to enable a binary relationship, we speak of a third-party-relationship (Povolo, 2011).

This third-party-relationship represents a possible scheme in social relations that is easily found in various aspects of political, legal or economic life throughout history. If we think of ambassadors, judges or banks, for instance, we immediately understand what function might be proper of such a third party. Shifting attention to the art system, one might wonder, whether a third-party-relationship is likely to be found there too. If we consider the fact, that art is a social product, since it holds meaning within a specific society, there could well be a third party. To detect a possible third-party-relationship in art, the epistemological approach to art history must be aware of social issues and sensible to its importance for art production, rather than pointing to aesthetic or formalist concerns. For this particular reason, the theory this article is based on draws from art sociology after Arnold Hauser and art economics in the wake of David Galenson, while the method relays on the case-study-tradition in iconology commenced by Aby Warburg.

After exposing the theoretical guidelines of this research, it is necessary to choose a specific period in art history and a geographical location, in order to study the social relations and structures the art system was based on. This will allow us to understand, whether the third-party-relationship may be defined as a typical feature of the art system. Consequently, this theoretical frame must be verified by means of a concrete example that refers to the chosen time and place. The period selected is early High Renaissance at the end of the 15<sup>th</sup> Century, since it has been thoroughly studied by scholars, so that we can rely on the social structures of the art system they have sketched. Most artworks in Modern Times, at least until the late 18<sup>th</sup> Century, are the result of explicit commissions from a client to an artist, such as those stemming from the patronage system. Hence, art commission deriving from an artist-client-relationship is to be taken as the basic relation which should be analysed in order to approach the issue of the third party in art. Furthermore, this research focuses on art works that were expressly commissioned for public venues, such as churches or political buildings, streets or squares. The area taken into account is the Venetian Republic and its domain in the Mediterranean Sea, considering the scope of the publication this paper is part of.

To sum up what has been said so far, the paper aims at studying the role of clients as the third party of the art system in Modern Times both on a theoretical basis, by following the above exposed approach, and on a historical basis, by examining specific circumstances in modern art stressed by various art historians. Finally, a specific example related to Venetian Renaissance will be discussed, in order to verify the suitability of the theoretical model designed for the third-party in the art system. The case study is the already mentioned Frari triptych by Giovanni Bellini, painted in the late 15<sup>th</sup> Century and dealing with the religious dispute about the Immaculate Conception of the Madonna.

## IDENTIFYING THE THREE ACTORS OF THE ART SYSTEM

In his book *Patterns of Intention* (Baxandall, 1986) art historian Michael Baxandall, while exposing the methodology he applies, argues that “the maker of a picture or other



*Fig. 2: The Patron Saints of the Pesaro family belonging to the San Beneto branch: St. Nicholas from Bari, St. Peter, St. Mark and St. Benedict from Nursia.*

*Fig. 2: I santi patroni della famiglia Pesaro appartenenti al ramo di San Beneto: San Nicola da Bari, San Pietro, San Marco e San Benedetto da Norcia.*

*Sl. 2: Svetniki – zavetniki družine Pesaro, ki spadajo v okvir podružnice San Beneto: Sv. Nikolaj iz Barija, Sv. Peter, Sv. Marko in Sv. Benedikt iz kraja Norcia.*

historical artefact is a man addressing a problem of which his product is a finished and concrete solution” (Baxandall, 1986, 14). Baxandall stands for an epistemological approach to art history that favours a plain historical explanation of pictures, thus paying attention to the specific context – both social and political – in which an art object was made<sup>1</sup>. Since in his view the painting represents the solution to a problem, to understand its meaning we must “reconstruct both the specific problem it was designed to solve and the specific circumstances out of which he was addressing it” (Baxandall, 1986, 15). If we were to translate the above definition of a picture into the judicial field, we could find some unpredicted similarities with the verdict worked out by a judge in civil law tradition. In fact, the judge is a man who is confronted with a problem (the debate) to which his product (the verdict) is a concrete and (supposedly) definitive solution. In the judges’s case, however, the solution would be the settlement of an argument between two opposing parties. Therefore, such a comparison between the art system and the judicial one would only be correct, if the problem the artist is confronted with arises from the conflict between two parties. Different parties could be seen as the various actors that are necessarily involved in the art system, at any given time or place, so that artworks can exist. We must seek then for the various parties of the art system.

Two actors are easily found: first we have the artist, secondly the audience – for otherwise the artwork wouldn’t exist, if no one had produced it and/or no one ever considered it a work of art. Even though it might seem obvious today to hold both the artist and the audience as founding actors of the art system, this was not always the case. Artists had to struggle hard for their role to be socially appreciated, since in Medieval Times their work was regarded as any normal craftsman’s. On the other hand, it is mainly thanks to German scholars<sup>2</sup> that we now consider art audience as a broad and autonomous category containing society’s expectations or values – and not just those of art experts. Artists and the audience are definitely part of the game, but a third subject is needed, in order for the art system to fit the third-party-problem we are confronted with.


Another actor of the art world may be represented by those who have promoted the creation of art, though this is to be considered again a broad category that sums up all subjects having in some way fostered artists’ production throughout the Centuries. In fact, patrons and collectors, as well as galleries and museums, may all be regarded as promoters of the arts at different stages in history. The fundamental role of this actor is allowing artists to produce their works, since he himself is expecting an aesthetic, moral, social, financial or political gain from art. The promoter may be seen as mere consumer of an art work, but in reality he shouldn’t be associated to the general audience, as he shares such interests with the artist as the audience does not. Economically speaking, this third actor is to be seen as a stakeholder: he may be directly involved in the production of the work, but even if he is not, his outcome is still determined by it. So far, we have pledged

1 Baxandall worked for the Warburg Institute in London and was an assistant to Ernst Gombrich.

2 Reference is made here to the *Rezeptionsgeschichte* of Hans Belting, which stresses the fundamental role played by the audience for the development of the arts, hence pointing to a kind of art history focussed on how art is perceived.

in favour of the promoter as the third actor in the art system, but this actor could probably be more appropriately defined as *client*, since this word holds a particular meaning in art history. The term client is used for those subjects who commission a specific work to an artist without necessarily holding a strong or unique link to the artist, such as in the case of patrons. In doing so, the client can assume an array of different attitudes towards the artwork, which range from mere consumption (no interference in the production of the piece) to explicit commission (contents as well as specific aesthetic and/or iconographic desires are laid out beforehand).

Having identified clients as a subject of the art system, besides artists and general audience, what is the structural relationship between those three actors? Furthermore, if we intend to interpret this relationship from the third party perspective, who mediates between which two competing parties? Is it really the artist, as suggested by Baxandall?



*Fig. 3: The inscription on the golden vault above the Madonna in the central panel: it is the Officium approved by Pope Sixtus IV to be read on Immaculate Conception day.*

*Fig. 3: L'iscrizione sulla volta d'oro sopra la Madonna nel pannello centrale: si tratta dell'Officium approvato dal papa Sisto IV per essere letto il giorno dell'Immacolata Concezione.*

*Sl. 3: Napis na zlatem oboku nad Materjo božjo v osrednji plošči: bil je to Officium, ki ga je papež Sikst IV. odobril, da so ga brali na dan Marijinega brezmadežnega spočetja.*

And is it of any use at all to raise the third-party-problem in the field of art history? What advantages may it purport as far as art historians are concerned? The above questions must be answered by means of the identification of each actor's role in the art system.

## ART PRODUCTION AND PRODUCERS IN EARLY MODERN TIMES

To begin with, we must focus on the role played by artists in Modern Times. One must seek a convincing explanation for their function in the art system and – more generally – in society. Peter Burke has written a fundamental paper on the subject that is still unparalleled (Burke, 1979). Claiming the importance of structural continuity in the long run of art history, he describes five different types of artists who have characterized several Centuries in Western civilization. For each type there are specific political, social and economic premises that made its appearance possible and favoured it rather than others. Nevertheless, all five types coexisted at some point in Modern Times and must be therefore regarded as typical for European Art in the period spanning from late Mediaeval Age to the early 19<sup>th</sup> Century. Burke determines the following categories: craftsman, courtesan, entrepreneur, bureaucrat and rebel. Besides these five types Burke mentions two more, but underlining they were far less frequent: the religious artist and the woman artist.

Speaking of the main categories, each one had different ways of producing and marketing their works, as well as a peculiar role in society. The artist as a craftsman dates back to Medieval tradition, when labour was organized in small workshops and constrained by the guild's ruling. Craftsmen usually worked on a local basis for small commissions, possibly moving from place to place in order to engage in bigger commissions. A typical example of craftsman-artist was Giotto da Bondone, who had a touring workshop. In the period of the Renaissance some artists were allowed into the homes and palaces of rich noblemen and became part of their private courts. Even though courtesan-artists were paid higher wages than craftsmen, not many reached a stable position and moved around from court to court, being constantly subdued to their patrons' desires – sometimes even aesthetically. The painter Sandro Botticelli is a well known artist who flourished at the Medicis' court in Florence. At the beginning of the 16<sup>th</sup> Century the art market became more and more international with painters travelling all over Europe and some superstar-artists earning big money. The art boom allowed a few famous artists to open huge workshops, some becoming true enterprises that fed the richest courts of the Continent with pieces of art. The Venetian painter Titian and the German Lucas Cranach the Elder used their talent and broad appreciation to found true financial empires based on workshops that worked around the hour. With the predominance of large nation-states such as Spain, France and Britain in the 17<sup>th</sup> Century many artists entered institutions becoming part of the bureaucracy, such as for instance the newly born academies. Artists were then drawn into a bourgeois lifestyle and sometimes held important posts in government, as in the case of the sculptor Antonio Canova. Finally, there were some artists who didn't want to play by the rules and were already considered rebels in their epoch, as, for instance, Caravaggio or the Neapolitan painter Salvator Rosa. Nevertheless, one should not interpret the term rebel as anti-bourgeois, meaning the Bohémien attitude of some late 19<sup>th</sup> Century

artists. In fact, even rebel-artists needed powerful clients' or patrons' protection in order to survive, as Alessandro Conti pointed out in his research on the evolution of the artist's role in times (Conti, 1979, 132).

Francis Haskell, who studied the relationship between artists and patrons during the Baroque period, agrees with Burke and Conti in stressing the importance of appraisal and protection by at least one influential client for any artist's success – whether courtesan, bureaucrat or rebel (Haskell, 1989, 3–23). Considering the five categories exposed above, one can see there has never been a time when artists were not influenced by social ties and duties. To be successful an artist has always had to accept society's pressure, either willingly or reluctantly. Following this perspective, art sociologist Arnold Hauser regards the artist as an expression of his or her own personality strictly within the frame of allowances society is ready to make (Marcone, 1998).

Moving beyond general sociological aspects, Michel Hochmann (Hochmann, 1992) and Albert Boime (Boime, 1990) give a closer look at the artist-client-relationship as the basic structure that determines how the art system proceeds. The former studied how artists in 16<sup>th</sup> Century Venice were supervised by their clients, following strict instructions for the subject of a painting and sometimes even for its style. However, Hochmann argues that Venetian painters never behaved as clients' servants, since most of them had their own workshop. On the contrary, while the client simply solicited the artist, the latter could decide more or less freely how to react to the client's desires (Hochmann, 1992, 11). Boime instead suggests that art-commissions by clients are the main cause of art's evolution during the Renaissance and Baroque periods (Boime, 1990, 11). Hence, art is seen as a social practice that is only partly due to a single individual's creation, since there are many different characters who cooperate behind the scenes: Boime calls this the "patronage system" (Boime, 1990, 12). Although he gives clients a central role in this system, the art historian doesn't think of clients as individuals or single institutions. In his view, clients represent an entire social class and act as the broadband of the ruling elite's cultural predominance within society (Boime, 1990, 13). The client's role is vital for the art system, as it is the client who acknowledges artworks as such and consequently guarantees the artist's survival. In doing so, the client even determines art evolution – at least indirectly – by choosing the style, techniques and contents that respect or represent ruling class culture and taste (Boime, 1990, 15).

Countering Boime, Arnold Hauser argues that the advent of art collectors and amateurs (meaning art lovers) around the second half of the 16<sup>th</sup> Century subverted the traditional roles in the art system. Unlike clients, collectors didn't commission artworks and therefore couldn't determine art market equilibrium anymore. In fact, Hauser regards artists of the time as true rulers of the art system's, since collectors simply bought their pieces. In his words, "the artist was transformed into a producer of goods for the marketplace" (Hauser, 1971, 328–329). However, in our opinion the change that Hauser emphasizes didn't affect the structure of Boime's "patronage system". In fact, the client shifted from a direct control over artworks to an indirect one: it is still him who determines what an artist may or may not do, since it is always the client/collector who buys the pictures and sculptures. With the emergence of collectors, artists have probably gained more freedom

in their daily practice, but as far as themes and aesthetics are concerned they are bound to society's values and powers again. This happens for several reasons: firstly, because they wouldn't be considered artists, if they didn't fulfil society's expectations; secondly, because they have grown up under specific social, political, cultural and economic circumstances that have been forged by the ideological background of the ruling class (Boime, 1990, 17). If we consider the client as a dynamic force that influences cultural practices of a given society, we are then allowed to assume there has never been a time in art history without clients. This may lead us further to the conclusion, that the art system needs the client to act. For this particular reason, so far the client seems a very good candidate for the role of third party.

### ART CONSUMERS AND VENUES IN EARLY MODERN TIMES

Having discussed the role of artists and clients in art production of early Modern Times, we must now move on to consider art consumers and the places for art consumption in the same period. Clients, including patrons and collectors, are definitely to be regarded as consumers of the works produced by artists, thus taking part both to the production and the consumption of art. However, depending on the venue, they are not the only consumers. In fact, public spaces housed artworks already in the Middle Ages, so they could be appreciated by a much larger audience than the sole client. By public spaces we mean places that were accessible to the majority of society, both as building interiors (for instance chapels, churches, town halls etc.) and as open air venues (squares, streets, market facilities etc.). Clients who commissioned artworks for public spaces were well aware of the power of the image to convey a specific moral or political message. Therefore, placing a painting in the side-chapel of a cathedral or a sculpture in front of a town hall cannot be seen as a neutral event. At the beginning of the 15<sup>th</sup> Century, aristocratic families very often turned to art commissions for a political purpose: in Genoa, Venice and Florence, for instance, noblemen had their portrait onto palace facades or inside frescoes and paintings for churches (Borlandi, 1985). These clients hoped to impress the audience and convince them of their power and nobleness, as if they were using today's mass media advertisements (De Luna, 2004). As regards art consumers, we must therefore take a second category into account besides clients, which is society on its whole as represented by the general audience which had access to public venues.

Speaking of public spaces, one needs to identify then which venues for art consumption were instead regarded as private and what audience they could have. Logically we would think of all those buildings, or parts of them, where the general audience was not allowed, so for instance private homes and palaces or specific areas of churches and monasteries. The truth is, that in Modern Times most places were accessible at least to someone else except the sole client or his family. As an example, we may consider the case of the presbyterium, the area of a church that for a long period was thought to be exclusively accessible to clerics. Machtelt Israëls has recently demonstrated, that the presbyterium was actually interdicted to lay people only during religious functions, thus being open to everyone for all the remaining time (Israëls, 2009). Artworks were visible to a broader



*Fig. 4: The book on Saint Benedict's left arm is the Ecclesiasticus, accepted in the Biblical canon by Catholics, and it lays open on the page that refers to the Madonna's Immaculate Conception.*

*Fig. 4: Il libro sul braccio sinistro di San Benedetto è il Siracide, accettato dai cattolici nel canone biblico, aperto sulla pagina che si riferisce alla Immacolata Concezione della Madonna.*

*Sl. 4: Knjiga v levi roki Sv. Benedikta predstavlja Sirah (svetopisemsko knjigo), ki so jo v biblični kanon sprejeli katoličani; odprta je na strani, ki se nanaša na Marijino brezmadežno spočetje.*

audience even in private homes: take for instance the case of the so called *studiolo*, the private office many Renaissance princes had accurately set up in their palace. What seems to be a small fortress for artworks and other kinds of *mirabilia*, was in reality the room where the lord used to meet his guests. The refined objects in the *studiolo* were necessary to impress the viewer and convince him their owner possessed the same beauty, culture and power (Cieri Via, 2001).

Having said this, one may see now that it is difficult to separate public and private places for art consumption in Modern Times. Depending on the venue, the real distinction shall be made between different kind of audiences: artworks in a church were visible to almost everyone, while only a tiny part of high-society had access to the ruler's private rooms. However, the true evidence emerging from the types and modes to consume art is represented by the intents of clients: art was usually produced to fit specific moral or political purposes of those who commissioned it (Shearman, 1988, 44), one more reason to distinguish clients from general audience – hence being two separate actors of the art system.

Considering the fact that society was forged by the values and principles of the ruling class, the viewer was capable of de-codifying the message contained in artworks (Boime, 1990, 16). Anyway, this does not mean the audience was a passive player in art reception: in fact, historical evidence shows that society was extremely conscious of political and moral contents in artworks. Very often the general public autonomously interpreted the meaning of paintings and sculptures according to society's values and principles (Shearman, 1988, 50). Sometimes the audience even misinterpreted the message the client intended to deliver, especially when the artwork contents or form did not meet society's feelings or expectations. John Shearman, who studied the role of the spectator in the Italian Renaissance, argues this was particularly the case for pieces exposed in public venues, because they directly affected the viewer (Shearman, 1988, 58). Furthermore, the art historian demonstrates that the audience responded even to the aesthetic aspects of an artwork, not just to its hidden contents or intended message. In doing so, society measured at one and the same time the moral, political and aesthetic acceptability of art. If we turn our attention away from moral and political issues onto mere aesthetic and formalist aspects, which are traditionally considered the real domain of the history of styles, we can see that the true counterpart to the artist is the general audience. In fact, the artist proposes a certain solution to formal problems, which is then mediated by the client in order to meet the expectations of society, which is of course influenced by the culture of the ruling class.

Having discussed the role of artists, clients and spectators in art production and consumption during early Modern Times, we may now confirm the presence of three parties in the art system and try to construct a theoretic model for art that fits the third-party-relationship.

## THE THEORETICAL MODEL

Concerning art, in case we want to detect the structure of a third-party-relationship, we must look for its fundamental features as roughly exposed in the second paragraph

of this paper. In opening a recent scientific conference on the third party, Claudio Povolo set out four basic aspects that must be met in order to have a true third-party-situation (Povolo, 2011). First of all, the third party is such, whenever its presence is necessary for a binary relationship to reach a positive outcome, because the two competing parties would not be able to do so autonomously. Second, the more distant the third party is from the contenders – hierarchically speaking – the more easily he will succeed in finding a settlement. Furthermore, the specific position of the third party, which is defined both by wealth and status, affects the decision-making process as well as the possible acceptance by the contenders. Given the predominance of aristocratic elite since Medieval Ages, another typical feature is represented by the circumstance that the third party was a role usually played by members of the ruling class, hence being also designed for the rulers to maintain *status quo*. However, the aristocratic elite could not do completely as they liked, because of the strong resilience of some cultural values deeply rooted in society or single communities. Therefore, the fourth aspect crucial for a third party is the urgency to balance the intentions of the ruling class and society expectations.

Having discussed the fundamental features a third party must possess, we shall look for them in one of the three actors identified for the art system in early Modern Times. The artist seems unlikely to be the third party, considering he struggled for a client's commission or protection and for the appraisal of the audience. No matter which kind of artist we may take into account, referring to the five types identified by Peter Burke, the professional existence and the very survival of an artist depended on the other two actors. The general audience, as argued in the previous paragraphs, stands for society as a whole or for some part of it. As such, the audience measures the acceptability of an artwork in response to social values and expectations, both political and moral. As society is necessarily broader than its ruling class, the audience cannot be the third party. On the contrary, the spectators are to be seen as an antagonist to the artist: in fact, whatever an artist produces, it may not be considered art by the viewers, unless there is a third party who certifies that.

Consequently, it looks plausible that the artist and the audience represent two competing parties of a binary relationship. To make sure this is an actual third-party-relationship, the remaining actor of the art system – the client – must possess all features of the typical third party. A closer look at the client's role in modern art is likely to confirm this view: on the one hand, no artwork would be possible without a client, because someone must have commissioned it or certified it as a genuine piece of art; on the other hand the client usually holds a higher hierarchical position than the artist and generally belongs to society's leading hierarchy. What's more, the client himself acts as a third party between the artist and society, because he is the first one to vouch for the political, moral and social acceptability of an artwork. Even when the client evidently uses the commission to convey a political, moral or social message, he cannot do that against society's deeply rooted common values. It becomes clear now that the client's role and position have great resemblance to those of a judge working out the verdict of a trial. One might even observe, that clients generally belonged to the same social elite holding exclusive access to judicial functions over many Centuries. If it is true, that the ruling class uses the judiciary system

to maintain *status quo* – hence its power over society, we may also observe a similar procedure in the art system: the patronage system described by Albert Boime shows how the ruling class used art to protect and confirm the hierarchic structure of society.

Circumstantial evidence must now be found to corroborate the above proposed scheme on the third-party-relationship for art of early Modern Times. In order to verify the likelihood of the client being the third party, a case relating to the Venetian Renaissance will be discussed briefly in the next paragraph.

### THE IMMACULATE CONCEPTION BY GIOVANNI BELLINI

We may now come back to the marvellous triptych enshrined in the sacristy of Santa Maria Gloriosa dei Frari, the conventual church of Franciscan friars in Venice. Since the depiction of the Madonna with Saints is no uncommon object for a religious building, we must explore the circumstances of the altarpiece commission, in order to approach the meaning of the painting. Rona Goffen has delivered consistent results on the issue, which convincingly account for the people and events that lay behind the scenes of the Frari triptych (Goffen, 1986).

At least since the 13<sup>th</sup> Century, all over the Italian peninsula aristocratic families typically owned side-chapels in churches to be used as their private funeral chambers (Puppi, 1996). Furthermore, families were usually tied to a specific religious order, either because of a particular devotion to the order founder or because of some family members who had entered the convent. In fact, clerical life was a frequent option for several reasons: on the one hand aristocrats would know where to place unmarried children, on the other hand they would have relatives praying for their salvation; last, but not least, it was a way to gain control over religious property such as land or tax revenues (Del Torre, 2010). This is why most private chapels are found in convent churches, which acted also as a convenient strategy to foster the family's distinction (Israëls, 2009). The Frari sacristy is no exception, as it was the funeral chapel of the Pesaro family belonging to the San Beneto branch. The Pesaros were one of Venice's most influential families and their ties to the Franciscan basilica date back to the 11<sup>th</sup> Century (Goffen, 1986, 23). The San Beneto branch was founded by Pietro Pesaro, whose second wife was Franceschina Tron, Nicolò Tron of San Beneto's daughter<sup>3</sup>. They had three sons together: Marco, Benedetto and Nicolò. The mother died in 1478, so her sons started the decoration of the funeral chapel during the 1480s, which is in fact dedicated to Franceschina<sup>4</sup>. Bellini finished the triptych in 1488 and it seems obvious now, the reason why the Saints depicted are Peter, Mark, Nicholas and Benedict: the patron-saints of Pesaro father and his sons. We have already noticed, that Saint Benedict is the most outstanding of the four saints because of his fierce look and the open book he carries. This might be explained by the fact that Benedetto Pesaro

3 The Pesaro originally came from San Zan Degolà, a parish in the Sestiere of Santa Croce, while San Beneto is a parish in the Sestiere of San Marco.

4 It is quite unusual for a chapel to be dedicated to a woman, but this may sound clear, if we think of the fact that she was Pietro's second wife and therefore the true founder of the San Beneto branch (Goffen, 1986, 28).

was an outstanding figure in his family. In fact, he had definitely the most successful career compared to the other mentioned family members: he was appointed chief of the supreme Venetian court – the so called *Consiglio dei Dieci* – and in 1500 became even navy admiral or *Generalissimo da Mar*, losing his life while on duty in the Ottoman wars (Goffen, 1986, 44–45).

Having the father Pietro died before his wife Franceschina, the clients must have been the three sons, with Benedetto probably playing the lead role because of his authority. If it is true then, that Benedetto was Bellini's chief client for the Frari altarpiece and that Saint Benedict is his crypto-portrait, it is much more important to understand what he is showing to the viewer. Goffen correctly identified the painted manuscript as the *Ecclesiasticus*, which is accepted in the biblical canon by Catholics, and it lays open at the page dealing with the Immaculate Conception of the Madonna. This is no casual choice, since another reference is made to the above issue: in fact, on the golden vault above Mother Mary in the central panel a Latin sentence may be read: *Ianua Certa Poli Duc Mentem Dirige Vitam / Quae Peragam Commissa Tuae Sint Omnia Curae*. It is an extract of the *Officium* approved by Franciscan Pope Sixtus IV to be read on the celebration day of the Immaculate Conception (Goffen, 1986, 40). The so called Immaculate Conception of the Madonna, that means her being created without the original sin, fostered one of the biggest theological disputes of Western Christianity from the 13<sup>th</sup> to the 15<sup>th</sup> Century. The two parties in this dispute were on the one side the Franciscan friars, who celebrated the Immaculate Conception, and on the other side the Dominican order, who vehemently disagreed on this belief. Depending on how strong the influence of Franciscan culture was, the population would have been allowed to celebrate their belief in the Virgin's purity. In fact, where the Dominican order prevailed, no one would have dared to pay particular devotion to the Mother of Christ. Franciscan culture was widespread in 15<sup>th</sup> Century Venice due to several reasons: the renown Franciscan reformer San Bernardino from Siena had stayed in Venice for several years in the 1440s; the Doge Cristoforo Moro as well as two of his successors, Nicolò Tron and Agostino Barbarigo, were fervent supporters of the Franciscan order; Pope Sixtus IV, who admitted the cult of the Immaculate Conception, had been a Franciscan friar at the Frari convent in Venice (Hollingworth, 1994, 138–145). Besides the Franciscan influence, Venetians were particularly devoted to the Mother Virgin, since the city was told to have been founded on the 25<sup>th</sup> March 421, the Annunciation day. Venice saw itself as a virgin city, because it was free from any tyrant, and progressively transformed many Marian festivities into State holidays, so for instance the *Sposalizio col Mare* (Venice's marriage with the Sea) came together with the celebration day of the Virgin's Assumption to Heaven (Goffen, 1986, 105–117).

A reference to Immaculate Conception in a Franciscan church may not be surprising, but it is certainly curious that a lay client stands for it on a painting, since Bellini could not have done so without Benedetto Pesaro's consent. It seems likely, that Benedetto himself wanted it to be that way, for paying tribute to the Mother Virgin underlined his loyalty to Venice's independence. Finally, concerning the Immaculate Conception, Benedetto with his fierce authority shows the evidence in his hands and addresses the audience to believe it, as if he was a judge waving the paper bearing the verdict.

## CONCLUSIONS

After exposing a specific case in Renaissance Venice, we may now draw a few conclusions as regards the third-party-relationship in the art system. The chosen example has shown to possess several revealing aspects: i) the client played an important role in society, being even part of the judiciary system; ii) the client was fundamental for the creation of the artwork, since it had been explicitly commissioned; iii) the artwork refers to a relevant dispute of the period and takes a public stand on the subject; iv) the artwork was explicitly created for a space accessible to the general public, even though private; v) the artist was recognized in Venice as one of the most important painters of his time. If compared to the typical features of the third-party, we may now be correct in arguing that Benedetto Pesaro as a client played the role of a third party for the art system. In fact, Benedetto belonged to the Venetian ruling class and was fundamental for the creation of the above discussed triptych. Furthermore, he had the moral stance and hierarchical authority to vouch for the political and social acceptability of the artwork contents, which is the belief in the Immaculate Conception. However, Benedetto wouldn't have done so, unless Franciscan culture had already put deep roots in Venetian society. Last, but not least, Benedetto Pesaro had been a member of the supreme court for several years, finally being appointed chief judge. With all due precaution, we may consider that Benedetto acted as a third party in the art system, especially in the case discussed, for he was a third party due to his social position and professional career.

Critics might argue, that one single example is not enough to sustain the existence of such a third-party-relationship in the art system. Further case studies are definitely needed, but the main features drawn for the theoretical model are consistent anyway. In fact, to disrupt this scheme one should contest the client's role in early Modern Times, otherwise the basic structure of the relationship remains unaffected. What is more, shifting the focus on other art periods might even lead to further evidence, so for instance in contemporary art, if clients are regarded as a broad category, including every subject promoting art production such as museums and galleries. This paper should have positively demonstrated the fundamental role played by clients in the art system, a role resembling that of a third party.

If the client is then to be seen as the third party for the art system, where do we find material evidence? The example discussed shows that the third party sets his verdict into the artwork itself and leaves it there for society to read it. However, his contemporaries – as well as later generations – might interpret a different story according to their own values. In fact, visual sources finally function as a basic text, which everyone may read depending on the context. Hence, the third party in art is embedded in paintings and sculptures of past and present times – and rests there for spectators (and scholars) to be discovered.

SV. BENEDIKT NAS GLEDA. NAROČNIK KOT TRETJA STRANKA V  
NOVOVEŠKI UMETNOSTI. TEORETIČNI MODEL IN ŠTUDIJA PRIMERA V  
RENASANČNIH BENETKAH*Diego MANTOAN*

Freie Universität Berlin, Koserstr. 20, 14195 Berlin, Nemčija

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italija

e-mail: diego.mantoan@googlemail.co

## POVZETEK

Razprava na teoretični in zgodovinski podlagi preučuje vlogo, ki so jo naročniki v modernem sistemu umetnosti igrali kot tretje osebe. Odnos, v katerega je vpletena tretja oseba, predstavlja možen vzorec v družbenih odnosih, ki ga skozi zgodovino zlahka najdemo na različnih ravneh političnega, pravnega in ekonomskega življenja. Če upoštevamo dejstvo, da je umetnost družbeni proizvod, ker ima v določeni družbi svoj pomen, bi lahko obstajala tudi tretja oseba. Epistemološki pristop se z namenom, da bi v umetnosti našel morebitni odnos s tretjo osebo, raje ukvarja z družbenimi vprašanji in njihovim pomenom v procesu ustvarjanja umetnosti, kot pa da kaže na estetske ali formalistične skrbi. Teorija, na kateri temelji ta članek, se zaradi tega posebnega razloga naslanja na sociologijo umetnosti po Arnoldu Hauserju in se osredotoča na ekonomijo umetnosti po zgledu Davida Galensona, medtem ko se metoda opira na tradicijo študij primerov v ikonologiji, ki jo je začel Aby Warburg. Razprava se bo nadaljevala z opredelitvijo treh akterjev v umetnostnem sistemu na začetku zgodnjega novega veka, ki jih predstavljajo umetnik, splošno občinstvo in naročnik. Z opisom vloge, ki jo v sistemu umetnosti igra vsak od omenjenih akterjev, bo razprava v umetnosti poskušala najti odnos, v katerem je prisotna tretja oseba. Razpravljali bomo o posebnem primeru beneške renesanse in z njim preverili ustreznost predlaganega teoretičnega modela. Umetniško delo, ki ga bomo vzeli pod drobnogled, je triptih Frari, ki ga je v Benetkah na koncu 15. stoletja naslikal Giovanni Bellini in ki zadeva versko razpravo o brezmadežnem spočetju Matere božje. Študija primera bo pokazala, da je naročnik za sistem umetnosti igral vlogo tretje osebe oz. strani, ki je poleg vsega podala tudi svoje mnenje o samem umetniškem delu. Razprava bo torej prikazala temeljno vlogo naročnikov v sistemu umetnosti – vlogo, ki spominja na tretjo osebo.

*Ključne besede: naročnik, mecen, naročila umetniških del, Benetke, renesansa, Giovanni Bellini, triptih Frari*

## BIBLIOGRAPHY

- Baxandall, M. (1986):** Patterns of intention. On the historical explanation of pictures. New Haven and London, Yale University Press.
- Boime, A. (1990):** Artisti e imprenditori. Torino, Bollati Boringhieri.
- Borlandi, A. (1985):** Pittura politica e committenza nel primo Quattrocento genovese. In: Renaissance studies in honour of Craig Hugh Smyth. Florence, Giunti, 65–77.
- Burke, P. (1979):** L'artista: momenti e aspetti. In: Previtali, G. (ed.): Storia dell'arte italiana. Parte prima. Materiali e problemi. Vol. II: L'artista e il pubblico. Torino, Einaudi, 85–116.
- Cieri Via, C. (2001):** I camerini di Isabella D'Este: Uno spazio culturale esemplare. In: Bini, D. (ed.): Isabella D'Este: La primadonna del Rinascimento. Modena, Il Bulino edizioni d'arte, 53–65.
- Conti, A. (1979):** L'evoluzione dell'artista. In: Previtali, G. (ed.): Storia dell'arte italiana. Parte prima. Materiali e problemi. Vol. II: L'artista e il pubblico. Torino, Einaudi, 117–264.
- Del Torre, G. (2010):** Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima eta moderna. Milano, Franco Angeli.
- De Luna, G. (2004):** La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo. Milano, Bruno Mondadori.
- Gentili, A. (1998):** Giovanni Bellini. Firenze, Giunti.
- Goffen, R. (1986):** Piety and patronage in Renaissance Venice. Bellini, Titian and the Franciscans. New Haven and London, Yale University Press.
- Haskell, F. (1980):** Patrons and painters. New Haven and London, Yale University Press.
- Hauser, A. (1971):** Storia sociale dell'arte. Vol. I. Torino, Einaudi.
- Hochmann, M. (1992):** Peintres et commanditaires à Venise (1540–1638). Rome, École française de Rome.
- Hollingsworth, M. (1994):** Patronage in Renaissance Italy. London, John Murray Ltd.
- Holly, M.A. (1992):** Iconografia e Iconologia. Milano, Jaca Book.
- Israëls, M. (2009):** Painting for a preacher. Sassetta and Bernardino da Siena. In: Israëls, M. (ed.): Sassetta. The Borgo San Sepolcro altarpiece. Leiden, Primavera Press, 121–139.
- Marcone, M. (1998):** L'artista, il potere, la società. Punto d'incontro, Rivista di Politica e Cultura, 1, 67–70.
- Pächt, O. (2003):** Venetian painting in the 15<sup>th</sup> century. Jacopo, Gentile and Giovanni Bellini and Andrea Mantegna. London, Harvey Miller publishers.
- Povolo, C. (2011):** The third party. Liturgies of violence and liturgies of peace. In: Darovec, D., Povolo, C., Železnik, U. (eds.): The third party. Liturgies of violence and liturgies of peace: mediators, arbitrators, peacemakers, judges (Republic of Venice and the Upper Adriatic in the Middle and Modern Ages). Koper, Univerza na Primorskem, 34–42.
- Puppi, L. (ed.) (1996):** Pisanello, una poetica dell'inatteso. Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale.
- Shearman, J. (1988):** Only connect... Art and the spectator in the Italian Renaissance: The A. W. Mellon Lectures in the fine arts, 1988. Princeton, Princeton University Press.

PROTI, PERITI, MEDIATORI, GIUDICI AL SERVIZIO DI FRATELLI  
LITIGIOSI: SAGGEZZA STRATEGICA E COMPETENZA  
PROFESSIONALE NELLA VENEZIA TARDOBAROCCA

*Martina FRANK*

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Filosofia e beni culturali, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia  
e-mail: martina31@unive.it

*SINTESI*

*Il contributo analizza diversi fonti archivistiche del periodo attorno al 1700 relative a litigi all'interno di famiglie patrizie veneziane. Il tema della discordia familiare, esemplificata con l'aiuto degli esempi delle famiglie Manin e Corner della Regina, è indagata alla luce di progetti edilizi volti alla definizione architettonica di una residenza nella capitale. In particolare, si è voluto scegliere esempi dove i contraenti rinunciano al ricorso a una magistratura dello stato, optando invece per la figura del mediatore extra giudiziario. In questa prassi si è voluto riconoscere una sorta di garanzia per salvaguardare o per ricostruire una efficiente concordia nonché la condizione per giungere alla costruzione di un magniloquente palazzo di famiglia quale tangibile testimonianza della grandezza di una casa.*

*Parole chiave: Repubblica di Venezia, patriziato, architettura, palazzo, giudice privato, discordia*

ARCHITECTS, EXPERTS, MEDIATORS AND ARBITRATORS AT THE SERVICE  
OF BICKERING BROTHERS: STRATEGIC WISDOM AND PROFESSIONAL  
COMPETENCES IN LATE-BAROQUE VENICE

*ABSTRACT*

*The essay is dedicated to the analysis of several documents of the period around 1700 linked to quarrels in venetian patrician families. The topic is investigated with examples taken from the history of the Manin and the Corner families and focuses on the relationship between family cohesion and the architectural projects for the construction of a palace in the capital. The selected examples present cases where the parties didn't address public judicial authorities but where the judge has been chosen among the members of the family. In this practice one can recognize a sort of guaranty for the safeguard or for the rebuilding of harmony in family affairs which is the first condition to achieve the construction of a magniloquent palace which testifies the grandeur and prosperity of the family.*

*Keywords: Republic of Venice, patriciate, architecture, palace, arbitrator, dissension*

Nella società veneziana secentesca e settecentesca la documentazione sulle attività di mediazione tra due parti è molto spesso fonte essenziale per la storia dell'arte e dell'architettura. Lo è perché artisti vi possono essere coinvolti attivamente, e questa loro attività dunque consente di scoprire tasselli biografici fondamentali, ma anche perché sovente le fonti che riferiscono e accompagnano un dissidio sono la più diretta testimonianza, e in molti casi persino l'unica di oggetti non più esistenti. In molti casi si tratta poi di fonti con un grado di oggettività relativamente alto perché la mediazione richiede in modo quasi normativo la messa a confronto di opinioni e valutazioni capaci di rispondere alle prerogative di entrambe le parti, quindi con accentuato carattere tecnico-professionale. Le figure in esse coinvolte possono essere artisti affermati, maestranze minori o anche periti alle dipendenze delle singole magistrature di competenza. In ogni caso per una buona percentuale dei professionisti attivi a Venezia la redazione di stime e di perizie finalizzate alla mediazione tra due o più parti è prassi regolare e questo dato fa capire come le ripercussioni di queste attività non solo sui rapporti di committenza e di lavoro, ma anche sulla stessa condizione esistenziale della categoria fossero tutt'altro che indifferenti. I recenti studi sul collezionismo d'arte a Venezia hanno fatto emergere molte di queste figure, ma, dato che la storiografia continua a ragionare secondo il principio dell'artista individuale, soltanto raramente, oltre al problema della loro competenza e a generiche considerazioni sulla posizione dell'artista in un sistema che continua a promuovere il principio dei mestieri, è stata affrontata in maniera articolata anche la questione del posizionamento orizzontale dei periti, p.es. in una famiglia, e che non può non aver influenzato la loro *self-consciousness*<sup>1</sup>. Nel campo dell'architettura il fenomeno emerge per lo più soltanto in forma di prodotto secondario, destinato ad arricchire i profili professionali e biografici dei protti o i dati più direttamente utili per specificare la storia edilizia di un manufatto architettonico. In generale si può tuttavia affermare che mancano del tutto considerazioni sul principio stesso della mediazione e sui suoi protagonisti, una lacuna tanto più grave se si considera il processo di mutazione al quale la società veneziana è sottoposta in quel periodo. Negli esempi qui di seguito esaminati si intrecciano in effetti alcune delle questioni cardine quali l'ammissione di nuove famiglie al patriziato e la vendita di pubblici uffici<sup>2</sup>.

I dissidi all'interno di una famiglia hanno quasi per definizione un'influenza negativa, o sono quantomeno un freno considerabile per il successo sociale, politico e culturale. L'assunzione di cariche prestigiose è difficile senza coesione familiare e il conseguente sostegno finanziario, così come la creazione di una residenza, cioè di un edificio che travalichi il concetto di abitazione, è resa possibile soltanto se si tratta di un progetto condiviso idealmente e finanziariamente. La constatazione può sembrare banale, ma l'insistenza sulla necessità di un gruppo compatto è fondamentale per analizzare in una corretta prospettiva scelte architettoniche e artistiche. Il principio della casa/famiglia è infatti

---

1 Alcune acute considerazioni in Cecchini, 2000, 162–184; per il fenomeno del collezionismo cfr.: Mason, Borean, 2007 e 2009.

2 Per le aggregazioni cfr.: Sabbadini, 1995, e per una approfondita analisi delle reazioni del patriziato nei confronti dei nuovi nobili: Raines, 2006. Per alcune osservazioni sull'acquisto di cariche pubbliche nel campo dell'architettura mi permetto in rinvio a Frank, 2004b.

spesso determinante anche in quei casi nei quali l'individuazione di un committente (unico) sembrerebbe dettata dalla lettura delle fonti. E' dunque importante sottolineare che spesso il committente protagonista trova la sua stessa ragion d'essere soltanto attraverso l'appartenenza a un gruppo omogeneo e che il suo agire rispecchia la consueta suddivisione dei ruoli all'interno di una famiglia<sup>3</sup>. Non stupisce dunque che le più attente strategie familiari mirino in caso di litigi a evitare il ricorso a una magistratura giudiziaria e cerchino di trovare soluzioni di pacificazione tramite l'affidamento a una figura *super partes*, che si ritenga adatta a manovrare un processo di conciliazione. Questa figura in genere è individuata all'interno della propria famiglia o comunque in ambienti a essa vicini. Vedremo come in alcuni casi persino le scelte formali rispetto a una soluzione architettonica possano risentire o essere persino significativamente condizionate dalla vigile presenza di un mediatore. Questa costellazione ha delle notevoli ripercussioni sull'esistenza e la qualità delle fonti perché l'esclusione di un aspetto pubblico confina ogni possibile documentazione alle carte spesso frugali di un archivio familiare.

#### “SENTENZE SAVORGNANE”

L'ascesa sociale e economica della famiglia Manin rischiò di subire un brusco arresto quando i fratelli Francesco e Ottaviano si rivelarono in netto dissidio sull'interpretazione delle disposizioni testamentarie del padre, Ludovico Manin. I fratelli manifestavano visioni diametralmente opposte su come programmare la politica familiare e su quale strategia adottare per garantire il pieno inserimento di una casa di recente aggregazione al patriziato nella società della Serenissima. Consapevoli della delicatezza della questione e del pericolo costituito dalla rottura dell'unità familiare, Francesco e Ottaviano, che già nel 1660 avevano provveduto alla divisione dei beni, si rivolgono nel 1669 a un intermediario per risolvere la situazione. La parte centrale della lite riguardava ovviamente questioni finanziarie, ma è bene sottolineare che queste ultime non costituiscono che la punta emergente e materialmente più definita della vicenda. La certezza che il coinvolgimento di una magistratura giudiziaria avrebbe per definizione compromesso la coesione della casa o avrebbe quantomeno lasciato segni difficilmente sanabili, spinge i fratelli ad affidarsi alla mediazione e al giudizio di Giovanni Carlo Savorgnan loro cognato, marito della sorella Orsa. I Manin avevano già da tempo stretto legami di parentela con l'antica famiglia e in una certa misura si può persino ipotizzare che i Savorgnan fossero un modello per i nuovi nobili. Per entrambe le famiglie, anche se con presupposti diversi, si trattava di un momento assai delicato e importante perché l'una e l'altra stavano preparando il loro “trasferimento” a Venezia. Per i Savorgnan si trattava di definire anche architettonicamente una residenza adatta a un casato che, pur appartenendo da tempo al patriziato, si dimostrava soltanto allora pronto a entrare pienamente nella società veneziana attraverso l'assunzione di cariche pubbliche e una politica matrimoniale orientata all'accrescimento

---

3 In effetti, così come esiste a partire da Jakob Burkhardt il dibattito su storia dell'arte e storia degli artisti, si potrebbe, anche senza ricorrere a rigide formule legate alla storia sociale dell'arte, formulare la questione con l'aiuto della messa a confronto tra storia della committenza e storia dei committenti.

di legami di parentela nella Dominante<sup>4</sup>. Per i fratelli Manin si trattava invece di gestire il lascito materiale e ideologico del padre Ludovico, il quale aveva acquistato nel 1651 il “tesoro della Serenissima Nobiltà Veneta”, e assicurare ai propri discendenti la certezza di un futuro in seno alla classe dirigente della Repubblica<sup>5</sup>. La “Sentenza Savorgnana”, che doveva regolare il rapporto tra primogenitura e fraterna, era considerata come inappellabile “come se fatta fosse dal Consiglio Ecc.mo di 40 e d’ogni qual si sia Mag.to o Cons.o inapelabile che fosse sotto questo Serenissimo Dominio”<sup>6</sup>. In caso di inosservanza la penalità prevista era di 10.000 ducati. La sentenza privata non fu tuttavia in grado a sanare le pessime relazioni tra Francesco e Ottaviano ma questo dato evidenzia ancor più la sua efficacia: “Quando l’habituazione è fatta, quando l’avversione è radicata, anco nel volersi diffendere non si può dimeno di non cader nel mal animo che si ha contro di chi è in odio”, con queste parole Francesco inaugura nel 1680 una nuova ondata di reciproche accuse. Una situazione analoga si verificò ancora nella generazione successiva quando i fratelli minori Antonio, Nicolò e Bernardo Manin accusarono il primogenito di Francesco, Ludovico II, di aver usurpato danari loro spettanti. Anche in quel caso si ricorse alla mediazione di un giudice privato e anche quella volta la scelta cadde su un Savorgnan, ovvero sul cugino dei fratelli Manin, Antonio<sup>7</sup>. Il fatto che i Manin abbiano saputo controllare e assorbire le pur notevoli divergenze familiari attraverso il ricorso a un mediatore di fiducia e con la totale esclusione di vie giudiziarie è testimonianza di una compattezza familiare tutta politica e della tendenza di dimostrare al di là del singolo contenzioso una coesione orientata verso il futuro.

L’alto valore simbolico che si deve attribuire alla casa, ovvero al palazzo di famiglia, emerge con evidenza dalle argomentazioni dei fratelli in lite. La casa d’abitazione non è soltanto un luogo architettonicamente definito ma essa è il ritratto della famiglia, capace di mediare contenuti e programmi. L’importanza del palazzo si profila con veemenza nelle prese di posizione dei fratelli Manin nelle quali si confrontano città e campagna, possesso e affitto, costruzione e manutenzione e dove le idee sul palazzo sono in sintonia con le convinzioni sociali e politiche. Francesco Manin si rivela uno straordinario osservatore e conoscitore della realtà veneziana. Egli difende le sue scelte circa gli investimenti nella villa di Passariano con il rispetto della volontà paterna ma soprattutto perché egli giudica i tempi non ancora maturi per realizzare una magniloquente residenza cittadina ovvero veneziana: il palazzo non può che essere la testimonianza visiva (e vivibile) del ruolo dei suoi committenti e abitanti e in questa sua logica egli riconosce la dissonanza tra l’aspira-

4 Sono infatti i fratelli Giovanni (1596-1675) e Giovanni Carlo (1610-1670) ad acquistare un edificio sulla fondamenta di Cannaregio e secondo Temanza Giuseppe Sardi è incaricato della sua ricostruzione. Il fratello cadetto sarà anche il primo a ricoprire rettorati in terraferma. Cfr.: Casella, 2003, 190–191. Per il palazzo si veda anche Palumbo-Fossati, 1988.

5 Copia del testamento in BCUD, MSM 1565; parziali trascrizioni in Frank, 1989 e Venuto, 2001, doc. 24, 415.

6 ASUD, AM, 38, carte sciolte; un altro esemplare con leggere varianti anche in b. 216. I riferimenti bibliografici sono quelli della nota precedente. Nei documenti contabili e patrimoniali dell’archivio Manin compaiono innumerevoli volte riferimenti al “giudice arbitro” Giovanni Carlo Savorgnan e alle sue sentenze. Si veda p.es.: ASUD, AM, SVM, 11, Trassunto delli Aquisti, Fabbriche et altro /.../.

7 ASUD, AM, 583. Un accenno in Venuto, 2001, n. 3, 277.

zione a un palazzo e l'impossibilità fino a quel momento di accedere a cariche pubbliche di prestigio<sup>8</sup>. Il fratello Ottaviano, procuratore per soldi, considera invece la costruzione di un palazzo come una sorta di investimento per il futuro, capace di sostenere un progetto di ascesa sociale, giudicando invece superflue le spese fatte in campagna<sup>9</sup>. Si deve certamente agli insegnamenti di Francesco che i suoi figli optino nel 1700 per la presa in affitto a lungo termine di uno dei palazzi storici della Venezia cinquecentesca, palazzo Dolfin a San Salvador, anziché per la costruzione di un edificio ex-novo. Il motivo di questa decisione non va ricercato nel desiderio di risparmiare ma è del tutto ideologico e si inserisce nella fase che vede i Manin assicurarsi i primi rettorati in terraferma. Ca' Dolfin è uno dei sei "palazzi principalissimi" definiti da Francesco Sansovino<sup>10</sup>, ma quando i Manin stipularono il contratto di affitto l'edificio aveva ormai da tempo perduto il suo carattere di residenza di famiglia e i proprietari erano ben quattro<sup>11</sup>. Tanto è vero che i lavori di restauro, condotti da Domenico Rossi e che dovevano riportare l'edificio alle sue condizioni cinquecentesche, dureranno ben tre anni. Che i Manin fossero orientati verso la tipologia del "palazzo principalissimo" è evidente se si considera che l'opzione alternativa era costituita dall'acquisto del torso di palazzo Bon. Quest'edificio era stato iniziato verso la metà del seicento da Baldassare Longhena e doveva, come Ca' Pesaro, proporre una versione aggiornata dei grandi palazzi del secolo precedente. Non riuscendo a portare a termine l'impresa iniziata dal padre, Filippo Bon riuscì a revocare il fideicomiso<sup>12</sup> e tentò di vendere la fabbrica incompiuta, ma secondo le fonti egli aveva rifiutato l'offerta di 70.000 mila ducati avanzata dei Manin<sup>13</sup>. Contemporaneamente i Manin stupiscono

- 
- 8 ASUD, AM, 216: "De' miei figli alcuno non mi ha detto di volersi far Frate, ne Prete, pure se ve ne è alcuno m'avisì, che se Frate haverà la mia benedettine e se Prete del poco che ho se ne farà parte; in Fiandra alla guerra qui non vogliono si vada; In Armata non credo vi sij genio ne luogo da sperar avanti; in Broglio non credo ch'alcuno possa aspirar a Ambasciate, a gran Regimenti o a Cariche cospicue nella Città, e seguendo le pedate de miei Antenati, dove non n'è speranza, anzi certezza di non vi poter arrivar, stimo superfluo il far i primi scalini per ritornar poi indietro /.../".
- 9 ASUD, AM, 13: "E' vero, ch'ho detto qualche cosa ad alcuno de suoi figlioli solamente intorno l'eccedenza della fabrica di campagna, e per il sito, e per il Paese, ed intorno la superfluità delli supelettivi di casa, nei tempi presenti estemporanee, e lontanissime dalle congiunture di valersene, che tanto più che fatto riflesso à vederla aggravata di figliolanza numerosa con figliole nubbili in una famiglia trapiantata in questa Dominante senza appoggio numeroso de parenti, priva di domicilio, senza luogo, ove si depositino le nostre ceneri dopo morte /.../" scrive Ottaviano il 18 giugno 1680 in un promemoria destinato ad essere depositato presso il notaio veneziano Marco Fratina. Il punto vista di Francesco è diametralmente opposto. Egli difende gli investimenti in campagna ma si dichiara disponibile a partecipare alle spese per la costruzione di un palazzo in città. Questa sua affermazione è tuttavia puramente retorica, visto che contemporaneamente accusa il fratello di aver "spogliato la casa di capitali notevoli per mettersi un veste attorno". Con ciò Francesco intende l'acquisto con 25000 ducati della carica di procuratore di san Marco per soldi, un'operazione che egli giudica inutile ai fini del grande disegno di politica familiare. Cfr. Frank, 1989.
- 10 Sansovino-Martinioni, 1663, 387: "E' per tanto da sapere che i principalissimi di tutti i Palazzi del Canal grande sono quattro (parlo per architettura, per artificio di pietre vive, per magistero, per grandezza di corpo & di spesa, percioche questi soli costano oltre a 200. mila ducati)".
- 11 L'edificio, progettato nel 1536 per Giovanni Dolfin, era diviso tra le famiglie Pesaro, Venier, Coreggio e Dolce; Dalla Santa, Paollilo, 1968, 7, 21 e tav. XXIII.
- 12 Cosa che solitamente veniva concessa soltanto di fronte al vincolo di una "fabbrica rovinosa".
- 13 La notizia è riferita da Megna, 1991, n. 275, 311. Cfr. anche Frank 1996, 59–61.

con un altro gesto clamoroso a favore dell'erario pubblico ma con importanti ricadute favorevoli sulle entrate della primogenitura. I vincoli dettati dalla “sentenza Savorgnana” avevano fatto maturare nelle casse di Ottaviano la somma di 200.000 ducati. All'apertura del testamento nel 1696 si scoprì che quel capitale era destinato ad essere investito presso i Governatori delle entrate e che gli interessi del 4,5 % spettano al primogenito di Francesco, Ludovico II<sup>14</sup>.

Le decisioni dei Manin sul concetto di residenza quale testimonianza visibile e “toccabile” di un modo di “essere veneziani” si profilano dunque come estremamente avvedute e in perfetta sintonia con il grande disegno della politica familiare il cui unico scopo è quello di giungere a un reale inserimento nel patriziato lagunare. Essi sono il frutto di una incondizionata sottomissione alle lungimiranti “sentenze Savorgnane”, o quantomeno sono impensabili senza il riferimento ad esse.

#### LA NASCITA DI UN PALAZZO GRAZIE A GIUDICI PRIVATI, MEDIATORI E GARANTI

“/C/he il detto Sig. Tremignon debbi continuar, et assistere in tutto e per tutto come nella stessa fabrica di divisione in tutto e per tutto giusto l'estesa del sudetto Canonici”, così recita la sentenza dei giudici del proprio del 13 maggio 1700<sup>15</sup> in merito a un episodio che aveva messo in evidenza l'insofferenza del proto Alessandro Tremignon nei confronti del suo committente. L'accaduto appartiene a un momento di particolare tensione tra i fratelli Andrea e Ferigo Corner del ramo cosiddetto della Regina o di San Cassiano durante il quale anche coloro che erano stati chiamati a mediare, pacificare e risolvere furono infine trascinati in una situazione divenuta insostenibile. Alessandro Tremignon si era infatti presentato all'ufficio del proprio il 21 aprile con la dichiarazione che “non esser dovuta a lui Tremignon non aspetarvi la Intimatione havendosi laboriosamente impiegato con ogni riguardo di pura coscienza e venerazione all'istanza dell'Ecc.ze Sue, ma non dovendo ne potendo continuare per suoi degni rispetti”<sup>16</sup>. I giudici ascoltano le ragioni di Ferigo Corner per bocca del suo interveniente Mattio Canonici mettendole a confronto con le dichiarazioni di Tremignon. Il proto era allora da tempo impegnato nella divisione del palazzo e degli stabili annessi situati sul Canal Grande tra calle della Regina e il rio di S. Cassiano. Egli agiva assieme a Giovanni Battista Gornizai, rappresentante degli interessi di Andrea Corner e proto dell'ufficio del proprio, attraverso una sterminata elaborazione di perizie, polizze, piante e modelli, volti a produrre sempre nuove ipotesi per creare due unità abitative indipendenti. L'operazione era particolarmente complicata per la stessa qualità della proprietà che si componeva di due edifici disuguali separati da una calle e che dovevano essere collegati tramite la costruzione di passaggi sopraelevati: l'antico palazzo domenicale dei Corner e un palazzetto gotico più piccolo, acquistato sol-

14 ASUD, AM, 576, cit. in Venuto, 2001, 434, doc. 36b. Il testamento di Ottaviano è in ASVE, NT, Giuseppe Bellan, 109, n. 110.

15 ASVE, GP, E, 205, 45. Copie degli atti della magistratura anche in BMC, MSS.PD, 2537/IV; Olivato, 1973, 31.

16 ASVE, GP, E, 205, 36.

tanto nel 1678 da Giovanni Grimani. Tuttavia le difficoltà maggiori non risiedevano nelle condizioni materiali delle fabbriche ma nelle qualità morali e caratteriali dei contraenti ai quali sembra essersi trasferita una propensione alla discordia ereditata dalla generazione precedente.

Il gesto del proto Alessandro Tremignon di declinare qualsiasi ulteriore impegno al servizio dei Corner è assai clamoroso. Infatti, nonostante le ripetute ingiunzioni a proseguire la sua attività egli riuscirà infine ad abbandonare il cantiere. Di certo Alessandro non era un semplice perito, pur godendo indubbiamente di un'ottima reputazione proprio in quel campo. Egli era un tipico esponente della cultura architettonica veneziana che si riconosceva nel primato della pratica di cantiere senza per questo rifiutare un orientamento più legato al pensiero architettonico. Non sappiamo molto della sua carriera e talvolta egli è confuso con il figlio Paolo, ma si dovette trattare di persona ben inserita in una solida rete di committenti di rilievo<sup>17</sup>. Il suo incarico più importante e più noto è senz'altro la costruzione della facciata di San Moisè, innalzata per volontà testamentaria di Vincenzo Fini e appartenente alla tipologia delle facciate celebrative<sup>18</sup>. Per quella stessa famiglia di nuova nobiltà Tremignon amplia il palazzo sul Canal Grande che i Fini avevano rilevato dai Flangini e per loro costruisce forse anche la villa con oratorio a Limena<sup>19</sup>; è altresì nota la sua attività per la comunità greca dove succede a Baldassare Longhena<sup>20</sup>. Un ruolo non indifferente nell'affermazione professionale di Alessandro deve senz'altro essere attribuito al fratello Andrea, parroco a San Moisè e arciprete della congregazione del clero di san Silvestro<sup>21</sup>. Alessandro era inoltre impegnato nel sistema della compravendita di pubblici uffici. Egli non si preoccupava di acquistare una delle numerose cariche di proto di una magistratura ma nel 1686 offre 350 ducati per il "Carico [in aspettativa] di Scrivan da Morti alla Sanità"<sup>22</sup>.

Uno stimato perito deve essere stato anche il figlio Paolo anche se è difficile individuare opere di sicura responsabilità progettuale. Pur non essendo proto della magistratura, intensa fu la sua attività per conto dei giudici del proprio nei cui atti egli compare fin dall'inizio del secolo come proto ricercato in caso di perizie particolarmente delicate e complesse<sup>23</sup>. Qualche informazione supplementare nonché utile per ricostruire la condizione sociale della famiglia Tremignon fornisce il testamento di Paolo, redatto il 13

17 Cfr. il recente profilo biografico in Roca de Amicis, 2008, 331.

18 Le vicende relative a San Moisè sono state ricostruite da Gaier, 2002, 533–540, al quale si deve anche la più esaustiva analisi della tipologia delle facciate celebrative. L'attribuzione della facciata a Tremignon risale al 1704 e a Domenico Martinelli.

19 Per l'impegno dell'architetto al servizio dei Fini cfr. Bassi, 1982.

20 Per le tormentate vicende del cantiere, la bibliografia precedente e i relativi documenti cfr. Frank, 2004a, 418–419.

21 Nei documenti del 1668 relativi a San Moisè riportati da Gaier, 2002, 536–537, Tremignon compare come "sudiacono titolato Procurator e Nodaro di detto R.do Capitolo [di San Moisè]". Quella di San Silvestro, fondata nel 1223, è una delle nove congregazioni del clero di Venezia. Il nome e il ruolo di Tremignon compaiono in un estratto del libro della congregazione del 1710; cfr. Vanin, Eleuteri, 2007, 99.

22 ASVE, DAPDP, PV, 107, n. 71.

23 Cfr. p.es.: ASVE, GP, D, 29, 19r, 22v; 30, 46v; ASVE, GP, R, 1, in data 11 maggio 1733.

gennaio 1749 e pubblicato il 5 ottobre dell'anno seguente<sup>24</sup>. Paolo possiede una nutrita quantità di strumenti tra cui spiccano uno “studio di compasi con posada d'argento e riga d'argento” e una “bosola graduata”, ereditata dal padre e del valore di 60 ducati, e ventitre libri di architettura non meglio specificati di cui dieci legati in pergamena e tredici in cartone e che lascia al parroco pro tempore di San Moisè. Notevole è inoltre la proprietà immobiliare che consiste in una casa grande a S. Marina affittata per 80 ducati, due casette, due botteghe a Rialto e una quarantina di campi nelle villa di Barbarano, Saletto e Rovare. Il Tremignon possiede infine un palazzetto a S. Moisè al ponte di Ca' Barozzi, costruito probabilmente dal padre. Il soler di sopra, rinnovato da Paolo, è abitato dalla famiglia mentre il primo piano nobile è affittato per 160 ducati annui a Zuanne Mocenigo. Gli eredi possono inoltre contare su diversi livelli di quasi 2000 ducati concessi alle arti dei mureri, dei luganegheri e dei marangoni. Oltre all'attaccamento alla propria parrocchia, Paolo sottolinea anche il suo legame con la scuola del Santissimo Sacramento in S. Moisè di cui era stato guardiano. A questo episodio va legato il Cristo bronzeo, oggi in San Marco, che Paolo aveva donato nel 1710 alla confraternità appunto in qualità di guardiano<sup>25</sup>. L'inventario dei beni del fratello, Vettor Tremignon, del 7 luglio 1753 conferma e specifica l'agiatezza economica della famiglia<sup>26</sup>. In particolare veniamo a sapere che l'arredo della casa domenicale comprendeva cuoi d'oro e un numero non indifferente di dipinti. Se dunque Alessandro Tremignon insiste nell'*affaire Corner* in maniera perentoria e ripetuta sulle sue ragioni di autonomia, questo suo atteggiamento non si spiega tanto attraverso la semplice rivendicazione di una dignità professionale quanto attraverso una complessa posizione sociale che ha a sua volta condizionato il suo *iter* di mestiere. In altre parole, egli non agisce soltanto come esponente dei protti-architetti veneziani ma come appartenente a una famiglia che da tempo ha abbandonato le ristrettezze di una condizione di mestiere.

Lo zio dei fratelli litigiosi, Ferigo Corner pone con il suo testamento del 1706 le condizioni per uscire dalla situazione di stallo che è venuta a prodursi a seguito delle indisponibilità dei protti e delle maestranze capeggiati da Tremignon<sup>27</sup>. Le sue ultime volontà non devono esser state accettate pacificamente al momento della loro pubblicazione nel 1708 se si ha notizia persino del sospetto che lo scritto e la sua firma non fossero autografi. Nel suo testamento Ferigo ripercorre la tormentata storia della propria famiglia che lo aveva visto coinvolto in prima persona assieme al fratello Caterino in una mai risolta lite con gli altri due fratelli Girolamo e Giorgio. Inoltre, alla morte di Girolamo nel 1690, e pur essendo il suo esecutore testamentario, egli non aveva potuto aver voce nel contenzioso tra i suoi nipoti Andrea e Ferigo a causa dell'intervento della cognata Cornelia Corner. È precisamente in quel contesto che dobbiamo inserire la vicenda appena narrata della divisione della casa. Con il testamento Ferigo mette a punto una raffinata e elaborata strategia

24 ASVE, NT, Arduini, 2, n. 406.

25 La scultura e la sua iscrizione sono state scoperte da Catherine Puglisi e William Barcham che ringrazio per la segnalazione. A un loro prossimo studio si rimanda dunque per ogni approfondimento.

26 ASVE, GP, INV, 450, n. 11.

27 ASVE, NT, Zon, 1280, n. 75. Il testamento è ricordato da Olivato, 1973, 32; Povoletto, 1983 e Puppi, Battilotti, 1999.

per obbligare i nipoti suoi eredi a aderire dopo anni di litigi a un progetto di concordia. In questa strategia la ricostruzione della casa di abitazione in forma di monumentale palazzo assume valore emblematico. “Ho sempre desiderà et havudo nel cuor di rifabbricar la nostra Casa Domenical di Venetia tanto più che doppo che fece aquisto il D. Ger.mo mio fratello del stabile contiguo /.../ col sito dell’uno e dell’altra casa potrebbe costruirsi una riguardevole fabrica” afferma Ferigo a titolo introduttivo per poi passare a dettare le sue condizioni per raccogliere i 100.000 ducati da lui preventivati per la costruzione<sup>28</sup>. Che la cifra da lui indicata siano proprio 100.000 ducati, cioè la somma indicata da Francesco Sansovino come parametro di spesa per la costruzione di un “palazzo principalissimo” fa intendere come ancora nel settecento una famiglia patrizia veneziana cerchi di allinearsi a un codice che ha trovato la sua legittimità nel corso dei secoli.

Ferigo convoca una terza persona anche per la procedura di gestione del deposito di danaro. La cassaforte in Zecca doveva avere tre chiavi “due da tenersi da miei Nipoti una per una, e la 3.a dall’agente o fator che sarà da essi destinato /.../ dovranno però le chiavi esser fatte tutte con diverse opere di modo che non si possa aprir il Scigno senza l’intervento dell’altri che haveranno le chiavi”. Quasi per tutte le vicende della comune amministrazione Ferigo prevede figure intermedie, mentre a Zuanne di Ferigo, nipote del doge Francesco Corner del ramo di San Polo, è affidato il delicato compito di intervenire come conciliatore in caso di dissidio, laddove Ferigo non manca a sottolineare che la sentenza privata sia preferibile al “proceder con litiggi per via di Palazzo”. A differenza dei mediatori di livello inferiore egli non può contare su un compenso per le sue incombenze, ma in caso di estinzione del ramo di S. Cassiano Zuanne è il dichiarato erede universale<sup>29</sup>.

Se dunque queste disposizioni rispecchiano quella che doveva essere una prassi assai diffusa, alternativa e complementare all’attività ben visibile delle magistrature, ma le cui concrete applicazioni e conseguenze spesso ci sfuggono per la mancanza di archivi di famiglia integralmente conservati, il volere di Ferigo rispetto alla costruzione del palazzo sembra del tutto eccezionale e raffinato. Infatti, egli prevede un arbitraggio su più livelli. I lavori dovranno essere seguiti da una persona scelta in comune accordo e alla quale è destinato un compenso di 200 ducati annui, ma “nascendo però qualche disparere tra essi per l’operationi o maniera della fabrica /.../ voglio che scielgino d’accordo un Parente congiunto l’opinione del quale prevalghi e nel modo che questo giudicherà più proprio s’eseguischi /.../ e da me supplicato ad abbracciare l’impiego, e di conciliare i voleri e l’opinione de miei Nipoti, acciò alcuna maniera non si desisti di fare la detta fabrica”.

Il progetto per la costruzione del palazzo è dunque sovrapponibile a quello di ricostruire l’unità della famiglia. La lunga durata (Ferigo prevede ben dieci anni per la raccolta dei 100000 ducati), lo scadenziario, i meccanismi di reciproco controllo e naturalmente

28 Cifre assai minori sono riservate al restauro della villa palladiana a Piombino (1500 ducati) e al completamento del palazzo di Padova (4000 ducati).

29 Il passo completo recita: “Non lasciando di supplicar l’Ecc.za Sua d’assister a miei Nipoti et interessarsi col suo amore et affetto in ogni loro occorrenza, et in caso di discordie tra essi procurar di riconciliar li loro animi e nell’unione nella quale solo può consistere il loro maggior bene et vantaggio per sostener il lustro et il splendore della Casa, esortandoli che pur quando successe tra di loro qualche discrepanza o pretesa sijno piuttosto arbitrate et composte da Congiunti amorevoli, che di proceder con litiggi per via di Palazzo”.

le figure di mediatori e arbitri costituiscono gli ingredienti di un obbligatorio processo di apprendimento che non può che condurre alla costruzione della concordia familiare e del conseguente miglioramento della posizione del casato nel sistema politico e sociale della Serenissima. Senza narrare vicende già conosciute da tempo è tuttavia importante sottolineare che la vicenda si conclude positivamente nel 1718 quando, puntualmente al termine dei dieci anni, Domenico Rossi presenta il suo disegno per la ricostruzione del palazzo famiglia<sup>30</sup>. Se quel gigantesco progetto ha dovuto essere notevolmente ridimensionato, le ragioni non vanno cercate in una rinnovata discordia familiare. Anzi, si direbbe che fu proprio una rinnovata coesione tra i fratelli ad avere provocato la scelta di non ingaggiarsi in una interminabile lite con gli eredi Grimani per assicurarsi l'intero isolato fino al rio di San Cassiano e di limitarsi al confine indicato da calle del Rosa. Pur essendo dunque frammentata rispetto alle originarie intenzioni, Ca' Corner è per grandezza, materiali, vocabolario architettonico e entità di spesa testimonianza del "palazzo principalissimo" e soprattutto, rispetto all'impostazione dei cantieri infiniti e delle fabbriche incomplete seicentesche di Ca' Pesaro e di Ca' Rezzonico<sup>31</sup>, essa è espressione del dinamismo di una famiglia prospera e unita.

## ARHITEKTI, IZVEDENCI, MEDIATORJI, SODNIKI V SLUŽBI PREPRLJIVIH BRATOV: STRATEŠKA MODROST IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST V POZNOBAROČNIH BENETKAH

*Martina FRANK*

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za filozofijo in kulturno dediščino,  
Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija  
e-mail: martina31@unive.it

### POVZETEK

*Razlike med rojstvom velikih stanovanjskih kompleksov in propadom velikih zasebnih gradbenih podjetij v Benetkah na prelomu med 17. in 18. stoletjem so bile povod za vprašanje, zakaj je prihajalo do tolikšnih uspehov oziroma neuspehov. Predpogoj za takšen pristop tiči v prepričanju, da mora biti stavbi priznana tista funkcija, ki dokazuje težo in pomen neke družine, ki si ga slednja želi pridobiti v družbenem in političnem sistemu Beneške republike. V tem smislu predstavlja stavba izraz obstoja kompaktne skupine in pogoj ter zagotovilo, da bo tudi dosegla svoje cilje.*

30 La più esaustiva ricostruzione della storia edilizia di Ca' Corner rimane ancora oggi Olivato, 1973.

31 Per le fabbriche "incomplete" cfr. Frank, 2008.

*Namen raziskave je bil analizirati tiste družine, ki so predstavljale različne kategorije v beneški aristokraciji. Avtorica se je tako osredotočila na pomen hiše Manin in ene izmed najbolj slavnih družin zgodovinskega plemstva, imenovane Cornaro, ki je pripadala tako imenovani struji Regina oziroma San Cassiano. Rezultati raziskave so sad ponovnega branja že poznanih dokumentov in analize novih, neobjavljenih virov. Avtorica je prikazala družinske razprtije, ko so se sprte strani odpovedale sodnim organom ter se raje obrnile na mediatorje. V primer družine Manin so bili izbrani zasebni sodniki, ki so pripadali družini Savorgnan, saj so si bili v sorodstvu. Kompleksnejše so bile razmere v okviru hiše Corner. Celotno obdobje druge polovice 17. stoletja so jo namreč pretresali notranji spori. Morali so počakati na želje, ki jih je v svoji oporoki leta 1706 izrazil Ferigo Corner. Tudi on si je namreč želel, da bi se družina izognila sodnim potem in raje izbrala pomembnega sorodnika, ki bi prevzel vlogo sodnika. Izbira je imela namen pripraviti teren za gradnjo palače v San Cassiano in nadzor gradbišča ter je tudi predstavljala zgovoren primer simbolnega pomena, ki ga je imela hiša družin.*

*Ključne besede: Beneška republika, patriciji, arhitektura, palača, zasebni sodnik, neso-  
glasja*

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

**ASUD, AM** – Archivio di Stato di Udine (ASUD), Archivio Manin (AM).

**ASUD, AM, SVM** – ASUD, AM, Spoglio Villa Manin (SVM).

**ASVE, DAPDP, PV** – Archivio di Stato di Venezia (ASVE), Deputati e aggiunti alla provvigione del danaro pubblico (DAPDP), Presidenti alle vendite (PV).

**ASVE, GP, INV** – ASVE, Giudici di petizion (GP), Inventari (INV).

**ASVE, GPR, D** – ASVE, Giudici del proprio (GPR), Divisioni (D).

**ASVE, GPR, E** – ASVE, GPR, Straordinari (E).

**ASVE, GPR, R** – ASVE, GPR, Relazioni (R).

**ASVE, NT** – ASVE, Notarile, Testamenti (NT).

**BCUD, MSM** – Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine (BCUD), Manoscritti Manin (MSM).

**BMC, MSS.PD** – Biblioteca del Museo Correr (BMC), Miscellanea manoscritti provenienze diverse (MSS.PD).

**Bassi, E. (1982):** Tre Palazzi veneziani della Regione Veneto: Balbi, Flangini-Morosini, Molin. Venezia, Regione del Veneto.

**Casella, L. (2003):** I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del potere. Roma, Bulzoni.

- Cecchini, I. (2000):** Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Venezia, Marsilio.
- Dalla Santa, P., Paolillo, G. (1968):** Il palazzo Dolfin-Manin a Rialto. Storia di un'antica dimora veneziana. Venezia, Alfieri.
- Frank, M. (1989):** Friuli e Venezia tra Seicento e Settecento. Nuovi contributi attorno alla committenza artistica dei Manin. *Arte/Documento*, 3, 224–231.
- Frank, M. (1996):** Virtù e fortuna. Il mecenatismo e le committenze artistiche della famiglia Manin tra Friuli e Venezia nel XVII e XVIII secolo. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Frank, M. (2004a):** Baldassare Longhena. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Frank, M. (2004b):** I protti veneziani del Seicento: considerazioni su vicende private e istituzionali. In: Zaggia, S., Mazzi, G. (eds.): “Architetto sia l'ingegniero che discorre”. *Ingegneri, architetti e protti nell'età della Serenissima*. Venezia, Marsilio, 125–152.
- Frank, M. (2008):** Committenza pubblica e privata. In: Roca de Amicis, A. (ed.): *L'architettura nel Veneto. Il Seicento*. Venezia, Marsilio, 8–12.
- Gaier, M. (2002):** Facciate sacre a scopo profano. Venezia e la politica dei monumenti dal Quattrocento al Settecento. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Mason S., Borean, L. (eds.) (2007):** Il collezionismo d'arte a Venezia. *Il Seicento*. Venezia, Marsilio.
- Mason, S., Borean, L. (eds.) (2009):** Il collezionismo d'arte a Venezia. *Il Settecento*. Venezia, Marsilio.
- Megna, L. (1991):** Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740). *Studi veneziani*, XXII, 253–323.
- Olivato, L. (1973):** Storia di un'avventura edilizia a Venezia tra il Seicento e il Settecento: Palazzo Cornaro della Regina. *Antichità viva*, 12, 3, 27–49.
- Palumbo-Fossati, C. (1988):** Gli architetti del Seicento Antonio e Giuseppe Sardi e il loro ambiente. Bellinzona, Arti grafiche A. Salvioni & CO.SA.
- Povolo, C. (1983):** Corner Federico. In: *Dizionario biografico degli Italiani*, 29. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana.
- Puppi, L., Battilotti, D. (1999):** Andrea Palladio. Milano, Electa.
- Raines, R. (2006):** L'invention du mythe aristocratique. L'image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Roca de Amicis, A. (2008):** L'architettura nel Veneto. *Il Seicento*. Venezia, Marsilio.
- Sabbadini, R. (1995):** L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (secc. XVII-XVIII). Udine, Istituto Editoriale Veneto Friulano.
- Sansovino, F., Martinioni, G. (1663):** Venetia città nobilissima et singolare *descritta dal Sansovino con nuove e copiose aggiunte di D. Giustinian Martinioni*. Venezia, Curti.
- Vanin, B., Eleuteri, P. (2007):** Le Mariegole della Biblioteca del Museo Correr. Venezia, Marsilio.
- Venuto, F. (2001):** La villa di Passariano. Dimora e destino dei nobili Manin. Codroipo, Pro Loco.

ERASMUS OF ROTTERDAM: THE "THIRD PARTY" IN THE  
QUARRELS OF THE PAPAL CHURCH AND THE PROTESTANTS*Wolfgang Christian SCHNEIDER*University of Hildesheim, Institute of History, Marienburger Platz 22, D-31141 Hildesheim, Germany  
e-mail: schneidw@uni-hildesheim.de**ABSTRACT**

*Within the mental and religious troubles of the early 16<sup>th</sup> century and the search for an immediate spiritual life there were two major positions. There was the institutional Church, with all its power. And there were increasingly violent groups of theologians who stood in opposition to it. But there was also a third side, a third party, which consciously stood aside from this, coming as it did from a position of humane understanding, ascribing free will to men, and propagating a peaceful tolerance of the different ways to God, whose thought is accessible to no-one. That was the position of Erasmus.*

*Key words: devotio moderna, reformation, merit before God, doctrine of grace, slavish will, free will, the human point of view*

ERASMO DA ROTTERDAM:  
LA "TERZA PARTE" NELLE DISPUTE TRA PAPATO E I PROTESTANTI**SINTESI**

*Due erano le posizioni principali all'interno dei problemi mentali e religiosi agli inizi del XVI secolo in merito alla ricerca di una vita spirituale immediata. C'era la Chiesa istituzionale, con tutta il suo potere. E c'erano gruppi di teologi sempre più violenti che stavano in opposizione ad essa. Ma c'era anche una terza via, una terza parte, che si fece consapevolmente da parte, partendo da una posizione della comprensione umana, volendo attribuire alle persone il libero arbitrio e propagare una pacifica tolleranza nelle vie verso Dio, il cui pensiero non era accessibile. Questa era la posizione di Erasmo.*

*Parole chiave: devotio moderna, Riforma, meriti davanti a Dio, dottrina della grazia, volontà servile, libero arbitrio, il punto di vista umano*

In the 15<sup>th</sup> century a new perception of man came into view, not only in the arts, but equally in philosophy and theology. In the main part this was rooted in a new spirituality, a new form of piety, which – while rejecting the dominating Aristotelianism of the universities and the ecclesiastical hierarchy – was searching for a direct access to a spiritual experience. Important impulses were given by Geert Groote and Thomas à Kempis, forming the *devotio moderna*. Nicolas of Cusa brought this to bear on a high level. He showed that the intensification of the religious experience opens a new liberty towards the surrounding concrete reality (see Bocken, 2005; Bocken, 2012; Schneider, 2010a; Schneider, 2010b). At the end of the 15<sup>th</sup> century similar phenomena came to light in southern Europe, for instance in the Florentine Academy.<sup>1</sup> There it was Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), equally engaged in philosophy and in theology, who demonstrated the new view in his speech *De dignitate hominis* in 1486/1496 (Garin, 1942). But at the same time there was a tendency to resist any thought of a sovereign human self, and it was Savonarola, a friend of Giovanni Pico, who represented this position in a radical way. In the area of the Lower Rhineland Erasmus combined the humanistic point of view with a deep religiosity in the tradition of the *devotio moderna*.<sup>2</sup> Everywhere the demand for a deeper self-justified spirituality but with practical realisation arose – and that was combined with endeavours towards a *reformatio* of the church. The Curial Church and the Papacy were largely unable to deal with these new impulses in a positive manner. But an increasingly theologically informed laity and an academically educated, urbane priesthood – partly in the religious orders – gave backing to such conceptions. The new art of printing served as an appropriate platform. Exemplarily this is shown in the case of Gianfrancesco Pico della Mirandola. Shortly after 1500 – unsuccessfully – he traced out proposals for a reform council, whose pre-reformatory ideas found expression in prints in Basel und Strassburg.

Soon there evolved from this wrestling for a reform within the church a decisive struggle for a reformation against the constituted church. The stand made by the Wittenberg professor Martin Luther against several grievances became the torch: in many places displeasure broke out about the ineffectiveness of the reform efforts and the self-righteousness in the outer appearance of the church. Increasing bitter quarrels occurred on how to handle the “reform” or “reformation” of the church, and how to handle the spiritual life of the believers. Finally this led to the splitting of the Christian Church of the West – into the papal Roman Church on the one hand and the different Churches of the “Reformation”, of the “Protestants”, on the other, while other spiritually minded people wanted to be independent of any form of Church and formed simple evangelical communities. There were prosecutions and military conflicts.

1 Indeed adherents of the *devotio moderna* had contact to members of the Florentine academy. Wessel Gansfort, who was formed by the *Devotio moderna*, saw the efforts of the Ficino circle to defend an independent position of philosophy opposite theology nearly as an intellectual *superbia*. For that and the Renaissance Character of the *Devotio moderna* see Hyma, 1924; for the situation in Florence see p. 200.

2 There are many studies about Erasmus (and his controversy with Luther). In the most cases the studies approach it from a decisive confessional point of view. This is evident even for Huizinga, 1958, who describes it from a Mennonite point of view. Important are in general: Freitag, 1964, 551–599; Bainton, 1972; Halkin, 1992.

## THE PROBLEMS OF THE TIME

In the light of the increased self-understanding of men such questions were raised – with urgency – as: what position men could have in general, what could be the relation between men and God, what could be the freedom of men before God, and wasn't there an immediate way to the Divine? Thus the position of the Church as an institution was questioned. For if the new freedom of men could be founded on an immediate relation to God, the mediation by the Church was unnecessary, and any sacramental actions by the clergy were useless. Therefore the sacraments as such were superfluous, primarily the sacraments not mentioned in the gospel. But even the two that were left, baptism and holy communion, became doubtful, because the new self-understanding of man required an immediate participation within the sacramental proceeding, a concrete inner acceptance. Thus for some critics of the church baptism and communion were thought to be dependent on spiritual acceptance by the single believer, which meant that only spiritually self-determined men (and therefore only adults) were able really to receive baptism – therefore making necessary a new baptism, the first valid and real one. Luther opposed that, and coined for such "spiritual independents" the abusive name "Wiedertäufer" ("Anabaptists"). They were to be eradicated. In Zürich Zwingli actually had his Anabaptist competitor Felix Manz executed (for him see Krajewski, 1962). But at the same time Luther adopted in his doctrine of the transubstantiation within holy communion [Abendmahlslehre] the principle of a necessary inner activity of the believer: The transubstantiation happens within the faithful acceptance by the receiver.

Even more important was the question, what and how the new self-understanding and autonomy of man should be in respect to God: could there be any human autonomy in the presence of God, a freedom of man, could man have any merit before God? There were different positions. Influenced by his study of Augustine, Martin Luther was inclined to deny all human freedom in the presence of God, which removed any possibility for man to earn merit in the face of God. For Luther all things were subordinated to the destinations of God – almost in the sense of a predestination. Man, he said, is justified only by his belief in God, a belief that delivers the self and all in total to the grace of God.<sup>3</sup> Followers of Luther like Ulrich von Hutten, Melancton und Andreas Karlstedt radicalized this in different ways.

On the other side stood the representatives of the Roman Church, which in general (and just like Luther) accepted Augustine's doctrines, but – influenced by Aristotelian scholasticism – they lessened the dependence on God by the idea of a mediating position of the church and claimed by that means not only a position of power for the church – they also opened a space for men, giving them the possibility, to gain merit in accordance with the non-Augustinian tradition and the common piety of the people.

---

3 See for example WA, Luther: Probationes conclusionum /.../, XVI; WA, XVIII; WA, I, 355–365, 360–361. Yet in a letter to Johann Lang (1<sup>st</sup> of March 1517) Luther's position is manifest: aliud est iudicium eius, qui arbitrio hominis nonnihil tribuit, alius eius, qui praeter gratiam nihil novit. In a similar way Luther wrote (9<sup>th</sup> November 1512) to Spalatin: Erasmuma cognitione gratiae longinquum esse. In general this idea is constitutive for: De servo arbitrio, WA, XVIII, 600–787.

It is within this field that the frontiers of the theological and philosophical quarrels of the years after 1517 moved. Two big parties arose with harsh boundaries, and at the end there were fierce clashes of factions which finally ended in violence, armed conflicts and executions of "heretics" on both sides.

## ERASMUS IN CONFLICT

In view of the fact that Erasmus had often taken a positive attitude to the efforts of a *reformatio ecclesiae*, and that after the publication of Luther's theses in 1517 he had criticised the anti-Lutheran publication of the Dominican Silvester Mazzolini (i. e. Prierias) and finally in his *Colloquia* formulated some concrete statements against the Roman See, the humanist followers of Luther, especially Ulrich von Hutten, had anticipated that Erasmus would join the Lutheran party. At the same time the Pope himself and the humanist followers of the Roman church asked Erasmus to join their fight against Luther's efforts. Henry VIII, for instance, whom Erasmus had met during his stay in England, called upon him to write something about free will against Luther.

For some time Erasmus kept silence in public and discussed the questions only in letters to several personal friends,<sup>4</sup> trying to keep the dispute strictly to theological matters.<sup>5</sup> Like Luther he rejected the practices of indulgence and the claims of the Roman See – which Luther attacked – in several writings. He himself inserted critical passages regarding the ecclesiastical states in some of his works, which could not please the supporters of the papacy: for instance a passage in the new edition of the "Enchiridion" (1518), in which he attacks monasticism, and a passage in the "Notes on the New Testament" (1519), in which he attacks the papal practise of giving dispensations for nearly all wishes and the flat Aristotelianism of the papal theologians. Finally he wrote a critical passage in his *Ratio verae theologiae* (1519), in which he deals with the claims of primacy of the see of Rome. In his letter to Luther of May 30<sup>th</sup> 1519 he even encouraged the Wittenbergian to hold his ground (EE, III 605, line 1-10, 52-55, Nr. 90).

But with regard to these critical points, Erasmus always took the human into account, seeing the things criticised as resulting from human error, which could and should be corrected. He looked at the actual performance of a Christian life – his personal legacy from *devotio moderna*. From that point of view he saw in Luther no blame and therefore asked Luther's prince, Frederick the Wise, to protect the Wittenberg professor. But regarding the actions of Luther he also demanded that where there were divergent opinions, these should be treated with respect, and that generosity should be shown in judgement (see Bainton, 1972, 150).

This in turn the squabblers on both sides – who reduced everything to fundamentalist principles – didn't want to hear. Luther accused Erasmus of not really being interested in the dogmatic principles. And that was not totally wrong, but in a different way than Luther meant: It was Erasmus' deep religiosity, his inclination to the piety of the *devotio*

4 See Bainton, 1972, 147 sqq., and esp. EE, III 939, Erasmus' Letter to Frederick the Wise, 14<sup>th</sup> April 1519.

5 Like e.g. on the question of purgatory.

moderna combined with his humanist point of view, which determined his position: For him the most discussed dogmatic questions exceeded the capacity of human knowledge. He therefore differentiated between a few fundamental items of Christian belief, which should be obligatory for every Christian, and many other religious matters that either went beyond any human clarification or were of less importance for a good and moral life. Most of the items that Luther wanted to be discussed he therefore thought to be unimportant or hidden in God's will.

The polarization spread and so did the verbal violence. Nothing displeases squabblers more than the sight of a sovereign spirit who seems to regard the dispute with which they are so obsessed as something that is not really essential or even exaggerated. The more violently Luther and his followers stood up to the Papists, the more Erasmus held back. To him, who was as urbane as he was pious, Luther and his followers gradually appeared as men of intentional discord, which in turn angered the Lutherans, moving them to demand statements from Erasmus in their favour. And, failing in that, they began to revile him (see for that Freitag, 569 sqq.).

On the other side the opponents of Luther gathered themselves, some of them former friends of Erasmus. The circle around Jacob Hoogstraten, the Inquisitor of the diocese of Cologne, and professors of the University of Leuven, Erasmus' own university, were their leaders: They called for an expert opinion of the University of Cologne, which then condemned some of Luther's statements as heretical and demanded the burning of his books.

Erasmus deplored such condemnations in a letter to Cardinal Wolsey in England, and in a letter to Melancthon commented positively on Luther's frank reply to the two universities that had condemned him. Finally, on February 15<sup>th</sup>, 1520, Leo X. published the bull *Exsurge domine*, which condemned different elements in Luther's teachings (see Bainton, 1972, 153; Halkin, 1992, 175). It was not until the autumn that the bull was delivered to Luther by John Eck, because the German bishops had tried to prevent this. On October 8<sup>th</sup>, 1520, some books of Luther's were burned in Leuven. And Erasmus was drawn into the conflict by the opponents of Luther, when for instance the Rector of the University of Leuven, Nikolaus Egmont, denounced Erasmus from the pulpit as a Lutheran (EE, IV 1153, 262; 1113, lines 16-20).

In the summer of 1520 Luther published his two most polemical writings, in which he strongly opposed the Pope's position and called upon the princes of the empire (including the emperor) to take measures against the papal church. The first was *To the Christian Nobility of the German Nation*, in which he didn't distinguish between the person and the office of the Pope – something which Erasmus had always proposed. Then came *The Babylonian Captivity of the Church*, in which Luther noted how the Church was held captive by the traditional doctrine of the sacraments. Erasmus was also sceptical on some of these points, but he refused, again, to accept an individual viewpoint as absolute and universal. His humane and humanistic position rejected any theological fundamentalism, precisely because he in his piety generally perceived the human model in every theological statement and by that respected the consensus of the Church's tradition. Erasmus was as pious as – in recognition of human possibilities – he was sceptical regarding the validity of fundamental theological statements. He refused to give up the church as a

spiritual unity. Erasmus not only took into account the possibility of human mistakes, and criticized them, he also saw – quite self-critically – the basic inability of people to make comprehensive statements about God – or more precisely: he rejected the idea that one's own statements about God could be immovably valid while other responsibly witnessed statements about God were condemned.

## ERASMUS' OBJECTIONS

In his social dealings with the "know-alls" in matters of the divine, Erasmus, with his piety, his scepticism and mental acuity, and also with his peaceable nature, increasingly found himself at a disadvantage. At first he might have thought of mediation, but now he saw that neither side wanted to be mediated. A letter from Erasmus to Marcus Laurinus in Bruges shows these difficulties, and the attitude of Erasmus; it deserves to be quoted:

I hate the discord, not only because of the teachings of Christ, but also from some hidden force of nature. I do not know if one can suppress one or the other of the two parties without the risk of a general destruction. No one can deny that Luther calls for many reforms that should not be deferred. [...] But each side harassed me and each side accuses me. My silence over Luther is interpreted as consent, while the Lutherans blame me, I would have left the gospel because of anxiety. Luther's invective may be excused only by the fact that our sins might deserve to be chastised with scorpions. [...] The malicious pretend that the Pope was the Antichrist, the bishops were deceivers and the Holy See was an abomination before God. If I told that to a good pope, I would be unjust, and to a bad pope, I would only irritate. They say, I interpret the 9th Chapter of Paul's letter to the Romans about the doctrine of predestination in a wrong way. This question, wasn't it discussed even before the birth of Christ? I think it's better not to lose one self in an impenetrable abyss. I can not be other than I am. I can not help but abhor the discord. I need to love peace and harmony. I see how much darkness is in all human affairs. I see how much easier it is to arouse anxiety, as to appease. Those, who began the tumult claimed to be moved by the Holy Spirit. This (kind of spirit) has never pushed me (EE, III 967, 589; cfr. Bainton, 1972, 166 f.).

When Hutten then attacked him, accusing him of inconsistency and of backsliding from previous statements, Erasmus explained in his apology a few things in more detail:

I prove to hear both sides, I love freedom. I don't like to serve one party and I can not do it. I've said that one can not suppress the entire teachings of Luther, without having to suppress a good part of the gospel. When I initially endorsed Luther, I do not see why I should approve of everything he has written since then. I've never called Luther a heretic, I complained about and turmoil. At the same time I have always disapproved the tyranny and the vices of the (institutional) church (EE III 933).

And later on he continued:

He (i.e. Ulrich von Hutten) says that one must be willing to go to into death for the Gospel. I would not refuse if the situation required it, but I'm not ready to die for the paradoxa of Luther. [...].

And he lists these doxai in detail, most of them are questions of the ecclesiastical hierarchy but such questions as human free will and the goodness of human work are also mentioned. Erasmus points out how peripheral it all is:

“Because of such things I would not take any man’s life, nor would I let mine. I wanted to be a martyr for Christ, if I had the power for that. A martyr for Luther I do not want to be”; and later he adds: “Why plunging the whole world into turmoil because of such paradoxa, some of which are incomprehensible, and some can be discussed, and some are completely useless. The world is full of passion, hatred and war. What will be the end, if one proceeds with bulls and stake? There is no great deed to burn a little man. But it’s a great feat, to instruct and convince him.” (EE III 933, 28. III. 1519; cfr. Bainten, 1972, 168 f.).<sup>6</sup>

Obviously this last is not – like the previous points – aimed at the fundamentalist followers of Luther, but at the equally fundamentalist followers of the Roman See. Indeed, all these brawlers surrounded Erasmus, everyone wanted to have a word from him for their own benefit, the supporters of Luther as well as his opponents:

“I’ve been asked by the pope and the emperor, kings and princes, by the most learned and most faithful friends, to write against Luther. But certainly I will either write nothing or in a way, that does not please the Pharisees”, he said in a letter to Zwingli (EE, V 1299, Z. 58; cfr. Bainton, 1972, 170).

Thus Erasmus is fighting on two fronts, against both the stubborn, intolerant reformers and the power-hungry Roman hierarchy, unwilling to reform. Both sides murdered in the name of Christ.

But Erasmus focused on the essential and on the limited possibilities of human knowledge: therefore he distinguished between the basics (fundamenta) of faith, and what was subordinated or, because of the inadequacy of human knowledge, inaccessible or irrelevant in matters of faith (adiaphora).<sup>7</sup> Most of that which had caused the discord he saw as belonging to that area of adiaphora. But there was still a last point on which Erasmus, forced by his very nature, held a fundamentally different position to Luther: that was the question of free will.

Already in the context of his reflections on iustitia, which he understood as a question of the justification of man before God, Luther had met Erasmus’ interpretation of St. Paul’s

6 The expression “paradoxa” probably aims at Luther’s interpretation of divine grace, predestination and the problem of human good will.

7 See Erasmus’ argumentation in his edition of Hilarius; cfr. EE, V 1334; Bainton, 1972, 174 f.

Letter to the Romans and had seen himself in contradiction to this. Through Spalatin, the secretary of Frederick the Wise, this was communicated to Erasmus, and Spalatin reported the opinion of the unnamed critic: A look at Augustine would have taught Erasmus a lesson. At the time Erasmus didn't react to this information, but it is remarkable that even at this early "coincidence" the core of the later discussion was being touched upon.

In the Heidelberg Disputation of 1518 Luther had expressed his idea that "the free will after the sin in paradise, even if he does his best, will do a mortal sin."<sup>8</sup> A similar point was made by Luther in his paper *On the Freedom of a Christian* (1520), in which he declared that good works, if done because of the thought of winning merit before God, are damnable sins. Both issues were connected and stood in contrast to the Roman theology of merit, in particular, they referred to the question of indulgence, which Luther had attacked in his theses of 1517. The basis of indulgence was the idea of a treasure of merits and grace, collected by the saints and administered by the church. This was, however, set aside by Luther's doctrine of divine grace – the doctrine of an initial, comprehensive and fundamental sinfulness of man (the "original sin", explained by Augustine), which did not concede a merit to any human being, not even to the saints. For Luther man was totally dependent on the grace of God, thus every valid activity of man was understood as an act of God. When the title spoke of "freedom" this therefore meant only a freedom from the church as an institution, and postulated instead of that a total unfree servitude of men to God.<sup>9</sup> This indeed fundamentalist view with its pessimistic view of mankind contradicted completely the view of Erasmus, who in his deep devotion kept up a belief in the creatureliness of men. Within the Roman theology of merit, there was assumed in a restricted way a free-reliant action of man before God, and Erasmus followed that position, which fitted in with his humanist point of view and with his scepticism about all the – privately justified – statements about God's will and thinking.

## ERASMUS' HUMANE POSITION

From all sides urged to choose a position – of course, one's own – in April 1522 Erasmus announced a reply to Luther's *On the Freedom of a Christian*. But again he hesitated for some time, only in April 1524 – after the failure of Pellikan's attempt to mediate between Erasmus und Luther in October 1523 – to take up the question in his book *De libero arbitrio*. (EE, V, 445 f.; cfr. Halkin, 1992, 178 f.). Erasmus begins his work on the free will with basic considerations. He notes: "I don't presume to have a doctrine (doctrina) or sanctity, nor I do trust my intellectual possession, yet I would like to bring forward with diligence what moves my spirit." (EAS, IV, I, b 9) If one tries

8 See WA, Luther: *Probationes conclusionum /.../, XIII and XIV*; WA, I 355-365, 359-360. For Luther's position see Freitag, 1964; Zickendraht, 1909.

9 Karl Marx found for that the precise sentence: "Indeed Luther defeated the servitude coming from devotion, because he has set the bondage of belief in their place. He shattered the faith in authority because he restored the authority of faith. He transformed the priests into laymen because he turned laymen into priests. He freed people from the outer religiosity because he made religiosity the inner man. He emancipated the body from chains because he put the heart in chains." in: Marx, 1968, 386.

to set up a doctrine (*docere conabitur*), Erasmus declares, he would not consciously (*sciens*) “resist the truth”. In contrast to Luther’s self-understanding Erasmus doesn’t claim a deeper spiritual knowledge, he just wants to declare his thought. To those who encounter such an effort with insults, Erasmus replies with the request of the Letter of Peter: “with gentleness and reverence to give any answer, which requires accountability.” (EAS, IV, I, Peter 3.15) For him it is not about the controversy, but about an honest, polite (*civilis*) examination of the material: meaningful statements of the Gospel on human freedom and free will. He comes to the conclusion that from the times of the Apostles up to his own time no author had denied completely the force of a free will, with the exception of Mani (EAS, IV, I b 2). This remarkable mention of Mani shows that Erasmus was aware where Augustine got his pessimistic view of human nature from. He sums up the introduction: “I have achieved the intention of this book in half, if I can convince the reader that it is better not to contend for things of this kind [those are theological questions] too petty” (EAS, IV, I b 10).

In the following, Erasmus develops his position in detail, providing a solid discussion of Bible passages with the tools of scholasticism. In doing so, Erasmus doesn’t simply pursue a conservative line, as determined by the authority of the Roman See. That is shown especially at the end of his paper. There he goes a long way towards meeting his Lutheran opponents with his mediating explanation of free will:

In my opinion It would have been possible, to define the Free Will in a way, that every (false) confidence in our merits and all the other constraints, which Luther avoided, would have been avoided, and by the same time the disadvantages (of Luther’s teaching), which we have explained above, would have been avoided, and the benefits, that Luther admired, would not have been lost: that delivers the decision of those, who think the first impulse, which excited the heart, entirely attributed to the grace, and only later ascribe some Moments to the will of men that has not escaped the grace of God. But because of all that happens there are three parts, the beginning, the progress and the completion, they attribute the first and third part to the grace, only in the progression, they explain, the free will effects something, but only so that to the same indivisible work two causes meet, the grace of God and the will of man, and that in such a way, that Grace is the first cause and the will of man is the second cause, which can not cause anything without the first, while the primary cause is self-sufficient. /.../ This mixture of causes results, that man should ascribe his salvation wholly to God’s grace, because it is very little, what is effected by this free will, and just that, what the free will can do, is God’s gift, that before all created the free will, and freed and sanctified it too. And so they are reconciled (if they are to reconcile anyway) – they, who deny, that man has some good, what he does not owe to God. (EAS, IV, IV 8)

## ERASMUS – THE THIRD PARTY

This is the ultimate offer of understanding of Erasmus – in a truly comprehensive and important question. In his later work, in the *Hyperaspistes*, in which Erasmus an-

swered Luther's reply *De servo arbitrio*, working out his thoughts in detail, he remained completely in this position: In all his piety, yet because of his piety, his *devotio*, Erasmus recognizes a free-reliant being and ability to act of mankind. Otherwise, in the case of a total dependence of mankind on God's grace, piety falls: because piety requires a Self and an Other. Within a Self that is subsumed in an Other, there can be no piety, because the alternative is missing – just like the position within a fully programmed machinery, where the only possibility is to fulfil the program: there is a lack of circumstances, which might generate a distant position, from which one could look at the whole, "in freedom" or "in piety". Without such a view from outside "in freedom" there remains only the pure obedient fulfilment or a laming predestination.

Erasmus thinks from the human being, from the human being that is seeking God. Luther thinks from his – ultimately very private – experience of God, that he made absolute, while the Roman Church thinks from the acquired institutional possession of the mediatorship of the divine in combination with the techniques of Aristotelian scholasticism.

To the attempt to defuse the discussed problems with the remark, that Luther proceeds from the newly discovered inner life of man and assumes that as the criterion for his considerations, may be countered, that Erasmus likewise starts with this inner life, but combines it with a knowledge and acceptance of the interior wealth of each individual human being as such, forming a human dignity, even, though diminished, in the face of the divine. His thought is based on a humble sovereignty which leads to the acceptance of others as others, which Luther didn't know and was unable to practise. A sentence like Luther's: "The one, who crushed Erasmus, strangles a bug, and it stinks dead even more than alive" is fundamentally alien to Erasmus, because he knows that the verbal denigration of the other and the violence in the word is followed by an manifest denigration in deeds and a concrete killing of others. This knowledge induces Erasmus to recall the cited request of Peter (EAS, IV, I, Peter 3.15) at the beginning of his deliberations on the "free will". Erasmus' commitment to a peaceful settlement rises accordingly in equal parts from an originally open and therefore undogmatic piety and from an appreciation of human dignity.

Thus Erasmus is a humanist in the full sense of the word: though he is deeply convinced of the creatureliness of human beings, he looks as a human from the human point of view, in all humility, because he knows God's view is inaccessible. He evaded all the dissensions, all the divisive factions which dominated the beginning of the 16<sup>th</sup> century, and he did it in the sure knowledge of the disastrous consequences of the discord dispute. As much as he called for a the new spiritual depth of humanity and supported the efforts for a religious reform of the Church, and doing so shared the concern of the supporters of the "Reformation", so intensively he dissociated himself from the absoluteness of the fundamental interpretation of grace and the accompanying rejection of free will as well as the rejection of meritorious works and the intermediary function of the church by the "reformers".

With his text *De libero arbitrio* Erasmus was, finally, a "third party": criticized and offended by the fundamentalistic Protestants, by Luther (who answered with *De servo arbitrio*) and his followers and by the adherents of Calvin, as well as by the blunt representatives of the curial Roman Church – and he has remained in that discord until

modern times. Today, however, his modesty and peacefulness, his position of tolerance and spiritual self-restraint, with a sympathetic view of others and of the human condition, appears as an exemplary and likewise necessary position for a "third party". In our days, in which the confessional conflicts have become less intense in Europe, it is obvious that Erasmus's position, and in general the position of a religious, both sceptical and humane "third party", one which Erasmus represented almost alone, can be seen as an appropriate one to adopt within the confessional quarrels of the early 16<sup>th</sup> century.

### ERAZEM ROTTERDAMSKI: »TRETJA STRANKA« V SPORIH MED RIMOKATOLIŠKO CERKVIJO IN PROTESTANTI

*Wolfgang Christian SCHNEIDER*

University of Hildesheim, Institute of History, Marienburger Platz 22, D-31141 Hildesheim, Nemčija  
e-mail: schneidw@uni-hildesheim.de

#### POVZETEK

*Okrepljena samopodoba ljudi je leta 1500 povzročila nove težave in čeprav so izkušeni ljudje vedno bolj čutili, da so se osvobodili neposrednih institucionalnih vezi, se je pojavilo vprašanje, kako naj človek razume in ovrednoti svojo novo neodvisnost pred Bogom. Po navadi je to zahtevalo neposredno izkušnjo Boga, in sicer v vsakdanjem življenju, kot se je razvilo od začetka 15. stoletja z gibanjem devotio moderna, in prav tako tudi v smislu duhovnega poglobljanja v notranje življenje človeka. To je pripeljalo do splošne kritike institucionalne cerkve, ki je svojo lastno identiteto našla v razkošju in izkazovanju moči. Prihajalo je do prekanj in sporov, ki so se začeli zgolj z nasilnimi besedami, končali pa tudi z nasiljem do tistih, ki so svojo duhovnost izražali na svoj način. Sprva se je Luther obrnil proti zunanemu delovanju cerkve, toda kmalu je element odrešenja videl v temeljnem premiku od ideje o resnični vrednosti človeka do popolne predaje notranjega človeka božjemu usmiljenju. Pri tem mu je bilo vseeno za druge verske izkušnje in izkušnje Boga. Podobna stališča sta zavzela tudi Zwingli in Calvin. Tudi onadva sta se obrnila proti spiritualistom, za katere je izkušnja Boga igrala odločilen dejavnik. Luther, Zwingli in Calvin so se vedno bolj borili proti institucionalni cerkvi, ki je želela obdržati svojo zunanjo moč in tudi glavno vlogo pri posredovanju z božjim. Ker predstavniki institucionalne cerkve niso bili sposobni dojeti »pozunanjenja« cerkve ali omejiti svojih zahtev po moči (saj naj bi predstavljali Bogu lastno institucijo), so zavrnilo vse zahteve po reformaciji in spremembah. Erazem Rotterdamski se je znašel v osamljenem položaju. Zavrnil je »pozunanjenje« in zunanjo moč cerkve ter ostro kritiziral pogoje institucionalne cerkve, a je vse skupaj videl kot problem človeka – in v človeka je zaupal tudi takrat, ko mu je spodletelo. Čeprav je priznaval prevlado božjega usmiljenja, je človeku pripisoval svobodno voljo in svojevrstno vrednost. Zavzel se je za to, da se priznajo omejitve človeških sposobnosti, še posebej v luči dejstva, da človek ni mogel izjaviti ničesar o božji milosti ali neizmerljivosti božanskega, in zahteval pristop do različnih*

*načinov doživljanja Boga, ki temelji na teologiji. Erazem je v tem, ko je poskušal igrati vlogo posrednika in mirtelja, na koncu ostal sam – »tretja stran« oz. »tretja stranka« v verskih sporih 16. stoletja.*

*Gljučne besede: devotio moderna, reformacija, zasluga pred Bogom, nauk o milosti, suženjska volja, svobodna volja, človeški vidik*

## SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

- EAS** – Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften, 8 vols. lat.-dt., Wenzig, M. (ed.). Darmstadt, WBG, 1968-1980, vol. 4: De libero arbitrio, 1–195.
- EE** – Erasmi Epistolae, 12 vols., Allen, P.S., Allen, H.M., Garrod, H.W. (eds.). Oxford, Clarendon, 1906-1958.
- Garin, E. (ed.) (1942):** Giovanni Pico della Mirandola: De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno, e scritti vari. Firenze, Vallecchi.
- WA** – D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, vol. 18. Weimar, Hermann Böhlau, Gothic.
- Bainton, R. H. (1972):** Erasmus. Reformer zwischen den Fronten. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bocken, I. (2005):** The language of the Layman. The Meaning of the Imitatio Christi for a Theory of Spirituality. Studies in Spirituality, 15, 217–249.
- Bocken, I. (2012):** Visions of Reform. Lay Piety as a form of Thinking in Nicholas of Cusa. In: Flanagan, D.Z., Belitto, C.M. (eds.): Reassessing Reform. Medieval Models of Change. Washington D.C., Catholic University of America Press, 214–231.
- Freitag, A. (1964):** Introduction to De servo arbitrio: D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, vol. 18. Weimar, Hermann Böhlau, Gothic, 551–787.
- Halkin, L. E. (1992):** Erasmus von Rotterdam. Eine Biographie. Zürich, Benziger Verlag, 1992.
- Huizinga, J. (1958):** Europäischer Humanismus: Erasmus. Hamburg, Rowohlt.
- Hyma, A. (1924):** The Christian Renaissance. A History of the "Devotio moderna". Grand Rapids, Michigan, The Reformed press.
- Krajewski, E. (1962):** Leben und Sterben des Zürcher Täuferführers Felix Mantz, Kassel.
- Marx, K. (1968):** Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Bd. 1. Berlin, Dietz, 373–391.
- Schneider, W. C. (2010a):** La coincidentia oppositorum come l'infinito dell'uomo. In: Catà, C. (ed.): A Caccia dell'Infinito. L'Umano e la ricerca del Divino nell'opera di Nicola Cusano. Roma, Aracne, 167–175.
- Schneider, W. C. (2010b):** Die coincidentia oppositorum als Unendlichkeit des Menschen. Nicolaus von Kues und Giacomo Leopardi. Coincidentia, 1/2, 275–290.
- Zickendraht, K. (1909):** Der Streit zwischen Erasmus und Luther um die Willensfreiheit. Leipzig.

THE THIRD PARTY IS NECESSARILY INVOLVED IN THE CONFLICT.  
REFORM BETWEEN THE COUNCIL OF BASEL AND THE FALL OF  
CONSTANTINOPLE

*Inigo BOCKEN*

Radboud University Nijmegen, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, Netherlands  
e-mail: i.bocken@ftr.ru.nl

**ABSTRACT**

*The Council of Basel (around 1431-1435) was one of the key moments of 15<sup>th</sup> Century political and religious tensions, preparing the time of the Reformation and its confessional religious wars. On the Council, the conflict between the reform-party of the Counciliarists and the more conservative defenders of papal authority, prepared already in 14<sup>th</sup> Century, came to a climax. At the end, the conflict escalated in such a way, that the Council broke up, it was even never officially closed. Together with the Fall of Constantinople in 1453, the Council was one of the most influential events leading to the breakdown of medieval order.*

*In the first stage of the Council, the young canonical lawyer Nicholas of Cusa set up for being one of the mediating participants, able to install reconciliation between the conflicting parties. In his book *De concordantia catholica* the later cardinal and philosopher, developed a compromise between the two conflicting concepts of church and society. In this contribution I will first of all analyze the concept of reconciliation (*concordantia*) against the background of the conflicts of the time. Secondly I will show that Cusanus failed become the third party, a role which he wished to play in the chaos of the conflict. Furthermore, I will show that this failure meant for Cusanus the starting point for a new way of thinking about conflict and reconciliation. Some years later, he seems to have translated his model of reconciliation into a more spiritual paradigm of *concordantia*, as it becomes clear in his book on the Fall of Constantinople in 1453.*

*In the view of Cusanus, there never can be a "third party" which is not one of the two conflicting partners. In a way, the whole of Nicholas' philosophical project can be seen as an attempt to deal with this concrete political – and paradoxical – experience. For Cusanus this inability to find an external neutral position requires a new logical and epistemological framework.*

*As such we can find in Cusanus both the concrete wrestling with the search for the position of a reconciling third party as well as a early modern political theory, attempting to solve older metaphysical paradigms and preparing modern political models at the same time.*

*Key words: Council of Basel, Fall of Constantinople, Nicholas of Cusa, third party*

LA TERZA PARTE È NECESSARIAMENTE COINVOLTA NEL CONFLITTO.  
LA RIFORMA FRA IL CONCILIO DI BASILEA E LA CADUTA DI  
COSTANTINOPOLI

*SINTESI*

*Il Concilio di Basilea (tenutosi fra il 1431 e il 1435) fu un momento chiave per le tensioni politiche e religiose nel XV secolo, anticipatore della Riforma e delle guerre religiose fra le diverse confessioni. Durante il Concilio, infatti, il conflitto fra la fazione pro-riforma dei Conciliaristi e quella più conservatrice dei difensori dell'autorità papale, cominciato già nel XIV secolo, giunse ad un apice. Infine, la contrapposizione si inasprì a tal punto da far fallire il Concilio, il quale invero non fu mai dichiarato ufficialmente concluso. Assieme alla caduta di Costantinopoli nel 1453, il Concilio fu uno degli eventi di maggior influenza nella definitiva rottura dell'ordine medievale.*

*Nella prima fase del Concilio il giovane giurista canonico Niccolò Cusano si distinse come uno dei partecipanti di indole mediatrice, capace di indurre la riconciliazione fra le parti in conflitto. Nella sua opera *De concordantia catholica* il futuro cardinale e filosofo elaborò un compromesso fra le opposte visioni in campo circa la chiesa e la società. In questo intervento analizzerò innanzitutto il concetto di riconciliazione (*concordantia*) sullo sfondo dei conflitti dell'epoca. In secondo luogo mostrerò come Cusano non riuscì ad imporsi quale terza parte, un ruolo a cui ambiva considerata la confusione generata dal conflitto. Inoltre, farò vedere come questo fallimento venne vissuto da Cusano come punto di partenza per un nuovo modo di ragionare sul conflitto e sulla riconciliazione. Alcuni anni più tardi pare infatti avesse tradotto il suo modello di riconciliazione in un paradigma più spirituale di *concordantia*, come risulta evidente dalla sua opera sulla caduta di Costantinopoli nel 1453.*

*Nella visione di Cusano non può esistere in alcun caso una “terza parte” che non sia una delle due parti in conflitto. In un certo senso, l'essenza del progetto filosofico di Niccolò Cusano può essere visto come un tentativo di trattare tale esperienza politica concreta, nonché paradossale. Secondo Cusano questa impossibilità di individuare una posizione esterna e neutrale abbisognava di una nuova impalcatura logica ed epistemologica.*

*In questa prospettiva, possiamo trovare nel pensiero di Cusano sia lo sforzo concreto di ricercare la posizione conciliante d'una terza parte, sia una prima teoria politica, nel tentativo ad un sol tempo di risolvere antichi paradigmi metafisici e di preparare moderni modelli politici.*

*Parole chiave: Concilio di Basilea, caduta di Costantinopoli, Niccolò Cusano, terza parte*

The increasing awareness of the original and irreducible power of conflicts belongs to the main characteristic of modern culture. In a sense, “conflict” became the key word of the new paradigm of social and cultural rationality at least since Thomas Hobbes and his political theory of sovereignty entered the stage of European history. Challenged by the experience of the not ending religious and confessional wars in Early modern Europe, Hobbes reinterpreted the whole of human society – now not anymore deducing the human order from the order of being – but from the unavoidable character of conflict. Whereas in pre-modern time conflicts were accidental expressions of the fact that the order of being was not realized yet, Hobbes saw in the possibility of conflict the original nature of human beings. Within this paradigm, social and moral conflicts only can be resolved by the sovereign, taking a neutral position from the outside – a secularized, *mortal* God – as Hobbes mentions in his *Leviathan*. The necessity of a neutral position *outside* the conflicting parties, is since Hobbes the founding idea of social and moral reconciliation. E.g. in the philosophy of Immanuel Kant, this figure returns in the metaphor of the *Judge* – the Judge of critical reason, which is the only legitimate Judge in the battle field of metaphysical, ontological and religious ideas and visions. The philosophy of Kant may be partly a critical correction of the authoritarian model of Hobbes – nevertheless, both models are characterized by the idea that conflicts only can be resolved by an instance *outside* the battlefield of conflicting parties. In recent years there has been a lot of scholarly research to the metaphor of the Judge in modern philosophy, science and political theory. Modernity is often characterized by the strong conviction that conflicting moral and religious parties need a judge, taking an external and neutral position, an instance which is not involved in the conflict itself. Today, this model seems to be questioned again. We are not sure anymore whether the liberal state, with its neutral public space, reconciling different moral positions, is still able to claim the neutral position – to deliver the view from nowhere, as Thomas Nagel (1986) calls it. Is it really possible to find such a position, or is this (liberal) claim nothing else than a hidden ideological construct?

We are struggling today with this neutral, external position. Therefore it is of interest to look back deeper into history, in order to develop a more sophisticated way of defining the neutral position of the *third party* – to the 15<sup>th</sup> Century, where we meet the famous philosopher and Cardinal Nicholas of Cusa (Cusanus, 1401-1464) (Christianson, 2008). Being the most important philosopher of 15<sup>th</sup> Century, as well as one of the leading practical politicians of his time, Nicholas of Cusa was confronted again and again with the inability to determine a neutral deciding position within different conflicts, and these both in a theoretical and practical way. For both in his biography as well as in his theoretical works, Nicholas of Cusa discussed the question how to solve conflicts between human beings. First of all I will discuss the role of Nicholas of Cusa at the famous council of Basel (around 1430), in a second paragraph, I will show how Cusanus develops his model of reconciliation (*concordia*) by referring to his interpretation of another historical event of the 15<sup>th</sup> Century, of which he was one of the important witnesses – the Fall of Constantinople. In a third part – my conclusion – I will show how in the work of Cusanus, it is not the figure of the Judge, which is the central metaphor, but far more the figure of the lawyer, defending his client in the awareness of the perspective of his opponent – no

human being ever can take the place of a judge – even if we have to judge as if one is a judge – as the best lawyers are able to do.

### CONCORDANTIA – THE CONFLICT BETWEEN COUNCILIARISTS AND PAPALISTS AT THE COUNCIL OF BASEL

The Council of Basel was, without any doubt, one of the key moments in the history of 15<sup>th</sup> Century political and religious tensions – preparing the time of the Reformation and its confessional religious wars. It was on this Council – which never was closed officially, that the elder conflict between the reform party of the Counciliarists and the conservative defenders of papal authority, found its climax. At the end, the conflict escalated in such a way that the Council broke up – without any concrete result. The conservative party, defending the authority of the pope, continued the Council in Ferrara and Florence, whereas some reform members stayed in Basel, neither with any result (Meuthen, 1994).

In the first stage of the Council, the young canonical lawyer Nicholas of Cusa, set up for being one of the mediating participants, able to install reconciliation between the conflicting parties. Even if it is often said by scholars, that Cusanus was one of the main representatives of the Reform party, it was his first aim to find ways in order to restore the harmony between the two parties, to bridge the gap between the counciliarists and the curialists. Given the radical attitude of both the reform party, and the pope, the mission of Cusanus was deemed to fail. Nevertheless, this failure can be seen as a splendid failure, for it resulted in one of the most marvelous books in late medieval respectively early modern political theory – *De concordantia catholica*, a book containing a mixture between historical reflections on the development of ideas and conceptions of ecclesial governance in relation to justice and truth, and some proposals to reform the church in such a way that papal authority could be combined with an almost democratic system of multi-leveled consent. There has been done a lot of research on the political model, proposed in the *De concordantia catholica*, but still more has to be done – for it seems to me that in this book, Cusanus is very well aware of the main problem of late medieval society, leading into modernity – the awareness of the lack of a deciding instance, an ultimate measure, founding the concordance of society, respectively the Church, and ways to deal with it (Christianson, 2004). The book combines a hierarchical model of thinking with a democratic model of consent, in which the consent of every participant is needed – only where there is concordance, as Cusanus mentions in his book, there is God. The social respectively ecclesial order never can be deduced from a divine order – nevertheless – there *is* an ultimate divine order, transcending human forms of order and judging these. At the same time – it is never possible for human beings to have knowledge of these judgments. There is no one who can claim to be the representative of these ultimate measure.

The clash between counciliarists and papal party was of such an intensity, that the fascinating attempt of Cusanus to install a system combining both model (the vertical and the horizontal one) only could fail. Cusanus was very well aware of the anomaly of his system – the conflict between the two models, which was in fact the concrete conflict between the two parties. Cusanus left the Basel Council – supposedly in a disappointed

way, but he would never forget these experiences, leading to his reflections in *De concordantia catholica*. They return later on, in a new challenging conflict – the conflict between the Muslims and the Christians at the occasion of the Fall of Constantinople in 1453. In a way, this conflict showed Cusanus new ways to think further on his model of conflict and reconciliation.

## CONFLICT AND RECONCILIATION BETWEEN CHRISTIANS AND MUSLIMS

Only some weeks after the Fall of Constantinople on May 29 1453, Nicholas of Cusa writes his book *De pace fidei – The Peace of Faith* – the work contains nothing less than a premodern vision on the reconciliation between different religious and cultural traditions. Cusanus describes a kind of peace conference between all possible cultures and religions, known at that moment. Place of the event is the Heavenly Jerusalem – all nations sent their best and wisest representatives in order to find reconciliation around the throne of the heavenly king (Hoye, 2004; Watanabe, 2001). They are all shocked by the violence by religious people in the name of God and agree at least in one point, that violence never can be real content of religion. On the contrary – the Hindu, the Muslim, the Christian, the Greek etc. are very well aware of the fact that they are at the end searching for the same – the *una religio in rituum varietate* – The one religion in the diversity of rites and habits. Many readers of the *De pace fidei* wonder that they seem to find in Cusanus an early representative of Enlightenment religion theory, searching for the religion of reason, leaving behind concrete and sensitive imagination – as we can find e.g. in Spinoza. And they seem to have right, when the dialogue partners in the heavenly Jerusalem agree that the cause of violence is not religion in itself, but far more the fact that human beings are always in danger to be fixed on old habits and images and to take these for truth itself. The dialogue partners intend to search the common truth of all these habits and images, used by human beings in order to be directed towards the Divine.

It is however exactly at this point that Cusanus goes into a direction, different from that of Enlightenment philosophy – for at the end of the dialogue, the representatives go back to their home country in order to translate the new insights into the original language of their religion. In other words, Cusanus is not searching for a new unified religion of reason. This is so, because of practical reasons – most people neither have time nor the intellectual capacity to go beyond their habits and images – but also because of a fundamental theoretical insight – namely the fact that at the end it is impossible ever to leave the realm of imagination. Even the most sophisticated rational or philosophical content of religion is at the end in itself an image, differing from divine truth as it is. Even the attempt to articulate the *una religio*, the ultimate measure of all religious habits and images, is an image in itself. People never are able to leave the realm of imagination. There is in other words, no possibility to take a neutral position from the outside. There is no arbiter, no judge, who is able to criticize the different images of divine truth. Therefore it is impossible for human beings to leave their own concrete perspective. Every attempt to claim the position of the third party presupposes that the one who does this, is involved in the process of itself.

What is possible is that the Christian is able to understand the position of the Muslim or the Hindu within his own perspective. There is no public measure, allowing to determine which position is the best – but this inaccessibility of divine truth seems to become the real criterion of the own truth: For inasmuch the Christian (or the Muslim, Hindu etc.) attempts to understand the truth of the other, he necessarily attempts to understand the truth of the other as if it were his own truth. We see this e.g. in the discussion concerning Trinity and Monotheism, which is – of course – one of the main discussion points in the Heavenly Jerusalem. Since we need, according to Cusanus, the principle of *pia interpretatio* – the interpretation of benevolence – the Christian with his Trinitarian conviction can learn from the Muslim not to forget the oneness of God – and the same is true for the discussion with the polytheism of the Hindus: polytheism shows the Christian, attempting to understand divine truth, that the one God only can be reached through a multitude of experiences and images. Thus in understanding the position of the other, the proper perspective can become richer and stronger. In being able to affirm the position of the other, the proper perspective shows its strength and realism. Cusanus does not deny that the other traditions are able to live with a *pia interpretatio* as well – but he does not elaborate this. I think this is not a problem. *Pia interpretatio* presupposes the ultimate inaccessibility of divine truth, and therefore the awareness that other traditions may have a relation towards truth too.

Inasmuch, the position of the third party is not accessible, there is no other way in order to find reconciliation than in the attempt to understand the truth of the other in our own way and to leave open the possibility (and even the necessity) that other traditions do the same from within their own perspective. The more we know that the other is able to do this too, the stronger the own perspective gets. The stronger our own perspective is in this respect, the more reconciliation and acknowledgment of the other can be realized.

Therefore, it is the inaccessibility of the neutral position from the outside, which is the real criterion for reconciliation. It is at this point that Cusanus differs from the different positions of Enlightenment philosophy. We are never able to take such a position. Always when we try it, we are still bound to our own perspective, living with concrete images and habits. This fact has to be recognized. Otherwise, reconciliation is not possible.

## THE LAWYER AND THE THIRD PARTY

As a conclusion I want to say that in this respect, the central metaphor for Cusanus is not that of the Judge. The “real Judge” at the end is God himself. But God remains necessarily hidden. Nevertheless, according to Cusanus, we are involved in our relation towards the hidden God, through our concrete images and habits. The central figure in the paradigm of Cusanus is that of the lawyer. The lawyer is oriented towards the Judge, inasmuch he has to convince the judge of his own truth, showing that his perspective is the right perspective. At the same time, it is the best lawyer, who is able to understand that the other party has important points and arguments. The best perspective is that, which enables to integrate the good elements of the other. Today, Cusanus could be accused of an attempt to reduce otherness to his own perspective. I do not agree with this. Inasmuch

as we understand Cusanus' position against the background of the figure of the lawyer (we may not forget that Cusanus was a lawyer himself), the recognition of the other is presupposed in the attempt to understand other's position in terms of the own position.

I think this way of thinking could be helpful in an era in which the lack of an ultimate "third party" is experienced in an often dramatic way. The absence of such a position is one of the main problems of modern moral and religious situation. Therefore the figure of the lawyer, as we can find in Cusanus, has to be taken very serious.

### TRETJA STRANKA JE NUJNO VKLJUČENA V SPOR. REFORMA MED BASELSKIM KONCILOM IN PADCEM KONSTANTINOPLA

*Inigo BOCKEN*

Radboud University Nijmegen, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, Nizozemska  
e-mail: i.bocken@ftr.ru.nl

#### POVZETEK

*Baselski koncil (okrog 1431-1435) je bil eden od ključnih trenutkov političnih in verskih napetosti 15. stoletja, ki je napovedal obdobje reformacije in verskih vojn med različnimi veroizpovedmi. Na njem je spor med reformatorsko stranko zagovornikov oblasti cerkvenega zbora in bolj konzervativnimi zagovorniki papeške oblasti, ki se je vnel že v 14. stoletju, dosegel vrhunec. Nazadnje se je tako zaostril, da se je koncil razšel in ni bil nikoli uradno zaključen. Poleg padca Konstantinopla leta 1453 je bil koncil eden najvplivnejših dogodkov, ki je vodil do razpada srednjeveškega reda. V prvi fazi koncila je mlad kanonski pravnik Nikolaj iz Kuze želel postati eden od posrednikov, ki bi jim uspelo doseči spravo med nasprotnima stranema. V svojem delu *De concordantia catholica* je poznejši kardinal in filozof razvil kompromis med dvema nasprotujočima si konceptoma cerkve in družbe.*

*V pričujočem prispevku avtor najprej analizira koncept sprave (concordantia), ki se je pojavil v ozadju takratnih konfliktov, nato pokaže, da Kuzancu ni uspelo postati tretja stranka oziroma prevzeti vloge, ki jo je želel igrati v zmedi tega spora. Avtor tudi pojasni, kako je ta neuspeh zanj pomenil izhodišče za nov način razmišljanja o sporu in spravi. Zdi se, da je nekaj let kasneje svoj model sprave prevedel v bolj duhovno paradigmo concordantiae, kot je razvidno iz njegovega dela o turškem zavzetju Konstantinopla leta 1453.*

*Po Kuzančevem mnenju ne more obstajati "tretja stranka", ki ne bi bila na strani enega od obeh partnerjev v sporu. Na nek način lahko njegov celoten filozofski projekt razumemo kot poskus spopasti se s to konkretno politično – in protislovno – izkušnjo. Za*

*Nikolaja Kuzanskega ta nezmožnost najti nevtralni položaj izven spora zahteva nov logični in epistemološki okvir. Pri Kuzancu lahko tako opazimo konkreten boj z iskanjem položaja za tretjo stranko, ki bi spravila strani v sporu, kot tudi zgodnjenovoveško politično teorijo, s katero si je prizadeval rešiti starejše metafizične paradigme in hkrati pripraviti moderne politične modele.*

*Ključne besede: Baselski koncil, padec Konstantinopla, Nikolaj iz Kuze, tretja stranka*

## BIBLIOGRAPHY

- Christianson, G. (2004):** Cusanus, Cesarini and the Crisis of Conciliarism. In: Bocken, I. (ed.): Conflict and Reconciliation. Perspectives on Nicholas of Cusa. Leiden, Brill, 91–106.
- Christianson, G. et al. (eds.) (2008):** The Church, the Councils and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century. Washington, The Catholic University of America Press.
- Hoye, W. (2004):** The Idea of Truth as the Basis for Religious Tolerance According to Nicholas of Cusa with Comparisons to Thomas Aquinas. In: Bocken, I. (ed.): Conflict and Reconciliation. Perspectives on Nicholas of Cusa. Leiden, Brill, 161–176.
- Meuthen, E. (1994):** Nikolaus von Kues und die deutsche Kirche am Vorabend der Reformation. In: Kremer, K., Reinhart, K. (eds.): Nikolaus von Kues, Kirche und Respublica Christiana. Konkordanz, Repräsentanz und Konsens. Trier, Paulinus Verlag, 39–85.
- Nagel, Th. (1986):** The View from Nowhere. Oxford, Oxford University Press.
- Watanabe, M. (2001):** Concord and Discord. Nicholas of Cusa as a Legal and Political Thinker. In: Yamaki, K. (ed.): Nicholas of Cusa. A Medieval Thinker for the Modern Age. Richmond, Curzon, 47–59.

LA TERZA PARTE A VENEZIA: L'AVOGARIA DI COMUN TRA POLITICA  
E PRASSI QUOTIDIANA (SECOLI XVI-XVIII)*Cristina SETTI*Via Isonzo 261, 30022 Ceggia (VE), Italia  
e-mail: tinamail\_c@libero.it**SINTESI**

*L'esame dell'antica magistratura dell'Avogaria di Comun in quanto possibile "terza parte" del sistema istituzionale della Repubblica di Venezia deriva dalla constatazione della sua posizione di centralità strutturale all'interno di tale sistema: sia per i suoi compiti di garante delle leggi, sia per la sua posizione di intermediario nei vari tipi di incarichi che le erano affidati. Tenendo in considerazione questo profilo analitico, si sono ricercati gli attributi e le ragioni di questa centralità nella descrizione dell'apparato burocratico di tale magistratura e delle sue attività quotidiane, nonché nell'analisi delle peculiarità che rendevano esso funzionale all'equilibrio dell'intera struttura di governo; il tutto alla luce dell'ideologia egualitarista che caratterizzava la tradizione costituzionale veneziana. Ne consegue una sensibile riformulazione dell'attributo di "terzo" riferito dell'Avogaria, nonché la considerazione di come questo attributo venga meno o, viceversa, riaffiori, nei momenti in cui il sistema repubblicano aristocratico entra in crisi o, viceversa, tenta una difficile riaffermazione.*

*Parole chiave: aristocrazia, sovranità, giurisdizione, egualitarismo, avogadori, notai, repubblicanesimo*

THE THIRD PARTY IN VENICE: THE *AVOGARIA DI COMUN* BETWEEN  
POLITICS AND DAILY PRACTICE (XVI-XVIII CENTURIES)**ABSTRACT**

*The examination of the ancient magistracy of Avogaria di Comun as possible "third part" of the institutional system of the Republic of Venice comes from the realization of its structurally central position within this system: both for its task of ensuring the laws and for its position as an intermediary in its various assignments. Taking into account this analytical profile, we have sought the attributes and the reasons for this centrality in the description of the bureaucratic apparatus of this magistrature and its daily activities, as well as in the analysis of the features that made this one functional to the equilibrium of the entire structure of government; we have done so considering the egalitarian ideology that characterized the constitutional tradition of Venice. As a result, it comes a significant*

*reformulation of the attribute of “third party” related to the Avogaria, as well as consideration of how this attribute weakens or, conversely, emerges, at times when the aristocratic republican system is in crisis or, conversely, attempts a difficult reaffirmation .*

*Key words: aristocracy, sovereignty, jurisdiction, egalitarianism, avogadori, notaries, republicanism*

## INTRODUZIONE: UNA TERZIETÀ STRUTTURALE

Nel 1736, nel corso della redazione dei suoi *Ragionamenti politici intorno alla Repubblica di Vinegia* (BMC, 1), il patrizio Nicolò Donà effettuò in pochi tratti di penna una disamina del governo veneziano destinata a divenire assai degna di nota. Egli in pratica decompose in modo sorprendentemente estrinseco l'assunto ideologico su cui per secoli si era retto il governo della Repubblica di Venezia: l'egualitarismo politico dei membri della sua classe dirigente<sup>1</sup>. Un egualitarismo che, a ben guardare, si era sia psicologicamente che sostanzialmente spezzato da molto tempo (Sabbadini, 1995; Hunecke, 1998), se non altro per il cristallizzarsi di una situazione che tendeva ad assommare alla diversità di situazioni economiche delle casate nobiliari lagunari una speculare diversità di fortune politiche; una situazione per cui, in altre parole, una parte sempre più consistente di queste casate, in modo più evidente tra XVII e XVIII secolo, rimase progressivamente esclusa dalle possibilità di carriera ai vertici della Repubblica, in parallelo al consolidarsi di tendenze oligarchiche interne al corpo aristocratico. Un egualitarismo tuttavia, il cui significato formale si era ipostatizzato nel corso dei secoli, tanto da costituire oltre che il principale filtro ideale che informava la mentalità dei nobili veneziani, un vero e proprio principio giuridico; la cui traduzione pratica non constava solo nella rigida definizione di una «società di ordini» (Mousnier, 1971) bensì lo rendeva di fatto un assunto costituzionale, implicito presupposto dell'equilibrio di un sistema repubblicano a base aristocratica celebrato nel discorso pubblico ufficiale per quasi tutto il corso dell'età moderna (Gaeta, 1982; 1984; Gilbert, 1977; Del Negro, 1984a).

Non diversamente da altre società di antico regime, l'eguaglianza formale dei patrizi dava adito ad un meccanismo di rotazione delle cariche per cui esse dovevano essere distri-

1 Egli infatti elaborò una descrizione delle autorità veneziane dal punto di vista dei «conflitti politico-sociali tra le “classi del patriziato”», quando invece gran parte del dibattito politologico antecedente e contemporaneo si limitava a declinare le divisioni interne in termini istituzionali, cioè vertendo più sulle forme di governo che non sui rapporti di potere che le condizionavano (Del Negro, 1984b; 1984a; per la biografia di Donà, cfr. Del Negro, 1991). Proveniente da una *casa* (o *ramo*, cfr. Hunecke, 1998, 363-364) di media nobiltà, Nicolò Donà fu forse il primo a ricondurre questi rapporti di potere a una classificazione di tipo socio-economico, in virtù della quale raggruppava i patrizi in quattro classi (Proceri, Benestanti, Meccanici, Plebei) cui erano tendenzialmente legati precisi destini politici: in Collegio e Senato se appartenevano alle prime due classi, nelle Quarantie e in magistrature minori se erano meccanici o plebei. Date le logiche disequaglianze che ne conseguivano, egli proponeva dunque una serie di riforme tese a rendere partecipi del governo tutti e quattro i gruppi ma anche ad eliminare, nel lungo periodo, gli estremi più ricchi e più poveri.

buite, almeno in teoria, in base alla caratura politica dei candidati e all'esperienza maturate, secondo una sorta di *cursus honorum* informale, ma tale da assicurare la partecipazione al governo di tutti i potenziali membri della classe dirigente. In questo sistema di potere una parte relevantissima era occupata dall'amministrazione della giustizia, prevedendo ciascuna di quelle cariche, oltre che prerogative in qualche misura politiche, una certa quota di giurisdizione, un certo potere di giudicare nell'ambito specifico di competenza delle stesse (Besta, 2009, 2-3). Questa facoltà giurisdizionale, oltre ad essere per così dire "fisiologica" nelle istituzioni degli stati d'antico regime in quanto costituiva l'espressione tangibile del potere sovrano, basato ancora sulla sovrapposizione tra *potestas* e *iurisdictio* (Mannori, 1994, 409-426), era dunque la sua principale modalità di auto-rappresentazione; cosicché, anche nella Repubblica di Venezia, essa si distingueva quale indispensabile canale di comunicazione tra sudditi e autorità: con la conseguenza che gli organi istituzionali che si dedicavano in primo luogo alla materia giudiziaria, come ad esempio le Quarantie, si facevano di frequente interpreti delle varie istanze provenienti sia dalla città che dai suoi domini, assumendo in questo un'indubbia connotazione politica.

Ciò paradossalmente, pur caratterizzando questi organi come "terza parte" nell'ambito dello stato territoriale marciano, li ridimensionava in modo sensibile nel contesto istituzionale della città dominante, dove tali magistrature per tutto il corso dell'età moderna furono notevolmente dequalificate, in ragione di una progressiva alterazione degli equilibri di governo che andò a favore ora del Consiglio dei Dieci, ora del Senato: collegi, questi, più schiettamente "politici", in confronto ai quali istituzioni del genere delle Quarantie rappresentavano una sorta di scomoda eredità<sup>2</sup>. In che senso allora è possibile, nel contesto di questo «sistema giuridico repubblicano» (Povolo, 2006), individuare la figura di un terzo? In che cosa consisterebbe tale figura? Considerato il quadro di riferimento politico-istituzionale della classe dirigente veneziana in età moderna, è mia opinione che essa sia individuabile nei tre patrizi che ricoprivano la nota carica pubblica dell'Avogaria di Comun.

---

2 Le Quarantie infatti riflettevano una concezione del potere sovrano di tipo medievale, in cui il governo centrale si proponeva quale mediatore alternativo dei conflitti rispetto ai poteri locali, senza la pretesa di travalcarli (Fioravanti, 2002): immagine assai diversa da quella di potere egemone, investito della facoltà di punire o graziare, che si andrà affermando nell'Europa moderna (Sbriccoli, 2002), e che a Venezia, nello specifico, era veicolata dalle pratiche assai più sommarie del Consiglio dei Dieci. L'autorità delle Quarantie, infatti, dal punto di vista processuale era espressa proprio nelle modalità di giudizio lì praticate, che lasciavano ampio spazio a una fase dibattimentale in cui dominavano il confronto tra le parti e le considerazioni informali. Fra i critici di tali tribunali vi fu lo stesso Donà, che ne attaccava proprio le pratiche giudiziarie, a suo parere eccessivamente discrezionali ed arbitrarie, frutto di un sistema che assegnava l'amministrazione della giustizia a giovani patrizi in genere privi di una pur minima acculturazione giuridica (BMC, I, cc. 142-147). Va tuttavia ricordato che «le riflessioni di Nicolò Donà si calavano in una temperie culturale e politica in cui l'élite di governo riteneva ormai imprescindibile l'esigenza di porre argini alla discrezionalità dei giudici» (Povolo, 2004, 41); una temperie culturale assai mutata, ove una più incisiva configurazione del ruolo della sovranità dello stato nell'amministrazione della giustizia attraverso la ristrutturazione del sistema giudiziario e del diritto da esso espresso era in netto contrasto con il pragmatismo e lo spirito negoziale ancora in essere nelle Quarantie, nonché nella maggior parte dei fori veneziani.

Questa infatti rappresentava innanzitutto il garante costituzionale di tale sistema, se non altro per la sua facoltà di cassare, all'interno d'ognuno degli organi di governo più importanti, gli atti legislativi (le *parti*) ritenuti non conformi a quel coacervo di norme, consuetudini e procedure più o meno standardizzate che è stato identificato dagli studiosi come «diritto veneto» (Cozzi, 1982, 319-334) e di cui l'aspetto che noi diciamo "costituzionale" (cioè pertinente alle istituzioni e alle loro prerogative) era parte integrante e dinamica. Gli avogadori in questo senso ricoprivano insomma il ruolo di chi di volta in volta doveva assicurare e ribadire delle regole condivise in maniera preventiva ed imprescindibile; ruolo di vigili garanti che si ripercuoteva con analogo significato anche nell'ambito dei processi penali veneziani, l'altro loro principale campo d'azione, nel quale essi assumevano la pubblica accusa, sulla base di una valutazione preventiva degli atti processuali effettuata seguendo criteri di conformità a leggi e procedure consacrate dall'uso<sup>3</sup>.

Ma da altri punti di vista, l'attributo di terzo-garante affibbiato agli avogadori di Comun assume connotazioni tali da rivelarlo in tutta la sua polisemia. Polisemia indubbiamente consonante al carattere poliedrico di questa magistratura, in generale deputata a far rispettare le leggi, ma responsabile sin dall'inizio di molti altri compiti a un tempo amministrativi e istituzionali, come la tenuta del Libro d'oro (una sorta di anagrafe delle famiglie patrizie), la tenuta dei capitolari delle altre magistrature (ai fini della convalida dei loro atti), i controlli fiscali, l'esecuzione delle confische e, dal 1569, la conduzione dei processetti destinati a certificare la *cittadinanza originaria* degli aspiranti a quelle cariche burocratiche destinate a chi patrizio non era (Trebbi, 1980; Zannini, 1993). Polisemia che però, relativamente a questa varietà di funzioni, risulta accostabile ad altri possibili significati riconducibili alla "terza parte": la mediazione, l'imparzialità, il filtraggio delle istanze delle parti in causa e pertanto un certo potere di ridefinizione semantica delle stesse. Indagare la misura con cui l'Avogaria di Comun aderiva a questi ambiti categoriali è scopo precipuo di questo breve saggio, con la consapevolezza che, per meglio delineare la figura-tipo dell'avogadore, oltre il suo profilo istituzionale, già opportunamente configurato dagli studiosi (Cozzi, 1981 e 1982), è necessario cercare di cogliere qualcosa di più del suo *ménage* quotidiano. Per questo non sarà superfluo qualche cenno sulla struttura e sulle evoluzioni dell'ufficio, inteso nel senso di apparato burocratico, cui facevano capo i tre avogadori di Comun.

## L'OFFICIO DELL'AVOGARIA: COMPOSIZIONE, STORIA E PECULIARITÀ

L'epoca in cui Nicolò Donà redigeva i suoi *Ragionamenti* è quella in cui la riflessione sulla «crisi del patriziato»<sup>4</sup> era espressione più che mai della crisi dei suoi ordi-

3 Ciò particolarmente nei processi d'appello, dove non a caso erano considerati dei "giudici medi", il cui patrocinio riguardava innanzitutto la legittimità delle procedure usate in primo grado. In questo contesto, così come nell'ambito delle assemblee legislative, essi si servivano di una procedura detta *intromissione*, con cui sospendevano ed eventualmente portavano a giudizio tutti gli atti, decreti o sentenze che ritenevano non conformi al *corpus* giuridico della Repubblica, a base prettamente consuetudinaria (Setti, 2009).

4 Questa categoria intende delineare, più che un periodo generale di declino, il punto di rottura suscitato dallo

namenti e quindi, di conseguenza, delle sue istituzioni più tradizionali. Anche se i nodi effettivi di questa crisi si manifestarono circa trent'anni più tardi in infruttuosi tentativi di riforme di struttura (Venturi, 1990), le percezioni del patrizio, benché viziate dalla sua posizione tendenzialmente filo-oligarchica, rivelano che già in quell'epoca quella mentalità formalmente (ma non ingenuamente) egualitarista aveva perso tutta la sua pregnanza per divenire, da allora in poi, un *topos* retorico occasionalmente funzionale a mascherare delle rivendicazioni di parte (Del Negro, 1992, 168-169). Anche da qui forse si spiega la mancanza di freni inibitori che il Donà esprimeva nella qualificazione negativa di magistrature come l'Avogaria di Comun, un tempo assai rispettate e ambite (Cozzi, 1958, 23-25).

Il suo giudizio però, più che da astio di fazione, sembra maturare da una sorta di istinto classista, di aristocratico disprezzo verso i patrizi di bassa condizione che andavano a ricoprire sovente questa carica, magari approfittando a proprio vantaggio dei considerevoli poteri che essa assegnava a ciascuno di loro.<sup>5</sup> Costoro appartenevano al *milieu* sociale dei cosiddetti *quarantiotti*, un gruppo di nobili di ricchezze modeste o scarse che, per le anzidette ragioni di contesto, limitava la propria ascesa politica all'accesso nelle Quarantie, talora ascendendo al rango di senatore<sup>6</sup>, talaltra invece discendendo in uffici e cariche

---

scoppio ineludibile di annose tensioni sedimentate all'interno del corpo patrizio, sempre più disgregato e mutilo, ma d'altro canto ostinatamente legato all'invulnerabilità della propria tradizione istituzionale (Cozzi, 1982 e 2000; Del Negro, 1982 e 1984b). Per tutto il Settecento il rapporto con questa tradizione, sintetizzabile nella ricerca costante di continuità con le sue strutture e tematiche più rappresentative (l'equilibrio dei poteri, l'equità della giustizia, etc.), fu un fattore identitario che coinvolse patrizi delle più diverse tendenze politiche (dai membri della cosiddetta «aristocrazia senatoria» come Marco Foscarini ai «moderati» di condizione media come Vettor Sandi, sino ai membri della «nobiltà quarantiotta»), ma al contempo si caratterizzò come sintomo di un'insicurezza strisciante, da ambo i lati, nei confronti di possibili cambiamenti e riforme (Cozzi, 2000 e 1982, 319-410).

- 5 «Questi nobili che esercitano la carica di Avogadori di Comun sono ora per l'ordinario della Classe de Meccanici, e alcuna volta ancor di plebe; tutto che ne' tempi addietro fosse esercitata da benestanti eziandio. Da questo ne segue che esercitando essi la loro autorità secondo l'istinto della loro natura, vale a dire di uno della classe de' Meccanici, poiché questa classe /.../ si accomoda facilmente con quella de' Plebei, e che tutti unitamente o temono o invidiano l'autorità degli Proceri, e sdegnano soggettarsi a quella de' Benestanti; procurano questi meccanici Avogadori di dilatar sempre più l'autorità loro, e di restringere quella de' magistrati de' Proceri o de' Benestanti /.../ Allora con la sponda e col pretesto d'esercitar le loro incombenze danno adito alle lor passioni private di manifestarsi, di sfogarsi /.../ Et ecco in campo l'invidia, la quale bramante quell'autorità e quelle preminenze che veggono nell'invidiato, se le arrogano et usurpano il potere. Ecco lo sdegno, con cui cercando di vendicarsi di che onde averanno sofferto alcun danno per ragione dell'autorità de' Proceri e de' Benestanti, contro questi si volgono et in ogni modo s'impiegano sino che abbiano loro inferito un pregiudicio eguale al sofferto e ancora maggiore. Et ecco finalmente l'odio palese che tenta solo di nuocere a quello che odia. Quanto mai perniziosi non sono tutti questi effetti Vostre Eccellenze [= gli Inquisitori di Stato, cui è dedicata l'opera] appien lo ravvisano. Pur qui non finiscono. Tutti questi disordini s'avanzano a segno che facendo fermentare negli animi le [su] descritte passioni, gli spingono ad divenire ancora in privato contro i ranghi de' Proceri e de' Benestanti, querelandosi del loro governo, della loro avarizia, alterigia e tacciandoli pubblicamente di prepotenza e tirannia». (BMC, I, cc. 135-138)
- 6 In particolare gli avogadori, che già entravano in Senato «nella lor veste di rigidi sorveglianti dell'applicazione delle leggi», avevano acquisito sin dal 1493 la facoltà di accedervi in modo permanente anche dopo l'esercizio della carica (Besta, 2009, 49-50).

assolutamente minoritari (Del Negro, 1982, 329-339 e 1984c, 320-326). Il punto di vista “sociologico” che Donà sembra assumere come criterio d’analisi dell’ordine sociale cui egli stesso appartiene è al contempo quello che caratterizza la sua opera come innovativa ma anche che ne denota i limiti di prospettiva, un sintomo dei quali è a mio avviso l’eccessiva semplificazione che egli fa della figura istituzionale dell’avogadore di Comun, troppo spesso appiattita su quella del *quarantotto* per mera affinità socio-economica<sup>7</sup>. Questa facile assimilazione, anche se in sostanza corretta, rischia invero di non rendere giustizia alla singolarità dell’esperienza giuridico-istituzionale di questo magistrato, investito di doveri e simbolismi che informavano fortemente le sue mansioni operative, e l’esperienza pratica che ne derivava.

Le sue peculiari funzioni necessitavano appunto del supporto di un apparato burocratico di un certo rilievo, paragonabile per prestigio a quella schiera di notai e «famiglie di cancelleria» che partecipava all’azione di governo dei collegi e delle magistrature fondamentali<sup>8</sup>. Un apparato burocratico definitosi sin dal Medioevo e cresciuto di importanza per tutto il corso dell’età moderna, sino al XVIII secolo, epoca in cui, in corrispondenza alla progressiva perdita di autorevolezza degli avogadori, esso sembra vantare un certo grado di emancipazione da questi, forte anche del suo profondo e secolare legame con il Consiglio dei Dieci. Proprio ai tre Capi di questo importantissimo consesso, cui tra l’altro spettava la giurisdizione sui processi criminali più importanti, oltre che su quelli che coinvolgevano direttamente l’integrità dello stato, i notai e i cancellieri dell’Avogaria dovevano la loro autonomia e il loro immutato prestigio. Furono infatti delle leggi emanate dai Dieci nel 1459 e nel 1468 a svincolare definitivamente l’ufficio dell’Avogaria dalle ingerenze della Quarantia Criminale<sup>9</sup>, sottraendo a questa le nomine dei notai ed equiparando di fatto il personale avogaresco a quello della Cancelleria Ducale, del quale i notai

7 E perché a volte gli stessi avogadori provenivano dalle file dei giudici delle Quarantie, e viceversa. La sovrapposizione tra le due magistrature spesso però non tiene conto della loro differente caratura giurisprudenziale, dovuta proprio alla diversità delle loro funzioni e alle significative differenze formative che ne conseguivano, come dimostrano i loro frequenti contrasti di opinione (per i quali si vedano Cozzi, 2000, 338-341; Ravà, 1866).

8 L’espressione «famiglie di cancelleria» denota quelle famiglie di cittadini originari non nobili che tra XV e XVII secolo finirono per assumere il controllo sostanziale delle cariche burocratiche della Cancelleria Ducale, cariche volte in particolare a rendere operative le delibere di Senato, Collegio e Consiglio dei Dieci. Tali famiglie costituivano nella società veneziana un corpo distinto e riconoscibile, che nel secolo XVI aveva assunto connotati precisi anche grazie a una ridefinizione in senso più esclusivista del concetto giuridico di «cittadinanza originaria» (Casini, 1992, 144-148; Zannini, 1993, 61-83 e 2000, 38-40).

9 La quale aveva avuto sino ad allora il monopolio delle nomine dei notariati. Il Consiglio dei Dieci, le cui prerogative giurisdizionali in quel periodo erano in netta espansione proprio a detrimento dei collegi più antichi come la Quarantia (Cozzi, 1982, 81-104), riuscì ben presto ad ottenere il controllo della Cancelleria Ducale, riformandone le procedure di reclutamento e la gestione degli avanzamenti di carriera di notai e segretari (Tebbi, 1980, 69-71). Alla Quarantia rimase la possibilità di eleggere di quattro in quattro anni il personale cancelleresco delle singole magistrature attraverso tre “Presidenti sopra gli uffici” da essa delegati *ad hoc*: possibilità da cui furono definitivamente esclusi nel 1481 (e, a più riprese, nei due secoli successivi) alcuni uffici strategici, tra i quali appunto quello dell’Avogaria, i cui candidati venivano esaminati dagli avogadori stessi (ASV, 3, 30 Giugno 1538).

*primari* (cioè il capoufficio e il suo vice) dell'Avogaria ricevevano ora definitivamente le stesse prerogative e onori<sup>10</sup>.

È probabile che questa equiparazione derivi dalla considerazione di quanto l'attività di tali «ministri» fosse strategica: i notai avogareschi di fatto detenevano il monopolio dell'azione giudiziaria penale, istruendo, oltre a quelli di loro pertinenza, proprio i processi dei Dieci, intervenendo occasionalmente negli affari di altri uffici (come quelli dei Cinque alla Pace e dei Censori, presso i quali erano soliti impraticarsi i loro coadiutori<sup>11</sup>) e accollandosi essi stessi l'onere di smaltire i casi di minor rilievo<sup>12</sup>; tanto che a partire dal 1525 i Capi stabilirono di inviarsi periodicamente due notai della Cancelleria Ducale a svolgervi un apprendistato quadriennale. Non solo: è dello stesso periodo (1531) la stabilizzazione definitiva, a beneficio dei notai primari dell'Avogaria, del titolo di “circospetto”, che di fatto li metteva sullo stesso piano dei potenti segretari, di cui almeno a partire dal XVI secolo iniziarono a surrogare alcune funzioni, in specie quelle relative ai processi<sup>13</sup>. Il parallelismo tra queste due tipologie di burocrati, dell'Avogaria e della Cancelleria, si fece ancor più palese nel 1553, anno in cui in seguito a una tentata candidatura di un notaio dell'Avogaria alla segreteria dei Dieci, i Capi deliberarono che essa era ammissibile (ASV, 2, 7 luglio 1553), implicando in tal modo l'ampliamento delle possibilità di carriera di questi funzionari.

La latente, e forse talora ingombrante, presenza di questo legame coi Dieci non impedì tuttavia agli avogadori di mantenere un certo controllo sui loro apparati. Esso era del resto sancito dalle stesse leggi che avevano reso autonomo l'ufficio e sembra ragionevole arguire che nella maggior parte dei casi si traducesse in un rapporto di sostanziale complicità con i loro indispensabili assistenti. Con essi del resto questi magistrati intrattenevano un regime di convivenza a dir poco simbiotico, se non altro perché il supporto di almeno due notai per avogadore era previsto sia durante la loro partecipazione alle assemblee di governo, sia nella tenuta dei piccoli collegi criminali che ogni avogadore, a turno, doveva mensilmente sovrintendere per condurre a termine le istruttorie dei processi (ASV, 2, 7 maggio 1531 e 10 Dicembre 1533). A cadenza mensile, sempre una volta per uno, era anche la supervisione dell'ufficio, gestita dall'avogadore titolare («avogador di mese»)

10 Che prima invece venivano loro concesse per grazia, e su richiesta degli avogadori, che peroravano la causa dei loro sottoposti facendo fede sulla loro competenza. Questa pratica (già rilevata in Frasson, 1980, 605) è attestata sin dal 1386 (ASV, 1 e ASV, 2, ad annum).

11 Come è riscontrabile in ASV, 2, 15 febbraio 1591 more veneto.

12 Ossia i casi che non venivano *placitati* (cioè rinviati a giudizio) in Quarantia dagli avogadori stessi. Questa competenza, già attestata per il primo Cinquecento come consueta (ASV, 2, 3 Giugno 1520), fu indubbiamente uno degli elementi che conferirono all'ufficio dell'Avogaria una certa identità di corpo e un'autonomia d'azione, tale da indurre talvolta gli avogadori stessi a ribadire la necessità del proprio intervento in determinate fasi del procedimento (ASV, 2, 10 Maggio 1646).

13 I segretari (di Senato, Collegio e Consiglio dei Dieci) erano le figure burocratiche più importanti dopo il Cancellier Grande (a proposito del quale cfr. Casini, 1991): già responsabili di mansioni cancelleresche, ad essi era affidato il compito non indifferente di verificare e ricordare ai consiglieri patrizi i precedenti di leggi o le delibere in discussione. Coadiuvarono inoltre ambasciatori e rappresentanti veneziani presso le corti estere, ove svolgevano sovente incarichi diplomatici di rilievo cruciale, come la conduzione di trattative di pace (Trebbi, 1986; Neff, 1981; Grubb, 2009, 229-338).

con l'emanazione di direttive interne chiamate *terminazioni*; spesso però si delegava il mantenimento della disciplina ai notai primari, o ad altre figure compresenti come lo *scontro* (che tra l'altro registrava i nomi di chi redigeva gli atti, anche in base alle tipologie documentarie) e il *ragionato* (che in generale aveva il controllo sul bilancio dell'ufficio). Queste ultime due figure erano parte integrante di un organico che generalmente si aggirava attorno alle 25-30 persone, tra le quali vanno annoverati anche un *masser* e un *quadernier* (deputati alla custodia e alla manutenzione dell'ufficio), un *lettore ordinario* e quattro *copisti* (per la stesura degli atti ufficiali), e un avvocato fiscale, che difendeva l'ufficio da eventuali querele di privati<sup>14</sup>.

Quanto ai notai, usavano ripartirsi la loro sempre ingente mole di lavoro secondo competenze specifiche: i due *primari*, più anziani ed esperti, erano deputati alla custodia e al controllo dei registri più importanti, oltre ad avere compiti direttivi; i tre *ordinari* con i loro coadiutori (da tre a nove, a seconda delle epoche) si occupavano rispettivamente della compilazione dei registri pergamenei, del Libro d'Oro, delle Leggi ordinarie, e delle *parti* straordinarie; tutta l'attività giudiziaria (consistente nella registrazione di denunce, testimonianze e atti affini, nella redazione delle lettere e nella tenuta dei notatori) era di norma svolta da tutti i notai (ordinari e straordinari) che si avvicendavano ogni mese per coppie. Ogni notaio si serviva di uno o due *fanti* (uscieri, che erano sei, uno per sestiere) per le citazioni e le notifiche a testi, imputati e querelanti; anche gli interrogatori erano svolti dai notai ma sempre con la presenza dell'avogadore che seguiva il caso. Senza contare, infine, la presenza fissa dei due notai-tirocinanti della Cancelleria Ducale, la cui attenzione era però rivolta all'istruzione dei processi delegati dal Consiglio dei Dieci, loro futuro ambito di servizio.

È comprensibile come il mantenimento dell'ordine non fosse così agevole; oltretutto il numero di effettivi era variabile a causa della diffusa pratica delle *sostituzioni*<sup>15</sup> o di cooptazioni ufficiose di personale suppletivo (talora con l'assenso degli avogadori stessi), usanze che implicavano una proliferazione incontrollata dei coadiutori. Ciò poteva dar luogo ad abusi o ritardi in altri incarichi: tra '600 e '700 non a caso si assistette ad un incremento di provvedimenti mirati a richiamare il personale, minacciando pene crescenti

14 Gli avvocati fiscali che esercitavano nelle magistrature non vanno confusi con i due Avvocati Fiscali della Serenissima Signoria, il cui patrocinio era ben più esteso, difendendo essi lo stato nelle cause intentategli da privati (Dalla Colletta, 1995, 45-65). Curiosamente questa era stata, nel Medioevo, la funzione originaria degli Avogadori di Comun, così chiamati proprio perché difendevano gli interessi del Comune.

15 Cioè all'uso, consolidatosi a partire dalla metà del XVI secolo, di affittare o vendere la propria carica a dei sostituti che in teoria dovevano essere approvati dalle magistrature competenti, mentre di fatto erano quasi sempre "abusivi", talora privi dei requisiti previsti per l'esercizio del notariato dalla legge sulla cittadinanza; anche perché molte volte erano i magistrati stessi a essere indulgenti, prendendo poi una percentuale sugli affitti (Mousnier, 1970, 390-392; Derosas, 1980, 476-505). Nel caso specifico dell'Avogaria di Comun, a giudicare dalle *parti* del Consiglio dei Dieci che regolamentano la materia (e. g. ASV, 2, 5 Novembre 1613), tale rapporto di complicità sembra sussistere sino alla prima parte del secolo XVII; poi, forse anche per le crescenti difficoltà finanziarie in prossimità della Guerra di Candia (1645-1669), si moltiplicano invece le *terminazioni* degli avogadori tese a vietare i sostituti e a redistribuire e a concentrare il lavoro (con assegnazione di premi ed emolumenti aggiuntivi) sul personale già in essere per non dover assumere altra gente («senza contribuire ad altri nodari», ASV, 2, 4 Ottobre 1639).

sino alla revoca dell'incarico; se all'inizio tali interventi riguardarono soprattutto fanti e impiegati di minor rango (lettori, copisti, etc.), rei di truccare le tariffe, commettere errori nelle notifiche o di eseguire copie di documenti processuali senza autorizzazione dei superiori, nel corso del XVIII secolo essi colpirono anche i notai ordinari. I quali d'altronde non esitavano a chiedere e ottenere grazie di sostituzione dal Consiglio dei Dieci (ASV, 2, 18 Agosto 1759), cui ufficialmente spettava l'approvazione finale delle nomine: in sintonia con un'epoca in cui l'appannarsi della figura avogaresca come garante di un sistema ritenuto perfetto si rifletteva anche nel rapporto con i suoi sottoposti, il quale, a quanto pare, cominciò a scollarsi già dagli ultimi decenni del Seicento.

### L'OFFICIO E I MAGISTRATI: DINAMICHE E RELAZIONALITÀ

Così, il lento e apparentemente inesorabile sfaldarsi dell'autorità dell'Avogaria di Comun<sup>16</sup> non sembra coincidere con quello della macchina burocratica deputata a sostenerne l'attività. Anzi, tutto sommato, gli effetti della convivenza quotidiana tra magistrati e notai sono visibili tanto sulla mai davvero diminuita autorevolezza degli avogadori, forti di un'esperienza giurisdizionale assai peculiare rispetto alle altre, quanto sulla concezione che l'ufficio aveva di se stesso, sulla consapevolezza che esso pareva avere della propria importanza nell'ambito della complicata macchina istituzionale veneziana. Abbiamo già accennato a come questa specie di autodeterminazione dei notai fosse in qualche modo implicita nell'ampio margine di autonomia che essi detenevano nel mandare avanti i procedimenti penali, e a come tutto ciò talora urtasse le prerogative degli avogadori stessi. Allo stesso modo abbiamo sottolineato come la carriera in Avogaria potesse essere in più di qualche caso una sorta di trampolino di lancio verso le stesse posizioni di spicco a cui potevano concorrere i notai della Cancelleria Ducale, sulla base della sostanziale equiparazione con quest'ultimi, più volte ribadita dal Consiglio dei Dieci. Ebbene, proprio quest'equiparazione e quest'autonomia, larvamente interconnesse, risultano essere determinanti nell'affermazione da parte dei notai della propria singolarità e, quindi, di riflesso, della centralità dell'istituzione di cui facevano parte.

A conferma di ciò ci sovviene la significativa intromissione (con successiva cassazione da parte del Senato), nel 1622, del tentativo di un notaio ordinario della Cancelleria Ducale, Antonio Padavin, di concorrere al posto di Notaio Primario dell'Avogaria. Questo atto è significativo da un duplice punto di vista: politico, perché di fatto sancisce l'inaccessibilità all'ufficio avogaresco di elementi controllati direttamente dai Capi del Consiglio dei Dieci<sup>17</sup>; giuridico, in quanto costituisce la ratificazione dell'usanza, invalsa

16 All'obiettivo declino delle magistrature tradizionali fecero da contraltare le persistenti prerogative dell'Avogaria, il cui potere di intromissione evidentemente si fece sentire per quasi tutto il Settecento, sollecitando, ancora negli anni '90, le lamentele di chi auspicava riforme mirate per limitarlo (Curti, 1795, 242–246). Ciò è tanto più significativo se si considera che l'autorità dell'Avogaria aveva subito una significativa compressione nel 1761, con l'arresto dell'avogadore Angelo Querini da parte degli Inquisitori di Stato (magistratura satellite del Consiglio dei Dieci, cfr. Cozzi, 1965) e la conseguente ratifica della superiorità giurisdizionale di questi (Bozzola, 1948; Del Negro, 1982).

17 Nello specifico Antonio Padavin era figlio dell'influente segretario dei Dieci Giovan Battista Padavin,

tra gli avogadori da tempo immemorabile, di riassegnare le cariche notarili in base a una rotazione interna, benché formalmente le progressioni di carriera fossero determinate da regolari concorsi. La pratica fattuale comportava pertanto che i posti più importanti rimanesse appannaggio esclusivo del personale interno all'ufficio, e che le cooptazioni dall'esterno avvenissero dunque solo al livello delle coadiutorie. Ad ulteriore riprova di ciò, un provvedimento analogo si ha nel 1654, con l'intromissione di una parte della Quarantia che aveva tentato di sottrarre agli avogadori la nomina dei loro notai, parte poi cassata in Senato il 2 Novembre dello stesso anno in quanto contraria alla consuetudine e alle leggi in materia (ASV, 2, ad annum).

Quest'ultima intromissione costituì la pietra tombale sui parecchi tentativi fatti in quel periodo dalla Quarantia Criminale per riprendersi il controllo di queste nomine prestigiose, contestualmente alla grande vendita pubblica degli uffici iniziata nel 1636 per rimpinguare le casse dello stato (Mousnier, 1970, 394). L'insistenza con cui però tale collegio di giudici tentò di intromettersi nelle nomine dell'ufficio dell'Avogaria (nel 1636-'37, nel 1639 e nel 1648, cfr. ASV, 3, ad annos), pur avendo perso il loro controllo da due secoli, suona tuttavia stupefacente, anche per i metodi usati, attribuibili forse alla consapevolezza dell'irregolarità della propria invasione di campo: la suddetta intromissione del 1654, ad esempio, fu seguita da un ordine ingiuntivo della Quarantia (fatto con precetto penale il 3 Novembre) agli avogadori di Comun affinché eseguissero immediatamente la sua deliberazione (del 30 Ottobre) nonostante l'intervento del loro collega fosse stato tempestivo nel sospenderla; costui dovette allora intervenire immediatamente con una nuova intromissione, il giorno 4, atta ad impedire che l'ordine venisse eseguito; ottenendo infine dal Senato una sentenza assai eloquente, votata con una maggioranza di 102 voti a 32:

*Quod pars capta in Excellentissimo Consilio de XL ad Criminalia sub die 30 Octobris nuper elapsi, tenoris et continentiae ut in ea, simul cum omnibus ab ea secutis, annexis, connexis et dependentibus, tamquam pars cum secutis et annexis ut supra male et indebite et cum disordine lata; eo quia est contra consuetudinem, contra deliberationem eiusdem Consilii et contra leges, alisque rationibus et causis dictis, deductis et allegatis incidatur, cassetur, revocetur et adnulletur, ac si minime capta fuisset; ad hoc ut in posterum Advocatores Communis possint circa electionem suorum notariorum absque alteratione aut innovatione servare antiquam et adhuc usitatam consuetudinem, et observatur leges in hac materia et precipue Serenissimi Maioris Consilii 1515, 1569, 1581, 1522, et Excelsi Consilii X.m 1459, 1468 et 1614. (ASV, 2, 29 Dicembre 1654)*

---

futuro Cancellier Grande (Casini, 1991, 234-238), e probabile discendente di quel Nicolò Padavin che era riuscito a divenire segretario dei Dieci nel 1589 (Zannini, 1993, 158) dopo aver prestato servizio come primario in Avogaria (ASV, 2, passim). Il prestigio della sua famiglia, così come la sottolineatura dei diritti della Cancelleria Ducale («per esser l'ufficio dell'Avogaria annesso alla Cancelleria Ducal...che per le leggi e pubblica munificenza è stata sempre resa capace di ogni officio e beneficio»), pur convincendo due avogadori su tre della bontà dei suoi requisiti, non furono tuttavia sufficienti ad impedire l'intervento del terzo avogadore, che patrocinò la pretesa dei suoi notai «che tale denominazione e prova non possa cader in altri che in uno di loro solamente» (ASV, 2, 29 Settembre 1622).

Questi episodi, considerati assieme a un decreto del Consiglio dei Dieci del 1666 che ribadiva il suo potere di grazia sulle nomine dei sostituti, nonché quello degli Avogadori in alcuni casi specifici, sono a mio avviso sintomatiche del clima concorrenziale già presente tra le diverse fazioni del patriziato, clima che proprio in quegli anni andava cristallizzandosi, ripercuotendosi nell'esercizio o meno di determinati poteri. A fronte di questo contesto, è comunque evidente come l'iniziativa degli avogadori di Comun (o almeno di uno di essi) si fosse rivelata determinante nel riportare gli equilibri a favore dell'ufficio, del quale alcuni avogadori, in questi momenti cruciali per la definizione della propria identità, seppero cogliere e riaffermare le prerogative. Può darsi che questo legame tra magistrati e «ministri» fosse dovuto anche allo spirito con cui questi singoli avogadori interpretavano la loro funzione e quindi, di riflesso, quella del loro apparato burocratico. Ma può anche darsi che la struttura collaudata di questo stesso apparato abbia influito in maniera decisiva nel ridefinire la propria immagine, del resto già delineata da alcuni segni riconoscibili.

Uno dei questi era, ad esempio, la tendenza a conservare l'uso del latino nella redazione della maggior parte dei documenti: cosa che in età moderna, a fronte dell'affermazione generalizzata del volgare, costituiva certo un fattore di distinzione ed affermazione identitaria (Frasson, 1980, 606) oltre che il residuo simbolico di uno *stylus iudicandi* che nella prassi giudiziale avogaresca sembrava persistere inalterato. A questo proposito Paolo Frasson, commentando gli aspetti estrinseci degli *spazzi* (sentenze) della Quarantia Criminal tra XV e XVI secolo, la registrazione dei quali spettava ai notai avogareschi, osserva:

*La parola latina si era ormai caricata di un valore che tutta una lunghissima tradizione aveva elaborato, e alla sua conservazione avrà di sicuro giovato quell'aspetto rituale proprio dell'amministrazione della giustizia penale» anche perché «sovente la terminologia delle sentenze del tribunale veneziano sembra riecheggiare il piglio e il lessico che dovevano essere comuni alle pratiche criminali, o proutuari per il Foro, allora in circolazione a Venezia /.../ Nella laconica perentorietà di quelle espressioni l'ufficiale voleva probabilmente definire dei casi chiave, dei verdetti che potessero restare di esempio in maniera che in analoghe situazioni future il tribunale non si pronunciasse in maniera diversa, ma si badasse a tenersi sul solco delle decisioni passate, stabilendo così qualcosa di più forte che una semplice consuetudine, qualcosa che somigliasse a una tradizione scritta. Sotto questo aspetto lo sforzo del segretario è analogo a quello del dottore in legge che viene compilando per la stampa il suo volume. (Frasson, 1980, 593-594)*

Queste brevi ma importanti considerazioni, praticamente valide anche per i secoli successivi, ci aiutano a constatare come il lavoro burocratico al cospetto degli avogadori fosse molto più che mera attività cancelleresca: nell'ausilio fornito alla loro azione giudiziaria, così come nella compilazione dei vari registri, nella sistemazione dell'archivio e nella sua periodica ristrutturazione, andava costituendosi, giorno per giorno, una sorta di memoria storica concernente non solo la legislazione in materia penale bensì un vero e proprio *corpus* di precedenti e consuetudini che contribuiva quotidianamente a plasmare la *ratio* giu-

ridica delle magistrature che, direttamente o meno, si avvalevano dei servigi dell'apparato avogaresco: in primo luogo, dunque, degli avogadori stessi. Ciò è tanto più rilevante se si tiene conto delle basi volutamente consuetudinarie del «diritto veneto» (Cozzi, 1982, passim), nonché della sua propensione al ricorso, in ultima analisi, all'esercizio dell'*arbitrium*: cioè a un'interpretazione pragmatistica della leggi, qualora queste non si mostrassero sufficienti a dirimere la controversia in atto. Quest'ultima facoltà non poteva certo essere praticata *ad libitum*, ma doveva necessariamente adattarsi allo spirito della tradizione, ricercando anche nelle decisioni più "libere" una certa conformità ai valori espressi dal sistema giuridico vigente<sup>18</sup>. Ed è chiaro che tale operazione presupponeva una *forma mentis* la cui inculcazione giuridica fosse stata alimentata da un discreto contatto con i precedenti e, pertanto, con procedure di tipo analogico che contribuissero a formare dei valori di riferimento, nonché a ridefinire questi ultimi caso per caso, alla luce delle ragioni delle parti e del contesto politico, giurisdizionale e antropologico in cui aveva luogo la controversia.

Di tal genere era appunto la mentalità che informava l'azione degli avogadori, il cui fine precipuo, insito nel loro potere di *intromissione*, consisteva proprio nel riaffermare questo principio giuridico: nel garantire, in altre parole, che l'*arbitrium* (di un giudice di primo grado, di un legislatore, di un amministratore) non si trasformasse mai in arbitrarità, di modo che il sistema nel suo complesso non subisse alterazioni di rilievo o che, viceversa, incanalasse eventuali alterazioni nel solco della tradizione veneziana. L'attributo di sostanziale imparzialità che ne conseguiva, oltre a corroborare il prestigio dell'ufficio, costituiva d'altra parte il riflesso di quell'ideale di continuità della tradizione aristocratica di governo che nel '700 palesò tutte le sue crepe.

## CONCLUSIONE: IL '700 E LA CRISI DELL'AVOGARIA COME TERZA PARTE

Quanto detto sinora si riferisce soprattutto ad un concetto di terzietà di tipo posizionale, derivato cioè dalle caratteristiche strutturali del sistema costituzionale veneziano. Entro tale sistema infatti, agli avogadori di Comun era attribuito un ruolo di garanzia che talora poteva tradursi in un ruolo di intermediazione e di sintesi. In altre parole, il controllo di tipo costituzionale che gli avogadori praticavano su atti, decreti, sentenze e procedure di fatto si risolveva nella rielaborazione dei contenuti delle istanze proposte, più che nella loro assicurazione. Ciò avveniva in virtù di un'opera di filtraggio della tradizione giuridica veneziana resa possibile dal costante supporto di un apparato burocratico che costituiva il punto di congiunzione tra magistrature e collegi, quali soprattutto la Quarantia Criminal e il Consiglio dei Dieci, assai diversi per attitudine di governo e potestà giurisdizionale, e perciò anche latori di una diversa concezione del potere sovrano.

18 In termini giuridici, infatti, *arbitrium* «non significa arbitrio, ma ricorso a criteri non formalistici, che consentono di raccogliere prove che non sono previste dalla *lex*, di ricorrere discrezionalmente alle *presumpciones* e di superare mediante queste anche la forza delle prove scritte, di irrogare pene, di andare, in somma, oltre la forma, alla sostanza del rapporto in ragione del quale sorge la lite: il giudice dotato di questi poteri procede, dicono le fonti 'per iustitiam, laudem et arbitrium, bona fide, secundum quod mee discretioni videbitur iustum atque decens' /.../ tutte le volte che per risolvere la lite è necessario non soltanto *facere rationem*, ma anche *facere iustitiam*». (Cassandro, 1963, 43)

Concezione, questa, che denotava oltretutto una diversa declinazione del concetto di terzietà: orizzontale e intermedia da un lato, verticale e gerarchica dall'altro. È chiaro come il prevalere dell'una o dell'altra, comportasse un preventivo mutamento di prospettiva nel conferire l'attributo di "terzo" a un dato ingranaggio del sistema istituzionale. Nel caso dell'Avogaria di Comun, quest'attributo parve quindi conservare la sua validità fintanto che i presupposti egualitari del governo aristocratico, riflessi nella tradizione giuridica espressa dalle Quarantie, trovarono riscontro, quantomeno nell'ideologia ufficiale; diversamente, non appena la «crisi della concezione dell'eguaglianza» (Cozzi, 1982, 102), già latente in tutta l'età moderna, si rese irrimediabilmente manifesta, come avvenne a più riprese nel corso del XVIII secolo, l'opera di vigilanza di questi magistrati venne spesso vista, come attestano le parole di Nicolò Donà, quale strumento di lotta politica in seno a un patriziato tendenzialmente polarizzato in due fazioni politicamente e socialmente ben distinte, e pur tuttavia non del tutto disomogenee<sup>19</sup>.

Entrambe queste fazioni infatti, ogniqualevolte intendevano preservare i propri interessi (gli uni la propria egemonia di governo, gli altri la propria sopravvivenza politica), si ritrovavano a difendere, pur con diversi accenti e modalità, quello stesso sistema costituzionale (e ideologico) a base aristocratica che, in quell'epoca di grandi cambiamenti congiunturali, non garantiva più l'applicazione dei principi di equilibrio delle varie sue articolazioni istituzionali. Un sistema incrinato, tra l'altro, dalla mancata integrazione (politica, giurisdizionale e socio-antropologica) delle sue variegate componenti territoriali, domini la cui secolare autonomia non era più sufficiente a compensare la mai avvenuta partecipazione delle loro élites politiche al governo della Repubblica; denotando come, sino alla fine, l'immagine ultima della sovranità statale marciava fosse ancora ben lontana dall'adeguarsi a un concetto di "stato" trascendente e inclusivo, in quanto si identificava con gli interessi e gli ideali di una ristretta porzione della società veneziana (Povolo, 2000 e 2006); ma anche un sistema che, d'altro canto, pretendeva di smorzare e ridefinire le tensioni e le pulsioni provenienti dalle aristocrazie extra-veneziane per il tramite della giurisdizione, ambito in cui gli avogadori di Comun, tramite il filtraggio e l'accoglimento di appelli e denunce, avevano a lungo avuto un ruolo indubbiamente centrale. Essi non a caso, persino nelle ultimissime decadi di vita della Repubblica, continuarono a farsi carico tanto della preservazione di questo equilibrio giurisdizionale, quanto dell'integrazione e della rielaborazione dei nuovi contenuti culturali offerti da un contesto storico in rapido mutamento<sup>20</sup>: interpretando sino alla fine un ruolo di bilanciamento e armonizzazione che

19 Sia per caratteristiche socioeconomiche (per cui è utile la riformulazione del concetto di «aristocrazia senatoria» fatta in Del Negro, 1984c, ove si riscontra nei maggiori organi di governo, accanto ai patrizi più potenti, un certo numero di nobili di medio rango), sia per posizioni politiche, dato che quella sorta di "ceto medio" composto dai *quarantiotti* più "moderati" si dimostrò decisivo nel soffocamento delle rivendicazioni dei patrizi che proponevano, contro lo strapotere del Collegio, riforme decisamente radicali, come avvenne ne 1761-1762 (Del Negro, 1982, 404-420).

20 Nel 1784, ad esempio, essi si fecero promotori dinanzi al Senato della formazione di un Codice Penale in cui raccogliere tutte le leggi emanate in materia criminale dai vari organi politici di Venezia nel corso della sua lunga storia, con la prospettiva di togliere quelle messe in disuso dagli organi stessi o di fatto dalla consuetudine, e di suddividere le rimanenti sulla base della loro affinità con le *persone*, le *cose*,

era assai lontano dal luogo comune che li riduceva a sterili conservatori dell'esistente; ma che, nondimeno, era già stato fortemente compromesso dalla crisi complessiva di un sistema costituzionale ormai inadeguato, obsoleto dinnanzi alle ben più omogenee strutture statuali delle contemporanee monarchie assolutistiche, già avviate verso una prospettiva di tipo nazionale; ruolo che perse inevitabilmente di significato con la fine della Repubblica aristocratica.

---

le *azioni* (cioè con i giudici, i reati, le procedure, come è nella versione definitiva del 1792, cfr. ASV, 4; Cozzi, 2000, 326-356). Il codice, benché più simile a una compilazione che non a una moderna opera di codifica giurisprudenziale (Scarabello, 1985; Basaglia, 1986), era senz'altro in linea con le esigenze di «rappresentazione del diritto» che in quel secolo si erano manifestate in vari stati europei «come espressione di istituzioni e forze operanti nella società civile», nonché quali manifestazioni dei singoli profili statuali (Birocchi, 2006, 34-36), anche perché raccoglieva l'esigenza, già manifestata da più parti, di edificare una raccolta di leggi valida anche per i domini della Terraferma; esso d'altra parte teneva conto del legame imprescindibile con la tradizione giuridica veneziana, di cui appunto non doveva tralasciare nulla. Gli avogadori si proposero fin da subito come i più adatti a intraprendere un'opera di tal genere, proprio perché si ritenevano i più versati in ambito penale: non in quanto possessori di cultura giuridica scritta, bensì in virtù della loro secolare esperienza in fori e consessi, esperienza giurisdizionale che non a caso essi rivendicavano come valore positivo e fondante la loro autorevolezza di magistrati. Esperienza d'altronde riferibile a quel concetto di «prudenza» cui si richiamava anche Nicolò Donà quando definiva i limiti d'applicazione delle leggi criminali (BMC, I, cc. 118-120).

TRETJA STRANKA V BENETKAH: *AVOGARIA DI COMUN MED POLITIKO IN VSAKDANJO PRAKSO* (16.-18. STOLETJE)*Cristina SETTI*

Via Isonzo 261, 30022 Ceggia (VE), Italija

email: tinamail\_c@libero.it

## POVZETEK

*Kako opredeliti lik »tretjega« v smislu »nepristranskega« in »neopredeljenega« za časa starega režima? In kako vlogo tretje strani dojemajo znotraj sodstva, zadolženega za obravnavo tako občutljivih vprašanj, kot je kazensko pravo? Kakšne so povezave preko zvez, v katere je vključeno? Kakšen je vpliv političnih razmer? Izhajajoč iz dejstva, da pri kateremkoli konfliktu pravne narave na opredelitev pojma »tretja stran« vpliva vrsta spora in tipologija nasprotujočih si strani, je avtorica s preučevanjem notranje dinamike v Avogaria di Comun, eni najstarejših oblik sodstva v Beneški republiki, poskusila razumeti, v kolikšni meri in kako vsakdanja praksa, način novačenja osebja, odnosi in konflikti z drugimi forumi in politično-ideološki dejavniki vplivajo na posvetno reprezentacijo »garanta pravice«. S tovrstnega zornega kota so zaradi velikih naporov vodilnega beneškega razreda, vloženih v ureditev statutov in posodobitev sodnih postopkov, še posebej pomembna zadnja desetletja v obstoju Beneške republike. Posebej zanimivo je ugotoviti na kakšen način so se poskusi reforme odrazili pri delu Avogarije, oziroma če jih je bilo to okolje pripravljeno sprejeti.*

*Ključne besede: aristokracija, suverenost, jurisdikcija, egalitarizem, avogadori, notarji, republikanstvo*

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASV, 1** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Avogaria di Comun (AC), reg. 2.  
**ASV, 2** – ASV, AC, reg. 13.  
**ASV, 3** – ASV, AC, b. 457.  
**ASV, 4** – ASV, Senato, Terra, fz. 2975, 29 Marzo 1792.  
**BMC, 1** – Biblioteca del Museo Correr, Venezia (BMC), Fondo Cicogna, codice 2586.
- Basaglia, E. (1986):** Il diritto penale. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 5/II. Vicenza, Neri Pozza, 163–178.
- Besta, E. (2009):** Il senato veneziano. Origini, costituzione, attribuzioni e riti. Venezia, Filippi [copia anastatica dell'edizione del 1899].
- Birocchi, I. (2006):** La formazione dei diritti patrii nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento. In: Birocchi, I., Mattone, A. (eds.): Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Roma, Viella, 17–71.
- Bozzola, A. (1948):** Inquietudini e velleità di riforma a Venezia nel 1761-1762. Bollettino storico-bibliografico subalpino, 46 (Torino), 1–24.
- Casini, M. (1991):** Realtà e simboli del Cancellier Grande veneziano in età moderna (Secc. XVI-XVII). Studi Veneziani, n. s., 12, 195–251.
- Casini, M. (1992):** La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI: una linea interpretativa. In: Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi. Venezia, Il Cardo, 133–150.
- Cassandro, G. (1963):** Concetto, caratteri e struttura dello stato veneziano. Rivista di storia del diritto italiano, 36, 23–49.
- Cozzi, G. (1958):** Il doge Nicolò Contarini. Roma, Istituto per la collaborazione culturale.
- Cozzi, G. (1965):** Note su tribunali e procedure penali a Venezia nel '700. Rivista Storica Italiana, 77, 4, 931–952.
- Cozzi, G. (1981):** Note sopra l'Avogaria di Comun. In: Tagliaferri, A. (ed.): Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori" (Trieste, 23-24 Ottobre 1980). Milano, Giuffrè, 547–557.
- Cozzi, G. (1982):** Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII. Torino, Einaudi.
- Cozzi, G. (2000):** Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento. In: Cozzi, G.: La società veneta e il suo diritto. Venezia, Marsilio, 311–356.
- Curti, L. (1795):** Mémoires historiques et politiques sur la République de Venise. Vol. 2. Lyon.
- Dalla Colletta, F. (1995):** I Principi di storia civile di Vettor Sandi: Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Del Negro, P. (1982):** Politica e cultura nella Venezia di metà Settecento. La «poesia barona» di Giorgio Baffo «quarantiotto». Comunità, XXXVI, 184 (Ivrea), 312–425.
- Del Negro, P. (1984a):** Forme e istituzioni del discorso politico veneziano. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 4/II. Vicenza, Neri Pozza, 407–436.

- Del Negro, P. (1984b):** Proposte illuminate e conservazione del dibattito sulla teoria e la prassi dello Stato. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 5/II. Vicenza, Neri Pozza, 123-145.
- Del Negro, P. (1984c):** La distribuzione del potere all'interno del patriziato veneziano del Settecento. In: Tagliaferri, A. (ed.): I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del convegno. Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983. Udine, Del Bianco, 311-337.
- Del Negro, P. (1991):** Donà, Nicolò. In: Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 40. Roma, Treccani, 786-789.
- Del Negro, P. (1992):** Il patriziato veneziano tra il vecchio e il nuovo repubblicanesimo: «libertà», «eguaglianza» e «democrazia» nel discorso politico della Serenissima alla vigilia della Rivoluzione Francese. In: Pii, E. (ed.): I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa. XVII-XIX secolo. Atti del convegno. Lecce, 11-13 ottobre 1990. Firenze, Olschki, 161-173.
- Derosas, R. (1980):** Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600: Gli Esecutori contro la bestemmia. In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Vol. 1. Roma, Jouvence, 431-528.
- Fioravanti, M. (2002):** Stato e costituzione. In: Fioravanti, M. (ed.): Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto. Roma, Bari, Laterza, 3-36.
- Frasson, P. (1980):** Tra volgare e latino: aspetti della ricerca di una propria identità da parte di magistrature e cancelleria a Venezia (Secc. XV-XVI). In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Vol. 1. Roma, Jouvence, 577-615.
- Gaeta, F. (1982):** L'idea di Venezia. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 3/III. Vicenza, Neri Pozza, 565-641.
- Gaeta, F. (1984):** Venezia da "Stato misto" ad aristocrazia esemplare. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 4/II. Vicenza, Neri Pozza, 437-494.
- Gilbert, F. (1977):** La costituzione veneziana nel pensiero politico fiorentino. In: Gilbert, F.: Machiavelli e il suo tempo, Bologna, Il Mulino, 115-167.
- Grubb, J. (ed.) (2009):** Family memoirs from Venice (15<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> centuries). Roma, Viella.
- Hunecke, V. (1998):** Il corpo aristocratico. In: Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. Vol. 8: L'ultima fase della Serenissima. Roma, Treccani, 359-429.
- Mannori, L. (1994):** Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII). Milano, Giuffrè.
- Mousnier, R. (1970):** Le trafic des offices à Venise. In: Mousnier, R.: La plume, le faucille et le marteau: Institutions et Société en France du Moyen Age à la Revolution. Paris, Presse Universitaires de France, 387-401.
- Mousnier, R. (1971):** Le gerarchie sociali dal 1450 ai giorni nostri. Milano, Editrice Vita e Pensiero.
- Neff, M. (1981):** A citizen in the service of the Patrician State: the career of Zaccaria de' Freschi. Studi Veneziani, n. s., 5, 33-64.

- Povolo, C. (2000):** The creation of Venetian historiography. In: Martin, J., Romano, D. (eds.): Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city state. 1297-1797. Baltimore, John Hopkins University Press, 495-497.
- Povolo, C. (2004):** Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai *pratici* settecenteschi. In: Chiodi, G., Povolo, C. (eds.): L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII). Vol. 1. Verona, Cierre, 19-170.
- Povolo, C. (2006):** Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII). In: Birocchi, I., Mattone, A. (eds.): Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Roma, Viella, 297-353.
- Ravà, G. (1866):** Della sapienza veneta in materia criminale. Venezia, Tipografia del Commercio.
- Sabbadini, R. (1995):** L'acquisto della tradizione: tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII). Udine, Istituto Editoriale Veneto Friulano.
- Sbriccoli, M. (2002):** Giustizia criminale. In: Fioravanti, M. (ed.): Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto. Roma, Bari, Laterza, 163-205.
- Scarabello, G. (1985):** Progetti di riforma del diritto criminale nel Settecento. In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Vol. 2. Roma, Jouvence, 379-415.
- Setti, C. (2009):** L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello. Il diritto della regione, 1, 143-171.
- Trebbi, G. (1980):** La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII. Annali della Fondazione Luigi Einaudi, 14, 65-125.
- Trebbi, G. (1986):** Il segretario veneziano. Archivio Storico Italiano, 144, 1, 36-73.
- Venturi, F. (1990):** Settecento riformatore. Vol. 5: L'Italia dei lumi. Tomo II: La Repubblica di Venezia (1761-1797). Torino, Einaudi.
- Zannini, A. (1993):** Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII). Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Zannini, A. (2000):** Il «pregiudizio meccanico» a Venezia in età moderna: Significato e trasformazioni di una frontiera sociale. In: Meriggi, M., Pastore, A. (eds): Le regole dei mestieri e delle professioni, Secoli XV-XIX. Milano, Franco Angeli, 36-51.

## THE OBSCURE PARTY: ANONYMOUS DENUNCIATIONS IN THE REPUBLIC OF VENICE

Laura AMATO

Università degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova, Italy

E-mail: Lamato@hotmail.it

### ABSTRACT

*This study analyzes the role of anonymous denunciations in the Republic of Venice as a third party in the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries. First a secret allegation taken from the Archivio di Stato of Venice is presented as a case study and the key elements are introduced. Then the case is placed in its more general historical context, and an explanation of the institution of the anonymous denunciation is provided, along with a consideration of the relevant literature and studies on the subject made by contemporary scholars and the opinions and influential works of intellectuals and artists of the time. In conclusion, the study reconsiders the question of the anonymous denunciation as a third party, emphasizing its important social role by analyzing some of the key elements presented in the case study and in the paper. The anonymous denunciation can be seen as a third party because often they fuelled the machine of justice at times creating disruptive consequences.*

*Key words: secret or anonymous denunciation or allegation, stone mouths or casselle, policing systems, social order, justice system, Council of Ten*

## LA PARTE OSCURA: LE DENUNCIE ANONIME NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

### SINTESI

*Questo lavoro si focalizza sul ruolo della denuncia anonima come terza parte nella Repubblica di Venezia nel corso del Sei- Settecento. Il saggio inizia presentando un caso studio di una denuncia anonima presa dall'Archivio di Stato di Venezia. Successivamente la denuncia in questione viene calata nel più generale contesto storico, spiegando in modo più dettagliato in cosa consistessero e come funzionavano le denunce anonime a Venezia, considerando anche l'opinione degli intellettuali e artisti dell'epoca. Nell'ultima parte del saggio, lo studio riconsidera il ruolo della denuncia anonima come terza parte e analizza alcuni elementi chiave presentati traendo esempi dal caso studio, enfatizzando così l'importante ruolo sociale che rivestivano le denunce anonime all'interno della società veneziana. Le denunce anonime possono essere considerate una terza parte*

*perché spesso innestavano il sistema giustizia, talvolta creando delle conseguenze destabilizzanti per l'intera società e per il potere politico.*

*Parole chiave: denunce e delazioni anonime e segrete, bocche di pietra o casselle, sistemi di policing, ordine sociale, sistema giustizia, Consiglio dei Dieci*

On the 23<sup>rd</sup> of August, 1779 a message was found in one of the *casselle* that dotted the territory of the Serenissima<sup>1</sup>. The letter had been placed in the stone box of the *Esecutori contro la bestemmia*<sup>2</sup>, where usually only certain kinds of notes were found. Often they were allegations or denunciations in regard to crimes of a moral nature, concerning the honour and respectability of the community. They included crimes such as blasphemy, irreligious behaviours or sexual crimes like rape and sodomy, or else gambling, printing of unauthorized works, and so on. These denunciations were often secret and unsigned. They were anonymous. The particular anonymous denunciation under study here, written in an elegant form and learned language, concerned the behaviour of a man originally from Rome, a former barber in his youth, a certain Giuseppe Terrizzo<sup>3</sup>, better known in Venice as Giuseppe Cataldi after the family name of his wife<sup>4</sup>. With his wife he had lived in the area of Sant'Angelo for the past twelve years, in the house of a man from Genoa who may have been his wife's lover. According to the denouncer, Giuseppe Cataldi was to be considered the biggest and meanest *Ruffiano* (procurer) in Venice. The note went on to say that Cataldi may have been chased out of Rome twenty-two years before “perché vi ruffianeggiava la medesima” (ASV, ECB, b. 36, 23<sup>rd</sup> of August, 1779). The accuser tells us about Cataldi's and his wife's lives before they settled in Venice. Among many things, we learn, for instance, that they travelled around many cities of Italy and abroad and were involved in the theatre. The accusation gives us some information about the nature of the character and personality of Cataldi, who seems to have been a real trickster, as he tried to fool people by convincing them that he possessed special curative waters that could prevent venereal diseases and that he could restore virginity with syringes.<sup>5</sup> Ever since his arrival in Venice, the accuser said, Cataldi had decided to profess the art of *ruffiano*, and he did so in such a blunt and frank manner that in a short time he became the most “spiteful” *ruffiano* of Venice, well known by the citizens as well as by visitors to Ven-

1 A *cassella* was a box, or a stone mouth where people could put the denunciations.

2 The tribunal of the *Esecutori contro la Bestemmia* was established on the 20<sup>th</sup> of December 1537 as a special tribunal which operated in the terms and with the modality of secret procedures, to deal with the serious crime of blasphemy (Preto, 2003, 60–70). Over time the duties of the *Esecutori* increased, and they came to be concerned with many aspects of the ordinary lives of citizens. A study of the *Esecutori contro la Bestemmia*, their establishment, their responsibilities and their composition has been done by Renzo Derosas (1980). See also Scarabello, 1991, 141–151. On the crime of sodomy see Martini, 1988.

3 Larry Wolff briefly mentions the case of Giuseppe Terrizzo/Cataldi on his volume on sexual crimes and child abuse in Venice at the time of Casanova (Wolff, 2012, in particular 19–20, 29, 52).

4 In this essay Giuseppe Terrizzo will be addressed as Giuseppe Cataldi, or Cataldi.

5 Di aver certe acque da non far prendere mali veneri, e da far tornare vergini le fanciulle deflorate (ASV, ECB, b. 36, 23<sup>rd</sup> of August 1779).

ice. Through deception, he managed to convince many women to sacrifice their family's honour and to become prostitutes. Of the depravation of the man, the note explained, the mother of the singer Giovanna Gardi was well aware: the deceiver Cataldi had long harassed this woman, trying to convince her to enrol her daughters in the profitable business for which women, and not only, have been famous since the dawn of time. The unspeakable Cataldi, continued the note, was also a man of little faith, because in his neighbourhood of St. Angelo, he had rarely, if ever, been seen taking parts at religious functions. It was also known that he did not respect the precept to abstain from eating meat, and that he never went to confession, not even at Easter-time, as the parish priest of St. Angelo could well testify. In order to support the allegations, the denouncer indicated the names of several potential witnesses who were in the habit of meeting in Saint Mark's Square: a certain D. Vettore; another Roman, Conte Ricci; Antonio Dorighelli; a dancer, Domenico Morelli, who lately had also been involved in a case of *ruffianaggio*; a virgin from Padua; and many others in the world of music and theatre, as well as inn-keepers. At the bottom of the letter, in a different handwriting, there are a few lines noting when the message was found and giving the order to consider this note and to investigate the matter further (ASV, ECB, b. 36, 23<sup>rd</sup> of August, 1779).

In this message of accusation there are several elements worthy of reflection in considering the secret denunciation as a third party and the social dynamics it implied. But first, let us briefly examine what the institution of the secret denunciation in the justice system of the Serenissima represented and how it worked.

Great changes were taking place in the Europe of the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries. European society was becoming more complex and stratified, and sharpened social distinctions were emerging. Peter H. Wilson illustrates how wealth became more and more concentrated in the hands of few persons, and describes an urban population that was growing rapidly in many parts of Europe.<sup>6</sup> Crimes such as vagrancy became widespread, as did general disorders that created the need for greater control, especially in the cities. Furthermore, prolonged warfare went on in most of Europe between 1667 and about 1720, after the Thirty Years' War. This was a period of rupture with the past, as society and individuals came to be no longer seen as divided into fixed, eternal social orders and estates. The rapid growth of towns and cities complicated the medieval orders, creating a new order made up of urban citizens who were distant from the peasantry and their lifestyle and who could not fit in with medieval ideals of the stratification of society (Wilson 2009).

This shifting period produced unstable conditions in society as a whole and in the ordinary lives of people. The consequence was a growth in official efforts to monitor social disorder and poverty, and to regulate unacceptable behaviours through specific suitable punishments. This regulation, known as "policing", had the general purpose of safeguarding the ideal hierarchy of the social estates, dealing with their problems and, ultimately, making sure that every estate was able to implement its authorized sanctioned liberties (Wilson 2009, 116–120).

---

6 However things were different in Venice and in its territory, where the increase in the population appeared to be more and more concentrated in the countryside see (Brusantin, 1980).

At the beginning of the Eighteenth century, past ideals and the former division into estates were still present in Europe, as were concepts of honour and respectability in their medieval meaning, with all the legal and social consequences implied (Povolo, 1997).

But, the drive to redesign society and to sever ties with the past were growing: ways of thinking were in rapid transformation, and the world where our *ruffiano* Cataldi lived was quickly fading. Before the advent of fully organized police systems, to perpetuate policing, modern states had to rely more on the cooperation of the local population to make the justice system work and keep social control and order.

In this regard, we need only to think of the complex policing system of London and in Britain in general. Here, before the introduction of the police in 1829, the justice system could rely on constables, night watchers, thief-catchers, or on private individuals and the “bow street runners”, who for one reason or another decided to cooperate with the justice system. Policing systems also included the attempt to obtain information through statistics, personal papers, passports for travel and begging licenses<sup>7</sup> (Wilson, 2009, 117–119).

In the Republic of Venice the need for policing and social control was extremely important. The central body of government was in a lagoon isolated from its vast and various dominions. In the course of time there were growing threats both from within the Republic, with an increase of deviance and crimes connected to social order<sup>8</sup> and outside it, from the great powers that surrounded it, which were evolving and organizing themselves into modern absolute state systems. The Serenissima, which was slowly being excluded from the international chessboard and becoming relegated to its own territories and dominions, adopted a defensive attitude marked by concern for its preservation rather than a dynamic, inventive role.<sup>9</sup> Furthermore, in the course of the 17<sup>th</sup> century internal political problems began to emerge in Venetian society, and the pestilence of 1630-31, together with the War of Candia, created a serious crisis both in the economy, particularly in maritime traffic, and in the stability of the system as a whole. Finally, with the Peace of Passarowitz in 1718, Venice lost its prestigious territories in Morea for good. In this chaotic and instable context, secret denunciations became essential to the justice system and to society in general. Denunciation was easy for an accuser, who had only to place an unsigned letter in a box or a stone mouth, which s/he knew would then be picked up by the authorities. However, these secret allegations were also deemed to be ambiguous and often unreliable, because the motives behind them could be various, including personal revenge, and so the accusation could turn out to be false.

As Paolo Preto points out, in the Republic of Venice the employment of secret denunciations appears to have been more frequent and various and used for more diverse

7 In 1662 the English Act of Settlement of 1662 ruled that migrants had to carry certificates with them.

8 As Claudio Povolo describes, at the end of the 16<sup>th</sup> and throughout the 17<sup>th</sup> centuries the condition of public order began to worsen both in the territory of the *Dominio* and in the Terraferma, with an increase in riots and delinquency and a mounting difficulty in the capture of the numerous bandits and outlaws. In this period institutions such as *voci liberar bandito*, bounty killers increased (Povolo, 1997 and 2007a).

9 Povolo, 2007b. In regards to France and England in the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries see Mandrou, 1977, 33–109, 121–226, and for a general introduction to the changing that took place in that period in Europe Mandrou, 1977, 11–31, 117–120, 231–344.

crimes than in other states. Its employment was constant, without substantial changes throughout the course of the Republic, but the modality of the use changed. In fact, as our case study illustrates, secret denunciations were still being collected and used in 1779.<sup>10</sup> The attitude that the state power of the Serenissima had in their regard was ambivalent: while at times the reliance on secret allegations was almost discouraged, at other times, when pragmatism prevailed, they were used and accepted, even if with a certain caution (Preto, 2003, 22–90).

In order to better understand this point, let us start by examining the nature of these denunciations. As pointed out above, the habit of recurring to secret denunciations had been a steady feature of the justice system of the Serenissima.<sup>11</sup> Already in the 14<sup>th</sup> century these denunciations were accepted and used for specific crimes. The Council of Ten reported that *cedule sine nomime* had been launched in the Palazzo Ducale, in Saint Mark's and in other places (Preto, 2003, 46–48). The acceptance and use of the anonymous denunciation was at first connected to reasons of state; it then became linked to the development of the ritual of the Council of Ten, after its establishment in 1310, and later on to the State Inquisitors in 1539 (Preto, 2003, 43–46).

As time went by, with mounting difficulties both inside and outside the Republic, the *lettere orbe* began to be used for many different crimes. They were placed in specific boxes, first wooden then stone, addressed to the magistrates and competent institutions according to the nature of the crime involved. There were several magistracies, which regulated every aspect of the life of the population. The following describes some of them, and their specific responsibilities. Along with the *Esecutori contro la Bestemmia*, one of the magistracies instituted in the 16<sup>th</sup> century was the *Provveditori alle pompe*, established in 1512 with the purpose of prosecuting and investigating crimes of “luxury”, such as going to church wearing or showing off too many jewels or wealth in general, as well as counterfeiting. Though this institution continued to operate throughout the Republic, it appears quite clear from the declarations of the *Provedditori* themselves, as Preto points out, and from the scarce number of denunciations found in their *cassella* every week<sup>12</sup> that the war against crimes related to luxury and counterfeiting was lost from the start.<sup>13</sup> This was underscored in a declaration of the *Provveditori* of 1705, in which they were forced to admit that though the laws related to the *pompe* were just, they were not followed “le leggi sono certamente santissime, ma non sono obbedite” (ASV, PP, b. 2, reg. IV).

Things were quite different for the Santo Uffizio. This office already began to be ef-

10 For the use and employment of the secret denunciations in Genoa, see Grendi, 1989.

11 Of course as it has been pointed out earlier they weren't only a peculiarity of the justice system of the Serenissima, however here the use of *lettere orbe* was much more articulated and they were employed for many crimes of various nature.

12 In the six months between 1704 and 1705 only nine secret denunciations were placed in the stone mouth (Preto, 2003, 68–69).

13 Furthermore, the *provveditori* suspected that the assistants were corrupted and did not deliver the denunciations, and were forced to recur to firing them and the Captain after opening the *cassella* and finding so few denunciations, as in 1713. On the case see Preto, 2003, 68–69.

fective after 1289, but even before that three *Savi* (Sages) had been charged with the task of indicting heresy. After 1547 their duties and power increased. The Sant'Uffizio in Venice received several letters which denounced offences concerning heretics, witches, people who converted to other faiths, above all to Judaism, and so on (Preto, 2003, 66–67).

Significantly enough, the number of these kinds of denunciation, such as those about suspicion of witchcraft, increased in times of calamity and pestilence.

Other magistracies operating for a while were the *Giudigi* (judges) *di Piovego*, who among the many other things controlled streets, river banks, channels and smuggling. And again, there were the *Cattaver*, fully operating from 1280 with tasks that went from controlling vessels travelling from Venice to Histria, to hidden treasures, vacant wills or objects and lost or abandoned property. After 1516 the *Cattaver* were also in charge of the financial activity and lives of the Jews. (Preto, 2003, 69–71; see also Pullan, 1983, 3–177).<sup>14</sup>

All these institutions, and many others, handled secret denunciations and had specific regulations on how to employ them. Some denunciations were written by the denouncer himself; others by a third person or a notary so as to preserve their secrecy even more, or in the case of uneducated people. The need to preserve anonymity seemed to be a concrete necessity, particularly in cases of well-known personages or of fear of reprisal: “*persona, che per timor della sua vita vuole esser tenuta segreta*” (ASV, CDC, filz. 43, 4<sup>th</sup> of August, 1616). In cases where the denouncer could receive an award for his/her allegations, a prize in money or of other nature, such as one or more *voce di liberar bandito*<sup>15</sup> (Povolo, 2007b; Povolo, 1980), a distinctive mark could be found on the letter of denunciation, a *contrassegno*, often a matching piece of paper that had been cut off before placing the note in the box. It must be stressed, though, that not all the denunciations placed in the *casselle* were secret or unsigned. Signed denunciations included the *Raccordo* or *Aricordo*, a memorial personally subscribed by the interested party or in behalf of someone else (Preto, 2003, 36–46).

Apart from personal gain, there were many reasons why a person might decide to make a denunciation, ranging from revenge to respect for the Republic, or even a felt need to preserve the social order and equilibrium. Often an allegation could be based on rumours and gossip that were going around the community and did not have any factual basis. Because of the very real possibility that the allegations could be false, the Council of Ten, and the magistrates of competence, had to be careful about how they used them. Normally a list of witnesses was required, usually three, who would testify to the allegations before the machine of justice would start up. However, when it did start, these denunciations became essential to the justice system.

14 As Paolo Preto underscores, the goods and the wealth of those who died without leaving testament or legitimate heirs belonged to the State, and the citizen who through a denunciation revealed their existence received a third of the wealth. Similarly for those who denounced goods usurped by private persons, lost money and objects and so on. In regard to the Jews, the reasons behind many denunciations came from envy and commercial rivalry and often the award for the denouncer who exposed the illicit activities of a Jewish rival consisted in the suspension of the economic activity of the Jew.

15 The authors point out the role and the phenomenon of vagrants, bandits and the policies to control them that the Republic enacted.

The type, length and language of the denunciations could vary, depending on the social class of the denouncer, and on whether it had been written by a notary or a lawyer or a man with legal knowledge. The letter could be long and detailed, as in the case of the accusation against Giuseppe Cataldi, or merely a couple of lines to denounce the crime. The way the letter was written also depended on the nature of the offence and, of course, on the need to preserve anonymity, which could lead the denouncer to try to counterfeit his or her writing (Preto, 2003, 113–120).

The denouncers came from every social class: they could be rich patricians, merchants or butchers. Each one had a part in perpetuating the justice system and the social control of the Serenissima – though often enough the denouncers themselves were not well-regarded by the community. Their language was frequently very strong, even if at times it maintained the elegance and eloquence of cultured discourse, and the handwriting varied from the extremely refined to a virtual scribble. The words chosen were often harsh and inflamed, and the adjectives used to describe the supposed felon were normally extreme (Preto, 2003, 113–123).

To return to our former barber, Giuseppe Cataldi: in the message denouncing him he is called the biggest *ruffiano* of Venice “/.../ not just a villain but the biggest one! /.../” and we should not forget that the denouncer assumed that Cataldi had been chased out of Rome. His character and personality is defined in the most negative ways possible: he is “impudentissimo e scandalosissimo” (ASV, ECB, b. 36, 23<sup>rd</sup> of August, 1779), and aided in his corrupted way of life by his natural leanings. Honour is mentioned several times, the honour of the women and the families of Venice, thus ultimately the honour of the Republic itself. Cataldi is described as lacking completely in religious faith: “mostra chiaramente di aver poca Religione, o di non averne affatto per niente” (ASV, ECB, b. 36, 23<sup>rd</sup> of August, 1779). The denunciation against Cataldi goes even further: due to his dishonest behaviour and disregard of religion, he is universally considered the greatest scandal of almost the whole of Venice.<sup>16</sup>

Particularly the denunciations concerning crimes against morality contained language that was often crude and vulgar, because they reported literally the blasphemy or the impropriety they exposed.<sup>17</sup> These letters offer us a fascinating window on the ordinary language, the dialectical idioms and in general the linguistic usages of Venetian society of the time. Language, also in its written form, is always one of the first and foremost elements for understanding a society. The freshness and frankness that can be found in these letters and the lack of self-censorship, probably due to the fact that they are anonymous and needed to be extremely incisive, is striking. The status of anonymity gave the denouncers the chance to speak freely without fear of retaliation, which was essential, for instance, when the accusation involved important people or state officials, rectors, or

16 E mangia sempre carne anche ne'giorni, ne'quali è vietato dalla Chiesa, con grandissima ammirazione di tutti, stando egli sempre bene di salute: tanto che è tenuto universalmente lo scandalo di quasi tutta Venezia” (ASV, ECB, b. 36, 23<sup>rd</sup> of August, 1779).

17 Often the allegations contained adjectives and definitions that show the imaginative ability of the writer, who frequently quotes or makes reference to biblical or classical texts. See Preto, 2003 and Derosas, 1980.

churchmen.<sup>18</sup> This use of direct, unfiltered language allows us to better understand the social dynamics that existed in the community. This point should not be disregarded, and is one that merits further investigation in the future.

As mentioned previously, the denunciations were often put into specific *casselle*, which varied according to the crime they were concerned with. It is easy to see how the number of these stone mouths increased and spread all over the territory of the Serenissima in accordance to the development of the different institutions of the justice system. The stone mouths that replaced the earlier wooden boxes were at times extremely sophisticated: they sometimes took the shape of wild animals or grotesque faces (though not as often as is thought that of a lion), whereas at other times they had only engraved phrases that explained what they were and their purpose (Preto, 2003).

Many of these stone mouths can still be found in the territory of the former Republic, though most have been destroyed in the course of time, especially after the arrival of Napoleon. With their fearful appearance and wide diffusion, the stone mouths soon became an emblem of the justice system of the Serenissima, a reminder that the Council of the Ten and the Inquisition always kept a watchful eye on the ordinary lives of individuals and communities to safeguard them, keeping order and maintaining social control.

That the stone mouths were meant to have the function of deterrence is a possibility, and perhaps the meaning behind the solemn signs beneath them, their great numbers, and their grotesque and fearful shapes had this very purpose. However, if this was partially their aim, whether they actually worked to deter crime is another matter. It is true, though, that thanks to the great number and visibility of the *casselle*, Venetians who wanted for one reason or another to give their contribution to implementing justice in the Serenissima knew very well to whom they should address their allegations and where they should place their message. In this way, the population itself performed an active role in insuring justice and in keeping social order and control in a time before a full policing system was organized, as they became the most effective policing system for the community they lived in.

As has been pointed out previously, there was a certain ambiguity towards this institution: while it was often very functional, it was also deemed unreliable and dangerous, and the denouncer was often considered as bad as the criminal him/herself. One way for the authorities to address this issue was to try to regulate the legislation regarding secret allegations. Under certain circumstances strict restrictions were made as to when and how people might have recourse to *lettere orbe*. On other occasions, for example in times of serious social instability or when there was a strong climate of suspicion, for example after the War of Candia, restrictions were quite loose and the employment of anonymous denunciations increased, especially in regard to suspicions of espionage.<sup>19</sup>

18 Sometimes the denunciations came from more people or even supposedly in the name of an entire community

19 On risks of espionage see Preto, 1994. As well underlined already in the work by Preto already on the 22<sup>nd</sup> of December, 1578 the critics of the Council of Ten of the 31<sup>st</sup> of October, 1387 were confirmed once more “Se alcuna polizza sarà buttada, o messa in palazzo, in chiesa o in qualche altra parte della città senza nome, la qual tocchi o possa o possa toccar al Dominio et stato nostro, li consiglieri di Venetia, havuta la detta polizza, siamo tenuti farla leggere alli capi di dieci acciò che, se sarà necessario, si possa per detto consiglio

It is clear that there existed some uncertainty on how to regulate the institution of the secret denunciation; there were problems concerning both its effective legitimacy, which required not only the consensus of the authorities but also and above all the acceptance of the community at large, and the concrete necessity of its use for the purposes of justice. On the whole, the exigencies of security for the Republic led the authorities more or less to accept the use of secret allegations, especially from the late 17<sup>th</sup> century onwards. However, the precaution of the requirement of presenting a certain number of witnesses normally remained for most crimes. And at times the system tried to regulate itself by including limitations and effective mechanisms of control to balance the potential danger of an inherently unreliable institution (Preto, 2003, 47–90).

Furthermore, if the allegations were proven to be false and the denouncer came to be known, s/he would be charged with the crime of calumny and would experience the inquisition on him/herself. Such deterrence to false accusations was obviously essential to make sure the population preserved a timorous respect for legal institutions while maintaining their cooperation to aid the efficiency of the justice system. In the course of time, more and more voices were raised against this practice. With the unfolding of the Enlightenment, it was increasingly criticized, as the sensibility of intellectuals began to change and new ideas of justice, citizenship, and the relation between the people and the state came to be formulated. Stereotypes began to be constructed around the Venetian justice system: while the Republic itself became a symbol of tyranny, its justice system came to represent one of the worst heritages of the Ancient Regime. Indeed, the stone mouths seemed to have become a peculiar feature of the iconography and architecture of the Serenissima. They were present all over the territory, leaving those who came to visit the Republic stunned, particularly from the end of the 17<sup>th</sup> and throughout the 18<sup>th</sup> centuries. Striking accounts of the stone mouths, or lions' mouths that were said to appear on every corner of the Serenissima began to circulate, creating the basis for the future dark legend of the Republic. The tale that became popular during the late 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> centuries described a terrifying justice system, unfair and inquisitive, full of spies and informers, where innocent persons had to be afraid of their own shadow. The stone mouths dotted over the territory became the symbol of this system. One of the earliest accounts, destined to become extremely influential in the future, came from the French ambassador in Venice: *L'Historie du gouvernement de Venise* by Amelot de la Houssaye printed in 1676, in which the Council of Ten is described as a terrible organ with limitless power, and Venice as a place where everything is a source of fear and people must be wary and fearful because of the countless spies employed by the state to keep control (Preto, 2003, 176–190).

Negative opinions regarding anonymous allegations increased over the following century: among the influential critics there were Monstequieu, Gaetano Filangeri, Samuel Sharp and John Moore, to mention only a few. In an unfavourable comparison with the newborn United

---

in quello che appartenesse ad esso far provizione. Non si impazzeno però nelle polizze ovvero lettere che saranno buttate o veniranno nella mani delli Avogadori di Commun, le qual toccassero a special persone, et non saranno presentate per quelli che le haveranno buttate, perché quelle deveno essere abbruggiate del tutto". (ASV, CDMC, reg. 48, capitolare, c. 14r; already in Preto, 2003, 49).

States, John Adams described Venice as a state that “discloses scenes of tyranny, revolt, cruelty and assassination, which excite horror” (John Adams quoted in Preto, 2003, 178).

Cesare Beccaria, in the famous chapter XV of his *Dei delitti e delle pene*, openly and harshly attacked these denunciations, inasmuch people cannot defend themselves from secret allegations, which can be found as an instrument of justice only when the government is weak and distrustful. Even after the fall of the Republic and throughout the 19<sup>th</sup> century the dark legend continued to evolve, thanks to the work and accounts of intellectuals like Pierre Antoine Noel Daru, who in his *Histoire de la Republique de Venise*, published in 1819, told of a Venice sleeping in a *long repos*, a sleep which preceded the final fall, “le sommeil précurseur de la mort” (Del Negro, 1998, 1).

Finally, novelists and artists also contributed to creating this myth, above all the popular novel *The Bravo* by James Fenimore Cooper, which came out in 1833 and was destined to become extremely influential.

It is in this period that our *Ruffiano* lived: a time of transition between an old and a new world, when the birth of a novel idea of state and the role of the citizen was emerging. Cataldi lived in a society where new synergies existed side by side with institutions that had changed very little over the centuries, in a state surrounded by neighbours where the innovative spirit of the Enlightenment was beginning to take over and to shape the future modern state. Considering the general climate and the rapidly changing situation, it is striking to realize that, in 1779 anonymous denunciations were still such an important feature of the Venetian justice system, even more so when we consider that this institution, as we have seen, was coming under increasingly harsh criticism as time went on. The case of the anonymous denunciation against Giuseppe Cataldi thus provides an illustrative example of the function of this institution as a third party, because in this case the secret denunciation did actually set the machine of justice into motion, as the note added at the bottom of the letter shows. In that it contributed to the success of the Republic’s justice system, we see here how the anonymous denunciation, which had often been regarded with scepticism while being accepted as necessary, acted effectively as a third party. It remained, however, a secret and ambiguous party, like an invisible hand pulling the curtains of the stage of the theatre of justice and life.

Having considered the role of the anonymous denunciation as a third party, there are still many issues on this subject that need to be addressed. The types of social relations that passed between the secret denouncer, official state institutions and the community require further investigation from the perspective of a study of the dynamics of this kind of social control.

What is more, in the context of a time of transition such as the 18<sup>th</sup> century, when new values still coexisted side by side with medieval orders and ideals, there needs to be more research done on the effective legitimacy that the *lettere orbe* and the official state system had among the population at large, where a denouncer could be judged negatively and where crimes once exposed could lead to the collapse of the fragile stability and balance that held the community together.<sup>20</sup>

---

20 The study on women and justice in the late Eighteenth century Venice of Madile Gambier (1980) where she looked into some of these issues.

## TEMAČNA PLAT: ANONIMNE OVADBE V BENEŠKI REPUBLIKI

Laura AMATO

Università degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova, Italija

E-mail: Lamato@hotmail.it

## POVZETEK

*Prispevek obravnava vlogo anonimne ovadbe in anonimnih ovaditeljev v Beneški republiki v 17. in 18. stoletju. Anonimna ovadba je preučena tako glede kakovosti tega izključno pravnega instrumenta kot glede njene vloge za nadzor nad družbo in prostorom. Preučena je zlasti različna raba anonimnih ovadb glede na kontekst in specifičen zgodovinsko-politični trenutek v Beneški republiki. Namen prispevka je prikazati ključno vlogo podpisanih in nepodpisanih tajnih ovadb v obdobju Serenissime, brez katerih je težko razumeti pravosodni sistem in izvajanje pravosodja v Benetkah ter postopek, ki ga je izvajal Svet desetih (Consiglio dei Dieci). Avtorica obenem ugotavlja zanimivo dvojnost pri obravnavi tega instituta, saj je bil včasih v celoti sprejet in so ga preiskovalni organi celo spodbujali, drugič pa ga je na videz kritiziral in zaradi njegove nezanesljivosti celo zavračal sam Svet desetih. Avtorica je uporabila raziskovalni pristop, ki skuša obravnavati anonimne ovaditelje kot tretjo stran v pravosodju, saj ne gre za eno od pravnih strank, temveč za nekoga tretjega, za katerega je značilno, da ostaja njegova identiteta prikrita. Avtorica preučuje anonimne ovadbe tudi z vidika dojemanja s strani razumnikov in pravnikov tedanjega časa, zlasti v razpravah razsvetljenskih mislecev ter glede na to, kako so jih uprizarjali v književnosti in gledališču.*

*Ključne besede: pritožbe ter anonimne in tajne obtožbe, kamnita usta ali casselle, policing sistemi, družbeni red, pravni sistem, Svet desetih (Consiglio dei Dieci)*

## SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

**ASV, CDC** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Consiglio dei dieci, criminali (CDC).

**ASV, CDMC** – ASV, Consiglio dei dieci, miscellanea codici (CDMC).

**ASV, ECB** – ASV, Esecutori Contro la Bestemmia (ECB).

**ASV, PP** – ASV, Provveditori alle pompe (PP).

**Brusantin, M. (1980):** Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Torino, Einaudi.

**Cozzi, G. (1980):** La Politica del Diritto nella Repubblica di Venezia. In: Cozzi, G. (ed.): Stato Società e Giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII). Roma, Jouvence, 15–152.

**Del Negro, P. (1998):** Introduzione. In: Del Negro P., Preto P. (eds.): Storia Di Venezia, dalle origini alla caduta della serenissima, vol. VIII: L'ultima fase della Serenissima. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 191–262.

- Derosas, R. (1980):** Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia. In: Cozzi, G., (ed.): Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII). Roma, Jouvence, 431–528.
- Gambier, M. (1980):** La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo. In: Cozzi, G. (ed.): Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII). Roma, Jouvence, 313–328.
- Grendi, E. (1989):** Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese. Palermo, Gelka.
- Mandrou, R. (1977):** L'Europe Absolutiste 1649-1175. Paris, Librairie Arthème Fayard.
- Martini, G. (1988):** Il «vizio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia. Roma, Jouvence.
- Povolo, C. (1980):** Aspetti e Problemi dell'Amministrazione della Giustizia Penale nella Repubblica di Venezia, Secoli XVI-XVII. In: Cozzi, G. (ed.): Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII). Roma, Jouvence, 153–258.
- Povolo, C. (ed.) (1997):** L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre Edizioni.
- Povolo, C. (ed.) (2007a):** Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale. Bologna, Il Mulino.
- Povolo, C. (2007b):** Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII). In: Povolo, C. (ed.): Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale. Bologna, Il Mulino, 15–107.
- Pullan, P. (1983):** The Jews of Europe and the Inquisition of Venice 1550-1670. Oxford, Basil Blackwell.
- Preto, P. (1994):** I Servizi Segreti di Venezia. Milano, Il Saggiatore.
- Preto, P. (2003):** Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia. Milano, Il Saggiatore.
- Scarabello, G. (1991):** Esecutori Contro La Bestemmia. Un processo per rapimento stupro e lenocinio nella Venezia popolare del secondo Settecento. Venezia, Centro Internazionale della Grafica.
- Wilson, P.H. (ed.) (2009):** A companion to Eighteenth Century Europe. Oxford, Malden MA USA, Blackwell publishing.
- Wolff, L. (2012):** Paolina's Innocence. Child Abuse in Casanova's Venice. Stanford CA USA, Stanford University Press.

NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA  
NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799)*Michele SIMONETTO*Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia  
e-mail: m.simonetto@libero.it*SINTESI*

*In Italia, durante il Triennio repubblicano, fu introdotto nelle costituzioni e nelle leggi processuali penali l'istituto di origine francese della giuria di accusa e di giudizio, una novità nella storia delle istituzioni giuridiche della penisola in età moderna. Se il modello di riferimento era quello transalpino le normative introdotte dagli italiani non furono pura imitazione ma, in alcuni aspetti, originale sviluppo. Difficoltà legate alla precaria situazione politica, agli eventi bellici, forse all'impreparazione culturale e a ostacoli politici, impedirono l'attuazione pratica della giuria, fatta eccezione per la Repubblica romana che, in questo senso, ha acquisito un primato nella storia del diritto processuale penale italiano moderno.*

*Parole chiave: diritto processuale penale, giuria, Triennio repubblicano*

NOTES ON PENAL JURY IN ITALY  
IN THE REPUBLICAN TRIENNIUM (1796-1799)*ABSTRACT*

*In Italy, during the Republican triennium (Triennio repubblicano) (1796-1799), was introduced into the constitutions and criminal procedural laws the Institute of French origin of the jury of accusation and trial, a novelty in the history of legal institutions of the peninsula in the modern age. If the reference model was that introduced by the French revolution, Italian laws were not mere imitation but, in some respects, an original development. Difficulties related to the precarious political situation, the events of the war; perhaps unpreparedness cultural and political obstacles, prevented the practical implementation of the jury, with the exception of the Roman Republic that, in this sense, has acquired a first in the history of Italian modern laws of criminal procedure.*

*Key words: criminal procedural law, jury, Republican triennium (Triennio repubblicano)*

Uno degli aspetti più qualificanti della politica di riforme del diritto processuale penale italiano del Triennio è senza dubbio costituito dalla giuria, un istituto – per quanto discusso e portato alla conoscenza di una più larga opinione pubblica da Gaetano Filangieri e Francesco Mario Pagano<sup>1</sup> – senza precedenti nella storia del diritto processuale penale italiano moderno<sup>2</sup>, la cui configurazione era ricalcata sul modello transalpino, mutuato da quello anglosassone. In questa materia le costituzioni italiane dell'epoca non facevano dunque eccezione rifacendosi, negli aspetti essenziali, alla Carta francese del 1791 e, so-

- 1 Filangieri, 1783, vol. III, 249–262, il riformatore napoletano faceva tra l'altro notare la difficoltà di rendere chiari al lettore italiano gli aspetti essenziali dell'istituto della giuria inglese: “La poca chiarezza colla quale sta esposto questo sistema dagli scrittori nazionali mi ha indotto a svilupparlo. Essi parlano agl'inglesi i quali conoscono il loro sistema, e questo è il motivo pel quale ciò ch'essi dicono non basterebbe ad uno straniero per conoscere chiaramente questa parte della Britannica legislazione. Io non ho dovuto travagliar poco per venire in chiaro”, Filangieri, 1783, vol. III, 249, nota 1; Pagano, 2009, 53–54, si tratta del cap. VIII, *Processo inglese*, la cui fonte, a parere di Paladini, 2009, 53, nota 89, sarebbe lo stesso Filangieri. Nel caso di Pagano va ricordato che la giuria era considerata inapplicabile in un ordinamento monarchico: “I giudici nella monarchia non possono essere che di un determinato numero. Nelle repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de' giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità, dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de' giudizi e della esecuzione. Egli è giudice nato, soldato e legislatore. Quindi le leggi della repubblica romana, le quali o per politica o per imperizia furono conservate eziandio sotto gl'imperadori, vietano a' cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione. Per la qual cosa in sì fatti repubblicani governi eleggere si può una numerosa classe di giudici senza che sieno a peso dello stato... Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa può e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non è il pubblico, ove ogni carica domanda soldo ed onori, ove l'ineguaglianza de' beni è sempre grande e quindi il fasto e il lusso è necessario, i magistrati han di mestieri di pingui salari. Quindi più ristretto esser deve il di lor numero, né può avervi luogo l'assoluta libera ricusa. Né si possono nella monarchia a' magistrati aggiungere i giudici di fatto... Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto e più illuminato. Ma nella monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione o per piacere s'istruisce collo studio. E questa, ch'è limitata sempre e ristretta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto come si ritrovava nell'antica Roma”, Pagano, 2009, 102–103. La discussione sulla giuria nell'Italia del Settecento è un tema mi pare da approfondire, fonte principale di Filangieri era il Delolme della *Constitution d'Angleterre*, non Beccaria che, sul tema, glissava anche se alcuni spunti possono essere colti qua e là nel *Dei delitti e delle pene*, soprattutto in §XIV, *Indizi e forme di giudizi*.
- 2 Ne fa fede, ad esempio, il dibattito svoltosi nel Congresso cispadano, ove, nella seduta del 17 febbraio 1797, Giuseppe Compagnoni illustrava il nuovo istituto. Non si sono conservati i verbali della discussione che pur dovette essere vivace, tuttavia i resoconti dei periodici repubblicani dell'epoca ne lasciano intuire i tratti essenziali. Il “Giornale repubblicano” scriveva: “Fava è di parere che convenga prima sapere cosa siano i giurati e quali le loro funzioni. Compagnoni soggiunge che si dovrebbe essere abbastanza istruiti tanto più che nel secondo piano sul potere giudiziario presentato dal comitato da molti giorni eranvi i giurati e le loro incombenze: che non dovevasi essere più questione di adottarli nella nostra giurisprudenza, formando questa divina istituzione la base della criminale nella costituzione d'Inghilterra, d'America di Ginevra e nelle Tre Costituzioni francesi”. Circa il voto segreto dei giurati sullo stesso periodico si legge: “Viene a parlarsi dei giurati. Medici spiega quali siano i loro uffici e funzioni nella costituzione inglese. Compagnoni vorrebbe che i giurati dessero il voto pubblico. So, diss'egli, che i francesi nell'ultima Costituzione lo hanno posto segreto, poiché la memoria di un uomo come Robespierre, che tanto colla sua presenza aveva potuto influire sulle deliberazioni de' giurati, gli determinarono a questa misura: ma nella Repubblica Cispadana non v'è apparenza che non possa prodursi un Robespierre e i giurati dandolo pubblico daranno prova di non essere prevenuti. Lamberti si oppone e adduce in contrario le ragioni addotte da Boissy d'Anglais nel suo discorso che determinarono i costituenti del 95 a stabilire il voto segreto de' giurati”; cfr. Dalla Federazione alla Repubblica Cispadana, 1987, 463–464 e 469.

prattutto, alla Costituzione dell'anno III. Peraltro, all'epoca delle rivoluzioni repubblicane nella penisola, la Costituente aveva da tempo approvato le leggi del 16 settembre 1791 e del 19 fruttidoro anno V che costituiranno, all'inizio del secolo successivo, un punto di riferimento ancora essenziale del dibattito francese sulla giuria penale<sup>3</sup>.

Erano dunque tradotti in principi costituzionali il diritto di essere giudicati da una giuria, la distinzione tra giuri d'accusa e di giudizio, la determinazione della pena da parte del giudice, la facoltà di ricasazione, il voto segreto, il processo pubblico, il divieto di porre ai giurati questioni complesse. Peraltro, in Italia, alcune carte costituzionali presentavano difformità, sfumature, precisazioni ed integrazioni talora non secondarie rispetto al modello di riferimento<sup>4</sup>. Innanzitutto l'istituto della giuria era del tutto negletto non solo dall'esangue Costituzione lucchese, ma anche dalla Costituzione ligure, peraltro in netto contrasto con le linee del progetto iniziale: l'art. 248 prevedeva infatti un unico corpo di giurati per il giudizio, mentre al giudice distrettuale criminale era attribuita la prerogativa di ammettere l'accusa; ai sensi dell'art. 251 il giudice di pace assumeva inoltre la direzione dei giuri (Aquarone, D'Addio, Negri, 1958, 62).

Colpisce un elemento che sembra accomunare le esperienze di Venezia e della sua Terraferma: l'assenza dei giuri sia dai corpus normativi, sia dal dibattito sulle riforme del diritto penale e processuale<sup>5</sup>. Non è peraltro escluso che, anche in questo caso, una riforma di tale importanza fosse rinviata in quanto richiedeva proprio una nuova e "democratica costituzione" che, nelle nuove ma fragili realtà politiche venete influenzate dal modello francese, avrebbe dovuto essere quanto prima approvata per fondare su questa riforme giudiziarie profonde e durature.

Di rilievo le previsioni normative della Costituzione cispadana approvata definitivamente il 28 febbraio 1797 che, nelle *Disposizioni provvisorie*, non solo decretava la sospensione dell'istituto dei giurati "insino a che il corpo legislativo abbia moderato e riformato l'attuale sistema di legislazione criminale" (art. 7), ma, come elemento originale di garanzia comunque assicurato agli imputati, introduceva in via transitoria due figure chiave come i cosiddetti "assistenti" nominati dagli inquisiti (in aggiunta al difensore di fiducia o di ufficio) il cui non ben definito compito era appunto quello di assistere alle prime fasi del processo. Figure ambigue, spurie, nominate dagli imputati ma, pare di poter dire, garanti della legalità, la "terza parte" insinuata nei gangli vitali del processo che, almeno in linea teorica, poteva intervenire in qualsiasi momento a condizionarne gli esiti.

Una scorsa alle carte processuali dell'epoca in questione fornisce alcune sommarie ma crediamo significative indicazioni circa funzione e ruolo degli assistenti nella formazione dell'evento processuale. Innanzitutto, anche all'indomani dell'annessione della Cispadana alla Repubblica cisalpina – sancita il 27 luglio 1797 da un decreto del Diret-

3 Sempre relativamente al caso francese ho trovato molto utili per la prospettiva storica, le informazioni contenute e le valutazioni coeve di Bourguignon, 1827; Aignan, 1822; Oudot, 1845.

4 Sul costituzionalismo italiano del Settecento Trampus, 2009 e il classico e sempre valido Ghisalberti, 1956.

5 Si era fatta eccezione per i processi riguardanti le trasgressioni delle truppe veneziane alle quali fu applicato il codice criminale stabilito per le truppe francesi approvato dalla Convenzione il 23 fiorile, 12 maggio, anno II, 1793, che appunto, prevedeva il giuri di giudizio (Raccolta 1797, t. VII, 21 e ss).

torio francese – gli assistenti continuarono a svolgere le loro funzioni nei processi penali, evidentemente in difetto di una legge sulla giuria<sup>6</sup>.

Dubbi e incertezze riguardarono fin dall'inizio le funzioni e i poteri reali degli assistenti. Le citate *Disposizioni provvisorie* della Costituzione cispadana tacevano in merito, ovvero erano talmente stringate e criptiche da lasciare margini notevoli di manovra e di ambiguità a giudici e collegi giudicanti. Non mancava chi ancora non riusciva a comprendere se, in difetto di giuria, i primi atti processuali dovevano essere comunque ammessi dal tribunale criminale al netto della presenza degli assistenti<sup>7</sup>. La pratica sembra indicare che, in realtà, l'ammissione formale dell'accusa era appunto sancita dal collegio criminale mentre gli assistenti entravano decisamente in campo nelle fasi immediatamente successive. Dunque, in sequenza, la denuncia era ammessa dal segretario del tribunale, l'atto formale di accusa, e l'ammissione della stessa, era formulato dal collegio giudicante, la nomina degli assistenti da parte dell'imputato avveniva nel momento in cui il giudice processante, o chi per esso, notificava formalmente all'inquisito l'atto di accusa (ASBO, 5, fasc. contro soldati cispadani, ratto e cognizione carnale, luglio 1797).

Altri elementi che emergono dalle carte processuali finora esaminate confermano l'esistenza di tensioni dialettiche, di un gioco delle parti. Alcuni magistrati giudicavano evidentemente ingombrante la presenza di queste figure, talora pretendevano che gli assistenti non proferissero parola durante l'iter processuale o nella delicata fase degli interrogatori considerando i detenuti alla stregua di "pure macchine". Va peraltro notato che, almeno nel caso del Dipartimento del Reno annesso alla Cisalpina, il commissario del potere esecutivo mostrava particolare sollecitudine per le istanze di un regolare processo e per il rispetto dei pur limitati canoni di legittimità formale sanciti dalla Costituzione<sup>8</sup>.

- 
- 6 ASBO, 1, il Commissario del potere esecutivo presso i tribunali del Dipartimento del Reno Pistorini al Direttorio esecutivo della Repubblica cisalpina, 7 annebbiatore, anno VI, 28 ottobre 1797: "Questo Tribunale criminale fino ad ora montato sul piede Cispadano è composto di una sezione di tre membri tratti dal Tribunale civile dipartimentale. Gli altri tre formano la sezione separata per le cause civili. Vi sono ancora due sostituti o supplementari a comodo d'ambe le sezioni. In luogo del corpo dei giurati e fino alla di lui attivazione gli articoli provvisori della Costituzione Cispadana fanno presiedere alla formazione del processo due assistenti che si nominano dall'inquisito e in difetto dal Tribunale. Questa provvidenza è provvisoriamente in attività. Non so bene se con questo metodo resti provveduto allo spirito ed al fine della legge del 22 vendemmiale che per la formazione dei processi nelle cause di contravvenzione alla legge del 16 termidoro vuole un consesso composto di un giudice di un aggiunto e di un attuarlo processante. So di certo che non è provveduto alla materialità della legge".
- 7 ASBO, 4, il Tribunale criminale del Reno al Commissario del Comitato centrale cispadano, 3 giugno 1797 chiedeva "Se gli atti di accusa che in vigore della Costituzione art. 259 e 268 devono essere ammessi dai primi giurati affinché l'accusatore pubblico possa procedere se in mancanza dei medesimi giurati possano ammettersi per ora dalla sezione criminale".
- 8 ASBO, 2, il Commissario del potere esecutivo presso il Dipartimento del Reno Pistorini al Tribunale criminale del Reno, 23 vendemmiale, anno VI, 14 ottobre 1797: "Ieri sera furono da me il figlio ed un parente dei detenuti Landi, ed ebbero il coraggio di richiedermi in nome degli associati del negozio delle tele e pel motivo che dovendo partire il figlio per le provviste della canape è necessaria al negozio l'assistenza del padre" bisogna compiere il processo "non debbo tacervi le altre querele che vidi intorno al metodo che tiene il giudice processante nella compilazione del processo sebbene ciò segua con l'intervento degli assistenti. Si pretende o almeno si esagera che vengano concussi e minacciati i testimoni quando non favoriscano la pretesa della curia e si adduce che agli assistenti quando pur vogliono articular parola

La Costituzione della seconda Repubblica cisalpina presentava un caratteristico profilo. L'art. 236, omologo alla legge francese del 19 fruttidoro anno V, disponeva l'unanimità dei voti dei giurati di giudizio entro le 24 ore dall'inizio dell'adunanza, salvo prevedere il requisito della maggioranza assoluta in caso di dichiarazione circa l'impossibilità di raggiungere un accordo<sup>9</sup>. Più sottile la previsione dell'art. 247 che impediva ai giudici di "proporre ai giurati alcuna questione che abbia più oggetti", mentre nella generalità delle altre Costituzioni il dispositivo faceva cenno solamente a questioni "complesse".

La Costituzione della Repubblica napoletana non prevedeva i tribunali correzionali e attribuiva dunque al corpo dei giurati anche il giudizio sulle infrazioni minori e di polizia. Le motivazioni erano illustrate con chiarezza da Francesco Mario Pagano: "Non deve farsi distinzione alcuna per la maggior o minor grandezza de' delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale così la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri. Egli è vero che la costituzione francese non richiede l'intervento de' giurati ne' giudizi de' piccoli delitti, che sono più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de' giurati può non leggermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene della nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccoli delitti come nei gravi, eccetto il castigo de' leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tal metodo si conserva meglio l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura"<sup>10</sup>.

Nell'insieme, all'atto della traduzione pratica dei principi costituzionali, e a parte il caso piemontese ove il Governo provvisorio fece introdurre una norma concernente i processi per fallimenti dolosi (Raccolta, 1799, vol. I, 134-139, legge sui fallimenti dolosi, 28 nevoso, a. VII, 17 gennaio 1799, procedura davanti al Tribunale con giuria di accusa e di giudizio), leggi organiche comprendenti disposizioni sulla giuria penale furono approvate nella Cisalpina e nelle Repubbliche romana e napoletana. Ci riferiamo alle leggi sull'or-

su di questo venga intimato di dover essi restar presenti come pure macchine. Io non so quanto questo sia vero ma ne farebbe dubitare la qualità del processante modellato ed invecchiato sui metodi della barbara passata procedura criminale... Vegliate vi prego, ammonite. Non possono e non debbono mai esser questi i mezzi per cui vada a sostanzarsi l'offesa. Io penso che gli assistenti i quali a qualche effetto tengon luogo dei giurati del fatto abbiano tutto il diritto di farsi sentire in simili circostanze"; ASBO, 2, il Commissario Pistorini al presidente del Tribunale criminale, 26 vendemmiatore, anno VI, 17 ottobre 1797: il processante del caso Landi ha "ricusato alcuno degli assistenti nominati dai detenuti", Pistorini chiedeva un intervento in quanto un processante a suo parere non poteva ricusare gli assistenti liberamente scelti dai detenuti e chiedeva la destituzione in estremo del giudice processante.

- 9 "I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore dalla loro riunione votare in favore o contro, se non all'unanimità. Essi saranno durante questo tempo esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggioranza assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per lo accusato".
- 10 Aquarone, D'Addio, Negri, 1958, 266. Aspetto rilevato da Morelli, 2008, 101-102. La valenza antidispotica della mancata previsione dei tribunali correzionali a Napoli era colta anche da un glossatore ottocentesco del progetto del Pagano (Proclami, 1863, 157, nota 19).

ganizzazione dei tribunali della Cisalpina, firmata Trouvè, 15 fruttidoro a. VI, 1 settembre 1798 (Raccolta, 1796-98, t. V, 301-308), alle *Leggi Organiche Giudiziarie della Repubblica Cisalpina*, pubblicate nel 1797 e mai entrate integralmente in vigore (Dezza, 1992, 94 e ss.), alla legge della Repubblica romana, 10 germile, anno VI, 30 marzo 1798 (Collezione, 1798, t. I, 201 e ss.) e, a questa legata, alla legge 20 messidoro, anno VI, 8 luglio 1798 (Collezione, 1798, t. IV, 202 e ss.), infine alla legge della Repubblica partenopea 25 fiorile, a. VII, 14 maggio 1799 (Battaglini, 1983, t. III, 123 ss.).

Tuttavia riscontriamo un significativo scostamento dal modello di riferimento in relazione alle modalità di elezione delle giurie. I requisiti previsti dalla legge francese del 16 settembre 1791 erano gli stessi della nomina ad *électeur*, che non coincideva con lo *status* di cittadino attivo. Requisiti ben precisi di censo obbligavano dunque i procuratori generali e le amministrazioni dipartimentali a comporre le liste dei giurati di accusa e di giudizio<sup>11</sup>.

Le costituzioni delle repubbliche sopra indicate, pur non facendo menzione dei requisiti obbligatori per entrare a far parte del collegio dei giurati, tuttavia – sulla scia della Costituzione francese dell'anno III – disciplinavano lo “stato politico dei cittadini” e le condizioni per essere ammessi alla cittadinanza. L'art. 7 della seconda Repubblica cisalpina – durante la quale era stata approvata la legge sui tribunali del 15 fruttidoro – disponeva che “ogni uomo nato e dimorante nella Repubblica cisalpina il quale compiti i 21 anni si è fatto segnare nel registro civico del suo distretto, ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta, diviene cittadino cisalpino”. Simile l'art. 6 della Costituzione della Repubblica romana e l'omologo della Costituzione napoletana. Si trattava dunque di corrispondere una generica contribuzione diretta senza specificazioni circa natura e importo, né, per quello che risulta, intervenne mai una legge a regolare più specificamente questa materia. Diverso il dispositivo che regolava le condizioni per essere ammessi alle assemblee elettorali ove, effettivamente, sull'esempio francese, erano richiesti più rigidi e specifici requisiti di censo legati al possesso fondiario o alla rendita.

Nel caso italiano, a scorrere i testi di legge che abbiamo citato, pare di poter affermare che, in linea di principio, una più ampia estensione di persone, per non dire l'universalità dei cittadini, potesse rivestire la funzione di giurato. In definitiva, mentre per la legge francese del settembre 1791 le condizioni essenziali per essere inseriti nelle liste dei giurati d'accusa e di giudizio erano analoghe a quelle fissate per gli elettori, la legislazione delle repubbliche finora esaminate richiedeva solo l'età di 30 anni e la cittadinanza attiva – riconosciuta a tutti – senza altre specificazioni se non, nel caso dell'art. 81 della legge napoletana del 25 fiorile, quella di essere “abili e probi”. Paradossalmente, nel pieno della rimonta termidoriana, le leggi degli italiani, sull'elaborazione e l'approvazione delle

11 Ogni tre mesi il procuratore sindaco di ogni distretto (tra l'altro, all'epoca, eletto dal popolo) compilava una lista di 30 cittadini aventi appunto i requisiti per essere elettori, a questo fine, nelle grandi città, era sufficiente essere proprietari o usufruttuari di beni la cui rendita fosse uguale al valore locale di 200 giornate di lavoro, o locatari di un'abitazione per 150 giornate. Questi parametri erano ancora più flebili per le città minori. Da questa lista erano estratti 8 nomi per servire alla giuria di accusa.

quali, come è ampiamente risaputo, avevano sovente un peso dirimente i condizionamenti e l'imprimatur delle autorità di occupazione, sul punto in questione accoglievano un'innovazione introdotta dalla legislazione giacobina, ed in particolare dalla legge approvata dalla Convenzione il 2 nevosio, anno II, 22 dicembre 1793 che, implementando la legge dell'11 agosto 1792 volta ad abolire ogni distinzione tra cittadini attivi e non attivi, chiamava alle funzioni di giurato tutti i cittadini di 25 anni (Bourguignon, 1827, 174). Al momento dell'entrata in vigore della normativa italiana fra il luglio 1798 e il maggio 1799 erano peraltro novità da tempo oblierate in Francia dalla legge 19 vendemmiaio, anno IV, 11 ottobre 1795 e dal *Code des delits et des peines* del 3 brumaio, anno IV, 25 ottobre 1795, che, su questi aspetti, avevano rimesso in pieno vigore la legge del settembre 1791 (Bourguignon, 175).

Altre varianti si possono cogliere tra le varie legislazioni francesi che si sovrapposero tra il 1791 e l'anno VI e quelle italiane del 1798-99. Ci riferiamo innanzitutto al procedimento davanti ai giuri di accusa e di giudizio e, in particolare, alle deposizioni testimoniali che, senza eccezioni, per le leggi francesi dovevano essere prodotte oralmente nella fase del dibattimento; ai giurati dovevano infatti essere trasmesse esclusivamente "les pièces de la procédure... à l'exception de la déclaration écrite des témoins et des interrogatoires écrits de l'accusé" redatte nella fase istruttoria. Su questo punto le leggi cisalpina e napoletana non si pronunciavano, fatta eccezione per la legge romana del 20 messidoro relativa almeno alla procedura di fronte al giuri di accusa, che lasciava indirettamente intravedere la possibilità contraria disponendo, ai sensi dell'art. 142, che il direttore del giuri leggesse l'atto di accusa, i documenti relativi, le deposizioni dei testimoni e gli interrogatori dell'accusato; solo di seguito a quest'atto poteva iniziare la fase orale del dibattimento.

All'atto pratico, come abbiamo accennato, le legislazioni italiane del Triennio in materia di giuri risultarono alquanto scarse rispetto ai più ampi, articolati e dettagliati testi francesi, malgrado dalla penisola fossero giunti a Parigi appelli volti a chiarimenti e ad approfondimenti in materia così delicata e, tutto sommato, nuova<sup>12</sup>. D'altra parte questo vuoto informativo si è per lungo tempo perpetuato dando luogo ad una sorta di *damnatio memoriae* circa le origini stesse dell'istituto della giuria nella storia dell'Italia moderna, generalmente fatte risalire non al pur breve e travagliato Triennio repubblicano ma all'editto emanato per gli Stati sardi da Carlo Alberto in materia di reati di stampa il 26 marzo 1848<sup>13</sup>. In linea di principio, il giuri era annoverato anche delle carte costituzionali della

12 ASMI, I, il Comitato di giurisprudenza al Direttorio esecutivo, 23 messidoro, a. V, 11 luglio 1797. "Il sistema criminale col metodo dei giurati che si va ad introdurre per la prima volta in Italia esige la più regolare esecuzione onde prevenire al possibile molti inconvenienti che si prevegono. Il codice processuale francese somministra un'idea del piano ma non entra in tutti quei minuti pratici dettagli che si esigono da chi... deve porre in esecuzione per la prima volta un metodo criminale del tutto nuovo. Egli è per questo indispensabile il domandare da Parigi persona versata in tale materia".

13 Così, ad esempio, Soro Dell'Italia, 1862, 45, del resto era ancora viva la memoria del giudizio inappellabile del Bonaparte pronunciato ai Comizi di Lione, circa l'immaturità degli italiani per l'istituto della giuria. Da notare che il Soro Dell'Italia adombrava l'ipotesi che, forse, la Sardegna aveva avuto una sembianza di juri nella Carta Delogu si rifaceva a Giuseppe Manno nella storia della Sardegna e alla storia medievale sarda. Su questa scia Da Passano, 1989, 257-273, in precedenza Gabelli, 1861, 6.

Repubblica italiana del 1802<sup>14</sup>, di Palermo del 1812<sup>15</sup>, del Regno di Napoli del 1815<sup>16</sup>, del Regno delle Due Sicilie del 1820<sup>17</sup> e dallo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848<sup>18</sup>, senza che, peraltro, e per diversi motivi, fosse data attuazione con specifiche leggi ai dettati costituzionali.

In questa cornice – almeno allo stato attuale della ricerca – una sorta di primato nella storia del diritto processuale penale italiano moderno è attribuibile alla Repubblica romana<sup>19</sup> ove, come si evince da processi celebrati a Spoleto e nel Maceratese<sup>20</sup>, l’istituto della giuria trovò in quella realtà attuazione pratica. O per la disorganizzazione, o per l’incalzare degli eventi bellici, o per la concorrenza di esplicite volontà politiche contrarie, ovvero volte a ritardare la messa in pratica dell’istituto, altrettanto non sembra sia avvenuto nelle consorelle del Triennio<sup>21</sup>.

Lo studio dei pochi, anche se significativi, processi con giuria reperiti finora e riferibili alla Repubblica romana lasciano intravedere in via preliminare tre questioni chia-

- 14 Così l’art. 97: “Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante un primo giuri ammette o rigetta l’accusa. Se questa viene ammessa un secondo giuri riconosce e verifica il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il giudizio è inappellabile”.
- 15 Art. 9, capo I, titolo III: “Tutte le materie di fatto ne’ giudizi civili e criminali saranno decise da un giuri per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione dei codici civile e criminale”, per non parlare dei 6 artt. del paragrafo intitolato *Giudizio de’ giuri o sia eguali*, inglobati nel capo XVI del titolo *Piano generale per l’organizzazione delle magistrature di questo Regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario*. Su questo tema Novarese, 2002.
- 16 Art. 167: “Contando al più tardi dall’anno 1816 l’ordine delle procedure criminali sarà regolato in guisa che si pronunzi sulle quistioni di fatto da’ magistrati delle Corti competenti, e da un numero eguale di giurì non magistrati. In soli giudici applicheranno la legge”.
- 17 Art. 293: “Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giuri. Ammessa l’accusa egli verrà giudicato da una corte di assise composta di giudici di diritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno”.
- 18 Art. 71, comma 3: “Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa”.
- 19 Fin dalla sua nascita del resto i nuovi governanti si espressero con decisione per l’istituzione della giuria; Collezione, 1798, t. I, n. 25, 16 febbraio 1798, 34 “Non potrà più decidersi un affare criminale senza i giurati; tutte le procedure saranno pubbliche tanto in affari civili che criminali”.
- 20 ASMC, 1; ASMC, 2; ASMC, 4. In ASMC, 7, c. 16, il decreto di costituzione delle giurie nei cantoni del Dipartimento del Musone, 24 fiorile, 13 maggio 1798. Il 16 giugno 1798 il diarista romano Giuseppe Antonio Sala registrava la pubblicazione da parte dell’amministrazione dipartimentale del Tevere di una lista di 100 giurati destinati a comporre il giuri del circondario di Roma (Sala, 1882, vol. I, 262).
- 21 A nostra conoscenza solo nel mantovano, Dipartimento del Benaco, Repubblica cisalpina, le Municipalità inviarono le liste dei giurati come richiesto dal ministro della giustizia Giuseppe Luosi il 17 fiorile, anno VI, 5 maggio 1798, a riprova che, anche nella Cisalpina, l’istituto della giuria stava per entrare in vigore; ASMN, I: “All’attivazione dei Tribunali costituzionali deve precedere la nomina dei Giurati. Fra questi è riposta la fiducia del popolo Cisalpino per tutti gli oggetti che riguardano la coercizione dei delitti e la salvezza degli innocenti. Egli è perciò che la loro scelta viene dalle Leggi organiche commessa alle amministrazioni centrali come a quelle che più edotte della probità e cognizione dei rispettivi abitanti possono effettuarla con migliore accorgimento e successo. Vi invito dunque Cittadini amministratori a siffatta operazione colla possibile sollecitudine ...”; ASMN, I, l’amministrazione Centrale del Benaco alle Municipalità, 6 pratile VI, 25 maggio 1798, invito a compilare le liste dei giurati con le istruzioni previste dalla legge, in all. le liste inviate dalle Municipalità. Sui problemi e sulle diffidenze che l’istituto della giuria incontra in una parte della classe dirigente cisalpina qualche riflessione in Dezza, 1992, 113 e ss.

ve. La prima era sollevata con perizia da un avvocato della difesa in un processo per omicidio celebrato tra Spoleto e Foligno nel 1798 (ASV, 1). Immaginiamo che avrebbe costituito un *leit motiv* di qualsiasi legale impegnato in un processo celebrato con giuria in qualsivoglia situazione e contesto storico-politico. Ci riferiamo alle modalità con le quali i direttori dei giuri di accusa ponevano le questioni ai giurati: alternative secche, la fretta nell'esposizione del caso, la mancata enunciazione degli indizi medi. L'avvocato in questione, Felice Marchetti, illustrava le ragioni sottese ai suoi dubbi: "il Presidente criminale è autorizzato a presentare le questioni in materia ai giurati spiegargli tutti i fatti e dirigerli nelle loro funzioni. La questione quindi presa per il sì o per il no deve onninamente precipitare la causa o contro il reo o contro il fisco. Ciò non va bene allorché la materia dei delitti è dubitativa. Il giurato deve e vuol spaziare la sua risposta ma non così strettamente che le questioni abbiano da regolare il sentimento dei giurati. Se la questione si fa per l'evidenza e per la probabilità il fisco non è pregiudicato poiché i giurati se sono convinti dall'evidenza si spondono per il sì e cos' regolano i loro sentimenti nella seconda maniera o in una terza maniera e così si vada discorrendo"<sup>22</sup>.

La seconda questione è legata alla farragginosa normativa sul reclutamento dei giurati – soprattutto sotto il profilo della facoltà attribuita a ciascun componente della giuria popolare di rinunciare all'ufficio facendo valere impedimenti di varia natura – che favoriva obiettive lungaggini, rinvii e aggiornamento di processi, essendo obbligatoria per legge la perfezione del collegio giudicante<sup>23</sup>.

La terza questione rinvia alle aspirazioni ad un processo giusto cui in linea di principio avrebbe dovuto tendere anche l'istituto della giuria nei processi penali. Una discussione annosa, dalle radici profonde, ricca di implicazioni giuridiche e filosofiche, che aveva impegnato la Costituente in Francia (Padoa Schioppa, 1994). In questa sede possiamo

22 Va anche detto che non mancarono direttive pratiche volte a rendere più cogente il giudizio per giurati; ASMC, 3, circolare manoscritta – *Istruzioni pratiche per il Tribunale di censura* – inviata ai direttori dei giuri, quella consultata riporta la dicitura "ricevute il 24 fruttidoro anno VI: "si deve desumere dal ristretto formato l'atto di accusa che si deve contenere nella maniera la più succinta, chiara, veridica ed appoggiata sulle prove del delitto... Si devono invitare per quattro giorni innanzi alla seduta i Giurati estratti in numero di otto" si invitano poi tutti nel luogo della seduta "dovranno sedere i giurati per ordine secondo sono stati estratti. Il Presidente obbliga ognuno di essi giurati di giurare colla voce e non già col tatto delle scritture odio all'anarchia e monarchia. Di poi istruisce loro di avere in vista di dichiarare di fare le cose giuste e di non dovere considerare le prove del delitto per giudicare ma sibbene se abbia o no luogo l'accusa contro i rei incolpati. Ciò posto si legge dal Presidente l'atto di accusa. Si fa loro presentare il reo e testimoni e si forma il processo verbale... Terminato il processo verbale si procura dal Prefetto consolare e Presidente di fare una qualche perorazione ali Giurati onde illuminarli ed istruirli sulle qualità delle prove raccolte. Ciò posto tutti si ritirano lasciandosi soli i Giurati per deliberare. Si lascia in di loro mani il solo atto di accusa in fine del quale dal più anziano che raccoglie i voti si deve dichiarare se vi è o non vi è luogo all'accusa. I Giurati fatta che anno la detta dichiarazione richiamano il Presidente ed al medesimo consegnano la detta loro dichiarazione. Se non vi è luogo all'accusa subito il reo si deve dimettere. Se vi è luogo si deve mandare alla casa di giustizia... I testimoni che si sentono in seduta in faccia del reo devono tutti rinnovare il giuramento. Se qualche giurato vuol interrogarli su di qualche circostanza non gli si può impedire purché prenda la parola dal Presidente. Questo è il metodo che si tiene nel Tribunale del Tevere in Roma, cioè della Censura, né finora è stato riprovato e molto meno cassata veruna seduta dall'Alta pretura".

23 Per un esempio significativo ASMC, 1, causa contro Luigi Pieriste per furto, con una successione turbinosa di un numero notevole di giurati e conseguenti rinvii del processo.

affermare che i dati circa la realtà italiana sono ancora troppo labili e quantitativamente scarsi per formulare riflessioni che non siano impressionistiche. Abbiamo segnalato alcuni problemi, punti di possibile rottura, contraddizioni. Possiamo solo notare che nel Dipartimento del Musone, Repubblica romana, il presidente del Tribunale di Osimo, il 2 vendemmiale, a. VII, 23 settembre 1798, a norma di legge, inviava alle autorità dipartimentali lo specchio dei giudizi emanati dai giurati di accusa nella decade precedente dal quale risultava che, su cinque casi di accusa tre erano stati accolti e due respinti dalla giuria (ASMC, 5, il Presidente del Tribunale di censura di Osimo al Presidente del Tribunale criminale di Macerata, 2 vendemmiale, a. VII, 23 settembre 1798). Troppo poco per certificare l'esistenza di una linea di tendenza ben definita, anche se, indirettamente, qualche indizio ulteriore è ricavabile dalla lamentela della presidenza del Dipartimento rivolta al Ministro della giustizia nella quale, sollevando un problema di ordine pubblico come effetto dell'abolizione delle più sbrigative commissioni criminali militari, additava l'inerzia delle giurie popolari che agivano nel perimetro dei tribunali ordinari, attribuita senza indugi ad "una vituperevole e crudele compassione" che conduceva "ordinariamente" al rigetto dell'accusa<sup>24</sup>.

Non aveva dubbi circa l'efficacia e la corrispondenza ai tempi della giuria il giovane giureconsulto Leopoldo Armaroli – presidente del Tribunale criminale del Dipartimento del Musone – in un discorso pronunciato di fronte ai giurati di giudizio di Macerata, vera e propria apoteosi dell'istituto. "Non vi è bisogno di giuriconsulti nelle cose di fatto. Uomini dotati di raziocinio e di buon senso possono formarne un sufficiente criterio. Questi sono i Giurati. Ad escludere ogni relazione di essi con i Tribunali a questi non ne appartiene la scelta. Sono i corpi amministrativi che indirizzano per ogni trimestre a ciascun Tribunale di censura una lista di cent' uomini probi ed intelligenti e la sorte ne determina otto in ogni decade che formano il Giurati di accusa dodici e tre aggiunti ogni mese al Tribunale criminale per il Giurati di giudizio. La legge è così gelosa perché niun effetto privato, niun rapporto abbia luogo nel santuario della giustizia che permette all'accusato di escludere fino a venti giurati, finché si perfezioni dalla sorte una tavola di quindici cittadini nei quali come ci ha confidato la società per mezzo dei suoi funzionari amministrativi che l'hanno scelti, così l'accusato vi confidi egualmente. Ecco il sostegno più saldo della verità, la salvaguardia sicura dell'innocenza, il palladio della libertà individuale. Due sono le parti più sostanziali di un giudizio criminale, l'arresto cioè di un incolpato, la di lui assoluzione o

24 ASMC, 6, c. 60, lettera dell'amministrazione dipartimentale al Ministro della giustizia, 8 pratile, a. VI, 27 marzo 1798: si lamentano per lo stato disastroso dell'ordine pubblico, "la Commissione militare nel nostro Dipartimento è stata sempre immaginaria. I Tribunali non han potuto mai procedere contro simili scellerati. Dai comandanti francesi si è preteso sempre che questo Dipartimento si trovasse in stato di assedio... La legge del 18 fiorile abolitiva delle Commissioni militari" in sostanza "ripiana assai poco agli delitti commessi nel tempo passato. In virtù di tal legge si chiedono ai comandanti francesi i processi ed i rei. Dicono essi di non averne e così restano deluse le provvidenze del Governo". Dando ai tribunali normali tali cause c'è una pur "necessaria ma perniziosa lungaggine" dato che l'accusa e la sua ammissione dipende dai giurati "condotti essi ordinariamente da una vituperevole e crudele compassione decidono ordinariamente per l'esclusiva. Questo disordine risulta dalla mancanza grande di spirito pubblico. Sarebbe perciò ad addossarsi all'esame di simili cause ad una particolare Commissione composta dai Presidenti dei Tribunali criminali e Censorio e da tre giudici civili".

condanna. La legge permette ad un ufficiale di polizia che circonda della forza pubblica un incolpato ma vi ripara all'istante perché trasportato avanti al Direttore del giurì di accusa sono pronti otto giurati a determinare se l'arresto è giustamente decretato e ad ammettere in conseguenza l'accusa... A voi poi cittadini Giurati di giudizio è riserbata l'altra parte assai più importante. Avanti di voi dell'accusato e del pubblico si esaminano testimoni, si ascoltano le ragioni delle parti e tutto si discute l'affare. La legge altro non richiede da voi se non che la vostra attenzione a ciò che sentirete e la manifestazione quindi dell'impressione che ha fatto nel vostro intelletto ciò che avete ascoltato. Voi non siete i giudici che condannate ad una pena, anzi vi è proibito di pensare alla pena, mentre siete intenti alle vostre funzioni. Siete uomini liberi e di buon senso che dopo la pubblica discussione dei fatti vi concentrate con voi stessi, interrogate nel silenzio e nel raccoglimento la vostra coscienza e rispondete se siate rimasti intimamente convinti della certezza dei medesimi” (Armaroli, VII, 12–13<sup>25</sup>).

Utopie. Al suo ritorno nella penisola, Napoleone non permetterà la sopravvivenza nel Regno d'Italia di un istituto per il quale gli italiani, nella nuova fase, erano ritenuti “immaturi” e che verrà a lungo obliterato dalla memoria collettiva.

---

25 La copia del raro opuscolo è conservata nella Biblioteca Civica Mozzi-Borgetti di Macerata con la segnatura 836/1.

BELEŽKE O KAZENSKI POROTI V ITALIJI  
V TRILETNI REPUBLIKANSKI DOBI (1796-1799)

Michele SIMONETTO

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italija

e-mail: m.simonetto@libero.it

POVZETEK

*V času triletne revolucije so ustave italijanskih republik predvidele poroto. Nekateri, kot na primer Cisalpina, Neapeljska republika ali Rimska republika, so jih vključile v svojo procesno zakonodajo. V italijanskih zakonodajnih skupščinah, namenjenih reformi kazenskega prava, so bile predmet obravnav, polemik in razvnetih razprav. Prišlo je do razhajanja med objektivnimi težavami, izhajajočimi iz vojnega stanja, nasprotovanj, politične dialektike, potrebe po dosledni in celoviti reformi kazenskega procesnega prava in uvajanjem odprtega, kontradiktornega postopka ter preseganja zapisanega in tajnega procesa, temelja inkvizitorskega sistema. Kot kaže, porota v italijanski procesni praksi triletnega revolucionarnega obdobja dejansko ni nikoli povsem zaživela, čeprav je bila večkrat napovedana njena skorajšnja uvedba sočasno z aktiviranjem celovite sodne zakonodaje, kot v primeru Cisalpine. V Rimski republiki so jo uvedli na osnovi zelo izčrpnega zakona. Hibriden lik, ki ga je glede njegove dejanske funkcije potrebno še preučiti, je lik »sodnih pomočnikov« na kazenskem sodišču renškega departmaja (predvidela jih je cispadanska ustava), začasnih namestnikov porotnikov v prvi fazi poižvedovalnega postopka, katerih naloga je bil nadzor postopkovnih vidikov. Imenoval jih je sam obtoženec, če tega ni storil pa sodišče. Te funkcije niso mogli opravljati storilčevi odvetniki. Šlo je za "tretjo osebo", ki jo je imenovala ena izmed strank v postopku. Poleg tega so morali nadzirati izpolnjevanje postopkovnih zahtev v procesu, ki je bil zasnovan še po stari ureditvi. Obstajale so torej razlike, a tudi dokajšnja sorodnost s podobnim francoskim institutom. Zakonodajalci novih italijanskih republik so nameravali izpeljati vse novosti, a razvoj dogodkov in zapleti pri prvem revolucionarnem valu so začasno ustavili uvedbo instituta, ki je postal predmet razprav v dolgi zgodovini italijanskega procesnega prava 19. stoletja.*

*Ključne besede: kazensko procesno pravo, porota, Tiletna republikanska doba (Triennio repubblicano)*

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASBO, 1** – Archivio di stato di Bologna (ASBO), Napoleonico. Commissariato del potere esecutivo presso il Dipartimento del Reno (CPE), s. V, reg. 9, n. 303.
- ASBO, 2** – ASBO, CPE, s. V, reg. 9, n. 252.
- ASBO, 3** – ASBO, CPE, s. V, reg. 9, n. 157.
- ASBO, 4** – ASBO, Giunta criminale. Tribunale criminale del Dipartimento del Reno. Copialettere 1797, t. I, n. 2
- ASBO, 5** – ASBO, Giunta criminale. Tribunale criminale presso il Dipartimento del Reno. Atti processuali, m. 9.
- ASMC, 1** – Archivio di stato di Macerata (ASMC), Archivio della Curia generale della Marca di Ancona (AC), m. 364, fogli sciolti.
- ASMC, 2** – ASMC, AC, m. 372, fasc. 2.
- ASMC, 3** – ASMC, AC, m. 376, carte sciolte.
- ASMC, 4** – ASMC, AC, m. 1237, fasc. 1.
- ASMC, 5** – ASMC, AC, m. 1241, carte sciolte.
- ASMC, 6** – ASMC, Amministrazione dipartimentale del Musone (ADM), reg. 8.
- ASMC, 7** – ASMC, ADM, reg. 1.
- ASMI, 1** – Archivio di stato di Milano (ASMI), Giustizia punitiva P.A., b. 23, fasc. 5.
- ASMN, 1** – Archivio di stato di Mantova (ASMN), Amministrazione centrale del Dipartimento del Benaco, b. 20, fasc. II.
- ASV, 1** – Archivio segreto vaticano (ASV), Repubblica romana I, fasc. 9.
- Aquarone, A., D’Addio, M., Negri, G. (eds.) (1958):** *Le Costituzioni italiane*. Milano, Edizioni di Comunità.
- Battaglini, M. (ed.) (1983):** *Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica napoletana: 1798-1799*. Salerno, Società editrice meridionale.
- Bourguignon, M. (1827):** *Manuel du juri ou commentaire sur la législation relative à l’organisation du juri à l’examen et au jugement par jurés précédé de la théorie du juri contenant des recherches sur les caractères de cette institution, sur son origine sur sa décadence, sa chute, son retablisement et sur les améliorations dont elle est susceptible*. Paris, Moreau imprimeur editeur.
- Collezione (1798):** Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata repubblica romana. Roma, Luigi Peregò Salvioni.
- Dalla federazione alla Repubblica cispadana (1987):** *Atti dei congressi e costituzione (1796-1797)*. Bologna, Analisi.
- Filangeri, G. (1783):** *Scienza della legislazione*, Napoli, Stamperia Raimondiana.
- Pagano, F. M. (2009):** *Considerazioni sul processo criminale*. Venezia-Mariano del Friuli (GO), Istituto di studi sull’illuminismo europeo “Giovanni Stiffoni-Edizioni della Laguna.
- Proclami (1863):** *Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana pubblicati per ordine del Governo Provvisorio ed ora ristampati sull’edizione ufficiale*. Colletta, C. (ed.). Napoli, Stamperia dell’Iride.

- Raccolta (1796-98):** Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco. Milano, Luigi Veladini.
- Raccolta, (1797):** Raccolta di tutte la carte pubbliche stampate ed esposte ne'luoghi più frequentati della città di Venezia. Venezia, Andreola.
- Raccolta, (1799):** Raccolta delle leggi, provvidenze e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla Municipalità di Torino. Torino, Davico, a. 7 repub., I della Libertà piemontese.
- Aignan, M. (1822):** Histoire du juri. Paris, Alexis Eymery.
- Armaroli, L. (anno VII):** Discorso pronunciato dal cittadino avvocato Leopoldo Armaroli Presidente del Tribunal criminale del Dipartimento del Musone allorchè nel di 26 fruttifero dell'anno VI Repubblicano ha tenuta la prima Assemblea de'Giurati di Giudizio, Macerata, dai torchi di Antonio Cortesi.
- Da Passano, M. (1989):** Il giurì, "compagno indispensabile, necessario, fatale della libertà". Movimento operaio e socialista, 3, 257-273.
- Dezza, E. (1992):** Saggi di storia del diritto penale moderno. Milano, Led.
- Gabelli, A. (1861):** I giurati nel nuovo Regno italiano. Osservazioni critiche. Milano, tip. Giuseppe Bernardoni.
- Ghisalberti, C. (1956):** Le Costituzioni "giacobine"(1796-1799). Milano, Giuffrè.
- Morelli, F. (2008):** La costituzione. In: Morelli, F., Trampus, A. (eds.): Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione. Venezia, Centro studi sull'illuminismo europeo, 84-119.
- Novarese, D. (2002):** Fra common law e civil law. Il giury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810-1815). Historia Constitucional, 3 (<http://hc.rediris.es/03/index/html>).
- Oudot, C. F. (1845):** Théorie du juri ou observations sur le jury et sur les institutions judiciaires criminelles anciennes et modernes. Paris, Joubert.
- Padoa Schioppa, A. (1994):** La giuria penale in Francia. Dai "philosophes" alla Costituente. Milano, Lel.
- Sala, G. A. (1882):** Diario romano degli anni 1798-1799. Roma, Società romana di storia patria.
- Soro Dell'Italia, S. (1862):** Del giudizio per giurati. Cagliari, tip. A. Timon.
- Trampus, A. (2009):** Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi. Roma, Bari, Laterza.

CENTRE AND PERIPHERY IN NAPOLEONIC ITALY:  
THE NATURE OF IMPERIAL RULE  
IN THE DÉPARTEMENTS RÉUNIS, 1802-1814

*Michael BROERS*

University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD, United Kingdom

e-mail: Michael.broers@history.ox.ac.uk

**ABSTRACT**

*This article attempts to examine the relationship between the structures of the Napoleonic state and the peoples of the Italian peninsula during the French occupation of Italy between 1802 and 1814. It concentrates on those parts of the peninsula which were directly under French rule, the départements réunis. In these places, unlike the two satellite kingdoms of Italy and Naples, the French could, if they thought it best, replace local elites and administrators, with French officials. They did this on an appreciable scale, when the either met local resistance to their rule, or if they felt the local elites could not adapt to their system of rule. Thus, this process represents an interesting example of a foreign empire attempting to rule without the help of a "third element", a set of circumstances crucial for the future development of the modern state in Italy, as well for the model of modern imperialism.*

*Key words: Centralization, Missions, Patron/Client networks, dirigisme, campanilismo, Apennine spine, Imperialism*

CENTRO E PERIFERIA NELL'ITALIA NAPOLEONICA:  
LA NATURA DEL RUOLO IMPERIALE NEI DÉPARTEMENTS RÉUNIS, 1802-1814

**SINTESI**

*L'articolo intende esaminare le relazioni tra le strutture dello stato napoleonico e le popolazioni della penisola italiana durante l'occupazione francese dell'Italia tra il 1802 e il 1814. Si concentra su quelle parti della penisola che erano direttamente sotto il dominio francese, i départements réunis. In questi luoghi, a differenza dei due regni satelliti d'Italia e di Napoli, i francesi avrebbero potuto, se avessero pensato che fosse stato meglio, sostituire le élite e gli amministratori locali con dei funzionari francesi. Lo fecero in modo notevole nell'incontrare resistenze locali al loro dominio, o nei casi in cui ritennero che le élite locali non potessero adattarsi al loro sistema di governo. Questo processo rappresenta un esempio interessante del tentativo di un impero straniero di governare*

*senza l'aiuto di un "terzo elemento", una condizione che si è rivelata cruciale per il futuro sviluppo dello stato moderno in Italia e di un modello di imperialismo moderno.*

*Parole chiave: centralizzazione, missioni, Patron/Client networks, dirigismo, campanilismo, Appennini, imperialismo*

The weakness of the state in the Italian peninsula, in the face of the defiant durability of localism and archaism, has long been embodied in the concept of *stato civile/stato reale*. The period of Napoleonic domination is generally seen as a crucial period in this process of estrangement between state and citizen, as well as in the process of state-building. The *epoca francese* was the moment when Italian society at every level was exposed to the model of the centralised nation-state shaped by the French Revolution, and the experience is generally regarded as the single most formative influence on the process of state-building in the region. This study seeks to explore the influence of Napoleonic rule from an aspect of the problem of *stato civile/stato reale*, that of the relationship between the centre of the state and its periphery, with a particular concentration on the problems of cultural mediation in the context of a state that was *dirigiste* new and often, alien.

The specific set of historical circumstances which brought the Italian states into the Napoleonic empire makes the relationship between the concept of *stato civile/stato reale*, that of centre-and-periphery, and the figure of the cultural mediator a useful combination of phenomena for the exploration of Napoleonic rule in Italy, and in the territories which became the *départements réunis*, in particular, for two main reasons. The first justification for the centrality of the concept of centre and periphery to the history of the state in Napoleonic Italy is the vastly different political cultures that had evolved in France and the Hesperian peninsula in the early modern period, an *evolution de longue durée* which the reforms of the Revolution re-enforced. In stark contrast, the French state, even at its weakest, dealt with its periphery on its own terms (for a regional example: Sahlins, 1989). Indeed, any Italian comparison heightens the sense of coherence, professionalism and continuity of the French state. At the extreme limits of its powers, whereas provinces and communities might indeed defy the Bourbon monarchy with varying degrees of success (Brunet, 1987), the Italian peripheries simply ignored their political centres or, in still greater contrast, drew them into local politics as a source of mediation or patronage (Raggio, 1990).

The second point turns on the political geography of Napoleonic Italy: The tripartite division of Italy by Napoleon into the imperial departments and the two satellite kingdoms of Italy and Naples awarded the best governed part of the peninsula – the Habsburg province of Lombardy – and the area with the most deep rooted tradition of statist, enlightened reform – the mainland part of the Kingdom of Naples – to the satellite kingdoms. The Habsburgs and Neapolitan Bourbons possessed administrative elites intellectually prepared for Napoleonic rule. In contrast, those parts of the peninsula where

the grip of the centre on the periphery was weakest fell directly under Paris: Liguria, the Duchies of Parma and Piacenza, the Papal States, Tuscany, and Piedmont. Although there had been a determined effort at enlightened reform in Tuscany under Peter-Leopold in the 1780s, it had ended in disaster and in the following decades, was revealed to have put down only very shallow roots (on the reforms: Diaz, 1966; on their collapse: Turi, 1969; Fantappiè, 1986). Piedmont under the Savoyard state presented the most powerful and best administered of the Italian states, but below a certain level, its society shared the same condition of limited central control, beyond the most basic needs of traditional absolutism (Symcox, 1983). In different ways, the French pinned high hopes on the administrative elites of Tuscany and Piedmont; in the former for their supposed enlightened principles in civic life, the latter for their military and bureaucratic efficiency in a system formed in the image shadow of *le grand siècle*. They were largely, if not entirely, disappointed. Paolo Prodi had made a case recently for the existence of a deeply rooted tradition of a centralist, laicising drive within the Papal government which predated and actually predated that of enlightened reform, but he also readily admits its failure by the time of the French period (Prodi, 1987, 183–184). The dukes of Modena and, more spasmodically, those of neighbouring Parma, expended great energy on legal reforms and assaults of feudal privilege, but to little practical effect (Santini, 1987). No such claims have ever been made for the Republic of Genoa, whose presence in its hinterland was intermittent, and where the real influence the centre in the valleys came through private networks of patronage and commercial relations (Raggio, 1990, *passim*). Thus, the French assumed direct responsibility for exactly those parts of the peninsula where their rule, and the culture it rested upon, would seem most alien, and where indigenous intermediaries would be hardest to find. The *départements réunis* were unpromising soil, and therefore gave the French the inclination, as well as the justifiable opportunity, to dispense with any real policy of “accommodation” to indigenous mores.

As the Italian states were absorbed into the empire, the French inherited the internal, “micro” peripheries of the ancien régime states which formed the intrinsic theatre of the struggle between the political centre and its hinterland. However, the nature of Napoleonic expansion also meant the creation of a new, imperial periphery, based on the timing and point of entry of the French into Italy: The political, imperial periphery began in Piedmont, occupied definitively in 1800 after the battle of Marengo, then extended itself to Liguria and the Duchies of Parma and Piacenza in 1805, to Tuscany in 1808, and finally to the Papal States in 1810. It is unusual to look for any lowest common denominator to give a wider identity to these territories, still less a highest common factor. Nevertheless, the introduction of the concept of centre and periphery lends to elements which certainly qualify as the former and, arguably, could represent the latter. As has become clear, the political and institutional history of these various states during the ancien régime shares the common theme of the – usually vain – struggle of central governments to control their hinterlands; they are all characterised by the limited success of traditional absolutism and the failure of enlightened reform, where it was attempted.

There is also a geographic unity to the *départements réunis*, which is neglected in the existing historiography: They are linked together, literally, by the Apennine spine, which

gave each state absorbed into the *départements réunis* a broadly similar internal geography composed of relatively passive, easily controlled lowland regions – a narrow coastal plain in the case of Liguria, broad river valleys in those of all the rest – and mountainous hinterlands, usually dotted with fiefs legally independent of central authority and local communities traditionally defiant of it.<sup>1</sup> Although the political cultures of the states of ancien régime Italy were extremely diverse, this should not occlude the structural conditions – the correspondence of physical and human geography with their political evolution – that gave them, up to a point, a shared character and experience. Fernand Braudel established the centrality of mountain regions to Mediterranean history, and above all of their relationship to the plain which, translated into political terms, is the centre: “They compel the attention of the plain, but arose its fear as well.” (Braudel, 1975, 29). The essential truth of this relationship was no different for the Napoleonic empire than it had been for the Italian ancien régime. However, within this wider truth, there is also a case for distinguishing between the two great mountain regions of Italy for, Braudel also – rightly – insisted on the unique character of the Alps among the great ranges of the Mediterranean basin: “/.../ the Alps are after all, the Alps /.../ an exceptional range of mountains from the point of view of resources, collective disciplines, the quality of its human population and the number of good roads” (Braudel, 1975, 33), a judgement re-enforced by many local studies (of particular relevance in this context: Viazzo, 1989). The Apennines did not stand at any of the great crossroads of Europe, although they were vital for much local trade. Neither were they drawn into the wider pattern of European politics, as were many Alpine communities in the Napoleonic period: Whereas the great Tyrolean revolt of 1809 drew much of the Alto Adige – part of the Kingdom of Italy – into its orbit (Eyck, 1986) – the much larger risings in the central Apennines later that same year had no wider affiliations, even with the Alpine revolt nor, indeed, any readily identifiable epicentre or leadership (Grab, 1995). The nature and course of these two revolts are emblematic of the difference between the Alps and the Apennines, and their different political relationships to their respective “centres” and to the outside world in general. The Alps were a busy crossroads; the Apennines – the core of “French Italy” – are much closer to Braudel’s general dictum, “mountain freedom”:

The mountains are as a rule a world apart from civilisations, which are urban and lowland achievements. Their history is to have none, to remain almost always on the fringe of the great waves of civilisation, even the longest and most persistent, which may spread over great distances in the horizontal plane but are powerless to move vertically when faced with an obstacle of a few hundred metres. (Braudel, 1975, 34)

---

1 This is not to suggest that this was peculiar to the *départements réunis*. There are parallel circumstances across the Apennines in several departments of the Kingdom of Italy which were the theatre of a massive revolt in 1809, as well as in the Alpine departments involved in the Tyrolean revolt of the same year: The Apennine spine stretched into the Kingdom of Naples, creating almost identical circumstances in the Abruzzesi and Calabria.

The combination of political history and topography the French inherited ensured that this reality was as true for the French in the early nineteenth century as it had always been. It proved as great a test for them as all the coalition wars of the period. To overcome the Apennine spine would, indeed, be to change the course of Italian history.

The governments of the *ancien régime* struggled with their hinterlands according to their own, individual political cultures, but their collective practical experience was to rely on the politics of mediation and sporadic incursion in local life best expressed as “government at one remove” (Raggio, 1990, *passim*; Wormald, 1981). Whatever the hopes of reformers at the centre, their rule was never characterised by real social control over their highland subjects. In so far as social control was exercised before the nineteenth century, it was through the Church of the Counter-Reformation, and even this was probably weakened by the anti-clerical reforms of the late eighteenth century. The Church had little common ground with the Napoleonic state, but from the sixteenth century onwards it identified the problems of social control and administrative weakness on the periphery of the Italian states as would later imperial officials. In the present context, it is enough to state the shared definition and location of the problem of the periphery, by the agents of the Counter-Reformation, the secular reformers of the late *ancien régime* and the agents of French imperialism. Catholic missionaries and French magistrates and administrators all started from the same geographic base, the cities of the lowlands which formed the central core of every *ancien régime* state, and worked out, with the instruments of control they possessed and felt appropriate, to the political micro-peripheries carved out of the Apennine spine, the ubiquitous periphery.

Above all, they all perceived the common enemy in the latent – or rampant – cultural and social barbarism which lurked in the fastness of the Apennine spine, even if they sought to tame it in vastly different ways, and to very different ends. In the context of the struggle to assert the authority and cultural dominance of the micro-centre over the micro-periphery, the French imperialists stood in a long tradition of intruders. Although they were truly alien intruders, in a way the traditional elites were not, the discourse common to Catholic missionaries, enlightened intellectuals and French occupiers is, perhaps, the most striking evidence of this unlikely historical continuity.

The deeper differences between the French and their predecessors, secular and clerical, emerges in their respective attitudes to their geographic bases, the lowlands and, in particular, the cities. While the Counter-Reformation had created an ideological, as well as a physical base for itself in the urban areas (Prosperi, 1996; Châteleur, 1997), the French – unlike the enlightened reformers before them (Fantappiè, 1986) – regarded the cities and plains as, at least, “safe bases”, but only in the sense that they could police them effectively. Although never a threat to the French after 1800, the new rulers believed the communities of micro-centres had been emasculated and corrupted by the success of the Counter-Reformation. Their very passivity was regarded as a problem, if less pressing in kind than the volatility of the hinterland. In a grudging acknowledgement of the social revolution wrought by the Counter-Reformation, the French Prefect of Ombronne – the Tuscan department virtually synonymous with the old state of Siena – admitted that thanks, at least in part, to the influence of the post-Tridentine clergy, “The city of Siens

is, perhaps, less crime-ridden place of all.” The “general moral depravation” was not the fault of the clergy in either the city or the countryside, nor did he believe that they were worse now than in the past.<sup>2</sup> The problem had much deeper roots:

To find the cause of Tuscan moral depravation, it is necessary to go very far back in time, for Boccaccio in his tales, and the historians who have written after him, have all given us a picture which is anything but good (of the Tuscan character).<sup>3</sup>

Clearly, the impact of Leopoldine enlightened absolutism had left no appreciable mark on the Tuscans, in his eyes.

However disagreeable they appeared to the French, urban and lowland centres provided the only starting point available for the integration of the peripheries of the Apennine spine into the dominant – if hardly deeply rooted – official culture espoused by the elites of the centre. In such circumstances, neither the indigenous reforming regimes of the late ancien régime, still less the French – and perhaps not even the Tridentine Church – could hope to draw on the centre-petal forces of acculturation found on the peripheries of the French and Spanish states in the same period (Sahlins, 1989, *passim*). The hinterlands had displayed a high degree of loyalty to the ancien régime in its unreformed, dynastic, corporate and patrimonial forms, during the French invasions of the late 1790s; the Piacentino, the Artetino in Tuscany, the valley of the Fontanabuona in Liguria, and the whole of the southern uplands of Piedmont shared the dubious common characteristic of intense defiance of the centre throughout the ancien régime and at the outset of Napoleonic rule in each area, with that of ferocious loyalty to that same ancien régime, in the face of the French invasion. However, what counted in times of peace, both before and after the imperial conquest, for indigenous and foreign regimes alike, was the equal capacity of the periphery to defy the centre over its attempts to exert meaningful social control beyond the cities and the plains.

The crushing failure of reform in the late eighteenth century, followed by the reassertion of the local independence of the periphery during the wars of the late 1790s, left the French with almost an administrative no-man’s-land to colonize, rather than entrenched systems of government to reconstruct or supplant. Unlike the hinterlands of the Kingdom of Naples, the Apennine spine of the *départements réunis* possessed no “over mighty subjects” in place of the central state, but this did not automatically mean the French could make their strength tell. Certainly they soon found that overt opposition, if organised in even the most rudimentary form, could be brushed aside, as happened in the Piacentino in 1805-1806 (Paltrinieri, 1927) and the Tuscan Aretino, in 1808, but when larger scale resistance had been quelled, the French found no socially or economically dominant elites they could appease in these areas. Great landlords were either absentee, as in Tuscany and most of the Papal States, or simply non-existent, as in the Piacentino or the Ligurian valleys. It was all but impossible to attempt the much vaunted Napoleonic policy of *ralliement* if only a handful of local

2 On the longevity of Tuscan violence – and the distorting effect its image could have on wider perceptions, Dean, 1997.

3 ANP, F<sup>7</sup> 8867, Prefect of Ombronne to Min. 3e arrond, Police-Générale, 15 July, 1810.

notables existed to work through. Ruthless French policing and, above all, the removal of dissident or dangerous local elements through mass conscription did, indeed, prove popular with the great magnates of Tuscany who had been among the targets of the *Viva Maria* revolts of the late 1780s, but they were absentees, and their goodwill was marginal to the process of binding the centre to the periphery. Elsewhere, there was not even this much to work through. Undoubtedly, it proved easier for the French to establish the administrative skeleton of their rule where there was no great baronage to impede them, yet the absence of aristocratic authority posed deeper problems of its own. It meant, in effect, that these communities knew neither the sort of centralised, formal authority expounded by absolutists and enlightened reformers alike, but also what Jonathan Powis – with reference to the work of K.B. McFarlane – calls the natural leadership of the local community by its nobles in the interests of staving off civil disorder, not promoting it (Powis, 1984, 104; McFarlane, 1973). Throughout most of the Apennine spine, north of the Abruzzi at least, there was no one with the financial resources, political inclination or training living in the hinterland to provide such leadership for such ends. There were scattered, strategically important fiefs in parts of the Apennines, but the concept of feudal justice had not really penetrated them (Braudel, 1975, 38–39; on the mediaeval Apennines: Wickham, 1988). Thus, the French found a virgin wilderness, at least in terms of organised political culture and public life as they understood them, but a wilderness is as dangerous as the seigneurial quagmires Joseph Bonaparte and Murat found further south, if not more so.

The French understood the magnitude and nature of this task, perhaps rather better than they did the characters of the communities they now governed, but it is revealing that they tended to regard the problem of the peripheries as being a lack of government, whereas that of the micro-centres was that of bad government. Indeed, the Director-General of Police in Rome saw the former as much preferable to the latter, at least in the case of the upland communities of Umbria, part of the hinterland of the former Papal States. Their climate and their distance from Rome had allowed them “to preserve more purely, their original natures and the memories of their modern history”. Whereas other areas had suffered from poor government, or no government at all, the ephemeral presence of Papal authority had saved the Umbrians of the periphery from a worse state than isolation:

/.../ being further from the metropole, they were less under the yoke of the priests, and better able to resist the influence of that (Papal) government which constantly sought ways to destroy any sense of national spirit in its territories.<sup>4</sup>

The very existence of a government such as that of the Papacy was, therefore, harmful to a people. Where the climate was invigorating, it was better to be ungoverned. Despite the many problems involved, virgin soil was preferable to the presence of the ancien régime. Those responsible for policing the Ligurian and Parmensi departments despised the weakness of the deposed Dukes of Parma-Piacenza and the Genoese patricians, less for their rule than for the social, cultural and economic degeneration its absence had pro-

4 ANP, F<sup>7</sup> 6531, D. Gen. Police, Rome to Min. 3e arrond, Police-Générale, 10 Oct. 1812.

duced. At the height of the revolt in central Italy, in 1809, the Commissaire General of Police in Genoa told Paris how important it was to impress on ‘these unruly and turbulent valley communities that “we no longer live in the times when a handful of peasant rebels from the valleys could terrorise the city and dictate the law to the government”’.<sup>5</sup> The legacy of the weak, intermittent rule of the old Republic was, at least to the Prefect of Genoa, “a region where heads are naturally hot, and guns do not wait long to be fired”.<sup>6</sup> What the French hated was the legacy of discord they believed this weakness engendered. Left rudderless, a culture of vendetta and feuding was only to be expected. This was certainly Nardon’s opinion of what he found in the Piacentino, the hinterland of the duchies and the theatre of the revolt of winter, 1805-1806.

Just as important as the occurrence of the revolt and its immediate causes, was the social climate and culture of anarchy that had given birth to it:

/.../ this country needs to be governed /.../ in March, every day brings a tableau of hideous crimes to light which, although not a threat to the state, nevertheless, threaten the social order...morals, customs, passions are the bad consequences of an ancient impunity (from the law).<sup>7</sup>

The Apennine spine of Italy was treacherous country for any kind of authority, and its populations were judged, at best, laws unto themselves, at worst, prone to slip into an atavistic barbarism if not “policed”. But who was to do it, in the circumstances of foreign occupation and the alienation of so many components of the indigenous elites?

If the geographical starting point for the assertion of French rule was based in the traditional micro-centres of the cities and lowlands, their intellectual base line was that, simply, they had nothing to learn from previous regimes or the communities of the periphery, nor did they expect to. Rather, the newest wave of intruders brought their own methods of administration and social control with them, to enforce the whole panoply of their rule. Following the imposition of their rule, by conventional military force where necessary, the French next introduced Gendarmerie brigades composed wholly of Frenchmen and Piedmontese into the countryside, together with their network of courts, whose criminal sections and highest officials were also usually French or Piedmontese; in this way, the centre introduced itself directly and permanently into the periphery. These outposts were supported and directed from a reduced number of traditional micro-centres, for although the departments themselves corresponded to the major provinces of the ancien régime states, above the prefects resided the real power of the three regional directors-general of police for the *départements réunis* – all French – in Turin for Piedmont, Liguria and Parma-Piacenza; in Florence for the three Tuscan departments; and in Rome for Rome,

5 ANP, F<sup>7</sup> 8818, Comm.-Gen. Police, Genoa, to Min. 3e arrond, Police-Générale, 24 June, 1809.

6 ANP, F<sup>7</sup> 8818, Prefect of Genoa to Min. 3e arrond, Police-Générale, 14 April, 1808. The work of Raggio (1990) on the valley of the Fontanabuona in the early modern period lends a fair degree of accuracy to the opinion of the Prefect.

7 ANP F<sup>1c</sup> 85, Rapport au Gouverneur-Générale de la situation des Etats, 17 June, 1806.

itself, and Umbria. Moreover, these superior officials – both departmental and supra-regional – were not sedentary: The prefects toured their departments at every conscription levy, usually four times a year, and the directors-general of police also did extensive, if less regular tours of the periphery. Thus, the French advanced the implementation and methodology of policing the periphery well beyond anything conceivable under the ancien régime within a few months of annexing a particular state.<sup>8</sup>

Yet, this was done largely without the co-operation of local elites. The cultural intermediary, “the third element”, was almost wholly lacking in “French Italy”. France possessed a remarkable pool of educated talent at the point of the Napoleonic conquest, and it was mobilised to the full, in an attempt to fill the gaps left by a combination of alienation from, and intolerance by, the Napoleonic state. The Church was first, emasculated by the abolition of the missions and the regular orders who staffed them, thereby reducing its effectiveness as both a cultural influence and as a pure information gatherer, on the periphery, to say nothing of its own active resentment of Napoleonic rule, in general. Contemporaneously, the secular elites found it difficult to adapt to the “political culture shock” of the professionalised, centralised and highly rigid Napoleonic state. Quite apart from those elements within the Italian elites who opposed the new regime either for reasons of residual dynastic loyalties – as was the case in Piedmont, particularly – or from ideological conviction, which could embrace figures as diverse as Alfieri and Pius VII – many willing collaborators were rejected by the French, themselves. The Napoleonic state rejected their residual attachment to patrimonial and corporate mores, and simply found them educationally and intellectually unprepared to enter their service. Local magistrates were unfamiliar with the Napoleonic law codes and, even more, with the day-to-day procedural methods of the French courts, the introduction of which brusquely shifted them from the world of in camera inquisitorial hearings to that of the public trial in open court, under a wholly new set of laws. Magistrates were no long arbiters between plaintiffs, but interpreters of a code handed down by the state. As a net result, many magistrates, virtually all public prosecutors and the gendarmes who enforced their judgements, were no longer Italians. Prefects were, by definition, outsiders in the Napoleonic system, but the wider circumstances of empire ensured that so were almost all their key collaborators in local government and justice. As the rift with the Papacy reached its climax in 1809, with the imprisonment of Pius VII and the occupation of Rome, the Concordat was dissolved, and after this moment, the regime even resorted to placing Frenchmen in the vacant sees of Parma, Piacenza, Asti and Florence, with disastrous consequences for cultural mediation (Broers, 2002, 86–98).

In almost every sense, Napoleonic rule in the *départements réunis* marked a powerful moment in the evolution of the phenomenon of the gulf between the “official” and the “real” state in many parts of the Italian peninsula. The introduction of a new regime, of the very blue print that would become the unified kingdom half a century later, was carried out by alien hands, without the significant presence of indigenous cultural mediators. One the level of efficacy, the remarkable human resources of Napoleonic France rendered

---

8 Indeed, even before Gendarmerie units arrived in the Tuscan departments, the French had deployed regular Tuscan cavalry and their own troops to do this service on an interim basis.

this a nuisance, rather than an impediment to the restoration of public order, the effective collection of taxes or the workings of conscription. All this thoroughly impressed the rulers of many of the successor, restored states after 1814. Conversely, it worked against the acceptance of the new regime by the Italian masses, at any appreciable level.

## CENTER IN PERIFERIJA V NAPOLEONOVNI ITALIJI: NARAVA IMPERIALNE VLOGE DÉPARTEMENTS RÉUNIS, 1802-1814

Michael BROERS

University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD, Združeno kraljestvo

e-mail: Michael.broers@history.ox.ac.uk

### POVZETEK

*Napoleonovemu zavzetju Italije je sledil proces neposredne priključitve ene tretjine polotoka k Franciji. Območja pod neposredno francosko oblastjo niso doživela procesa izgradnje državnosti, kot se je to zgodilo v Franciji pred in med revolucijo. Italijanske države so se namreč močno zanašale na neformalne metode nadzora, zlasti na perifernih goratih predelih vzdolž Apeninskega polotoka. Njihov ancien Régime je bil odvisen od mikro elit kot tudi od mreže, ki so jo oblikovale vplivne plemiške družine, da bi povezale mesto in podeželje; še najbolj so se zanašale na vlogo misij in drugih dejavnosti Posttridentinske Cerkve, da so tu, v odsotnosti močnega državnega aparata, širile informacije in svoj vpliv. Prihod centralizirane in zelo profesionalizirane Napoleonove države je tako predstavljal popolno spremembo za velik del Italije in uvedbo povsem tujega stanja za prebivalstvo. V takih okoliščinah so morali Francozi izbirati med dvema opcijama: ali naj se zanesejo na »tretji element« – v okviru kompleksnih mrež mediacij, ki so izvirele iz italijanskega ancien Régimea – ali pa naj uvedejo neposredni sistem. Večinoma so se odločili za slednjega, kar je imelo pomembne posledice za prihodnost Italije.*

*Zaradi vzdržljivosti lokalizmov in arhaičnosti je bila šibkost države na italijanskem polotoku že dolgo vgrajena v konceptu stato civile/stato reale. Obdobje Napoleonove prevlade na splošno velja za ključno v procesu odtujenosti med državo in državljani, kakor tudi v procesu oblikovanja države. Epoca francese je bil moment, ko je bila italijanska družba na vseh ravneh izpostavljena obliki centralizirane nacionalne države po vzoru francoske revolucije, izkušnja pa na splošno velja za eno izmed najpomembnejših v procesu izgradnje države. Razprava želi prikazati vpliv Napoleonove vladavine, in sicer glede problema stato civile/stato reale ter razmerja med središčem države in njenim obrobjem, s posebnim poudarkom na problematiki kulturnega posredovanja države, ki pa je bila pogosto nezaželena.*

*Ključne besede: centralizem, misije, Patron/Client networks, dirigisme, kampanilizem, Apeninski polotok, imperializem*

## SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

- ANP, F<sup>1e</sup> 85** – Archives Nationales de Paris (ANP), Séries F1e Pays Annexés et réunis, Parma et Piacenza.
- ANP, F<sup>7</sup> 6531** – ANP, Séries F7 Police-Générale, dept. Rome.
- ANP, F<sup>7</sup> 8867** – ANP, Séries F7 Police-Générale, dept. Ombronne.
- ANP, F<sup>7</sup> 8818** – ANP, Séries F7 Police-Générale, dept. Gênes.
- ANP, F<sup>7</sup> 8867** – ANP, Séries F7 Police-Générale, dept. Ombronne.
- Braudel, F. (1975):** *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, vol. I. London, Longmans.
- Broers, M. (2002):** *The Politics of Religion in Napoleonic Italy. The war against God, 1801-1814*. London, Routledge.
- Brunet, M. (1987):** *Roussillon. Une société contre l'état, 1770-1820*. Toulouse, Éditions des Presses Meridionales Réunies.
- Châteleir, L. (1997):** *The Religion of the poor. Rural missions in Europe and the formation of modern Catholicism, c. 1500-1800*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Dean, T. (1997):** *Marriage and mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy. Past and Present*, 157, 1, 3–36.
- Diaz, F. (1966):** *Francesco Maria Gianni dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldino*. Milano, R. Ricciardi.
- Eyck, F. (1986):** *Loyal Rebels. Andreas Hofer and the Tyrolean Uprising of 1809*. New York, University Press.
- Fantappiè, C. (1986):** *Riforme Ecclesiastiche e Resistenza Sociali. La sperimentazione istituzionale nella Diocesi di Prato alle fine dell'antico regime*. Bologna, Il Mulino.
- Grab, A. (1995):** *State power, brigandage and rural resistance in Napoleonic Italy*. *European History Quarterly*, 25, 39–70.
- McFarlane, K.B. (1973):** *The Nobility of Later Medieval England*. Oxford, Oxford University Press.
- Paltrinieri, V. (1927):** *I moti contro Napoleone negli stati di parma e Piacenza (1805-1806)*. Bologna, Zanichelli.
- Powis, J. (1984):** *Aristocracy*. Oxford, Clarendon Press.
- Prodi, P. (1987):** *The Papal Prince. One body and two souls: the Papal monarchy in early modern Europe*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Prosperi, A. (1996):** *Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari*. Torino, Einaudi.
- Raggio, O. (1990):** *Faida e Parentela. Lo stato Genovese visto dalla Fontanabunona*. Torino, Einaudi.
- Sahlins, P. (1989):** *Boundaries. The making of France and Spain in the Pyrenees*. Berkeley, University of California Press.
- Santini, G. (1987):** *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*. Milano, Giuffré.
- Symcox, G. (1983):** *Victor Aamdeus II*. London, Thames & Hudson.

- Turi, G. (1969):** 'Viva Maria'. La reazione alle riforme Leopoldine, 1790-1799. Firenze, L.S. Olschki.
- Viazzo, P. (1989):** Upland Communities. Environment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century. Cambridge, Cambridge University Press.
- Wickham, C. (1988):** The Mountain and the City. The Tuscan Apennines in the Early Middle Ages. Oxford, Oxford University Press.
- Wormald, J. (1981):** Court, Kirk and Community in Scotlnad, 1470-1625. Toronto, University of Buffalo Press.

## NAVODILA AVTORJEM

1. Revija ACTA HISTRIAE objavlja **izvirne** in **pregledne** znanstvene članke s humanistično vsebino, zlasti s področja zgodovinopisja. Temeljno geografsko območje, ki ga publikacija pokriva, je Istra in mediteranska Slovenija ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami. Uredništvo uporablja za vse članke obojestransko anonimni recenzentski postopek.
2. Sprejemamo članke v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Avtorji morajo zagotoviti jezikovno neoporečnost besedil.
3. Članki naj obsegajo do 36.000 znakov brez presledkov. Članek je mogoče oddati na e-naslov ActaHistoriae@gmail.com ali na elektronskem nosilcu (CD) po pošti na naslov uredništva.  
Avtor ob oddaji članka zagotavlja, da članek še ni bil objavljen in se obvezuje, da ga ne bo objavil drugje.
4. Naslovna stran članka naj vsebuje naslov in podnaslov članka, ime in priimek avtorja, avtorjeve nazive in akademske naslove, ime in naslov inštitucije, kjer je zaposlen, oz. domači naslov vključno s pošto številko in naslovom elektronske pošte.
5. Članek mora vsebovati **povzetek** in **izvleček**. Izvleček je krajši (max. 100 besed) od povzetka (cca. 200 besed).  
V *izvlečku* na kratko opišemo namen, metode dela in rezultate. Izvleček naj ne vsebuje komentarjev in priporočil.  
*Povzetek* vsebuje opis namena in metod dela ter povzame analizo oziroma interpretacijo rezultatov. V povzetku ne sme biti ničesar, česar glavno besedilo ne vsebuje.
6. Avtorji naj pod izvleček članka pripišejo ustrezne **ključne besede (5–7)**. Potrebni so tudi **angleški (ali slovenski) in italijanski prevodi** izvlečka, povzetka, ključnih besed, podnapisov k slikovnemu in tabelarnemu gradivu.
7. Zaželeno je tudi (originalno) **slikovno gradivo**, ki ga avtor posreduje v ločenih datotekah (jpeg, tiff) z najmanj 300 dpi resolucije pri želeni velikosti. Največja velikost slikovnega gradiva je 12x15 cm. Vsa potrebna dovoljenja za objavo slikovnega in arhivskega gradiva (v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah) priskrbi avtor sam in jih predloži uredništvu pred objavo članka. Vse slike, tabele in grafične prikaze je potrebno tudi podnasloviti in zaporedno oštevilčiti.
8. **Vsebinske opombe**, ki besedilo še podrobneje razlagajo ali pojasnjujejo, postavimo *pod črto*.  
**Bibliografske opombe**, s čimer mislimo na citat – torej sklicevanje na točno določeni del besedila iz neke druge publikacije, sestavljajo naslednji podatki: *avtor, leto izida* in – če citiramo točno določeni del besedila – tudi navedba *strani*. Bibliografske opombe vključimo v glavno besedilo. Primer: (Pirjevec, 2007, 219) ali (Pirjevec, 2007).

Celotni bibliografski podatki citiranih in uporabljenih virov so navedeni v poglavju *Viri in literatura* (najprej navedemo vse vire, nato literaturo). Pri tem avtor navede izključno dela ter izdaje, ki jih je v članku citiral.

Popolni podatki o tem delu v poglavju Literatura pa se glasijo:

**Pirjevec, J. (2007):** "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848–1954). Ljubljana, Nova revija.

Če citiramo več del istega avtorja iz istega leta, poleg priimka in kratice imena napišemo še črke po abecednem vrstnem redu, tako da se navedbe med seboj razlikujejo. Primer: (Pirjevec, 2007a) in (Pirjevec, 2007b).

Bibliografska opomba je lahko tudi del vsebinske opombe in jo zapisujemo na enak način.

Posamezna dela v isti opombi ločimo s podpičjem. Primer:

(Pirjevec, 2007a; Verginella, 2008).

- 9. Pri citiranju arhivskih virov med oklepaji** navajamo kratico arhiva, kratico arhivskega fonda / signaturo, številko tehnične enote in številko arhivske enote.

Primer: (ARS-1851, 67, 1808).

V primeru, da arhivska enota ni znana, se dokument citira po naslovu v *opombi pod črto*, in sicer z navedbo kratice arhiva, kratice arhivskega fonda / signaturo, številke tehnične enote in naslova dokumenta. Primer:

ARS-1589, 1562, Zapisnik seje Okrajnega komiteja ZKS Koper, 19. 12. 1955.

Kratice razložimo v poglavju o virih na koncu članka, kjer arhivske vire navajamo po abecednem vrstnem redu. Primer:

**ARS-1589** – Arhiv republike Slovenije (ARS), Centralni komite Zveze komunistov Slovenije (fond 1589).

- 10. Pri citiranju časopisnih virov** med tekstom navedemo ime časopisa, datum izdaje ter strani:

(Primorske novice, 11. 5. 2009, 26).

V primeru, da je znan tudi naslov članka, celotno bibliografsko opombo navedemo pod črto:

Primorske novice, 11. 5. 2009: Ali podjetja merijo učinkovitost?, 26.

V seznam virov in literature izpišemo ime časopisa / revije. Kraj, založnika in periodo izhajanja:

**Primorske novice.** Koper, Primorske novice, 1963–.

- 11. Poglavje o virih in literaturi** je obvezno. Bibliografske podatke navajamo takole:

- Opis zaključene publikacije kot celote – knjige:

Avtor (leto izida): Naslov. Kraj, Založba. Npr.:

**Šelih, A., Antić, G. M., Puhar, A., Renner, T., Šuklje, R., Verginella, M., Tavčar, L. (2007):** Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana, Tuma - SAZU.

V zgornjem primeru, kjer je *avtorjev več kot dva*, je korekten tudi citat:

(Šelih et al., 2007)

Če navajamo določeni del iz zaključene publikacije, zgornjemu opisu dodamo še številke strani, od koder smo navedbo prevzeli.

- Opis prispevka v **zaključeni publikaciji** – npr. prispevka v zborniku:

Avtor (leto izida): Naslov prispevka. V: Avtor knjige: Naslov knjige. Kraj, Založba, strani od-do. Primer:

**Darovec, D. (2011):** Moderna štetja prebivalstva in slovensko-hrvaška etnična meja v Istri. V: Darovec, D. & Strčić, P. (ur.): Slovensko-hrvaško sosodstvo / Hrvatsko-slovensko susjedstvo. Koper, Univerzitetna založba Annales, 129-142.

- Opis članka v **reviji**:

Avtor (leto izida): Naslov članka. Naslov revije, letnik, številka. Kraj, strani od-do. Primer:

**Čeč, D. (2007):** Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? Spreminjanje podobe detomora v 18. in začetku 19. stoletja. Acta Histriae, 15, 2, 415-440.

- opis ustnega vira:

Informator (leto pričevanja): Ime in priimek informatorja, leto rojstva, vloga, funkcija ali položaj. Način pričevanja. Oblika in kraj nahajanja zapisa. Primer:

**Žigante, A. (2008):** Alojz Žigante, r. 1930, župnik v Vižinadi. Ustno pričevanje. Zvočni zapis pri avtorju.

- opis vira iz internetnih spletnih strani:

Če je mogoče, internetni vir zabeležimo enako kot članek in dodamo spletni naslov ter v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran:

**Young, M. A. (2008):** The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). [Http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf](http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf) (15. 9. 2008).

Če avtor ni znan, navedemo nosilca spletne strani, leto objave, naslov in podnaslov besedila, spletni naslov in v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran. Če leto objave ni znano, damo v oklepaj leto pristopa na to stran:

**UP ZRS (2009):** Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Znanstveni sestanki in konference. [Http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm](http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm) (2. 2. 2009). Članki so razvrščeni po abecednem redu priimkov avtorjev ter po letu izdaje, v primeru da gre za več citatov istega / istih avtorja/-jev.

12. **Kratice** v besedilu moramo razrešiti v oklepaju, ko se prvič pojavijo. Članku lahko dodamo tudi seznam uporabljenih kratic.
13. Pri **ocenah publikacij** navedemo v naslovu prispevka avtorja publikacije, naslov, kraj, založbo, leto izida in število strani (oziroma ustrezen opis iz točke 10).
14. Prvi odtis člankov uredništvo pošlje avtorjem v **korekturo**. Avtorji so dolžni popravljeno gradivo vrniti v enem tednu. Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. Druge korekture opravi uredništvo.
15. Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo člankov je uredništvo na voljo.

UREDNIŠTVO

## ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

1. La rivista ACTA HISTRIAE pubblica **articoli scientifici originali e rassegne** relativi alla sfera degli studi umanistici, in particolare la storiografia. L'area geografica di base coperta dalla pubblicazione include l'Istria e la parte mediterranea della Slovenia, nonché tutti gli altri temi che si ricollegano al Mediterraneo in base a studi interdisciplinari e comparativi. Tutti gli articoli vengono recensiti. La recensione è completamente anonima.
2. La Redazione accetta articoli in lingua slovena, italiana, croata e inglese. Gli autori devono garantire l'ineccepibilità linguistica dei testi.
3. Gli articoli devono essere di lunghezza non superiore alle 36.000 caratteri senza spazi. Possono venir recapitati all'indirizzo di posta elettronica ActaHistriae@gmail.com oppure su supporto elettronico (CD) per posta ordinaria all'indirizzo della Redazione.  
L'autore garantirà l'originalità dell'articolo e si impegnerà a non pubblicarlo altrove.
4. Ogni articolo deve essere corredato da: titolo, eventuale sottotitolo, nome e cognome dell'autore, denominazione ed indirizzo dell'ente di appartenenza o, in alternativa, l'indirizzo di casa, nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
5. I contributi devono essere corredati da un **riassunto** e da una **sintesi**. Quest'ultima sarà più breve (max. 100 parole) del riassunto (cca 200 parole).  
Nella *sintesi* si descriveranno brevemente i metodi e i risultati delle ricerche e anche i motivi che le hanno determinate. La sintesi non conterrà commenti e segnalazioni.  
Il *riassunto* riporterà in maniera sintetica i metodi delle ricerche, i motivi che le hanno determinate assieme all'analisi, cioè all'interpretazione, dei risultati raggiunti. Si eviterà di riportare conclusioni omesse nel testo del contributo.
6. Gli autori sono tenuti ad indicare le **(5–7) parole chiave** adeguate. Sono necessari anche le **traduzioni in inglese (o sloveno) e italiano** della sintesi, del riassunto, delle parole chiave, delle didascalie, delle fotografie e delle tabelle.
7. L'eventuale **materiale iconografico** (originale) va preparato in formato elettronico (jpeg. / tiff) e consegnato in file separati alla definizione di 300 dpi a grandezza desiderata, purché non ecceda i 12x15 cm. Prima della pubblicazione, l'autore provvederà a fornire alla Redazione tutte le autorizzazioni richieste per la riproduzione del materiale iconografico ed archivistico (in virtù della Legge sui diritti d'autore). Tutte le immagini, tabelle e grafici dovranno essere accompagnati da didascalie e numerati in successione.

8. Le **note a piè di pagina** sono destinate essenzialmente a fini esplicativi e di contenuto. I **riferimenti bibliografici** richiamano un'altra pubblicazione (articolo). La nota bibliografica, riportata nel testo, deve contenere i seguenti dati: *cognome dell'autore, anno di pubblicazione* e, se citiamo un determinato brano del testo, anche le *pagine*. Ad es.: (Isotton, 2006, 25) oppure (Isoton, 2006).

I riferimenti bibliografici completi delle fonti vanno quindi inseriti nel capitolo Fonti e bibliografia (saranno prima indicate le fonti e poi la bibliografia). L'autore indicherà esclusivamente i lavori e le edizioni citati nell'articolo.

I dati completi sulle pubblicazioni nel capitolo Fonti e bibliografia verranno riportati in questa maniera:

**Isotton, R. (2006):** Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni moderne. Napoli, Jovene.

Se si citano *più lavori dello stesso autore* pubblicati nello stesso anno accanto al cognome va aggiunta una lettera in ordine alfabetico progressivo per distinguere i vari lavori. Ad es.:

(Isotton, 2006a) e (Isotton, 2006b).

Il riferimento bibliografico può essere parte della nota a piè di pagina e va riportato nello stesso modo come sopra.

Singole opere o vari riferimenti bibliografici in una stessa nota vanno divisi dal punto e virgola. Per es.:

(Isotton, 2006; Massetto, 2005).

9. Le **fonti d'archivio** vengono citate nel testo, *tra parentesi*. Si indicherà: sigla dell'archivio - numero (oppure) sigla del fondo, numero della busta, numero del documento (non il suo titolo). Ad es.: (ASMI-SLV, 273, 7r).

Nel caso in cui un documento non fosse contraddistinto da un numero, ma solo da un titolo, la fonte d'archivio verrà citata *a piè di pagina*. In questo caso si indicherà: sigla dell'archivio - numero (oppure) sigla del fondo, numero della busta, titolo del documento. Ad es.:

ACS-CPC, 3285, Milanovich Natale. Richiesta della Prefettura di Trieste spedita al Ministero degli Interni del 15 giugno 1940.

Le sigle utilizzate verranno svolte per intero, in ordine alfabetico, nella sezione "Fonti" a fine testo. Ad es.:

**ASMI-SLV** – Archivio di Stato di Milano (ASMI), f. Senato Lombardo-Veneto (SLV).

10. Nel citare **fonti di giornale** nel testo andranno indicati il nome del giornale, la data di edizione e le pagine:

(Il Corriere della Sera, 18. 5. 2009, 26)

Nel caso in cui è noto anche il titolo dell'articolo, l'intera indicazione bibliografica verrà indicata *a piè di pagina*:

Il Corriere della Sera, 18. 5. 2009: Da Mestre all'Archivio segreto del Vaticano, 26. Nell'elenco Fonti e bibliografia scriviamo il nome del giornale. Il luogo di edizione, l'editore ed il periodo di pubblicazione.

**Il Corriere della Sera.** Milano, RCS Editoriale Quotidiani, 1876–.

**11.** Il capitolo **Fonti e bibliografia** è obbligatorio. I dati bibliografici vanno riportati come segue:

- Descrizione di un'opera compiuta:

autore/i (anno di edizione): Titolo. Luogo di edizione, casa editrice. Per es.:

**Cozzi, G., Knapton, M., Scarabello, G. (1995):** La Repubblica di Venezia nell'età moderna – dal 1517 alla fine della Repubblica. Torino, Utet.

Se *gli autori sono più di due*, la citazione è corretta anche nel modo seguente:

(Cozzi et al., 1995).

Se indichiamo una parte della pubblicazione, alla citazione vanno aggiunte le pagine di riferimento.

- Descrizione di un articolo che compare in un volume miscelaneo:

autore/i del contributo (anno di edizione): Titolo. In: autore/curatore del libro: titolo del libro. Luogo di edizione, casa editrice, pagine (da-a). Per es.:

**Clemente, P. (2001):** Il punto sul folklore. In: Clemente, P., Mugnaini, F. (eds.): Oltre il folklore. Roma, Carocci, 187–219.

- Descrizione di un articolo in una **pubblicazione periodica – rivista**:

autore/i (anno di edizione): Titolo del contributo. Titolo del periodico, annata, nro. del periodico. Luogo di edizione, pagine (da-a). Per es.:

**Miletti, M. N. (2007):** La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria. Acta Histriae, 15, 1. Capodistria, 321–342.

- Descrizione di una fonte orale:

informatore (anno della testimonianza): nome e cognome dell'informatore, anno di nascita, ruolo, posizione o stato sociale. Tipo di testimonianza. Forma e luogo di trascrizione della fonte. Per es.:

**Predonzan, G. (1998):** Giuseppe Predonzan, a. 1923, contadino di Parenzo. Testimonianza orale. Appunti dattiloscritti dell'intervista presso l'archivio personale dell'autore.

- Descrizione di una fonte tratta da pagina internet:

Se è possibile registriamo la fonte internet come un articolo e aggiungiamo l'indirizzo della pagina web e tra parentesi la data dell'ultimo accesso:

**Young, M. A. (2008):** The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). (15. 9. 2008). [Http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf](http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf)

Se l'autore non è noto, si indichi il webmaster, anno della pubblicazione, titolo ed eventuale sottotitolo del testo, indirizzo web e tra parentesi la data dell'ultimo accesso. Se l'anno di edizione non è noto si indichi tra parentesi l'anno di accesso a tale indirizzo:

**UP CRS (2009):** Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria. Convegni. [Http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm](http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm) (2. 2. 2009).

La bibliografia va compilata in ordine alfabetico secondo i cognomi degli autori ed anno di edizione, nel caso in cui ci siano più citazioni riferibili allo stesso autore.

12. Il significato delle **abbreviazioni** va spiegato, tra parentesi, appena queste si presentano nel testo. L'elenco delle abbreviazioni sarà riportato alla fine dell'articolo.
13. Per quanto riguarda le **recensioni**, nel titolo del contributo l'autore deve riportare i dati bibliografici come al punto 10, vale a dire autore, titolo, luogo di edizione, casa editrice, anno di edizione nonché il numero complessivo delle pagine dell'opera recensita.
14. Gli autori ricevono le **prime bozze** di stampa per la revisione. Le bozze corrette vanno quindi rispedite entro una settimana alla Redazione. In questa fase i testi corretti non possono essere più ampliati. La revisione delle bozze è svolta dalla Redazione.
15. La Redazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

LA REDAZIONE

## INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. The journal ACTA HISTRIAE publishes **original** and **review** scientific articles from the sphere of humanities, historiography in particular. The basic geographic areas covered by this publication are Istria and Mediterranean Slovenia, as well as other topics related to the Mediterranean on the basis of interdisciplinary and comparative studies. All articles are reviewed. The review process is entirely anonymous.
2. The articles submitted can be written in the Slovene, Italian, Croatian or English language. The authors should ensure that their contributions meet acceptable standards of language.
3. The articles should be no longer than 36,000 characters (without spaces). They can be submitted via e-mail (ActaHistriae@gmail.com) or regular mail, with the electronic data carrier (CD) sent to the address of the editorial board. Submission of the article implies that it reports original unpublished work and that it will not be published elsewhere.
4. The front page should include the title and subtitle of the article, the author's name and surname, academic titles, affiliation (institutional name and address) or home address, including post code, and e-mail address.
5. The article should contain the **summary** and the **abstract**, with the former (max. 100 words) being longer than the latter (c. 200 words).  
The *abstract* contains a brief description of the aim of the article, methods of work and results. It should contain no comments and recommendations.  
The *summary* contains the description of the aim of the article and methods of work and a brief analysis or interpretation of results. It can contain only the information that appears in the text as well.
6. Beneath the abstract, the author should supply appropriate **(5–7) keywords**, as well as the **English (or Slovene) and Italian translation** of the abstract, summary, keywords, and captions to figures and tables.
7. If possible, the author should also supply (original) **illustrative matter** submitted as separate files (in jpeg or tiff format) and saved at a minimum resolution of 300 dpi per size preferred, with the maximum possible publication size being 12x15 cm. Prior to publication, the author should obtain all necessary authorizations (as stipulated by the Copyright and Related Rights Act) for the publication of the illustrative and archival matter and submit them to the editorial board. All figures, tables and diagrams should be captioned and numbered.
8. **Footnotes** providing additional explanation to the text should be written at *the foot of the page*. **Bibliographic notes** – i.e. references to other articles or publications – sho-

uld contain the following data: *author, year of publication* and – when citing an extract from another text – *page*. Bibliographic notes appear in the text. E.g.: (Friedman, 1993, 153) or (Friedman, 1993).

The entire list of sources cited and referred to should be published in the section *Sources and Bibliography* (starting with sources and ending with bibliography).

The author should list only the works and editions cited or referred to in their article.

In the section on *bibliography*, citations or references should be listed as follows:

**Friedman, L. (1993):** Crime and Punishment in American History. New York, Basic Books.

If you are listing *several works published by the same author in the same year*, they should be differentiated by adding a lower case letter after the year for each item.

E.g.:

(Friedman, 1993a) and (Friedman, 1993b).

If the bibliographic note appears in the footnote, it should be written in the same way.

If listed in the same bibliographic note, individual works should be separated by a semi-colon. E.g.:

(Friedman, 1993; Frost, 1997).

9. When **citing archival records** *within the parenthesis* in the text, the archive acronym should be listed first, followed by the record group acronym (or signature), number of the folder, and number of the document. E.g.:

(ASMI-SLV, 273, 7r).

If the number of the document could not be specified, the record should be cited *in the footnote*, listing the archive acronym and the record group acronym (or signature), number of the folder, and document title. E.g.:

TNA-HS 4, 31, Note on Interview between Colonel Fišera and Captain Wilkinson on December 16th 1939.

The abbreviations should be explained in the section on sources in the end of the article, with the archival records arranged in an alphabetical order. E.g.:

**TNA-HS 4** – The National Archives, London-Kew (TNA), fond Special Operations Executive, series Eastern Europe (HS 4).

10. If referring to **newspaper sources** in the text, you should cite the name of the newspaper, date of publication and page:

(The New York Times, 16. 5. 2009, 3)

If the title of the article is also known, the whole reference should be stated *in the footnote*:

The New York Times, 16. 5. 2009: Two Studies tie Disaster Risk to Urban Growth, 3. In the list of sources and bibliography the name of the newspaper. Place, publisher, years of publication.

**The New York Times.** New York, H.J. Raymond & Co., 1857–.

**11.** The list of **sources and bibliography** is a mandatory part of the article. Bibliographical data should be cited as follows:

- Description of a non-serial publication – a book:

Author (year of publication): Title. Place, Publisher. E.g.:

**Barth, F., Gingrich, A., Parkins, R., Silverman, S. (2005):** *One Discipline, Four Ways*. Chicago, University of Chicago Press.

If there are *more than two authors*, you can also use et al.:

(Barth et al., 2005).

If citing an excerpt from a non-serial publication, you should also add the number of page from which the citation is taken after the year.

- Description of an article published in a **non-serial publication** – e.g. an article from a collection of papers:

Author (year of publication): Title of article. In: Author of publication: Title of publication. Place, Publisher, pages from-to. E.g.:

**Rocke, M. (1998):** *Gender and Sexual Culture in Renaissance Italy*. In: Brown, I. C., Davis, R. C. (eds.): *Gender and Society in Renaissance Italy*. New York, Longman, 150–170.

- Description of an article from a **serial publication**:

Author (year of publication): Title of article. Title of serial publication, yearbook, number. Place, pages from-to. E.g.:

**Faroghi, S. (1986):** *The Venetian Presence in the Ottoman Empire (1600–1630)*. *The Journal of European Economic History*, 15, 2. Rome, 345–384.

- Description of an oral source:

Informant (year of transmission): Name and surname of informant, year of birth, role, function or position. Manner of transmission. Form and place of data storage. E.g.:

**Baf, A. (1998):** Alojzij Baf, born 1930, priest in Vižinada. Oral testimony. Audio recording held by the author.

- Description of an internet source:

If possible, the internet source should be cited in the same manner as an article. What you should add is the website address and date of last access (with the latter placed within the parenthesis):

**Young, M. A. (2008):** *The victims movement: a confluence of forces*. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). <http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf> (15. 9. 2008).

If the author is unknown, you should cite the organization that set up the website, year of publication, title and subtitle of text, website address and date of last access (with the latter placed within the parenthesis). If the year of publication is unknown, you should cite the year in which you accessed the website (within the parenthesis):

**UP SRC (2009):** University of Primorska, Science and Research Centre of Koper. Scientific meetings. [http://www.zrs-kp.si/konferenca/retorika\\_dev/index.html](http://www.zrs-kp.si/konferenca/retorika_dev/index.html) (2. 2. 2009).

If there are more citations by the same author(s), you should list them in the alphabetical order of the authors' surnames and year of publication.

12. The **abbreviations** should *be explained* when they first appear in the *text*. *You can also add a list of their explanations at the end of the article.*
13. The title of a **review article** should contain the following data: author of the publication reviewed, title of publication, address, place, publisher, year of publication and number of pages (or the appropriate description given in Item 10).
14. The authors are sent the **first page proofs**. They should be returned to the editorial board within a week. It is not allowed to lengthen the text during proof-reading. Second proof-reading is done by the editorial board.
15. For additional information regarding article publication contact the editorial board.

EDITORIAL BOARD





